



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Facoltà di Giurisprudenza

SUBCULTURA PENITENZIARIA E TRATTAMENTO RIEDUCATIVO

Relatore
Chiar.ma Prof.ssa Mariella TIRELLI

Correlatore
Dott.ssa Angela DELLA BELLA

Tesi di laurea di
Valeria BAGNOLI
Matr. 656955

Anno Accademico 2007/2008

*A Giovanni Falcone.
Per avermi insegnato, con il
Suo esempio, l'importanza
della giustizia e della
libertà.*

INDICE

INTRODUZIONE.....	6
1 EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI PENA.....	8
1.1 LA LEGGE DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	9
1.2 GLI STRUMENTI DEL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO.....	17
1.2.1 L'istruzione.....	18
1.2.2 La religione.....	19
1.2.3 Il lavoro.....	19
1.2.4 Attività culturali, sportive e ricreative e ruolo della comunità esterna.....	20
1.2.5 I rapporti con la famiglia.....	21
1.3 L'OSSERVAZIONE E L'INDIVIDUALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO.....	21
1.4 FINE RIEDUCATIVO E TEORIE DELLA PENA.....	25
1.5 LO SCENARIO ATTUALE.....	31
2 LA POPOLAZIONE PENITENZIARIA.....	35
2.1 REATI ASCRITTI ALLA POPOLAZIONE DETENUTA.....	35
2.2 ETA'.....	37
2.3 ISTRUZIONE.....	38
2.4 LAVORO.....	40
2.5 DETENUTI STANIERI.....	42
2.6 DETENUTI TOSSICODIPENDENTI.....	45
2.7 DETENZIONE FEMMINILE.....	47
2.8 EVENTI CRITICI.....	48
3 CULTURA E SUBCULTURA.....	53
3.1 IL CONCETTO DI CULTURA.....	53
3.2 CULTURA E ANTROPOLOGIA.....	55
3.3 CULTURA E SOCIOLOGIA.....	56
3.4 IL GRUPPO E LA SUBCULTURA.....	58
3.5 CULTURA E SOCIETA': OVVERO LE FORME DI ADATTAMENTO SOCIALE.....	65
4 IL CARCERE COME ISTITUZIONE TOTALE.....	67
4.1 LE ISTITUZIONI TOTALI.....	67
4.2 LA COMUNITA' CARCERARIA.....	69
4.3 LA SUBCULTURA CARCERARIA.....	78
5 LE NORME DELLA COMUNITA' PENITENZIARIA.....	84

5.1	LA MORALITA' DEL CARCERE	89
5.2	LA MASCHERA DEL DETENUTO	91
5.3	IL TEMPO	92
5.4	LO SPAZIO.....	93
5.5	IL RISPETTO	94
5.6	L'OMERTA'.....	96
5.7	L'ONORE.....	97
5.8	LA SOLIDARIETA'	98
5.9	IL POTERE	99
5.10	LE REGOLE DEL CARCERE	101
5.10.1	Il saluto	102
5.10.2	I pasti.....	102
5.10.3	La cella	104
5.10.4	La cura di sé	104
5.10.5	La vita in comune.....	105
6	I LUOGHI DELLA PENA	108
6.1	GLI ISTITUTI.....	108
6.2	LE SEZIONI	112
6.3	LE CELLE.....	115
6.4	IL PERCORSO VERSO LA DETENZIONE	116
7	DETENUTI E POLIZIA PENITENZIARIA	124
7.1	MODELLI DI CULTURA GIURIDICA DELL'OPERATORE PENITENZIARIO.....	124
7.2	LA POLIZIA PENITENZIARIA E IL CODICE PATERNO DEL CUSTODIALE	125
7.3	LA PRATICA DELLE RELAZIONI	130
7.4	IL RUOLO DELL'AGENTE	132
7.5	ESISTE UNA SUBCULTURA PENITENZIARIA?.....	134
8	I GRUPPI DIFFERENZIALI.....	140
8.1	STRANIERI.....	140
8.2	TOSSICODIPENDENTI.....	146
9	CARCERE E SESSUALITÀ.....	151
9.1	LA SESSUALITA'	151
9.2	IL PUNTO DI VISTA NORMATIVO.....	154
9.2.1	I reati sessuali nel codice Zanardelli.....	154

9.2.2 I reati sessuali nel Codice Rocco.....	155
9.2.3 La legge 15 febbraio 1996, n. 66.....	156
9.3 IL PUNTO DI VISTA SOCIO-CULTURALE	162
9.4 DOPO LA RIFORMA: LE STATISTICHE UFFICIALI	165
9.5 IL PUNTO DI VISTA PSICHIATRICO	167
9.6 IL TRATTAMENTO	169
9.7 IL PROGETTO BOLLATE.....	173
9.8 LA SITUAZIONE DETENTIVA DEGLI AUTORI DI REATI SESSUALI.....	175
9.9 I COSTUMI SESSUALI DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA.....	179
CONCLUSIONI.....	184
LA PARTIZIONE DEI DETENUTI.....	185
IL TRATTAMENTO: DOV'E' LA RIEDUCAZIONE?	185
ARTICOLO 15 O.P.	186
Istruzione	186
Lavoro.....	187
Religione	188
Attività culturali, ricreative, sportive	189
Lo sport	189
Il teatro, la poesia e la musica.....	190
Rapporti con la famiglia.....	192
LA SUBCULTURA CARCERARIA	193
IL CARCERE: QUALI PROSPETTIVE	195
GLOSSARIO.....	198
APPENDICE	204
1 INTERVISTA AD UN DETENUTO DELLA CASA DI RECLUSIONE DI BOLLATE.....	204
2 INTERVISTA AD UN DETENUTO DELLA CASA DI RECLUSIONE DI BOLLATE.....	207
POESIE DA DENTRO di Sergio Nigretti	210
Lamenti soffocati.....	210
Pensieri bugiardi	210
3 IL CARCERE VISTO DA DENTRO di Santo Tucci	211
La vita in carcere	211
Il tempo del carcere.....	215
Si può ridere?	217

Le modificazioni della reclusione	219
“Il sottobosco”	225
Un ponte tra dentro e fuori.....	230
Il carcere: e poi?	232
BIBLIOGRAFIA	237
ARTICOLI.....	243
RIVISTE ON-LINE	246

INTRODUZIONE

Alcuni anni fa mi è capitato di sognare, una notte, di essere un magistrato, chiamato a giudicare un uomo per il comportamento da questi tenuto. Era un uomo molto giovane, un ragazzo; aveva negli occhi la disperazione di chi sa di aver sbagliato e la paura di chi non conosce il proprio futuro, di fronte al quale, almeno in parte, è impotente. Ricordo il mio stato d'animo: ero decisa e determinata nell'applicazione della legge, ma sentivo dentro di me un sentimento di forte sconfitta per l'impossibilità di offrire a quella persona concrete possibilità per dare una svolta alla propria vita.

Non posso negare come quella notte abbia rappresentato, per me, un punto di svolta: da quel momento ho cercato in ogni modo di capire che cosa fosse veramente il carcere e cosa significhi trascorrervi parte della propria vita; ho provato a cambiare il mio punto di vista, cercando di vedere le leggi non solo nella prospettiva illuminante dei Professori, all'Università, ma anche con gli occhi di chi, quella stessa legge, la viola.

E' iniziato così un lungo percorso di avvicinamento al carcere, culminato, nei primi mesi del 2007, con il mio ingresso, come volontaria del Gruppo Carcere Mario Cuminetti, nella Casa di Reclusione di Milano Bollate. E così, girando nei reparti di questo Istituto a custodia attenuata, visitando la sua biblioteca, partecipando al corso di informazione giuridica e, soprattutto, dialogando con tutte quelle persone che la reclusione la vivono sulla propria pelle, ho scoperto un mondo molto diverso rispetto a quanto immaginassi; un mondo fatto di persone, di singoli individui, ciascuno con la propria identità, che neanche lontanamente si accompagnano allo stereotipo del detenuto sporco, grasso, arrogante, violento e pericoloso. Da qui nasce l'idea per questo lavoro: confrontandomi con la realtà di uno degli istituti penitenziari più all'avanguardia del nostro Paese, capace di offrire ai reclusi numerosissimi strumenti in vista del trattamento rieducativo, e, contemporaneamente, studiando l'Ordinamento Penitenziario, non mi è stato difficile rilevare come l'inefficienza del sistema italiano non risieda nell'inadeguatezza delle leggi in materia, che contengono, anche se a volte solo in maniera embrionale, tutte le previsioni per l'attuazione di una reclusione utile, ma in altri fattori, molti dei quali intrinseci al pianeta carcere.

Lo studio che segue si pone, di conseguenza, come finalità principale, quella di individuare gli elementi che impediscono la concreta applicazione delle disposizioni di legge in ambito penitenziario, cercando di sottolineare, in una prospettiva etnografica e di ricerca, quali

siano le carenze dell'apparato legislativo, ove risiedano i principali malfunzionamenti dell'Amministrazione Penitenziaria e, soprattutto, come l'ambiente penitenziario influenzi irrimediabilmente l'esito del trattamento rieducativo.

1 EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI PENA

All'interno di ogni gruppo sociale si avverte (e, storicamente, si è sempre avvertita)

l'esigenza di regolamentare la vita dei consociati attraverso regole che tutelino i valori e i beni fondamentali della società stessa: da un lato, infatti, le norme hanno il compito di orientare il comportamento dei consociati, stabilendone i limiti e le possibilità; dall'altro, devono prevedere un apparato sanzionatorio che funga da deterrente alla violazione.

Da ciò discende l'esigenza di individuare una serie di fattori che servano come discriminante rispetto alla liceità delle azioni e dei comportamenti dei consociati: "la necessità che qualcuno sia punito, in dati contesti, appartiene al metabolismo sociale; ciò che varia, in funzione dei modelli organizzativi, culturali e delle ideologie sottese agli apparati di governo, è la concezione sociale del delitto, nonché le forme di reazione al medesimo"¹.

I delitti sono perciò espressione di quei valori, mutabili e concreti, che caratterizzano ciascuna organizzazione sociale: si identificano in una "convenzione" che, in quanto tale, è destinata a mutare al variare della cultura dei soggetti appartenenti al gruppo. Se allora si osservano le regole di una società come espressione dei valori prevalenti di questa, è agevole rilevare come il concetto di violazione muti all'interno di un unico gruppo con il passare del tempo, e, in una stessa epoca storica, in base alle aree geografico-culturali considerate. L'evoluzione storica mostra come da una concezione repressiva improntata alla sofferenza fisica e alla morte del reo (età arcaica) si sia giunti, nel XVIII secolo, con il diffondersi del pensiero illuminista, ad una visione della pena intesa come mezzo di tutela delle norme, attuabile, unicamente ove necessario, al fine di prevenire comportamenti criminogeni. Questo mutamento ideologico è, come accennato, plasmato sui valori della società considerata: così, in epoche in cui all'interno dei gruppi sociali è stata preponderante la religione, la violazione dei valori (e di conseguenza delle norme) fu considerata sinonimo di peccato e la sofferenza fisica del reo accomunata ad uno strumento volto alla redenzione morale. Del pari, nello stato assolutista, erano concepite pene molto severe, che colpivano principalmente i soggetti appartenenti a ceti bassi, dal momento che lo Stato era governato da un sovrano e da una ristretta aristocrazia in grado di imporre, in modo autoritario, il proprio interesse.

¹ Cordero, in Morrone, Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione, Cedam, 2003.

Tratto comune delle varie culture è l'afflittività, che si sostanzia², a seconda dei diversi tipi di pena adottati nel tempo e nello spazio, nel respingimento totale del reo dal gruppo sociale oppure nella privazione o diminuzione di un bene individuale.

1.1 LA LEGGE DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Durante la prima metà del XIX secolo, in Italia come in altre Nazioni europee, sorse una riflessione sulla questione criminale, e principalmente sulle modalità d'esecuzione della pena, originata dalla volontà di rafforzare la portata intimidatoria e deterrente della carcerazione. Nonostante l'attuazione di alcune riforme, presto ci si accorse dell'insufficienza di tali misure per il perseguimento del fine: seguì perciò una fase di profonda disillusione, che si sostanziò in un periodo di stallo, entro il quale si cercò di rimuovere il problema dalle priorità dei governi. Il carcere, di conseguenza, venne considerato un'istituzione totalizzante, indifferente rispetto ai soggetti ivi reclusi, in grado di perseguire come unico obiettivo la deterrenza.

L'idea della risocializzazione del reo fu sviluppata, a partire dal secondo dopoguerra, dalla dottrina della nuova Difesa Sociale, che riprese i temi che già la criminologia positivista aveva affermato, seppur in maniera embrionale; l'ideologia sottesa a tale dottrina era fondata sui valori della democrazia politica, dell'indipendenza delle nazioni, della libertà e dell'autodeterminazione, della giustizia sociale e della valorizzazione della dignità umana. Gli antecedenti della Nuova Difesa Sociale possono essere perciò ricercati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell' Uomo (ONU) e nelle numerose costituzioni, quali quelle tedesca³ e spagnola⁴ che, in quegli anni e nei decenni successivi, presero posizione sull'abolizione della pena di morte e valorizzarono l'importanza della partecipazione della società alla punizione inflitta al reo.

Questo nuovo fermento culturale veniva continuamente alimentato dal contesto storico e politico globale della prima metà del secolo scorso: grande rilievo e valore propulsivo va infatti attribuito all'ideologia del Welfare State, che rappresentò, per i Paesi Europei, sulla scorta dell'esperienza Americana, la grande sfida al comunismo, lo strumento per liberare

² Mantovani, in Morrone, op. cit., 2003.

³ Legge fondamentale della Repubblica Federale tedesca, 1949, art. 102: "La pena di morte è abolita".

⁴ Costituzione del Regno di Spagna, 1975, art 15: "Tutti hanno diritto alla vita e all'integrità fisica e morale, e in nessun caso possono essere sottoposti a torture e a pene o trattamenti disumani o degradanti. La pena di morte è abolita, salvo quanto possano disporre le leggi penali militari in tempo di guerra".

l'umanità dal bisogno materiale e dalle grandi disparità economiche. Secondo tale visione, lo Stato doveva farsi carico di assicurare a tutti i cittadini i beni materiali fondamentali e le garanzie di sicurezza e benessere necessarie per la creazione di un diffuso standard di vita quantomeno dignitoso; fra queste ultime, rientrava anche quella di dotare il reo di tutti gli strumenti necessari per poter di nuovo essere inserito nel contesto sociale: la rieducazione socializzativa veniva così a costituire un nuovo diritto del cittadino (e, corrispettivamente, un onere per lo Stato), scaturente dalla certezza che gli uomini avessero un dovere di risocializzazione verso i propri simili, dovere che aveva origine nella coscienza di una morale sociale vincolante (e ciò perché la delinquenza è un male sociale che colpisce i più disagiati ed è compito della Stato e della collettività cercare di porvi rimedio).

Sempre tra il 1940 e il 1950 fiorirono, in ambito criminologico e penitenziario, le teorie mediche, che perseguivano l'obiettivo di analizzare diagnosticamente la personalità del soggetto autore di reato per comprendere le cause del suo comportamento criminale e formulare un programma rieducativo-terapeutico che mirasse al mutamento della personalità.

L'apporto culturale della Nuova difesa Sociale e quello fornito dalla Criminologia Clinica furono recepiti dalle "Regole minime per il trattamento dei detenuti" che l'Organizzazione delle Nazioni Unite approvò nel 1955: queste regole misero in luce l'importanza di una terapia medica affiancata a strumenti educativi e morali come mezzi per il trattamento penitenziario volto al reinserimento sociale, attuabile solo a seguito dell'osservazione della personalità. Nonostante queste norme non abbiano carattere vincolante, essendo formulate tramite lo strumento della risoluzione, impegnano comunque, anche se solo moralmente, gli Stati che le hanno adottate (tra cui l'Italia). Ciò spiega perché la presenza delle Regole Minime abbia contribuito, quantomeno a proposito di determinati argomenti, alla creazione di legislazioni omogenee ed allineate a tale documento: si veda a conferma la disposizione dell'art. 31 ("le punizioni corporali, la chiusura in una cella buia e tutte le punizioni crudeli, inumane o degradanti sono assolutamente proibite come punizioni per infrazioni disciplinari"), recante la medesima regola enunciata dal terzo comma dell'art. 27 della nostra Costituzione. E' peculiare che in questo documento, nonostante la grande considerazione

che viene riservata al reo, non sia fatta menzione della sua volontà come presupposto del trattamento stesso.

All'input delle Nazioni Unite hanno fatto seguito le Regole Standard adottate dal Consiglio D'Europa (Risoluzione 5 del 1973); è però soltanto con la Risoluzione 3 del 1987 si giunse ad un mutamento della concezione del trattamento, il quale non venne più percepito unicamente come strumento terapeutico, ma come "l'insieme delle misure necessarie a mantenere o ristabilire la salute fisica e psichica dei detenuti, atte a promuovere il loro reinserimento sociale e migliorare le condizioni di detenzione"⁵. Il trattamento venne perciò avvertito come un diritto del detenuto: nonostante sia infrequente il ricorso a questo termine (in considerazione del contesto, all'interno del quale è rinvenibile la tendenza a sottolineare gli aspetti istituzionali piuttosto che i margini di apertura verso i detenuti) è comunque fortemente percepibile la sensazione di un ribaltamento dei tradizionali rapporti tra questi ultimi e l'Amministrazione.

Concludendo, l'idea di trattamento è riconducibile ad un atteggiamento psicologico e morale, caratterizzato da una tensione verso un'esecuzione penale che coinvolga coloro che hanno trasgredito, gli operatori penitenziari e l'intera collettività, così da non recidere i rapporti proficui già esistenti e, ove possibile, crearne altri che favoriscano la non reiterazione del delitto.

L'entrata in vigore del nuovo Ordinamento Penitenziario (Legge 26 Luglio 1975, numero 354) rappresentò per molti aspetti una svolta di fondamentale importanza per il contesto italiano. Sul piano teorico, di grande rilievo fu l'utilizzo dello strumento legislativo: la disciplina previgente risaliva infatti al Regio Decreto 18 Giugno 1931, numero 787, preceduto a sua volta da due Regolamenti approvati nel 1891 e nel 1862. La scelta non fu soltanto conseguenza della volontà di introdurre modificazioni per cui l'atto regolamentare non appariva sufficiente, ma anche espressione dell'importanza che si riconosceva agli istituti che attengono alla fase dell'esecuzione penale. Va sottolineato perciò, come prima innovazione della legge di Ordinamento Penitenziario, l'attrazione della materia in un ambito

⁵Daga, in Morrone, op. cit., 2003.

governato dai limiti, dagli obblighi e dai vincoli discendenti dalla legge e non più segnato dalla discrezionalità amministrativa.

Nonostante la prima proposta di riforma fosse stata avanzata nel 1960, fu necessario un mutamento del quadro culturale e politico perché si giungesse all'approvazione della legge: gli anni settanta furono un periodo dominato da un'inclinazione all'innovazione e da una spiccata attenzione ai problemi della marginalità, cui faceva da contrappeso un clima penitenziario precario e turbolento. Tale elemento, che per un verso fu considerato propulsivo per una riforma dell'esecuzione penale, per altro si pose come freno alle innovazioni, inibendo più ampie aperture.

La svolta più significativa della legge di Ordinamento Penitenziario fu sicuramente rappresentata dall'attribuzione al detenuto di una propria soggettività, riscontrabile sia sul piano sostanziale, alla luce dell'identificazione di questo come soggetto titolare di diritti e aspettative, sia su quello formale, dal momento che, almeno in relazione a determinate posizioni, egli venne legittimato ad agire proprio nella qualità di detenuto: tale innovazione è da considerarsi il frutto di una evoluzione dei concetti di pena e rapporto punitivo, dominati, nel passato, in maniera incondizionata dalla convinzione che la detenzione consistesse unicamente nella soggezione della persona da punire ad un comando volto a porre restrizioni alla sfera giuridica individuale.

Non appare dunque casuale che l'incipit della Legge 1975, aperto da un titolo dedicato al trattamento penitenziario, racchiuda al suo interno l'enunciazione dei diritti del detenuto e delle regole disciplinanti la sua posizione nella fase esecutiva. Secondo una definizione squisitamente normativa, "il trattamento penitenziario è il complesso delle regole che disciplinano l'esecuzione della pena detentiva".⁶ La formula ampia che si utilizza risulta riferita a qualsiasi tipo di detenuto, indipendentemente dal suo status (è applicabile perciò ai soggetti inseriti in istituti di prevenzione, di pena o privati della libertà personale in esecuzione di pena o misura di sicurezza) e intende definire in termini generali l'insieme delle regole e delle modalità penitenziarie che reggono la vita dei reclusi, garantendo il rispetto della legalità. Si evince da queste riflessioni il carattere di obbligatorietà del trattamento, preposto non solo a vantaggio del singolo, ma a tutela dell'intera collettività penitenziaria; tale trattamento deve essere inoltre conforme ad umanità, assicurare il

⁶ Filippi, in Morrone, op. cit., 2003.

rispetto della dignità e improntarsi ad assoluta imparzialità, garantendo pari condizioni di vita per tutti i detenuti.

Unicamente per i detenuti e per gli internati è prevista la partecipazione ad un trattamento rieducativo finalizzato al reinserimento sociale.

La legge in oggetto impone che il tempo della detenzione sia caratterizzato non solo dalla privazione o limitazione di beni e diritti fondamentali, condizioni che hanno, allo stato, la natura dell'inevitabilità del male necessario, ma abbia anche (in quanto possibile e il più possibile) un contenuto positivo, che attenui l'effetto destrutturante legato al vivere in una comunità coatta e aiuti il detenuto a elaborare prospettive e alternative, senza le quali il deterioramento della personalità è un fatto sicuro e, oltre un certo punto, irreversibile⁷. Si tratta di enunciazioni che trovano un saldo riferimento nell'art. 27 della Costituzione, comma terzo, a norma del quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato; l'ampio dibattito della locuzione "deve tendere" ha condotto ad una interpretazione che ne fa emergere un duplice significato: da un lato la formula si pone come direttiva per il legislatore penale affinché stabilisca un sistema di pene e modalità esecutive congrue al fine costituzionale, dall'altro prende atto della necessità del consenso del reo, a cui non può essere imposta l'adesione a un programma di trattamento, in ragione del diritto di ciascuno all'autodeterminazione.

Il quadro che emerge dall'Ordinamento Penitenziario postula l'esistenza di un istituto di pena entro il quale si svolgono numerose attività e attorno al quale gravitano soggetti con diverse competenze professionali, in grado di arricchire la custodia di elementi che favoriscano il recupero sociale e considerino e valorizzino le specifiche necessità di ciascuno; si consideri però che anche un istituto che si conformasse completamente al dettato normativo non potrebbe comunque rispondere appieno agli interessi della collettività, in considerazione del fatto che esso deve ricercare e creare un rapporto con la società esterna, dialogando con questa lungo un doppio binario: da un lato, sarà infatti utile consentire l'ingresso negli istituti a soggetti facenti parte della collettività, e dall'altro, risulta necessario permettere al detenuto di uscire e mantenere i contatti con l'esterno; così facendo si abbatte il muro che isola il contesto penitenziario rispetto alla restante parte della società e

⁷ La Greca, La riforma penitenziaria a vent'anni dal 26 luglio 1975, in *Diritto penale e processo*, IPSOA, 1995.

si facilita l'insorgere di rapporti e situazioni utili anche (e soprattutto) al momento della dimissione dall'istituto. Questa finalità risulta ulteriormente accentuata dal favore che la legge conferisce all'assegnazione dei detenuti in carceri prossimi alla residenza della famiglia: si mira, in questo modo, al mantenimento delle relazioni imprescindibili per il buon esito del trattamento rieducativo.

Il carcere non deve perciò essere pensato come un mondo autonomo e isolato, ma come una parte della società stessa, che lo concepisce non come ghetto, ma come strumento per accrescere l'adesione alle sue regole.

Un'ulteriore novità introdotta dalla riforma, destinata a mutare il quadro dell'esecuzione penale, è la previsione della possibilità di scontare la propria pena secondo modalità alternative. In questo modo, il condannato ha la possibilità di influire, con il proprio comportamento, sulla durata della pena stessa e sulle sue modalità: proprio per questa loro caratteristica le misure alternative hanno rappresentato il primo intervento legislativo di importanza correzionale di quella rigidità che era tratto caratteristico della prassi penale italiana. Si può ritenere che l'esperienza delle misure alternative abbia favorito la progressiva flessibilità del nostro sistema, permettendo la nascita, sulla scorta di questa considerazione, nel 1981, delle sanzioni sostitutive, e nel 1986, della detenzione domiciliare (non più soltanto applicabile come custodia cautelare). L'esecuzione di una pena in misura alternativa necessita di un controllo giudiziario organizzato in modo che venga garantita, in ogni fase dell'esecuzione, la legalità: perché sia possibile l'avveramento di questa condizione è necessario che la Magistratura di Sorveglianza, che è l'organo a cui è affidato questo compito, svolga il proprio mandato partecipando alla realtà penitenziaria, in modo da conoscere le esigenze e le prospettive di coloro che sono detenuti negli istituti e che potrebbero scontare il residuo della loro pena, almeno in parte, all'esterno del carcere.

La formulazione circoscritta e volutamente prudente di alcuni istituti inseriti nella legge di Ordinamento Penitenziario (in particolar modo, misure alternative e permessi premio) fu considerata un impedimento alla piena utilizzazione degli strumenti maggiormente innovativi previsti da tale legge: gli intenti legislativi della legge penitenziaria finivano infatti per scontrarsi con una disciplina non del tutto adeguata. A queste rilevazioni vanno aggiunte le spinte, di stampo garantista, alla ridefinizione del concetto di massima sicurezza.

Il punto di equilibrio tra le due istanze venne raggiunto nel 1986 con la legge Gozzini (numero 663). Molto spazio all'interno della nuova disciplina venne accordato all'esigenza della decarcerizzazione: furono ampliate le possibilità di accesso al lavoro all'esterno, alla semilibertà e introdotti i permessi premio; furono incrementate le opportunità di esenzione (sia totale sia parziale) dell'esecuzione della pena, evitando l'ingresso in un istituto di pena o rendendo possibile l'uscita anticipata dallo stesso. Il ventaglio dei benefici penitenziari risulta essere attualmente composto, principalmente, dagli istituti seguenti:

- Affidamento in prova al servizio sociale, concedibile ove il residuo di pena non superi i 3 anni, quando contribuisca alla rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo che il detenuto commetta nuovi reati. Tale misura, di carattere generale, presenta il pregio di consentire la dimissione dall'istituto di pena e, contemporaneamente, il proseguimento dell'espiazione della pena stessa in una forma meno afflittiva ma comunque stringentemente regolata e controllata dagli organi di Polizia e dall'UEPE (Ufficio per l'esecuzione penale esterna). L'effetto estintivo della misura alternativa non è automatico: sarà infatti il Tribunale di Sorveglianza, al termine dell'espiazione, a pronunciarsi in ordine all'estinzione della pena;
- Detenzione domiciliare, composta da numerose ipotesi⁸, rispondenti a svariate finalità ma comunque tutte volte a consentire il ristabilimento di un contatto con la società esterna;
- Liberazione condizionale, avente come presupposti il ravvedimento del reo, il risarcimento del danno e l'aver espiaato almeno 30 mesi e comunque almeno metà pena, con un residuo di pena minore di 5 anni;
- Semilibertà, che prevede la possibilità, per coloro che abbiano scontato almeno metà pena, di trascorrere parte della giornata all'esterno del carcere, avvicinandosi così progressivamente alla libertà;
- Liberazione anticipata, consistente nella decurtazione dalla pena, nel caso in cui il Magistrato di Sorveglianza reputi che il comportamento del detenuto sia compatibile con il programma di trattamento, di 45 giorni ogni semestre: date tali caratteristiche, la liberazione anticipata risulta essere non una misura alternativa alla detenzione ma uno strumento incentivante.

⁸ Almeno in linea generale, si considerino le ipotesi di detenzione domiciliare connesse con motivi di studio, lavoro, famiglia, principalmente al fine di ristabilire la convivenza con i figli, e salute.

Le innovazioni introdotte dalla legge Gozzini fanno sì che questa possa essere considerata “l’acme della scommessa sull’uomo, sulla sua recuperabilità, sulla flessibilità della pena, sulla sufficienza degli istituti premiali, sulla bastevolezza del criterio valutativo fondato sul comportamento”⁹.

Già poco dopo l’entrata in vigore della legge del 1975, si affermò con forza il problema della difesa della sicurezza degli istituti penitenziari. La riforma, infatti, non aveva valutato con sufficiente puntualità ed attenzione la presenza, all’interno degli istituti, di detenuti non idonei al trattamento proposto dallo Stato e che potevano, in alcuni casi, essere fonte di pericolo per la collettività carceraria e per la società esterna all’istituto. La legge Gozzini cercò di porre rimedio a tali timori prevedendo, da un lato, la possibilità di espiare la propria pena in un regime di sorveglianza particolare, come risposta alla stabile presenza nei penitenziari di alcune categorie di detenuti incapaci di rapportarsi con il personale penitenziario e gli altri detenuti (art.14 bis O.P.¹⁰), dall’altro lato, si ridefinirono i contorni delle situazioni d’emergenza ex art. 41 bis, primo comma¹¹, in modo da evitarne utilizzazioni improprie. Negli anni immediatamente successivi si assistette però all’insorgere di nuove difficoltà, causate dalla diffusione di una criminalità organizzata sempre più violenta e pericolosa e dalla concessione di misure premiali a soggetti fortemente pericolosi; nel biennio 1991-1992 vennero perciò approvati alcuni provvedimenti legislativi volti a restringere o eliminare la concedibilità delle misure premiali e alternative ai condannati per delitti riferibili alla criminalità organizzata, prevedendo una loro fruibilità unicamente ove questi avessero collaborato con la giustizia (art. 58 ter).

⁹ Daga, L’evoluzione della normativa e la situazione penitenziaria dopo la riforma del 1986, Relazione all’incontro con i magistrati di sorveglianza, Frascati, 16-20 febbraio 1993.

¹⁰ Art. 14bis, comma 1 O.P. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

- a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
- b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
- c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

¹¹ Art. 41bis, comma 1 O.P. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

1.2 GLI STRUMENTI DEL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO

L'art.15 della legge di Ordinamento Penitenziario individua gli elementi del trattamento rieducativo nell'istruzione, nel lavoro, nella religione, nelle attività culturali, ricreative e sportive, nei rapporti con la famiglia e nei contatti con il mondo esterno.

La nuova formulazione si presenta innovativa rispetto alle precedenti indicazioni legislative, dal momento che non fa coincidere interamente il contenuto del trattamento con i mezzi tradizionalmente indicati per il raggiungimento di questo; gli elementi della rieducazione, attualmente, infatti, "consistono in un insieme, molto esteso, di attività tra le quali rientrano quelle che fanno caso ai cosiddetti elementi del trattamento, che sono qualificati come principali, ma non sono sempre e comunque i più importanti e dai quali comunque non è possibile prescindere"¹².

Se da un lato la portata innovativa dell'articolo appare evidente, soprattutto in rapporto all'ampliamento del ventaglio dei mezzi a disposizione del soggetto recluso e, di conseguenza, alla non tassatività di questi, da un diverso punto di vista ci si può avvedere del fatto che il trattamento continua a essere ricondotto in larga misura alle risalenti tre medicine del Codice Rocco (istruzione-lavoro-religione).

Restano comunque ferme le critiche circa l'enunciazione semplicistica dell'articolo e il limitato numero degli strumenti a cui è possibile far ricorso: l'alto valore che astrattamente si può attribuire alla partecipazione a questo processo della società esterna è fortemente ridotto, nella pratica, dalle esigenze proprie del carcere¹³.

La limitatezza degli strumenti legislativi previsti a supporto di coloro che si trovano entro un istituto di pena e la loro tipologia, volta essenzialmente a garantire uno standard di vita dignitoso, inducono a ritenere che gli effetti di un simile trattamento possano essere utili unicamente a coloro che appartengono agli strati sociali più bassi e che hanno compiuto il proprio reato come conseguenza della limitatezza dei mezzi (economici, culturali, affettivi) a loro disposizione: il trattamento così come previsto dall'art. 15 O.P. servirà perciò a questi individui quasi unicamente per uscire dallo stato di emarginazione e disadattamento caratteristico della loro realtà; per coloro che invece siano collocabili al di fuori di questo ambito, la pena conserverà intatta la propria finalità intimidatrice e deterrente, ma riuscirà solamente in parte nell'intento rieducativo del soggetto, bisognoso di differenti strumenti

¹² G. Di Gennaro, Il trattamento penitenziario in V. Grevi, Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Zanichelli, Bologna, 1981.

¹³ Grevi, Giostra, Della Casa, Ordinamento penitenziario- commentario, Cedam, Padova, 2006.

per potersi reinserire nella società (si pensi, ad esempio, ai delitti dei “colletti bianchi”: sovente gli autori di questi reati hanno un altro grado di scolarizzazione, posseggono una buona posizione lavorativa, che garantisce loro una stabilità economica, e sono apprezzati e considerati positivamente dalla società e dal loro nucleo familiare).

1.2.1 L'istruzione

Secondo il dettato normativo, è necessario che all'interno degli istituti penitenziari siano organizzati corsi della scuola dell'obbligo e corsi di addestramento professionale, mentre solo in via facoltativa è prevista l'istituzione di scuole di secondo grado. L'art. 19 O.P. prevede inoltre che vengano agevolati gli studi universitari, per corrispondenza o tramite radio e televisione.

L'istruzione all'interno del carcere non si pone come unico obiettivo la formazione scolastica o professionale dei soggetti reclusi, ma mira a creare un'atmosfera di valori e rapporti umani capace di incidere sulla rieducazione del reo.

L'accesso ai corsi organizzati all'interno degli istituti non è obbligatorio, ma deve conseguire ad una libera scelta soggettiva, in conformità a quanto prescritto dall'Ordinamento Penitenziario a proposito della rieducazione.

Nella realtà, l'istruzione in carcere si risolve in massima parte nell'organizzazione di corsi di scuola elementare o di alfabetizzazione a cui prendono parte soprattutto detenuti stranieri, che mirano in tal modo ad appropriarsi degli strumenti linguistici necessari per poter comunicare con gli operatori penitenziari e con gli altri detenuti. Una delle cause di questa situazione è rinvenibile nella necessità dei detenuti di guadagnare dei soldi: questi soggetti privilegeranno perciò il lavoro alla formazione, in ragione del fatto che non riescono ad apprezzarne il valore; infatti, anche se può apparire un controsenso, spesso ai corsi scolastici accedono i detenuti che hanno già espiato parte della pena: l'istruzione, invece che step prodromico all'inserimento nel mondo del lavoro, viene intesa dal detenuto come occasione d'arricchimento solo in un momento successivo, dopo che ha già percorso una parte del suo cammino rieducativo. L'istruzione come nuovo incipit, perciò, a cui approcciarsi solo dopo che si è compresa l'importanza della cultura in vista della costruzione di una nuova identità, più aderente alla società e alle sue regole.

1.2.2 La religione

L'art. 26 attribuisce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e praticarne il culto. Nel carcere è prevista la presenza di un cappellano e la celebrazione dei riti del culto cattolico; per gli appartenenti a diversa religione è possibile richiedere l'assistenza dei propri ministri di culto e la celebrazione dei riti.

1.2.3 Il lavoro

L'elemento primario su cui si fonda il trattamento rieducativo è rappresentato dal lavoro. La legge di Ordinamento Penitenziario ha recepito i contenuti espressi in materia dalle Regole Minime dell'ONU e dalle Regole Europee, secondo le quali "il lavoro ha assunto un ruolo fondamentale, centrale nell'attività di recupero del detenuto quale mezzo irrinunciabile, idoneo ad assicurare alla persona l'apprendimento e la conservazione di attitudini sociali che rientrino nelle caratteristiche dell'uomo adattato e lo agevolino a risolvere problemi pratici di vita"¹⁴.

L'art. 20 O.P. prevede che sia favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati e, che per i soggetti condannati e internati nelle colonie agricole e nelle case di lavoro, il lavoro sia obbligatorio; gli internati nelle case di cura o negli ospedali psichiatrici giudiziari, invece, possono essere assegnati al lavoro solo quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'ordinamento penitenziario esclude qualsiasi connotato d'afflittività del lavoro, e stabilisce la sua remunerazione in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro; il legislatore si è fatto poi carico di estendere ai lavoratori detenuti i diritti e le garanzie che la Costituzione e le leggi dello Stato riconoscono ai lavoratori liberi.

Autorevole dottrina¹⁵ ha messo in luce come il lavoro penitenziario possa essere distinto, in linea di massima, in due grandi categorie: il lavoro tipico dell'istituto, consistente in tutte quelle attività che devono essere svolte per la vita quotidiana della comunità, e il lavoro su base industriale, plasmato secondo le regole proprie dell'ambiente libero. In astratto,

¹⁴ Di Gennaro, Breda, la Greca, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione : commento alla Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, con riferimento al regolamento di esecuzione e alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, Milano, Giuffrè, 1997.

¹⁵ Canepa, Merlo, Manuale Di Diritto Penitenziario, Giuffrè, Milano, 2006.

unicamente la seconda categoria sarebbe idonea a soddisfare l'intento legislativo, anche se, in concreto, si avvale di strumenti superati dalle nuove tecnologie e sfugge quasi completamente alle regole della concorrenza del libero mercato, rendendo palese la sua inidoneità come veicolo di reinserimento; si consideri inoltre l'esiguità del numero di imprenditori disposti ad estendere la propria attività all'interno del carcere e la mancanza degli strumenti finanziari a disposizione degli istituti. Quest'ultimo fattore limita grandemente la possibilità che il diritto al lavoro per tutti i detenuti venga attuato tramite impieghi propri dell'istituzione carceraria stessa o a questa riconducibili.

La portata del lavoro quale strumento di rieducazione è accresciuta ove l'attività del soggetto detenuto possa essere svolta oltre le mura dell'istituto: il lavoro all'esterno, disciplinato dall'art. 21 O.P., oltre a riscattare l'individuo che ha delitto, gli fornisce la possibilità di coltivare rapporti con soggetti appartenenti alla società libera, con i quali cercare di socializzare al fine di un più rapido e solido reinserimento. L'articolo in esame stabilisce che i detenuti e gli internati possano essere ammessi al lavoro all'esterno del carcere alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria o di datori pubblici o privati. Le ricerche effettuate mostrano come la capacità di mantenere un lavoro stabile per il periodo che segue all'espiazione della pena sia una delle condizioni per evitare di reinserirsi all'interno di un circuito delinquenziale.

1.2.4 Attività culturali, sportive e ricreative e ruolo della comunità esterna

L'organizzazione di queste attività è curata da una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli operatori del trattamento e dai rappresentanti della popolazione carceraria. I programmi delle attività devono essere strutturati in modo da favorire la possibilità di espressioni differenziate; se possibile, sono attuate con l'ausilio e il supporto della comunità esterna.

E' la stessa legge di Ordinamento Penitenziario a sottolineare come la finalità del reinserimento sociale debba essere perseguita anche attraverso la partecipazione di privati, istituzioni, associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa: le persone devono poter entrare in carcere, proprio perché il carcere è parte della società, e non può (e non deve) rimanere escluso dalla vita comunitaria.

In questa direzione, s'inserisce la previsione dell'art. 78, che consente la presenza all'interno dell'istituto di volontari, che siano di supporto ai reclusi assistendoli e, per quanto possibile,

educandoli, instaurando con gli stessi un rapporto umano a cui restino estranei i contenuti del trattamento vero e proprio: il detenuto non avvertirà in questo modo una separazione netta tra chi sta dentro e chi fuori rispetto alla mura del penitenziario, ma continuerà, anche se ad un livello minimo, a sentirsi parte di una collettività.

La misura che maggiormente favorisce il graduale reinserimento del detenuto è indubbiamente quella dei permessi premio, che gli permettono, uscendo dall'istituto, di riallacciare i rapporti con la comunità esterna, coltivando interessi affettivi, culturali o di lavoro.

1.2.5 I rapporti con la famiglia

La parità del detenuto con gli altri cittadini a proposito dei rapporti affettivi è chiaramente enunciata dalla legge, ma non sempre a questa regola di principio corrisponde una concreta attuazione.

Si può mettere in luce come il legislatore, avvertendo l'importanza del ruolo che la famiglia può giocare nel cambiamento del soggetto recluso, abbia progressivamente ampliato gli spazi di contatto tra questa e il detenuto, aumentando il numero dei colloqui, consentendo incontri che durino la gran parte di una giornata in locali appositi o all'esterno, con la possibilità di consumare i pasti con i propri cari ed agevolando la corrispondenza epistolare e telefonica.

La preoccupazione sottesa alla formulazione dell'art. 28 O.P. è la sterilità di un trattamento che, se condotto unicamente tra le mura dell'istituzione totale, rischia di essere innaturale e improduttivo sul fronte dei risultati.

1.3 L'OSSERVAZIONE E L'INDIVIDUALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO

L'osservazione scientifica della personalità fu introdotta nel nostro sistema penitenziario per la prima volta nel 1961 attraverso un provvedimento amministrativo (Circolare Ministeriale 1205/3666) ai sensi del quale l'osservazione criminologica mirava a rilevare i presupposti del disadattamento sociale tramite analisi psico-fisiche.

Un tale approccio, basato su principi squisitamente medici, che qualificano gli illeciti secondo standard definiti, appare ormai superato: ciò che attualmente risulta rilevante come esito dell'osservazione è la modalità attraverso la quale una personalità si propone sul piano esistenziale, in considerazione anche della sua capacità di rapportarsi con la società. Pur se si

considerasse l'approccio medico-biologico fecondo di prospettive, male esso si adeguerebbe agli scopi della legge di O.P. e del Regolamento Esecutivo, volti a favorire un riesame degli orientamenti di vita come premessa per un mutamento interiore del soggetto e non al fine di una determinazione causale dei comportamenti criminali.

L'osservazione della personalità del soggetto recluso è tuttora classificata come scientifica, in ossequio alla grande stagione che nel dopoguerra visse la Criminologia Clinica: ne è dimostrazione la lettera del secondo comma dell'art. 13 O.P. ("..carenze fisiopsichiche e altre cause del disadattamento sociale.."); ma nonostante l'identica formulazione linguistica, muta il significato che si attribuisce all'espressione rispetto al passato, dal momento che, a seguito della Legge 1975, si è assistito al progressivo distacco dal cosiddetto modello medico a favore di un'analisi che valorizzi maggiormente i profili psicologici e comportamentali del reo.

In dottrina¹⁶, si è evidenziato come le indicazioni normative richiamate lascino sullo sfondo numerose forme criminali esistenti, come quelle dei colletti bianchi, i tossicodipendenti e la criminalità politica che, in quanto espressione di particolari status, necessitano di strumenti ad hoc, ulteriori rispetto al trattamento come generalmente inteso.

L'osservazione scientifica della personalità è svolta da un'equipe composta dal direttore dell'istituto penitenziario, dall'educatore, dall'assistente sociale, da professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché dal personale della polizia penitenziaria.

Il gruppo d'osservazione e trattamento è stato introdotto dal Regolamento Esecutivo: sulla scorta di questa formulazione normativa, il lavoro dell'equipe è concepito come uno strumento volto a verificare le condizioni del detenuto e ad aggiornarle costantemente. La legge n. 663 del 1986 ha ulteriormente esteso le competenze del gruppo che, lavorando in termini di sintesi, redige il programma individualizzato di trattamento, formula, nel caso ne ricorrano le condizioni, il programma d'ammissione al lavoro all'esterno e quello d'ammissione alla semilibertà e manifesta il proprio parere circa la fruibilità dei permessi premio. Notevole è il ruolo che svolge l'equipe a proposito delle decisioni del Magistrato di Sorveglianza: quest'ultimo infatti si avvale, nello svolgimento del proprio compito, degli strumenti d'analisi frutto del lavoro del gruppo stesso.

¹⁶ Daga, in Morrone, op. cit., 2003.

Come evidenziato in precedenza, il trattamento rieducativo non può essere standardizzato, ma deve essere idoneo alla produzione di effetti in rapporto alla peculiarità di ciascun soggetto detenuto. Nonostante l'individualizzazione, sembra comunque possibile tracciare un percorso teorico che spieghi, in termini generali, le tappe fondamentali per il buon esito del trattamento rieducativo¹⁷:

- Una prima, di carattere preliminare, destinata a superare l'incomprensione, la diffidenza, le reazioni collettive di difesa, l'insincerità, l'assenza di motivazione;
- Una seconda, di diretto contatto e di reciproca osservazione tra delinquente e personale. Questa fase è caratterizzata da ansietà dei soggetti e da incertezza di orientamento;
- Una terza, nella quale, attraverso una graduale presa di coscienza dei problemi, i soggetti devono affrontare la questione essenziale: se intraprendere o meno un percorso. In questa fase è essenziale favorire un processo di autodeterminazione;
- Una quarta, caratterizzata da crisi e da ostilità nei confronti degli operatori: il soggetto è chiamato ad operare il distacco dal gruppo delinquenziale e si interroga sulle prospettive che gli possono essere riservate nella nuova collocazione;
- Una quinta, che presuppone l'utile superamento delle precedenti, caratterizzata dal graduale divezzamento, durante il quale dovranno essere consolidate le prove di stabilità dei risultati.

Questa procedimentalizzazione del trattamento ne mette in luce il carattere correzionale, come insieme di tecniche miranti al cambiamento della personalità dei soggetti reclusi, ed evidenzia l'importanza fondamentale della collaborazione del detenuto, dal momento che nessun passo verso la risocializzazione può essere compiuto contro la volontà dello stesso reo.

Le attività poste in essere dal gruppo d'osservazione possono essere divise in diagnostiche e prognostiche. Nelle prime rientrano gli accertamenti volti a individuare le caratteristiche della personalità del reo, i fattori anomali o morbosi, e i fattori micro sociali, condizionanti la condotta criminale¹⁸. Gli strumenti di cui ci si avvale sono composti dall'esame medico e psichiatrico, dall'esame psichico condotto tramite colloqui clinici e tests mentali

¹⁷Canepa, Merlo, op. cit., 2006.

¹⁸Mantovani, in Morrone, op. cit., 2003.

standardizzati e dall'inchiesta sociale, volta a comprendere quali siano i fattori ambientali che possono predisporre al crimine.

Accanto a questa è prevista la prognosi clinica, espressione dell'insieme degli strumenti volti alla formulazione di un giudizio circa il possibile comportamento futuro del reo. La valutazione viene condotta soprattutto considerando gli atteggiamenti tenuti dal soggetto all'interno dell'istituzione carceraria, in quanto idonei ad appalesare l'eventuale mutamento di prospettiva del detenuto. E' inevitabile che il giudizio prognostico, essendo una valutazione squisitamente predittiva, presenti margini d'incertezza legati alla valutazione discrezionale umana, che male si atteggia a criteri statici.

L'espressione "trattamento individualizzato" è rinvenibile anche nelle Regole Minime dell'O.N.U. e del Consiglio d'Europa ed è stata utilizzata per la prima volta nel nostro Paese a metà del secolo scorso, quando il movimento riformistico contrapponeva al trattamento praticato (collettivo) la necessità di considerare i bisogni dei singoli individui, che, in quanto unici, rispondono meglio a trattamenti mirati. Il punto caratterizzante del trattamento rieducativo è perciò l'individualizzazione, che viene concepita come l'insieme delle metodologie terapeutiche specificamente adeguate alla personalità dei singoli: l'intento del legislatore è perciò evitare che la popolazione carceraria venga massificata e trattata in maniera indifferenziata. E' palese infatti che se il fine della legge di Ordinamento Penitenziario è quello di porre al centro della vicenda esecutiva il detenuto in quanto uomo, al fine di risocializzarlo, pochi risultati si otterrebbero tramite il ricorso a tecniche generalizzate e standardizzate; ciò non significa però escludere a priori che la concreta attuazione venga realizzata agendo su gruppi di soggetti opportunamente costituiti, sulla base del riscontro di comuni esigenze (principio della comunità terapeutica¹⁹): anzi, una metodologia di gruppo può risultare utile sul versante della socializzazione tra soggetti che stanno svolgendo il medesimo percorso.

Il concetto di individualizzazione ben si comprende alla luce della lettera dell'art. 13 O.P., che rapporta il trattamento ai "particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto": in questo senso, il principio va interpretato alla luce del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, come garanzia della parità di strumenti di cui ciascun individuo può fruire. Il

¹⁹ Canepa, Merlo, op. cit., 2006.

significato attribuito al principio di uguaglianza è non quello di limite al reinserimento sociale, bensì quello di garante dell'uniformità: ne sono corollario il principio di assoluta imparzialità nei riguardi di tutti i detenuti e quello che si pone a garanzia della parità delle condizioni formali all'interno degli istituti, al fine di evitare il crearsi di qualsiasi situazione di discriminazione e privilegio.

La portata innovativa della riforma penitenziaria va perciò considerata come il riflesso delle statuizioni della Costituzione e delle Regole Minime, ma soprattutto come il prodotto di un mutamento del quadro culturale che ha caratterizzato gli ultimi decenni del secolo scorso: il dialogo tra il rispetto delle personalità e le applicazioni delle scienze biologiche, umane e sociali ha indubbiamente modificato il contesto di riferimento entro il quale il legislatore si è trovato ad operare.

1.4 FINE RIEDUCATIVO E TEORIE DELLA PENA

Il legislatore della riforma ha sottolineato come il fine dell'intero sistema dell'esecuzione penitenziaria mirasse alla rieducazione del condannato enunciando questo principio già all'art. 1: l'ultimo comma dispone infatti che "nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi". L'indicazione sembra porsi come linea direttiva di fondo per l'intera riforma del sistema penitenziario.

Il tenore della norma appalesa immediatamente l'intento del legislatore di dare concreta attuazione al principio costituzionale contenuto nell'art. 27 comma terzo, a norma del quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il significato delle parole del costituente è rimasto a lungo inascoltato: non stupisce perciò il favore con cui fu accolta la Legge di riforma penitenziaria, che a distanza di trent'anni, si poneva come spinta propulsiva all'attuazione del principio di umanità e di rieducazione del condannato, in armonia con il clima culturale e giuridico esistente nel resto d'Europa.

Un'importante input in questo senso era già intervenuto in precedenza con le Regole Minime per il Trattamento dei detenuti adottate nel 1973 dal Consiglio dei Ministri d'Europa tramite la risoluzione numero 5: l'art. 66 prevede infatti che "il trattamento dei condannati ad una pena o misura privativa della libertà deve avere lo scopo, per quanto la durata della

pena lo consenta, di creare in essi la volontà e la capacità che permetteranno loro, dopo la liberazione, di vivere nel rispetto della legge e di provvedere alle loro necessità”.

L’analisi dell’intento di fondo della legge di riforma condotta a livello formale, senza entrare nella concreta disciplina dell’esecuzione, spinge ad interrogarsi sull’effettiva portata della rieducazione, ponendosi il dubbio circa la possibilità che l’enunciazione rappresenti unicamente un’etichetta di comodo in grado di celare la sopravvivenza dei contenuti previgenti. La perplessità è supportata, da un lato, dalle difficoltà che incontrano, sul piano attuativo, le modifiche legislative in ambito penitenziario, e dall’altro, dalla scarsa risonanza generata dall’art.27 della Costituzione, interpretato dai più in senso riduttivo e quindi scarsamente pregnante.

Appare perciò significativo interrogarsi circa il concetto di rieducazione.

Prescindendo dal ruolo che si vuole attribuire al principio in esame all’interno del sistema, la nozione stessa di rieducazione si presta ad essere variamente interpretata, sicché dietro lo schema che di questa si intende avvalorare si ripropone il dibattito tra dottrine preventive e retributive della pena:

- Teorie preventive, articolate nella previsione di una prevenzione generale e una speciale.

Nel primo caso, la pena viene concepita come un elemento di dissuasione verso il compimento di comportamenti *contra legem*, che, in quanto tali, prevedono una punizione afflittiva nota a tutti i consociati.

Mantovani afferma che “consistendo in un male proporzionato al piacere conseguibile con il reato, la pena agisce come contropinta rispetto al desiderio di procurarsi quel piacere, che costituisce la spinta criminosa. E tale funzione essa svolge sia nel momento in cui è minacciata, sia nel momento in cui è applicata e eseguita, in quanto perderebbe ogni efficacia intimidatrice per il futuro una pena minacciata ma non effettivamente applicata”²⁰.

Accanto al ruolo intimidativo-dissuasivo della pena si consideri anche l’aspetto persuasivo di questa, che incentiva il compimento di atti conformi alla legge, evidenziando come la delinquenza sia un male sociale e, al contempo, personale.

²⁰ Morrone, op. cit., Cedam, 2003.

La pena può, come accennato, svolgere anche una funzione di prevenzione speciale ove miri a ridurre o eliminare il pericolo che il reo delinqua nuovamente in futuro. Dal momento che, in questo caso, l'attenzione è rivolta ad un particolare individuo, si noti come differenti saranno gli strumenti utilizzabili, che muteranno in rapporto alla condizione economica e sociale del reo, alle motivazioni al reato, all'ambiente socio-culturale e alla risposta di questo alle proposte di rieducazione.

Se perciò si pone l'accento sul valore che la pena assume come elemento in grado di modificare l'atteggiamento del delinquente e della collettività verso gli oggetti che la società tutela, per rieducazione s'intenderà l'acquisizione di una nuova capacità di concepire le norme giuridiche.

- Secondo la teoria retributiva, il male che lo stato arreca ad un soggetto è conseguenza del male che questo, a sua volta, ha causato a un altro soggetto o alla stessa società. Tale approccio si disinteressa completamente degli effetti della pena (si definisce in questo senso assoluto, svincolato cioè da fini): siccome ciascun individuo è libero di orientare le proprie scelte ed è responsabile, di conseguenza, delle proprie azioni, la punizione è avvertita come un effetto della violazione, posta in essere in quanto giusta e non perché utile ad una modificazione della percezione della legge propria di colui che delinque²¹.

Lo sviluppo di una tale concezione della pena, che è avvertita al contempo come punitiva per il soggetto che viola la legge e come satisfattiva per la società turbata, rende possibile il ripristino dell'equilibrio che era stato turbato tramite un corrispettivo, che deve essere proporzionato al male commesso, inderogabile e determinato, e deve rispondere al bisogno sociale di giustizia.

Assumendo questo punto di vista, la rieducazione viene intesa come un mutamento puramente esteriore della propria condotta, volto ad un rispetto delle norme di legge poste dall'ordinamento indipendentemente e a prescindere dai fattori che hanno reso possibile il cambiamento.

²¹ La teoria ha avuto tra i suoi più accesi sostenitori il filosofo Immanuel Kant, che, in argomento, afferma che "anche se una società civile, con tutti i suoi membri, decidesse di sciogliersi, bisognerebbe prima giustiziare l'ultimo assassino che si trova in carcere, perché ciascuno soffra ciò che meritano i suoi comportamenti, e perché non pesi la colpa del sangue sopra il popolo che ha rinunciato a punirlo".
Marinucci, Dolcini, Manuale di diritto penale, Giuffrè, Milano, 2004.

E' necessario che la legge punisca comportamenti che siano, in concreto o in potenza, lesivi della società: compito primario delle norme è infatti quello di orientare gli atti dei soggetti parte della collettività stessa, ponendosi la pena, di conseguenza, come una censura inevitabilmente non fine a se stessa, connotata da un fine utile sia per il soggetto, perché possa reinserirsi nella società avendo acquisito la consapevolezza dell'esistenza e del significato delle norme penali, e sia per l'intera collettività, in grado di reinserire colui che ha trasgredito e supportarlo affinché non siano poste in essere nuove e ulteriori lesioni.

Dalle considerazioni appena svolte è agevole comprendere come, nell'ordinamento italiano, non residui spazio per una funzione retributiva della pena: l'esclusione di questo fine dagli obiettivi punitivi dello Stato è da ascrivere all'irreparabilità del male che causa la commissione di comportamenti illeciti, che nessuna pena è in grado di compensare. Se perciò la funzione dell'esecuzione penale è rapportabile alla prevenzione, intesa come protezione di quei beni che siano tutelati dalla Costituzione e dalla legge penale, il concetto di rieducazione assumerà connotati generici, essendo inteso come mera acquisizione delle capacità di vivere nella società nel rispetto della legge penale²².

La punizione che lo stato infligge per la violazione alle sue norme non può essere volta alla modificazione della personalità dell'individuo in forza di un modello astratto di cittadino ideale o pretendendo che questi interiorizzi le prescrizioni legislative; il trattamento che lo stato riserva ai soggetti detenuti non può perciò essere volto alla cura psichica o psicologica atta a modificarne la personalità. I limiti e l'intensità dell'intervento sono poi percepiti diversamente dalla dottrina: per una parte di questa il compito della legge può già ritenersi raggiunto ove il condannato rispetti, nel futuro, le leggi anche solo per il timore della punizione che consegue alla violazione; per un'altra parte invece è necessaria la comprensione del significato della normativa e dei principi sottostanti, che si pongono come guida dell'agire sociale.

Nell' ampia definizione pocanzi fornita di rieducazione possono riscontrarsi due principali aspetti caratterizzanti:

1. L'intimidazione-ammonimento;

²² Malinverni, in Dolcini, La rieducazione del condannato tra mito e realtà, in aa.vv., Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario (a cura di Grevi), Zanichelli, Bologna, 1980.

2. La risocializzazione, che è da intendersi come “l’insieme delle modificazioni degli atteggiamenti sociali del soggetto delinquente, che operino direttamente su fattori di criminogenesi, eliminandoli o attenuandoli, oppure creino o intensifichino la presenza di fattori diversi dal mero timore di nuove pene”²³.

Uno dei fini della risocializzazione può essere considerato quello di evitare che la pena acquisisca una connotazione desocializzante atta ad inibire il reinserimento nel tessuto sociale, incrementando l’isolamento e la sottoposizione a spinte criminogene. La società penitenziaria è infatti caratterizzata da alcuni elementi che la rendono singolare e che, incidendo sugli equilibri interni del gruppo, fanno sì che gli interventi che si intendono svolgere al suo interno debbano essere calibrati e mirati non solo in vista della rieducazione, ma anche favorendo l’isolamento dal contesto delinquenziale.

I fattori che possono spiegare la negatività delle istituzioni repressive possono essere rinvenuti, da un lato, nell’origine di questa collettività, che non risiede in un contratto sociale, bensì in un atto legittimo di violenza che lo Stato pone in essere nei confronti dei soggetti che ne abbiano violato le norme, riunendo personalità per nulla coese (se non, appunto, nella privazione della libertà) e che possiedono una grande spinta individuale all’aggressività; dall’altro, si consideri che a questa disomogeneità ab origine si deve sommare la tendenza propria non solo del contesto carcerario, ma di tutte le istituzioni chiuse, a deformare la realtà, valutandola secondo criteri diversi, e maggiormente negativi, rispetto a quelli vigenti nella società libera. Si è perciò in presenza di una subcultura carceraria generatrice di un codice di comportamento difforme da quello comunemente adottato, dotato di numerosi precetti volti all’autotutela del gruppo stesso.

Bisogna inoltre considerare come i soggetti che vengono a contatto con la società penitenziaria si trovino generalmente in uno stato evolutivo psicologico arretrato rispetto a quello biologico: l’immaturità di sviluppo di tali delinquenti adulti li accomuna a soggetti in età evolutiva. La constatazione di questo ritardo è molto significativa, dal momento che induce gli operatori a relazionarsi con i reclusi come se fossero persone da aiutare a crescere e alle quali è d’obbligo assicurare le condizioni

²³ Dolcini, op. cit., 1980.

per un positivo sviluppo: l'immaturità psicologica rende vana la semplice messa a disposizione di strumenti di supporto discrezionalmente fruibili, dal momento che una delle caratteristiche del non completo sviluppo di un individuo è appunto l'incapacità di avvalersi delle possibilità positive offertegli.

La disciplina dell'esecuzione penale prevista dal nostro ordinamento si dimostra sensibile all'esigenza di non produrre, durante l'espiazione di una pena, quantomeno danni ulteriori al soggetto condannato, cercando di attenuare il processo di mortificazione che si innesca tradizionalmente entro le istituzioni totali e ampliando il ventaglio di possibilità di intrattenere rapporti con il mondo esterno. Accanto a questo regime sono stati poi predisposti strumenti che rendano il meno arduo e traumatico possibile il reinserimento nella società del detenuto tramite i quali lo Stato si fa carico di attuare, progressivamente, la riconquista della libertà. Nell'ultimo decennio, in considerazione di tali valutazioni, sempre più frequentemente, la locuzione "rieducazione" è stata reinterpretata e rapportata al concetto di risocializzazione. Il mutamento di significato è spiegabile alla luce di alcune considerazioni in merito all'inutilità della detenzione come motore del cambiamento personale del reo, alla necessità che i progressi fatti durante l'espiazione della pena non rimangano fini a loro stessi, ma vengano concretamente attuati (anche grazie al supporto delle istituzioni) nella società e alla necessità che la collettività partecipi maggiormente e con accresciuta consapevolezza all'intervento rieducativo. Risocializzare non significa abbandonare completamente l'area della rieducazione. Esistono infatti alcuni corollari imprescindibili di questo concetto che non possono essere eliminati:

- solo la rieducazione accredita, all'interno delle teorie della pena, il rispetto per il reo in quanto soggetto di diritti;
- la rieducazione è l'unico modo per articolare la pena in modo da renderla costruttiva per il soggetto punito: se si punisce, la punizione va inflitta in modo che sia servita a qualcosa;
- soltanto mutando il proprio modo di rapportarsi, come sostiene Eusebi, alle norme dello Stato e alla società è possibile prendere le distanze dalla criminalità²⁴. La

²⁴ Eusebi, Può nascere dalla crisi della pena una politica criminale? Appunti contro il neo conservatorismo penale, in Dei delitti e delle pene, 1994.

posizione dell'Autore, pur apparendo innovativa, continua ad ancorare l'idea della rieducazione-risocializzazione alla pena, collegando inscindibilmente i due concetti. Altra parte della dottrina sostiene invece la necessità di separare, sia concettualmente sia effettivamente, la reintegrazione sociale dalla pena: la ridefinizione ha lo scopo di evitare, da un lato, il riferimento sterile e astratto al dettato costituzionale, dall'altro, il rischio di rinunciare alla finalità rieducativa distruggendo gli effetti di umanizzazione che il nostro sistema penale ha prodotto e continua a produrre. Baratta, in conformità a queste enunciazioni di principio, ha elaborato una serie di elementi programmatici utili al raggiungimento dello scopo, tra cui si annoverano la modificazione dello status del detenuto, a favore del quale dovrebbe operare una presunzione di normalità, alla luce della quale valutare il suo comportamento e non la sua personalità, una maggior partecipazione della società al trattamento risocializzante, che continui anche nella fase post penitenziaria e infine l'assunzione collettiva della responsabilità del carcere, perché il luogo della soluzione del problema della delinquenza è tutta la società²⁵.

1.5 LO SCENARIO ATTUALE

Un'analisi della situazione italiana al 2002²⁶ evidenzia che:

- Il 75% della popolazione penitenziaria è considerato nella realtà irrecuperabile. "Questi scarti sociali vengono puniti e carcerizzati per necessità di incapacitazione in quanto attori devianti che non si riesce altrimenti a disciplinare, ovvero che risulta troppo costoso controllare attraverso politiche preventive"²⁷;
- di questo 75%, il 30% è composto da tossicodipendenti, il 25% da stranieri, il 20% da giovani marginali;
- il 10-14% della popolazione penitenziaria è composta da soggetti in ordine ai quali valgono necessità di neutralizzazione e la miglior risposta a quel tipo di criminalità è rappresentato dall'espiazione della pena in strutture di massima sicurezza.

I dati sconcertanti appena riportati non devono fungere da input per una considerazione di inutilità di qualunque intervento in ambito penitenziario, ma anzi devono spingere il giurista

²⁵ Baratta, Reintegrazione sociale. Ridefinizione del concetto ed elementi di operazionalizzazione, in Dei delitti e delle pene, 1994.

²⁶ Margara, Chi punire, perché punire, come punire, in Questione Giustizia, Franco Angeli, Milano, 2002.

²⁷ Pavarini, Dalla pena perduta alla pena ritrovata? Riflessioni su una ricerca, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2001.

a ricercare soluzioni che rispondano più puntualmente alla realtà esistente nel nostro Paese, proposte che vadano oltre il generale dettato costituzionale della rieducazione.

Il carcere continua a crescere e, contemporaneamente, non riesce ad abbattere il tasso di recidiva. L'inversione di tendenza può (e deve) essere attuata sia migliorando le proposte dell'area penitenziaria interna, sia facendo crescere e diventare efficiente l'area esterna.

Cominciando ad occuparci dell'organizzazione degli istituti, il problema che maggiormente sembra inibire un proficuo sviluppo delle soluzioni proposte dal carcere è rinvenibile nelle distorsioni del sistema organizzativo: a fronte di un numero troppo elevato di personale di Polizia Penitenziaria (il nostro Corpo è quello più consistente d'Europa, in cui il rapporto agente-detenuto è di 0,5 al nord e quasi 1 al sud), il numero del personale trattamentale è assolutamente inadeguato se rapportato alla popolazione penitenziaria. L'esiguità del personale civile condiziona necessariamente il numero e la qualità delle proposte che vengono fatte ai detenuti e diminuisce di gran lunga la conoscenza che educatori, psicologi e altri professionisti coinvolti nel trattamento possono acquisire del recluso, condizionando in questo modo l'esito dell'osservazione.

Guardando agli effetti che produce la cattiva distribuzione del personale penitenziario nella concreta attuazione del trattamento, sarà agevole notare come sempre più spesso l'osservazione criminologica ceda il passo a relazioni comportamentali e rapporti informativi redatti unicamente dall'educatore, nei quali si considera maggiormente il comportamento che il detenuto ha tenuto durante la fase dell'espiazione della pena piuttosto che valorizzare il lavoro d'introspezione compiuto.

A proposito dell'osservazione della personalità, si evidenzia un ulteriore fattore di debolezza, anch'esso conseguenza dell'esiguità di personale trattamentale: la concessione delle misure alternative è sovente ancorata a criteri oggettivi e predeterminati, che lasciano poco spazio al percorso personale di ciascuno. Si consideri poi che, a partire dalla riforma del 1998, è possibile scontare la propria pena in misura alternativa anche senza nemmeno transitare per il carcere²⁸: in quest'ipotesi, non sarà possibile effettuare l'osservazione della personalità di

²⁸ La legge 27 maggio 1998, n.165 (legge Simeone) ha perseguito l'obiettivo di evitare la privazione della libertà di persone che, seppur condannate, abbiano i titoli idonei per fruire di misure alternative alla detenzione, e, al contempo, di accelerarne l'adozione a favore dei detenuti a ciò legittimati, evitando un protrarsi della carcerazione dovuto unicamente alle lungaggini della burocrazia.

colui che ha delitto e il trattamento rieducativo presenterà maggiori margini d'indeterminatezza.

Allo stato delle cose esiste un ulteriore fattore di debolezza intrinseca del sistema cui sarebbe opportuno porre rimedio: si ha infatti la consapevolezza della vaghezza e illusorietà del reinserimento sociale. Lo stato dei penitenziari italiani è molto compromesso, sia dal punto di vista degli edifici sia (e soprattutto) da quello del sovraffollamento: l'eccessivo numero di soggetti che compongono la società penitenziaria non solo rende quasi impossibile il trattamento rieducativo improntato a umanità e individualità, ma anche trasforma il carcere in un luogo desocializzante e criminogeno, assumendo quel valore negativo che tutte le leggi dello Stato mirano a scongiurare.

La soluzione al problema del sovraffollamento non può rinvenirsi unicamente negli strumenti di clemenza, quali l'indulto o la grazia: la loro concessione in passato per sfollare gli istituti ha inciso fortemente sulla percezione sociale della pena, in ordine alla sua forza intimidativa e alla sua certezza e inderogabilità.

Il percorso evolutivo della riforma ha evidenziato proprio per queste ragioni il carattere premiale del trattamento, ancorandolo al comportamento tenuto in carcere e all'assenza di collegamenti con il contesto criminale d'appartenenza: i benefici penitenziari hanno perciò assunto progressivamente un ruolo fondamentale nel governo degli istituti di reclusione, come strumenti d'incentivo a mantenere comportamenti conformi alla legge e condizioni di decenza circa gli spazi.

Il trattamento penitenziario sta perciò perdendo progressivamente il suo legame con la rieducazione caratterizzandosi sempre più come strumento per ridurre l'afflittività della pena e dei suoi effetti desocializzanti. Le riforme degli ultimi decenni a favore di una carcerazione più umana e dignitosa, ma soprattutto utile, risultano però sminuire, anziché incrementare, come auspicabile, l'incisività del trattamento rieducativo, dal momento che all'interno degli istituti, come detto, si riscontrano problemi legati all'esiguità del personale, mentre all'esterno, la rete di supporto a coloro che si trovano in misura alternativa risulta essere, ancora oggi, poco incisiva e non sempre presente e in grado di rispondere alle esigenze di colui che sta scontando la propria pena in un regime di maggior libertà.

Passando ora ad analizzare l'ambito penitenziario esterno, si nota che le modifiche legislative apportate al sistema penitenziario italiano nell'ultimo decennio evidenziano il

ripensamento globale della politica sanzionatoria. Se si diminuisse l'importanza che attualmente rivestono le pene detentive, si prospetterebbero infatti maggiori margini per il ricorso a pene diverse, che mantengano un contenuto afflittivo, ma in grado di tendere più efficacemente alla rieducazione del reo, come prescritto dalla Costituzione.

Le misure alternative alla detenzione, che certamente hanno spostato il baricentro dell'esecuzione penale all'esterno degli istituti, contribuendo grandemente alla concreta attuazione della rieducazione intesa soprattutto come risocializzazione del reo, non sembrano possedere le caratteristiche ritenute necessarie al fine dell'effettività: anche sulla scorta degli strumenti di probation attuati in altri Stati e considerati i precursori dell'affidamento, si è sottolineato come il rischio di un uso generalizzato di questa misura la svuoti del suo contenuto tipico e si trasformi in una rinuncia diffusa a punire. E' proprio alla luce di questa considerazione che negli Stati Uniti d'America sono state create forme di probation intensivo in grado di riportare alla luce le caratteristiche dell'istituto, soprattutto quelle inerenti i controlli sul programma di affidamento e dei suoi risultati.

Ci si avvede perciò, dopo aver cercato di tracciare alcune linee guida sullo stato degli istituti di pena in Italia, come fondamentale importanza per l'effettivo reinserimento sociale del soggetto che ha scontato la propria pena all'interno del carcere sia la previsione normativa riguardante l'assistenza post penitenziaria. Le norme contenute nella legge del 1975 risultano ormai inapplicabili e non consentono di fornire alcun supporto a colui che deve, dopo lungo tempo, avere un contatto proficuo con la società. Il momento della dimissione dall'istituto è di fondamentale importanza per colui che ha saldato il proprio debito con la giustizia: è in quel frangente che ci si deve sentire il più forti e determinati possibili, nella consapevolezza del mutamento interiore compiuto durante l'espiazione della pena. La scarsità di risorse disponibili per questo tipo di intervento rappresenta uno dei fattori che contribuiscono alla recidiva di coloro che, nella società, non sono in grado di integrarsi senza un supporto esterno.

2 LA POPOLAZIONE PENITENZIARIA

Il Ministero della Giustizia effettua periodicamente statistiche che hanno la funzione di monitorare il complesso dell'attività giudiziaria.

Il DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) si occupa di rilevare e catalogare i dati sui soggetti in esecuzione penale.

Le pagine che seguono sono dedicate ad un breve commento sulla popolazione penitenziaria condotto partendo dai dati forniti dal Ministero, attestanti la situazione italiana al 31 dicembre 2007.

A tale data erano detenute negli istituti penitenziari italiani 48.693 persone, così ripartite:

- 6.665 persone si trovavano all'interno di case di reclusione;
- 40.546 in case circondariali;
- 1.482 in istituti per le misure di sicurezza.

I nuovi ingressi registrati nell'anno 2007 dalla libertà sono stati 90.441.

Per poter comprendere più agevolmente la composizione e le caratteristiche della popolazione penitenziaria, si procederà analizzando separatamente gli aspetti salienti che la caratterizzano.

2.1 REATI ASCRITTI ALLA POPOLAZIONE DETENUTA

Dei soggetti reclusi:

- Gli imputati sono 28.188, il 57,89%;
- I condannati 19.029, il 39,08%;
- Gli internati 1.476, il 3,03%.

I dati riportati evidenziano un fenomeno critico del sistema della giustizia italiano: il numero dei soggetti reclusi appare formato, per quasi il 60%, da persone in custodia cautelare o per le quali non è ancora stata pronunciata una sentenza definitiva; la causa di questo fenomeno è ravvisabile nella lentezza della giustizia italiana, che impiega sovente molti anni prima di giungere ad una sentenza definitiva.


Le ripercussioni di questo fenomeno sono notevoli dal punto di vista penitenziario, dal momento che, essendo stato dettato a livello costituzionale il principio di presunzione d'innocenza, "gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative,

culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica" (articolo 15 O.P.).

La seguente tabella riporta la tipologia dei reati previsti dall'ordinamento italiano e la frequenza con cui questi vengono commessi, evidenziando la nazionalità degli autori di tali violazioni:

Reato	Italiani	Stranieri	Totale
Associazione di Stampo Mafioso (416 bis)	4.933	104	5.037
Reati legati alla Droga (traffico e spaccio)	14.348	9.591	23.939
Reati legati alle Armi	22.686	1.722	24.408
Ordine Pubblico	1.810	645	2.455
Reati contro il Patrimonio	35.215	11.235	46.450
Prostituzione	166	788	954
Reati contro la Pubblica Amministrazione	3.781	2.090	5.871
Reati contro l'Incolunità Pubblica	1.506	173	1.679
Reati contro la Fede Pubblica	3.752	1.405	5.157
Reati contro la Moralità Pubblica	159	46	205
Reati contro la Famiglia	895	196	1.091
Reati contro la Persona	18.645	7.428	26.073
Reati contro la Personalità dello Stato	393	62	455
Reati contro l'Amministrazione della Giustizia	3.622	431	4.053
Reati inerenti l'Economia Pubblica	397	6	403
Contravvenzioni	3.204	422	3.626
Reati contro il Sentimento e la Pietà dei Defunti	1.120	76	1.196
Altri reati	2.210	360	2.570
Totale reati	118.940	38.653	157.593

Si traccia di seguito un grafico esplicativo della durata delle pene inflitte con sentenza definitiva²⁹:



Come si può notare, nonostante la percentuale maggiore sia rappresentata dalle condanne a pena inferiore a 3 anni, la somma delle restanti fasce di reclusione (le cosiddette pene medie e lunghe) coinvolge circa il 70% dei detenuti: il dato, sicuramente non incoraggiante circa la gravità delle violazioni per cui i detenuti stanno pagando il proprio debito con la giustizia, fornisce importanti informazioni circa la predisposizione del trattamento, che può essere attuato lungo un considerevole lasso di tempo, adeguato all'impegno risocializzante.

2.2 ETA'

Dal punto di vista anagrafico, la ricerca afferma che, tra i detenuti:

- 1.584 soggetti hanno un'età compresa tra 18 e 20 anni;
- 12.602 soggetti hanno un'età compresa tra 21 e 29 anni;
- 16.584 soggetti hanno un'età compresa tra 30 e 39 anni;
- 10.955 soggetti hanno un'età compresa tra 40 e 49 anni;
- 6.930 soggetti hanno oltre 50 anni;
- Di 74 soggetti non è stato possibile rilevare l'età.

²⁹ Nel caso in cui un soggetto sia condannato in via definitiva per alcuni fatti ed imputato per altri, la durata della pena è stata calcolata tenendo conto delle sole pene inflitte con condanna definitiva.

E' molto importante, a proposito dell'individualizzazione del trattamento rieducativo, valutare l'età della persona a cui il trattamento stesso si rivolge, in considerazione del fatto che diverse saranno infatti le esigenze, le prospettive e le risposte agli stimoli.

Per i soggetti al di sotto dei trent'anni ("i giovani"), appaiono molto significative le proposte scolastiche e ricreative, potendo queste incidere positivamente sulla formazione di una personalità che è ancora, almeno in parte, malleabile.

Per gli adulti, invece, di fondamentale importanza risulteranno gli interventi a tutela e promozione dei rapporti familiari (nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, questi soggetti sono parte di un nucleo familiare composto dal partner e da figli) e di promozione del lavoro.

La difficoltà maggiore nella predisposizione del trattamento è riscontrabile per i soggetti più maturi che posseggono ormai una personalità strutturata. Certamente sarà positivo anche per loro poter fruire degli strumenti dell'articolo 15 O.P., ma minori saranno gli spazi per poter concludere un positivo percorso di rieducazione, considerando soprattutto le difficoltà che si riscontrano nella società esterna a proposito dell'inserimento (o reinserimento) all'interno del circuito lavorativo di soggetti prossimi al pensionamento.

2.3 ISTRUZIONE

La popolazione carceraria, dal punto di vista dell'istruzione, è così ripartita:

- L' 1,8% è analfabeta;
- Il 3,6% è privo di un titolo di studio;
- Il 17,1% possiede la licenza elementare;
- Il 34,0% ha conseguito la licenza media inferiore;
- L' 1,2% possiede un attestato professionale;
- Il 4,8% ha conseguito un diploma di scuola media superiore;
- L' 1% è laureato;
- Per il 36,5% della popolazione non è stato possibile rilevare il dato.

La rilevazione evidenzia come più della metà dei soggetti che si trovano a scontare una pena in carcere non abbia frequentato la scuola sino all'attuale limite dell'obbligo (15 anni, corrispondenti alla conclusione del ciclo delle scuole medie inferiori).

E' di conseguenza agevole comprendere l'importanza che riveste l'istruzione all'interno degli istituti di pena come strumento del trattamento rieducativo a norma dell'articolo 15 O.P.: la

frequentazione di corsi scolastici consente infatti al detenuto di dotarsi di un bagaglio sia professionale (nel caso soprattutto delle scuole medie superiori) spendibile a fine pena all'interno della società, sia personale, teso ad arricchire la personalità di ciascuno e aumentare le capacità personali di percezione del mondo.

E' necessaria, in argomento, un'ulteriore puntualizzazione: i titoli di studio a cui si riferisce la ricerca sono tutti quelli conseguibili nei vari Stati del Mondo che abbiano valore anche nel nostro Paese (siano cioè equiparati). Tale rilievo appare necessario per spiegare l'esistenza, sul piano dell'istruzione, all'interno dei nostri penitenziari, quasi unicamente di corsi di alfabetizzazione e di scuola elementare: l'elevato numero di stranieri reclusi rende necessario insegnare loro prima di tutto la lingua italiana, in modo che possano comunicare quantomeno con gli altri detenuti e con il personale penitenziario.

La non obbligatorietà dell'istruzione secondaria e la necessità, per quasi tutti coloro che stanno scontando una pena, di guadagno economico, sposta il baricentro del trattamento altrove rispetto alla scuola, che non viene percepita nel suo significato più profondo.

Anche per far fronte alle difficoltà evidenziate, l'amministrazione penitenziaria ha deciso l'istituzione di corsi professionali, di durata limitata, che forniscano strumenti idonei per l'apprendimento di un mestiere. Accanto alla scuola, perciò, è istituita una rete formativa più snella, che consenta il conseguimento di certificati spendibili in vari ambiti lavorativi.

Si riporta di seguito l'elenco dei corsi attivati, a livello nazionale, con accanto il numero dei frequentanti:

- Informatica (1 .131)
- Cucina e ristorazione (812)
- Giardinaggio e agricoltura (614)
- Elettrica (530)
- Artigianato (498)
- Varie (464)
- Arte e cultura (452)
- Edilizia (334)
- Legatoria e tipografia (285)
- Tessile (265)

- Idraulica (250)
- Falegnameria (213)
- Meccanica (133)
- Arti grafiche e televisive (131)
- Orientamento al lavoro (115)
- Pulizia (96)
- Impiegatizio (58)
- Estetica (55)
- Lingue (29)

Come si può notare, la partecipazione non è elevatissima, ma è pur sempre un segnale positivo lungo la via della risocializzazione; si consideri poi che, nonostante l'esiguità dei risultati, questi sono notevolmente maggiori rispetto a quelli raggiunti dalla scuola: basti pensare che nella casa di Reclusione di Milano Bollate, istituto di pena per detenuti comuni a custodia attenuata, fiore all'occhiello del sistema penitenziario italiano, frequentano attualmente l'ultimo anno di scuola superiore solamente 3 alunni.

2.4 LAVORO

L'articolo 20 O.P. prevede l'obbligo del lavoro per i condannati e gli internati sottoposti a colonia agricola o casa di lavoro. Nonostante la formulazione tassativa della norma, il principio di matrice costituzionale non è ancora attuato completamente.


Si vedano a conferma i dati riportati nella seguente tabella, che evidenzia il rapporto tra il numero dei soggetti detenuti e quelli che lavorano, in un'analisi storica che considera gli ultimi diciotto anni:

	Lavoranti	Presenti	Percentuale d'occupazione
1990	11.026	29.113	37,9%
1991	10.902	34.857	30,9%
1992	11.013	46.968	23,4%
1993	10.759	49.983	21,6%
1994	11.487	50.723	24,6%
1995	11.954	46.525	25,7%
1996	11.968	47.386	25,3%
1997	11.710	48.209	22,2%

1998	11.839	47.560	24,9%
1999	11.903	51.604	23,1%
2000	12.805	53.030	24,2%
2001	13.704	55.275	24,8%
2002	13.474	55.670	24,2%
2003	13.773	54.237	25,4%
2004	14.686	56.068	26,2%
2005	15.577	59.523	26,1%
2006	12.021	39.005	30,8%
2007	13.326	48.693	28,5%


Come evidenziato dalla percentuale d'occupazione, il lavoro penitenziario è assicurato a neanche un terzo della popolazione detenuta. La gravità della divergenza tra il dettato normativo e la situazione concreta è acuita dal fatto che il lavoro dovrebbe essere lo strumento principe per la rieducazione: senza un'occupazione che dia soddisfazione, che gratifichi, che faccia crescere personalmente e professionalmente e che fornisca i mezzi economici per condurre una vita dignitosa, non è possibile reinserirsi nella società.

Il grafico sottostante appalesa la stabilità dell'occupazione penitenziaria, attestata intorno ad un trend (le 13.000 unità) difficilmente incrementabile, anche in considerazione della scarsa apertura del mercato del lavoro a soggetti che hanno subito una condanna penale:



All'interno degli istituti di pena, i soggetti impegnati in un'attività lavorativa risultano distribuiti come segue:

- Servizi d'istituto: 10.032 unità
- Manutenzione ordinaria fabbricati: 838 unità
- Lavorazioni gestite dall'A.P.: 419 unità
- Aziende agricole: 152 unità
- Lavoranti in istituto per conto di imprese o cooperative: 647 unità
- Lavoranti in strutture esterne: 1.238 unità



Si evince chiaramente dal grafico l'assoluta predominanza dei servizi d'istituto, cioè di quegli impieghi necessari alla vita del carcere stesso. La scarsa qualificazione di queste attività ne riduce il valore, diminuendone il peso all'interno del trattamento rieducativo.

2.5 DETENUTI STANIERI

I detenuti stranieri presenti nelle nostre carceri sono 18.252; nel 2007 gli ingressi in istituto di soggetti stranieri hanno rappresentato il 48% del totale.

Essi provengono:


- Il 48,7% dall'Africa (8.883 unità);

- Il 40,3% dall'Europa (7.361 unità);
- Il 5,7% dall'America (1.038 unità);
- Il 5,1% dall'Asia (936 unità);
- Per lo 0,2% della popolazione non è possibile rilevare la provenienza geografica (34 unità).

Gli stranieri costituiscono perciò circa il 37,5% della popolazione detenuta.

I dati riportati evidenziano come la stragrande maggioranza dei detenuti provenga da aree del mondo svantaggiate dal punto di vista socio-economico e come molto spesso essa in Italia non riesca a regolarizzare la propria posizione, non potendo quindi beneficiare dei servizi sociali, sanitari, scolastici e previdenziali e ad inserirsi in un circuito lavorativo legale: la formazione di una larga sacca di criminalità risulta essere quasi ineliminabile come conseguenza dell'emarginazione sociale.

Si veda, a conferma di ciò, un grafico riportante la presenza di detenuti stranieri nelle carceri italiane:



Rielaborando i dati riportati in precedenza a proposito dei reati ascritti alla popolazione detenuta, si evidenzia come quelli per cui gli stranieri sono in maggioranza puniti, rispetto agli italiani, siano quelli relativi alla violazione delle normativa sugli stupefacenti, seguiti dai

reati connessi alla prostituzione ed alla violazione delle leggi sull'immigrazione. Significativa, inoltre, la quota di reati contro il patrimonio, che si sostanzia soprattutto in furti. E' importante sottolineare³⁰ la discrasia che può esistere tra le leggi italiane e di quelle di altri Stati del Mondo, che differiscono dal nostro Paese sul piano sia culturale sia di composizione etnica: basti rammentare, come esempio, la religione islamica e il diritto coranico, che non vietano l'assunzione di droghe leggere, e le regole delle popolazioni nomadi, per le quali la sottrazione di beni a soggetti non appartenenti alla tribù non rappresenta una violazione né al diritto né alla morale. Una considerazione di questo tipo è destinata ad avere numerosi riflessi sulle proposte di trattamento riservate agli stranieri, che risulteranno inefficaci se non supportate da una effettiva considerazione delle origini della persona e della sua formazione personale.

“Il carcere è lo specchio della società: esso ci permette di leggere in forma macroscopica fenomeni di discriminazione e sanzione verso il diverso, che nella società fanno ormai parte di un comportamento quotidiano che potrebbe essere definito come razzismo strutturale”³¹. Una simile affermazione, che configge duramente con il principio costituzionale d'uguaglianza, enunciato all'art. 3 della Costituzione³², trova nella prassi numerose conferme: si pensi alla minor possibilità di nominare un difensore di fiducia, alle difficoltà linguistiche riscontrabili in sede processuale³³ e alla scarsa conoscenza del sistema giuridico italiano. E' inoltre opportuno focalizzare l'attenzione sulla fase esecutiva, qualora sussista, in astratto, la possibilità di scontare la pena in misura alternativa: dal momento che la maggior parte dei soggetti di cui ci stiamo occupando versa in condizioni di irregolarità, non può garantirsi un domicilio ed un lavoro certificati che consentano di scontare la pena in maniera meno afflittiva all'esterno del carcere.

³⁰ Marotta, Immigrati: devianza e controllo sociale, Cedam, Padova, 1995.

³¹ Padovan, L'immigrato, lo straniero, il carcere: il nuovo razzismo nelle cittadelle occidentali, in Dei delitti e delle pene, 1993.

³² “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

³³ Nonostante l'ordinamento italiano preveda la possibilità, per colui che, straniero, è parte di un processo, di avvalersi di un interprete, sovente questo diritto viene negato, rendendo ardua la difesa.

I detenuti stranieri hanno la possibilità, ove ne facciano richiesta, di essere trasferiti nel loro Paese d'origine e ivi scontare la propria condanna³⁴. Generalmente, però, non si usufruisce di tale opportunità: le ragioni di questa prassi sono ravvisabili nella mortificazione che produce nel soggetto il ritorno in patria in regime di detenzione e nelle condizioni di detenzione di altre nazioni, in molti casi pessime, al limite dell'umana sopportazione. Tra coloro che usufruiscono di questa possibilità si ritrovano con più frequenza i delinquenti più pericolosi, quelli legati alle organizzazioni criminali, rispetto agli appartenenti alla microcriminalità, cioè gli autori di reati dettati dalle condizioni di indigenza ed esclusione sociale, per i quali "la prospettiva di un ritorno alle miserrime condizioni di vita alle quali hanno tentato di sottrarsi costituisce certamente una remora al definitivo abbandono del nostro Paese"³⁵.

2.6 DETENUTI TOSSICODIPENDENTI

I detenuti tossicodipendenti sono 13.424 unità, il 27,6% della popolazione detenuta; gli alcool-dipendenti 1.198, il 2,5% del totale.

Tra coloro che sono tossicodipendenti, 2.167 persone (il 4,5%) sono sottoposte al trattamento metadonico.

Per quanto riguarda i detenuti tossicodipendenti, bisogna distinguere tra coloro che sono stati condannati per reati connessi alla criminalità diretta da quelli connessi alla criminalità indiretta: la prima comprende tutti i reati commessi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mentre nella seconda rientrano quei delitti commessi con la finalità di procurarsi denaro per acquistare tali sostanze³⁶.

Il legislatore italiana ha dovuto tenere in grande considerazione lo stato di tossicodipendenza di alcuni dei detenuti, dal momento che tale condizione incide

³⁴ Come prescritto dalla Convenzione per il trasferimento delle persone condannate, i presupposti per il trasferimento sono:

- l'iniziativa dell'interessato;
- deve trattarsi di condannato a pena definitiva;
- il fatto per cui il soggetto è stato condannato deve costituire reato anche nel Paese di destinazione;
- la durata residua della pena deve essere superiore a sei mesi;
- lo Stato di condanna e quello di esecuzione devono acconsentire al trasferimento.

³⁵ Marotta, op. cit., 1995.

³⁶ Ponti, Compendio di criminologia, Cortina, Milano, 1999.

grandemente sulle possibilità di rieducazione che in carcere è possibile offrire e, più in generale, sulla regole che disciplinano la vita all'interno dei penitenziari.

Risulta essere particolarmente rilevante, al fine di perseguire tale obiettivo, la previsione di un circuito trattamentale attuato in custodia attenuata ad hoc per i detenuti tossicodipendenti³⁷. La finalità di tale disposizione è rinvenibile, da un lato, dalla necessità di un supporto medico e psichiatrico o psicologico per coloro che si stanno disintossicando, e dall'altro dall'utilità, sempre per il medesimo fine, di poter fruire di maggiori spazi di libertà e più numerosi contatti con l'esterno.

Accanto ai circuiti differenziati, che stentano però ad imporsi nel panorama penitenziario in ragione delle carenze edilizie e di personale, è prevista, ex lege, la possibilità per tali detenuti di fruire di misure alternative terapeutiche, a cui è possibile accedere prima rispetto alle misure tu cur³⁸. L'idea sottesa a questa riforma è quella secondo la quale le normali condizioni detentive possono andare a peggiorare le condizioni psicologiche e sociali, oltre a quelle fisiche, dei detenuti tossicodipendenti, ed è per questa ragione che è stata prevista la possibilità di ricorrere a trattamenti d'urgenza per il controllo delle dipendenze e di supporto psicologico e socio-pedagogico per il sostegno motivazionale al cambiamento.

Un altro degli effetti di questa previsione legislativa è rappresentato dal disincentivo del contatto tra questa categoria di detenuti e gli altri reclusi, sia per garantire la tutela della loro salute (essendo soggetti percepiti dalla popolazione carceraria come più deboli, sono maggiormente esposti al rischio di sopraffazioni, ricatti e violenze), sia per evitare la diffusione di sostanze stupefacenti nelle sezioni. Negli istituti che praticino la custodia attenuata sono previsti alcuni accorgimenti che facilitino le condizioni di quei soggetti che non solo sono privati della loro libertà, ma devono convivere con una dipendenza: si pensi alla previsione che consente l'utilizzo di celle singole e di una cucina autogestita. Purtroppo però l'alto numero di soggetti detenuti e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie rende ardua la concretizzazione di questo dettato normativo; attualmente, per l'accesso a questa modalità di espiazione della pena vengono privilegiati i soggetti particolarmente giovani (di

³⁷ Legge 162/1990.

³⁸ Si pensi all'affidamento in prova per tossicodipendenti (articolo 94 D.P.R. 309/1990), a cui è possibile accedere quando il residuo di pena non superi i 6 anni, diversamente dall'affidamento in prova generico, che prevede un limite di pena di 3 anni.

L'articolo 47 quater della legge di Ordinamento Penitenziario prevede anche che sia l'affidamento in prova che la detenzione domiciliare siano concedibili ai soggetti affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria ove la misura alternativa stessa sia idonea alla fruizione di un programma di cura e assistenza.

età inferiore a venticinque anni), che non siano pericolosi per la società e che si appalesino come, quantomeno in potenza, fortemente ricettivi rispetto al trattamento.

2.7 DETENZIONE FEMMINILE

Le detenute donne rappresentano il 4.2% della popolazione reclusa, il 47,8% circa delle quali è costituito da straniere.

I reati per cui risultano detenute le donne sono rappresentati, per la stragrande maggioranza dei casi, dalla violazione delle leggi sulla droga e dai reati contro il patrimonio; negli ultimi anni, inoltre, si è aggiunto a tale ventaglio il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il fatto che i reati tipici della detenzione femminile concernano la droga, la prostituzione e le violazioni al patrimonio è una chiara indicazione della precarietà del contesto entro il quale tali donne sono inserite: esse, infatti, entrano in carcere per brevi, ma ripetute, permanenze, a conferma del ruolo criminogenetico della marginalità.

Per quanto riguarda la condizione delle detenute madri, gli Stati europei sono invitati³⁹ a “sviluppare ed usare pene alternative al carcere per le donne con figli piccoli”, e a utilizzare la pena detentiva di donne incinte o con figli piccoli “quale ultima risorsa per coloro le quali sono accusate di gravi reati e che rappresentano un pericolo per la comunità”⁴⁰: le considerazioni contenute nella Raccomandazione sono poste con la specifica finalità di limitare la presenza di detenute madri e dei loro figli all’interno delle carceri, ove, è risaputo, sono preponderanti gli effetti nocivi su quelli rieducativi, sia sulla donna, sia sul bambino⁴¹.

In Italia, attualmente, sono 68 i bambini rinchiusi in carcere con la propria madre: la legge prevede che, per rendere la vita di entrambi i soggetti meno dura, all’interno delle sezioni femminili venga costituito un asilo a disposizione dei bambini (anche se, a oggi, la norma non è attuata in tutti i penitenziari, e anche ove si aderisca alla volontà del legislatore, l’asilo

³⁹ Raccomandazione n. 1469 del 2000 dell’Assemblea parlamentare del Comitato per gli Affari Sociali, la Salute e la Famiglia, del Consiglio d’Europa, riguardante “Madri e bambini in carcere”.

⁴⁰ In Italia ciò si è attuato mediante l’introduzione degli istituti della detenzione domiciliare, di cui all’articolo 47-ter della legge di ordinamento Penitenziario e dell’assistenza all’esterno dei figli minori, di cui all’articolo 21-bis della medesima legge.

⁴¹ L’articolo 11 della legge di ordinamento penitenziario al comma 9 prevede la possibilità per le detenute madri di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni.

spesso non viene utilizzato a causa dell'esiguità del personale in servizio)⁴². Si noti poi come le caratteristiche e l'organizzazione degli edifici penitenziari assicurino standard di igiene molto bassi e uno scarso livello di privacy, necessaria invece alla serenità del nucleo familiare⁴³. Molti sono poi gli effetti patologici che l'ambiente del carcere provoca sui bambini: irrequietezza, crisi di pianto frequenti e immotivate; problemi del sonno, dal momento che sono sottoposti a bruschi risvegli, connaturati alla vita stessa dal carcere; disturbi alimentari; peggioramento dello sviluppo motorio e cognitivo, poichè l'ambiente carcerario limita l'esplorazione e l'esercizio, e perché appena i bambini iniziano a camminare sono costretti a stare molto tempo sui seggioloni. Si considerino inoltre i disagi e i danni psicologici e relazionali.

“Il bambino vive una condizione che non è di normalità, mancano figure di riferimento maschili”, spiega la direttrice di un carcere femminile⁴⁴, “e poi manca il contesto del gioco con i coetanei. C'è un ulteriore fattore che incide sul disagio del bambino: la madre ha un attaccamento molto forte con lui, anche perché probabilmente rappresenta il legame con l'esterno; e il bambino stesso ha un attaccamento eccessivamente forte con lei, in considerazione del fatto che in questo momento ha bisogno di un sentimento di sicurezza maggiore, dato dalla sua percezione di non trovarsi in una condizione di normalità”.

2.8 EVENTI CRITICI

Come accennato nel precedente capitolo, la società penitenziaria, disomogenea e coatta, è notevolmente soggetta ad eventi che turbano la normalità di una convivenza pacifica e sicura (sia per il carcere che per la società esterna).

Le manifestazioni di protesta collettive attuate all'interno dei penitenziari si presentano come specifiche rispetto al contesto, consistendo in atti che coinvolgono, quantomeno indirettamente, aspetti del trattamento (sia penitenziario sia rieducativo). Una

⁴² L'Amministrazione penitenziaria, da sempre consapevole che la condizione delle madri detenute richiede una particolare attenzione, sin dall'anno 1976, al fine di dare attuazione alla normativa, ha autorizzato l'istituzione di asili nido presso gli istituti penitenziari destinati esclusivamente alle donne, situati a Pozzuoli, Roma Rebibbia, Trani, Perugia e Venezia.

Ha altresì autorizzato l'organizzazione di asili nido anche presso le sezioni femminili presenti negli istituti penitenziari destinati prevalentemente agli uomini, su richiesta delle Direzioni interessate.

⁴³ Anastasia, Gonnella, *Inchiesta sulle carceri italiane*, Roma, Carocci, 2002.

⁴⁴ Gabriella Straffi, direttore del carcere femminile della Giudecca (Venezia), in un'intervista al giornale dell'istituto, *Ristretti Orizzonti*, 2001.

manifestazione di protesta è considerata collettiva quando riguarda più soggetti accomunati dagli stessi motivi di malcontento, che esprimono contemporaneamente le proprie rimostranze: le proteste vengono perciò attuate da un certo numero di soggetti, che di comune accordo pongono in essere comportamenti proibiti per attirare l'attenzione delle Istituzioni e della società esterna.

Modalità di protesta	Nr. manifestazioni	Nr. soggetti
Sciopero della fame	49	2.082
Rifiuto del vitto dell'amministrazione e terapie	106	7.586
Astensione dalle attività lavorative, tratta mentali e ricreative interne all'istituto o inosservanza delle regole dell'istituto	5	145
Percussione rumorosa su cancelli e/o inferriate	31	3.407
Rifiuto di rientrare nelle celle	3	59
Danneggiamento dei beni dell'Amministrazione (rottura, incendio, lancio oggetti)	5	112
Altro	3	337
Totale	202	13.728

Rispetto al passato, il numero delle proteste collettive è diminuito: il dato, indubbiamente positivo, non deve però essere interpretato come significativo di un miglioramento delle condizioni detentive. Sicuramente delle migliorie alla vita penitenziaria sono state attuate e hanno contribuito ad evitare proteste, ma si consideri anche la possibilità che la popolazione penitenziaria, più adeguatamente supportata da esperti del trattamento, personale di Polizia Penitenziaria e volontari, abbia trovato modi più efficaci per esprimere le proprie rimostranze.

Interessante è anche capire le motivazioni che spingono alla protesta; si noti infatti come le cause del malcontento siano tutto sommato limitate, ma riguardino diritti imprescindibili del detenuto, che si sente violato nella propria dignità di persona:

Motivazione della protesta	Nr. manifestazioni	Nr. soggetti
A favore o contro misure legislative (amnistia, indulto, disegni di legge..)	73	5.652
Rapporti con la magistratura di sorveglianza	43	2.288

Condizioni di vita intramuraria: sovraffollamento, incompatibilità con altri detenuti, carenza assistenza sanitaria/carenza servizi (acqua, vitto, riscaldamento, pulizia etc.)	65	3.382
Contro regime del 41 bis	1	6
Carenza nel trattamento (mancato pagamento mercedi, accesso al lavoro, accesso alla formazione..)	10	546
Altro	10	1.854
Totale	202	13.728

Accanto alle proteste collettive, vanno considerate anche le manifestazioni di protesta individuali attuate dai singoli detenuti.

I tassi riportati nella sottostante tabella sono calcolati rispetto alla popolazione detenuta mediamente presente durante l'anno.

	Imputati	Condannati	Internati	Totale
Sciopero della fame	1.976 7,46%	1.710 9,83%	40 2,79%	3.726 8,22%
Astensione dalle attività lavorative e trattamentali	125 0,47%	162 0,93%	16 1,11%	303 0,67%
Danneggiamento dei beni dell'Amministrazione (rottura, incendi)	543 2,05%	407 2,34%	54 3,76%	1.004 2,22%
Rifiuto del vitto dell'Amministrazione e delle terapie	1.057 3,99%	925 5,32%	7 0,49%	1.989 4,39%

I dati, certamente non sconfortanti, appaiono comunque significativi delle condizioni di vita nelle carceri: ciascun individuo, piuttosto che ricercare un modo pacifico e di dialogo per risolvere i propri problemi (che però, in base alla mentalità dei reclusi, è in partenza fallimentare) preferisce opporsi passivamente alle proposte dell'Amministrazione, soprattutto rifiutando il cibo e le cure mediche. Siffatta protesta, dagli esiti che potrebbero essere tragici, è indicativa del bisogno di rieducazione di questi soggetti, che non hanno coscienza dei propri diritti e manifestano il loro disagio rifiutando proprio gli strumenti utili al fine del reinserimento e della risocializzazione.

Per completare l'analisi svolta è necessaria un'ultima osservazione. In quasi tutte le tabelle e i grafici esplicativi riportati nelle pagine precedenti si osserva con molta chiarezza il massiccio cambiamento delle condizioni penitenziarie in conseguenza della legge d'indulto approvata il 31 luglio 2006⁴⁵.

Il provvedimento nasce con l'obiettivo esplicito di rimediare ad una situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari che, a partire dagli anni '90, ha visto aumentare progressivamente il numero di presenze all'interno delle carceri italiane, arrivando a toccare tassi di detenzione mai raggiunti durante l'epoca repubblicana⁴⁶. Tale grave indice di sovraffollamento ha storicamente contribuito a porre dei seri interrogativi sulla legalità della modalità di esecuzione della pena nel nostro Paese, così come più volte testimoniato dagli osservatori delle associazioni non governative impegnate nella tutela dei diritti fondamentali nel sistema penale e dagli organismi internazionali che vigilano sulla prevenzione della tortura all'interno dell'Unione Europea.

Il provvedimento nasce quindi con l'esplicita finalità di riportare il sistema penitenziario italiano all'interno dei parametri della legalità e di permettere condizioni di esecuzione della pena compatibili con i principi posti a tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà. Per tale motivo il provvedimento di clemenza coinvolge un largo numero di tipologie di reato, escludendo le fattispecie di reato considerate più gravi, ed in particolare i reati connessi all'attività della criminalità organizzata o delle associazioni terroristiche. Fuori da tali esclusioni, la Legge 31 luglio 2006 prevede una riduzione della pena di cui, come possibile capire dai dati analizzati, ha potuto godere gran parte della popolazione penitenziaria e che ha notevolmente ridimensionato i problemi di sovraffollamento di cui

⁴⁵ Con la legge 31 luglio 2006 è stato concesso provvedimento di indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006 puniti entro i tre anni di pena detentiva e con pene pecuniarie non superiori a 10.000 euro, sole o congiunte a pene detentive. Il provvedimento prevede anche uno sconto di tre anni per coloro che sono stati condannati a una pena detentiva di maggiore durata e abbiano commesso il fatto precedentemente alla data sopraindicata.

Sono esclusi dalla concessione dell'atto di clemenza i colpevoli di alcuni reati previsti dal codice penale. L'indulto, infatti, non si applica ai colpevoli di diversi delitti, tra i principali quelli concernenti: associazione sovversiva, reati di terrorismo, strage, sequestro di persona, banda armata, associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, associazione di tipo mafioso, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, usura, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

⁴⁶ Al riguardo, è significativo ricordare come la popolazione detenuta nelle carceri italiane sia passata, in 15 anni, dalle 31053 unità del giugno 1991 alle 61264 unità del giugno 2006 a fronte di una capienza regolamentare di 42952 persone.

soffrivano gli istituti penitenziari del nostro Paese, permettendo l'esecuzione della pena detentiva in condizioni di maggiore vivibilità e legalità e offrendo maggiori strumenti per la rieducazione.

Attualmente, a due anni dall'indulto, la situazione delle carceri si sta riattestando ai medesimi ai medesimi livelli di guardia raggiunti nei mesi precedenti al provvedimento di clemenza.

3 CULTURA E SUBCULTURA

3.1 IL CONCETTO DI CULTURA

Il termine cultura deriva dal latino colere (lavorare la terra, coltivare). Accanto al significato letterale del vocabolo, si è sviluppata, con il tempo, un'interpretazione riferita alle caratteristiche dell'essere umano, che, per poter "produrre i suoi frutti", deve essere nutrito e accudito, in particolar modo tramite l'educazione, che è il canale privilegiato per l'apprendimento dei concetti guida dell'esistenza.

Se, come si è appena notato, l'origine del termine è rinvenibile nella latinità classica, è utile considerare sin dall'inizio dell'analisi di questo concetto l'evoluzione del suo significato, in ordine agli aspetti contingenti che hanno caratterizzato le diverse epoche storiche.

Il primo elemento che deve essere valutato è rappresentato dal mutamento radicale di prospettiva a cui si è assistito intorno al XVIII secolo: si è passati infatti da una definizione del concetto modellata sulle potenzialità e gli strumenti del singolo individuo ad una più ampia visione, che attribuisce maggior valore ai comportamenti tipici dei soggetti inseriti nel medesimo contesto spazio-temporale: a tale cambiamento va indubbiamente riconosciuto il merito di aver dato rilievo ai fattori (oggettivi) che possono influenzare i comportamenti dell'uomo (per definizione, soggettivi), permettendo agli studiosi di cogliere la rilevanza dell'influenza dell'ambiente sulle peculiarità degli individui, considerati non più come singoli ma come collettività.

Il concetto di cultura può essere definito, in prima approssimazione, come il patrimonio dei valori e delle conoscenze, universalmente valido, oggettivo ed invariabile, a prescindere dalle caratteristiche dei gruppi che ne hanno conoscenza e dalle epoche storiche in cui si è sviluppato. La funzione della cultura sarà perciò individuabile nella sua capacità di porsi come fattore discriminante tra i popoli che la posseggono e quelli che ne sono privi, basando tale valutazione sulla presenza (o assenza), entro la collettività considerata, dei valori ispiratori della cultura che la società stessa si è data⁴⁷. Non appare superfluo notare come la definizione appena enunciata dia grande rilievo alla relatività del concetto: relatività intesa però non come mutevolezza, adeguamento all'ambiente, possibilità di diversificazione, ma come termine di raffronto per una valutazione in termini di esistenza-inesistenza della

⁴⁷ Rossi, Cultura e antropologia, Torino, 1982.

cultura stessa, considerata in un'accezione totalitaria (la cultura è una sola ed è valida ed adattabile in ogni contesto; nel caso in cui ce ne si discosti, se ne è privi).

Il fermento rivoluzionario che ha caratterizzato il periodo illuminista ha condotto gli studiosi della materia ad includere nel termine cultura un ulteriore elemento, rappresentato dalla capacità della società di superare i pregiudizi e le superstizioni: l'essere umano (inteso non solo come singolo), in quanto perfettibile, dovrà dimostrarsi in grado di superare i retaggi obsoleti che il clima culturale precedente ha lasciato in eredità, permettendo all'umanità di percorrere nuove vie evolutive. La cultura continuava, di conseguenza, ad essere avvertita come concetto indifferenziato, unitario per tutto il genere umano: questa sua caratteristica (di stampo umanistico) implicava necessariamente che nel mondo europeo, allora considerato il fulcro della cultura e del progresso, fosse percepibile un'unica cultura, valevole per tutti i popoli.

Con il declino della concezione illuministica e, conseguentemente, con il progressivo abbandono dell'universalismo, si fecero strada nel panorama sociologico quelle definizioni del termine cultura tese a sottolinearne la variabilità, la mutevolezza in rapporto alla diversità (concretamente riscontrabile) dei costumi propri di ogni singolo popolo, differenziati proprio in quanto condizionati dall'ambiente in cui sono inseriti e dal contesto storico a cui appartengono. I risultati di queste valutazioni furono definiti antropologici, intendendo sottolineare con questo termine la contrapposizione con la visione illuministica. La stagione del colonialismo influenzò notevolmente i dibattiti riguardanti il concetto di cultura: i conquistatori, di ritorno dalle guerre finalizzate all'espansione territoriale degli Stati, portarono in patria notizia (e prove concrete, fondate su oggetti, pratiche vissute o osservate) dell'esistenza di culture diverse: si ebbe perciò una concreta riprova dell'esistenza di numerose collettività, organizzate e capaci di relazionarsi e progredire, che fondavano il proprio comune sentire su valori diversi da quelli considerati ispiratori della cultura europea; fu così che si posero le basi per l'affermazione della relatività del concetto di cultura.

Nonostante la diversità d'impostazione (in teoria, inconciliabile), entrambe le soluzioni rimasero prospettabili, soprattutto in considerazione della diversità dei presupposti su cui

poggiano (la teoria umanistica si soffermava infatti maggiormente sull'aspetto innovativo della cultura, quella antropologica sulla territorializzazione).

3.2 CULTURA E ANTROPOLOGIA

Secondo Tylor, uno dei massimi esponenti e fondatore dell'antropologia culturale, le società nascono indifferenziate tra loro e, solo dopo aver superato questa fase primordiale omogenea, si diversificano. La maggior parte delle società che hanno visto la luce non hanno superato questa fase iniziale (o per incapacità organizzativa o per essersi sviluppate in ambiente arido), altre invece si sono fermate ad essa, non procedendo lungo quel cammino di progresso che l'Autore stesso definisce civilizzazione.

La non uniformità, e soprattutto la non prevedibilità dello sviluppo, rendono ardua l'opera di raffronto tra le diverse società.

Le dimensioni principali attraverso cui è possibile identificare e definire una cultura possono essere ricondotte a tre indici, relativi a ciò che gli individui:

1. Pensano, intendendo con ciò l'insieme delle regole elaborate a livello teorico, in modo formalizzato o non;
2. Fanno, ovvero le consuetudini e i costumi;
3. Producono.

Alla luce di questi parametri, Tylor giunse a definire la cultura come "l'ambiente scaturente dall'agire umano, e quindi come realtà appresa (non di tipo biologico o innata), frutto dell'esperienza umana in continua evoluzione, e di un apprendimento sia pratico sia (e forse in misura maggiore) simbolico"⁴⁸. La cultura finisce così per includere al suo interno la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e tutte quelle altre capacità o abitudini che siano state acquisite dai membri della società.

Le numerose teorie che si sono susseguite sulla scia delle considerazioni appena svolte intrapresero percorsi eterogenei e sovente molto lontani dal punto di partenza comune, passando dall'estremo delle scienze che si occupano di ricostruire le particolari vicende proprie di determinati popoli a quelle che puntano a riconoscere, entro le varie società, meccanismi sociali uniformi (comparativismo): mentre nel primo caso lo studio rimane

⁴⁸ Benedict, Modelli di cultura, 1970, Milano.

ancorato ad una visione primitiva della società, nel secondo viene condotto principalmente in contesti che vengono definiti civili.

Nel caso in cui (ed è quello che sta accadendo) la direzione seguita dall'antropologia culturale fosse sovrapponibile alla via comparativa, si assisterebbe a un progressivo mutamento di obiettivo: si passerebbe cioè dall'analisi delle scelte primitive poste alla base di una cultura all'analizzare il processo di trasformazione della società nel tempo e il suo rapporto con le altre. In questo modo l'antropologia culturale finirebbe per avvicinarsi alla sociologia, fondendosi a tratti con questa, e facendo definitivamente cadere lo spartiacque tra le due scienze, rappresentato proprio dalla diversa definizione del concetto di cultura.

3.3 CULTURA E SOCIOLOGIA

Prima di cercare di comprendere quale sia l'impostazione che la sociologia ha seguito nello studio del concetto di cultura, appare utile sottolineare il contributo che la psicologia sociale ha fornito a questa scienza: secondo le teorie dell'interazionismo simbolico, è la relazione tra esseri umani a creare la cultura, i cui principi vengono trasmessi nell'opera di socializzazioni con altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo. L'identità di ciascuno (o, meglio, la percezione che ogni individuo ha di se stesso) è il risultato del rapporto con gli altri individui, di cui si cerca di interpretare i comportamenti alla ricerca della conferma, da parte di questi, della "bontà" delle proprie azioni. Il sociologo perciò, allorché debba definire il concetto di cultura, non potrà prescindere dall'importanza che i rapporti interpersonali rivestono per il singolo individuo: certamente la definizione di cultura appartiene ad un piano sociale, ma è con altrettanta certezza che si evidenzia l'importanza della peculiarità del singolo, che in quanto parte di un tutto, deve essere valorizzato in ogni sua dimensione.

La definizione che la sociologia fornisce del concetto di cultura è riconducibile a quattro dimensioni:

- Valoriale: gli individui si conformano alla cultura in quanto questa viene percepita come espressione degli ideali desiderabili, più alti, quelli che gli stessi individui hanno interiorizzato, a prescindere dalle conseguenze che potrebbero scaturire dalle azioni che a questi si confanno;
- Normativa, espressione pur sempre dei principi guida dei soggetti, caratterizzati però in quest'accezione dal carattere della cogenza: ogni violazione è perciò punita

attraverso una sanzione. Le norme regolatrici di una società sono caratterizzate da differenti livelli di formalizzazione, partendo dalle prescrizioni giuridiche e finendo con le norme che disciplinano l'agire quotidiano (Goffman definisce l'insieme di queste regole il microrituale, l'insieme cioè delle relazioni e delle tensioni morali proprie della società)⁴⁹, da cui possono discendere comunque punizioni molto severe.

- Cognitiva, cioè l'insieme delle credenze attraverso cui gli individui percepiscono il mondo, la società, gli uomini.
- Simbolica, caratterizzata cioè da simboli che valgono per l'intera compagine sociale e non possono essere cambiati o eliminati arbitrariamente, dal momento che il loro significato non attiene solamente al profilo della comunicazione, ma a quello, più radicato, della comprensione e spiegazione degli eventi.

In ambito sociologico, numerosissimi sono stati gli Autori che si sono occupati del concetto di cultura.

Alla Scuola di Chicago va riconosciuto il merito di avere, per prima, evidenziato l'importanza dell'interpretazione che l'individuo elabora della situazione oggettiva in cui si trova: esiste perciò una realtà sociale oggettiva, che però viene intesa da ciascun soggetto secondo i propri schemi, che, in quanto personali, sono diversi da soggetto a soggetto e, anche per ciascun individuo, possono mutare nel corso dell'esistenza. Se perciò gli individui non hanno la medesima percezione del contesto in cui vivono e dell'importanza dei valori regolatori della società, ci si dovrà interrogare sulla possibilità che, all'interno della cultura, esistano (o, meglio, coesistano) filoni di pensiero differenti: grande importanza, in argomento, è conferita all'opera di Park⁵⁰, che fornì un'immagine culturale della città, intesa come insieme di reti di relazione sociale dotate di sentimenti propri, tradizioni, storia, entro le quali esistono i ghetti, considerati città dentro la città, le cui rispettive compagini sono il risultato di un processo selettivo a opera della differenziazione morale, oltre che delle distanze fisiche, che formeranno la base per il concetto di subcultura.

⁴⁹ Goffman, *La vita quotidiana come rappresentazione*, Bologna, 1969.

⁵⁰ Park, *La città*, 1999, Milano.

Un altro contributo importante, in materia, è stato fornito da Parsons⁵¹, secondo il quale la cultura comprende al suo interno anche un aspetto normativo, essendo essa definibile come l'insieme dei modelli di comportamento ritenuti dalla società positivi (sui quali, cioè, si è formato un consenso) in grado di conferire significato ai comportamenti posti in essere dai singoli individui. Il concetto di cultura perciò, in questa accezione, necessita di avere alla base una serie di valori che orientino l'agire degli uomini e conformino il loro comportamento alle aspettative della società stessa. Si punti l'attenzione sui contesti all'interno dei quali coesistono diversi sistemi di valori: in questo caso è dato rinvenire terreno fertile per il proliferare di subculture caratterizzate da segni distintivi peculiari. Pur partendo da presupposti diversi, sia Park che Parsons giunsero a evidenziare come uno dei possibili fattori di disomogeneità e crisi della cultura possa essere la nascita, in seno a questa, di una microcultura diversa e autonoma: sulla scorta di queste considerazioni è stata avvertita dai sociologi la necessità di studiare tale fenomeno, che è diventato ben presto uno dei temi più attuali e rilevanti (in termini di frequenza) del panorama sociale. Merton⁵², partendo dalle considerazioni appena enunciate, concentrerà le sue ricerche sul grado di interazione di una società, giungendo a definirlo variabile a seconda della funzionalità degli elementi che la compongono, che possono essere a-funzionali in un contesto e dis-funzionali in un altro. Gli elementi costitutivi possono assumere funzioni diverse in ragione dei problemi da affrontare (da ciò si comprende anche come non siano eterni, ma anzi, la sostituibilità è una loro caratteristica intrinseca), assumendo tanto più valore quanto più rispondano alle esigenze contingenti dei consociati.

3.4 IL GRUPPO E LA SUBCULTURA

Quando, all'interno di una cultura, si manifestano delle sottoculture differenziate, queste, come sottolineato in precedenza, possono giungere a compromettere la stabilità della cultura stessa. La sottocultura, in quanto tale, è propria non dell'intera collettività, ma di una parte di questa, che viene generalmente identificata con il termine gruppo, ovvero "un insieme di individui in rapporto di interazione sociale che hanno in comune gli scopi e un corpus di norme"⁵³.

⁵¹ Parsons, Il sistema sociale, Milano, 1996.

⁵² Merton, Teoria e struttura sociale, Bologna, 2000.

⁵³ Speltini, Polmonari, I gruppi sociali, Bologna, 1999.

Nel caso in cui mancasse l'elemento dell'interazione, ci troveremmo di fronte ad una collettività (definibile anche come gruppo in potenza): si pensi, come esempio, alla scuola, nel senso che alunni, insegnanti, genitori e tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, si occupano di questa, perseguono il fine dell'istruzione, e che appare regolamentata, quantomeno nelle linee essenziali, da norme omogenee; nonostante ciò, però, non esistono rapporti stabili tra tutti i soggetti coinvolti. Le categorie sociali sono degli aggregati di status sociali, i cui componenti non sono in interazione reciproca, ma potrebbero diventare una collettività (in considerazione dell'omogeneità delle loro caratteristiche) nel caso in cui siano orientati verso un corpus di norme comune, e addirittura gruppo, nel caso in cui sopravvenga anche l'interazione.

In riferimento al contesto penitenziario, è possibile classificare i detenuti come una categoria sociale, che sovente presenta addirittura le caratteristiche del gruppo: i valori alla base della vita penitenziaria, come autoregolamentata dai ristretti, sono infatti pressoché uniformi in ampie aree geografiche e sono il frutto dell'interazione tra i reclusi stessi.

I gruppi sono differenziabili in base ad alcune proprietà, variamente presenti entro ciascuno di questi:

- a. Il grado d'impegno richiesto a ciascun membro del gruppo: con questa formula si intende indicare l'incidenza delle regole del gruppo sulla vita degli individui, in modo da determinarne l'intera esistenza o soltanto alcuni aspetti.

Un gruppo di detenuti, secondo questo parametro, è classificabile come totalitario, nel senso che tutti gli aspetti della vita, secondo esperienza, risultano regolamentati e condizionati dalle regole del gruppo stesso;

- b. La durata dell'appartenenza al gruppo, in grado di influenzarne la struttura e la composizione gerarchica.

Il gruppo dei detenuti, sotto questo profilo, presenta caratteristiche peculiari, dal momento che la sottocultura che li caratterizza si sviluppa unicamente all'interno degli istituti di reclusione: i valori che ne sono la base si trasmettono tra coloro che si avvicendano nella detenzione, facendo in modo che i rapporti di forza mutino abbastanza velocemente in dipendenza della diversa composizione del gruppo;

- c. L'esclusività, rappresentata dall'apertura o chiusura del gruppo.

Nel caso dei detenuti, il loro gruppo può definirsi chiuso, nel senso che, per l'accesso, non è sufficiente lo stato di reclusione, ma è necessario il possesso di taluni requisiti che differenzino il soggetto rispetto alla società e alle sue regole;

- d. Il grado di differenziazione sociale, espressione dei diversi ruoli sociali che gli individui rivestono entro la cultura di riferimento;

Bales⁵⁴, dopo aver studiato gruppi di dimensioni ridotte, è giunto ad affermare che è possibile tracciare un profilo dei ruoli esistenti nel gruppo stesso:

- il leader, capace di influenzare gli altri soggetti del gruppo, di prendere iniziative ed accedere in maniera privilegiata ai beni e servizi perseguiti dal gruppo, in grado di risolvere i conflitti tra i membri e impartire ordini affinché il gruppo continui ad esistere e si avvicini il più possibile alla meta prefissata;
- il nuovo arrivato, che, per dar prova della propria idoneità all'ingresso nel gruppo, assume un atteggiamento passivo, di assoluta conformità alle richieste del leader e degli altri individui appartenenti al gruppo.

- e. Il grado di coesione dei membri del gruppo stesso.

- f. Il grado di conformismo alle norme del gruppo e, di conseguenza, la soglia di tolleranza di comportamenti devianti: il gruppo dei detenuti, a proposito di ciò, si presenta come molto rigido, non tollerando in maniera assoluta la presenza di comportamenti difformi da quelli prescritti dai valori del gruppo stesso;

- g. Il grado di visibilità delle norme e il funzionamento dei ruoli;

- h. L'autonomia e l'indipendenza del gruppo dagli altri e dalle istituzioni che compongono la medesima società.

Il gruppo dei detenuti, sotto questo profilo, tende a contrapporsi in modo assoluto ai valori della società, creando una frattura difficilmente sanabile;

- i. Il grado di stabilità;

- j. L'importanza che la società attribuisce al gruppo stesso e il potere che questo detiene.

Come già sottolineato da Durkheim, la caratteristica principale delle società moderne è la differenziazione; queste infatti si presentano disomogenee al loro interno, per quanto

⁵⁴ Speltini, Polmonari, op. cit., 1999.

attiene alla religione, alla lingua, alla razza, alla classe sociale, alle generazioni, alla politica e ad altri innumerevoli elementi. Il pluralismo culturale conseguente ai massicci flussi migratori caratterizzanti gli ultimi secoli della nostra storia, pone gli individui nella condizione di essere parte di differenti cerchie di valori, che spesso sono altamente differenziate tra loro: la pluralità di gruppi e società che coesistono nello stesso territorio ha fatto in modo, di conseguenza, che ciascun individuo possa essere parte di più strutture contemporaneamente.

Mead⁵⁵ divide i gruppi in due tipi: da un lato si pongono i gruppi sociali astratti, che operano solo indirettamente come gruppo (a titolo d'esempio, si pensi ai creditori), e dall'altra parte i gruppi sociali concreti, nei quali i membri si relazionano tra di loro. L'esistenza di fattori che rinsaldano alcuni rapporti e, allo stesso tempo, ne recidono altri, favorisce la formazione di sottogruppi, che spesso sono retti da valori differenti rispetto a quelli del gruppo paradigmatico, a cui si oppongono, cercando di non venirne influenzati.

Si pensi al caso dei detenuti: il gruppo, che si presenta sostanzialmente omogeneo, può invece racchiudere al suo interno sacche differenziate, costituite, ad esempio, dagli stranieri e dagli appartenenti a certi settori della criminalità: la loro presenza rende frammentario lo stesso gruppo dei detenuti e alimenta un rapporto di forza che potrebbe scardinare l'equilibrio e le gerarchie esistenti.

Il termine subcultura fu coniato intorno agli anni quaranta del secolo scorso dagli esponenti della Scuola di Chicago, per indicare la subordinazione di questa rispetto alla cultura dominante ed accentuando, con il prefisso sub, l'aspetto di comprensione entro un tutto (la subcultura, infatti, per definizione, non recide completamente i legami di coloro che ne sono parte con la cultura dominante). Ogni gruppo risulta perciò dotato di una propria subcultura, che può porsi sia come antagonista rispetto a quella dominante, sia come fattore d'innovazione di questa, sia, infine, come elemento di sfida verso la sua supremazia. Generalmente, la subcultura di un gruppo è definita tale sia dal gruppo stesso sia dagli altri, risultando palese la devianza rispetto alla cultura; inoltre, nella maggior parte dei casi, i gruppi dotati di una propria subcultura si fondano su rapporti duraturi che presentano profili di coesione: gli individui apprendono infatti i valori di questa dai soggetti che già li

⁵⁵ Ponti, op. cit., 1999.

condividono e, tramite questo passaggio d'informazioni, si sviluppa quell'uniformità di stile di vita che rende il gruppo facilmente identificabile. L'emulazione può essere limitata ad alcuni settori della vita degli individui (identificazione parziale) o estendersi a tutti gli aspetti dell'esistenza, spingendo il nuovo arrivato ad identificarsi con gli altri membri del gruppo, fino a perdere le proprie peculiarità individuali (identificazione totale). L'emulazione rappresenta, per gli studiosi, un fattore molto deleterio, soprattutto nei confronti dei soggetti più giovani, nel caso in cui abbiano come modelli unicamente soggetti devianti, che li condurranno ad insinuarsi, a loro volta, nelle rete del gruppo (si pensi, ad esempio, alla detenzione minorile o a quella dei giovani adulti o ai figli di genitori inseriti in un contesto criminale, che non possono o non riescono ad avvalersi di modelli edificanti).

Come evidenziato in precedenza, in un medesimo contesto spazio-temporale coesistono una pluralità di gruppi, caratterizzati ciascuno da una propria cultura: l'incontro (e lo scontro) tra queste prende il nome di acculturazione. Si noti come nel caso in cui lo scontro sia intenzionale o coatto si troveranno a coesistere elementi e valori tra loro inconciliabili: il problema che si evidenzia in questi casi è avvertito principalmente dal gruppo controllato (che non si percepisce come minoritario, ma rivendica la propria forza e indipendenza), mentre per la cultura dominante è più semplice concepire gli elementi di disturbo come contraddizioni proprie della stessa cultura; questa tenderà infatti a rapportarsi a tali deviazioni come fossero fattori normali e connaturati alla sua esistenza. Tipico esempio di quest'aspetto può essere considerato l'ambiente penitenziario, all'interno del quale i detenuti che non si identificano con i valori propri dell'istituzione rivendicano la propria autonomia e identità eludendo il più possibile le regole dell'Amministrazione Penitenziaria. Una volta che ci si è inseriti all'interno di un gruppo, l'abbandono di questo presenta numerosi profili critici, soprattutto per quanto attiene all'aspetto psicologico: per un lasso notevole di tempo a seguito dell'uscita da questo si rimane infatti sensibili al gruppo stesso e ai suoi valori, vivendo una condizione d'incertezza, che può creare reazioni esageratamente ostili verso il mondo che si crede di aver ormai abbandonato, ma che in realtà ancora appartiene alla moralità dell'individuo. Stessa rilevazione va condotta a proposito del comportamento del gruppo verso l'ex affiliato, che lo percepirà in modo peggiore rispetto ai soggetti che non sono mai stati parte del gruppo. Si è riscontrato⁵⁶ che l'uscita da un gruppo

⁵⁶ Tajfel, Gruppi umani e categorie sociali, Bologna, 1985.

può essere determinata dall'esito del confronto tra due ordini di variabili: interne, rappresentate dalla difficoltà di adesione ai valori, ed esterne, riferite cioè alle relazioni con altri gruppi.

Ogni gruppo sociale, nel momento stesso in cui si costituisce, lo fa per rispondere a una serie di problemi comuni a tutti gli individui parte del gruppo. Molti di questi sono rappresentati dalle esigenze proprie dell'essere umano, che, in quanto tale, necessita di cibo, di relazioni con i suoi simili, di riprodursi, di difendersi dalla natura e dagli altri esseri umani: esigenze che appaiono quindi uniformi e proprie di ciascun gruppo, che però poi, in quanto tale, si organizza al suo interno in maniera singolare; anche dinnanzi ad obiettivi comuni, perciò, assistiamo a reazioni differenziate: si osservi come le risposte ai problemi rappresentino una scelta dei membri del gruppo, che intraprendono il proprio percorso nella speranza di adattarsi quanto più possibile all'ambiente in cui sono (o si trovano) inseriti.

Tra queste criticità potenzialmente destrutturanti, particolare valore è rivestito dai problemi, cosiddetti sociali, definiti, in un'accezione squisitamente oggettiva, come generatori di sofferenza (nel senso che, scardinando gli equilibri del gruppo, creano ai membri difficoltà di relazione e di autopercezione). Un problema sociale diventa tale nel momento in cui una determinata cultura se ne occupa e, conseguentemente, cerca di trovare per questo una soluzione. Se, come appena evidenziato, un problema è tale a seguito di una valutazione operata dalla cultura, pacifica conseguenza di ciò è considerabile la relatività dei problemi stessi, che sorgono dall'incontro tra le caratteristiche dell'ambiente e i valori della società da cui sono considerati; la genesi di un problema sociale è un fenomeno mutevole, che prevede tempi, modi e spazi differenziati sia in considerazione della cultura di riferimento, sia a quella del gruppo che in questa cerca di inserirsi e diversificarsi⁵⁷.

Dopo essersi formata, una cultura, per continuare ad esistere e perseguire il proprio scopo, deve prevedere, tra le sue principali funzioni, quella di trasmissione dei suoi valori. Gli strumenti utilizzabili a questo fine sono due: la comunicazione e la socializzazione.

⁵⁷ L'analisi dei problemi sociali, così come brevemente riassunta, trae origine dalla definizione fornita da Griswold di problema sociale, che l'autore identifica con un'interpretazione, un insieme di significati che si adeguano a un contesto di idee e di istituzioni, che trasformano accadimenti casuali in eventi, e che suggeriscono atteggiamenti ed azioni.
Griswold, Sociologia della cultura, Bologna, 1997.

Perché un messaggio possa circolare correttamente all'interno di una comunicazione, è necessario che l'emittente e il ricevente "comunichino con lo stesso linguaggio", cioè, in altre parole, appartengano alla stessa cultura: solo in questo modo saranno in grado di decodificare il messaggio, ricco, nella maggior parte dei casi, di simboli propri di ciascun contesto, non uniformi e variamente interpretabili.

Nel processo della socializzazione, invece, la cultura non viene trasmessa attraverso comportamenti intenzionali, ma, al contrario, tramite la condivisione di momenti comuni, così da innescare un processo emulativo nei confronti di coloro che, entro il gruppo, rivestono il ruolo di leader. In questo modo si ottiene l'identificazione dell'individuo con il gruppo, attraverso un processo articolato in fasi che consente agli uomini di interiorizzare gli aspetti propri e caratteristici della cultura⁵⁸.

Mead⁵⁹ attribuisce alla socializzazione un ruolo fondamentale nella costituzione di un'identità: già dall'infanzia gli individui entrano in relazione con diversi gruppi e culture, apprendendone le norme e i valori. Differente è, tra individuo e individuo, il grado di interiorizzazione di tali valori. L'apprendimento di questi non può però essere considerato un fenomeno tipico delle prime fasi della vita, dal momento che anche in età adulta è possibile assistere a processi di apprendimento, tali da integrare il patrimonio acquisito durante la socializzazione primaria, o addirittura destrutturarla completamente: si assisterà, in questo secondo caso, alla cosiddetta risocializzazione.

Molto spesso il passaggio da un gruppo ad un altro (soprattutto nel caso in cui questi siano classificati come gruppi chiusi) sottende l'esistenza e l'adesione a riti di passaggio, che demarchino con particolare forza la modificazione dell'individuo (ricorrente è l'immagine della morte e del passaggio a una nuova vita). L'aspetto della ritualità si avverte in modo molto forte all'interno del contesto carcerario: la prassi penitenziaria e le modalità di conformazione che caratterizzano quel determinato gruppo contribuiscono a creare immediatamente il legame tra il neofita e la sottocultura, recidendo completamente i legami con l'esterno e con coloro che, all'interno degli istituti di pena, rappresentano lo Stato. Per completare l'analisi di quello che potrebbe essere definito il ciclo di esistenza di un gruppo, è necessario tenere a mente la mutevolezza che caratterizza il fenomeno in esame,

⁵⁸ Il processo spiegato è definito tradizione, intesa come quel passaggio di fatti culturali tra i membri del gruppo in grado di consentire l'omogeneità di questo dal punto di vista socio-culturale.

⁵⁹ Ponti, Compendio di criminologia, Cortina Editore, 1999.

in dipendenza della variabilità dei valori che si pongono a fondamento di questa. Nel caso in cui si assista ad un mutamento radicale dei valori del gruppo, conseguente ad un netto distacco da quelli che precedentemente lo guidavano, ci si troverà di fronte ad un cambiamento culturale, dal momento che è l'intero gruppo ad aver modificato il proprio approccio all'esistenza.

3.5 CULTURA E SOCIETA': OVVERO LE FORME DI ADATTAMENTO SOCIALE

Sembra rilevante, nella prospettiva adottata in questo lavoro, considerare gli studi di Merton⁶⁰ condotti a proposito della reale efficacia del trattamento risocializzativo.

Il sociologo analizzò due degli elementi che caratterizzano le strutture sociali, le mete e le norme istituzionali. Le mete sono definite come le intenzioni e gli interessi propri di ciascun gruppo, definiti dalla cultura stessa e ritenuti da tutti gli appartenenti alla struttura l'obiettivo da perseguire, mentre le norme istituzionali disciplinano e controllano i modi leciti per raggiungere queste mete. La produzione di norme è una caratteristica ineliminabile delle società, anche se si deve rilevare come spesso queste, male si atteggiino al perseguimento dei fini che la società ritiene preminenti.

Merton ipotizza che esistano cinque tipi di adattamento sociale, non rappresentativi di altrettanti status, ma idonei a porsi come modelli di riferimento, pur non assumendo un ruolo statico e temporalmente definito:

1. La conformità, che rappresenta il modello più diffuso all'interno delle società e che le garantisce la stabilità;
2. L'innovazione, che si presenta allorché un individuo comprenda e condivida le mete del sistema culturale, ma reputi poco aderenti al fine le norme, perfettibili per apparire realmente strumentali allo scopo che ci si è proposti. In altri casi, la mancata condivisione delle norme è il risultato della manchevolezza degli strumenti che consentono a tutti i soggetti parte del gruppo (e quindi soprattutto a coloro che non si trovano in posizione apicale) di raggiungere le mete che ci si è prefissi;
3. L'adattamento ritualista, che abbassa (fino addirittura, in alcuni casi, ad azzerare) la soglia degli obiettivi fino ad un livello ritenuto accettabile, sufficiente: tale atteggiamento non presenta caratteri di pericolosità (contrariamente a tutti le altre

⁶⁰ Merton, Teoria e struttura sociale, 2000, Bologna.

forme di anomia) in quanto generato dalla scarsa fiducia nei propri mezzi in vista delle aspettative;

4. La rinuncia, considerata il comportamento proprio di colui che rifugge le mete culturali approvate e non conforma il suo comportamento alle norme istituzionali; la fattispecie più frequente è rappresentata dalla condivisione assoluta di norme e mete, che però non risulta supportata, per quello specifico soggetto, da reali possibilità di raggiungimento degli obiettivi: l'afflizione per la preclusione conduce il soggetto ad abbandonare sia i fini che le regole, diventando perciò asociale. Normale conseguenza risulta l'ostilità del gruppo nei confronti di colui che aberra i valori rappresentativi della cultura, giungendo a considerarlo un ripudiatore di questi: nonostante ciò, comunque, la rinuncia rappresenta un *modus* comportamentale privato, che difficilmente originerà una nuova cultura (anche se coloro che la società considera asociali tendono a stare insieme e condividere esperienze);
5. La ribellione, che per definizione non può che essere transitoria, rappresenta un passaggio entro il quale si ricercano nuove mete e nuove norme che possano essere condivise da altri membri della società. La ribellione viene di solito attuata da un numero circoscritto di soggetti, generalmente privi di potere, che cercano di organizzarsi al fine della creazione di una nuova cultura (o, meglio, subcultura).

Tranne la conformità, le altre metodologie di adattamento sono situazioni anomiche, in cui è possibile notare l'esistenza di una frattura sociale causata dalla discrepanza tra mete sociali e norme istituzionali.

4 IL CARCERE COME ISTITUZIONE TOTALE

4.1 LE ISTITUZIONI TOTALI

“Un’istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che, tagliate fuori dalla società per un considerevole lasso di tempo, si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato”⁶¹.

La caratteristica principale delle istituzioni totali può essere riscontrata nella rottura delle barriere che abitualmente separano gli aspetti fondamentali degli assetti sociali (dormire, divertirsi, lavorare):

- Tutti gli aspetti della vita si svolgono nello stesso luogo e sotto la medesima autorità;
- Ogni fase delle attività giornaliere si svolge stando a contatto con un considerevole numero di persone, che vengono trattate tutte allo stesso modo e che sono egualmente obbligate a fare le stesse cose;
- Il ritmo secondo cui si svolgono le attività giornaliere è rigorosamente fissato, in ossequio alle regole formali, redatte appositamente per il mantenimento della disciplina delle attività e grazie ad un corpo di addetti preposto alla loro esecuzione;
- Le attività sono organizzate secondo un piano razionale, designato appositamente per adempiere ai fini dell’Istituzione.

Risulta evidente come, per potersi attenere all’organizzazione burocratica predisposta, l’istituzione totale debba, almeno ad un grado minimo, manipolare i bisogni dell’essere umano: per fare ciò si avvale delle regole che essa stessa ha posto.

Il processo di adattamento a cui è sottoposto il detenuto comporta il progressivo abbandono del proprio sé e la contestuale acquisizione delle informazioni e istruzioni proprie del luogo in cui si trova inserito: il processo appena descritto, in carcere, risulta enormemente influenzato dal cosiddetto “sistema dei privilegi”⁶²; il recluso perciò, partendo dalla struttura che gli viene fornita, riorganizza la propria vita all’interno del carcere.

⁶¹ Goffman, *Asylums: le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 1968.

⁶² Buffa, *I territori della pena. Alle ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, EGA Editore, Torino, 2006.

Il sistema dinamico d'adattamento è fondato su tre pilastri: le regole, i privilegi collegati all'obbedienza formale e le punizioni (che di solito coincidono con la negazione dei privilegi). Goffman⁶³ postula l'esistenza di un sistema governato dalla cosiddetta dinamica di reparto: l'istinto umano, cioè, ricerca, in qualsiasi situazione si trovi, le migliori condizioni di vita possibili; all'interno delle istituzioni totali, in ragione delle caratteristiche di queste, danno vita ad un vero e proprio sistema gestionale. La persona che si trova per la prima volta a contatto con l'universo penitenziario deve convivere con un contesto formato da differenti livelli di vita, esistenti nei diversi reparti dell'istituto, differenziati in ragione dello status di chi li occupa, del loro adattamento alla cultura carceraria e dall'atteggiamento tenuto dai singoli (detenuti, direzione, personale di Polizia Penitenziaria, educatori, volontari,...). Goffman evidenzia come nei reparti caratterizzati da condizioni di vita peggiori siano maggiormente frequenti episodi negativi, che traggono origine dalla mancanza di alternative: la crisi dei soggetti che vivono in questi contesti è latente, e stimola grandemente l'adattamento alla subcultura propria di coloro che riescono, pur essendo inseriti nel medesimo contesto, a limitare le sofferenze e le privazioni a cui si trovano sottoposti⁶⁴.

Se perciò il carcere, alla luce di queste considerazioni, non può essere considerato un unicum indifferenziato (in riferimento sia a tutti gli istituti di un Paese, sia, all'interno di ciascuno, tra i vari reparti), si converrà che l'aver un lavoro, partecipare alle attività proposte e soggiornare in certi reparti piuttosto che in altri consente di avere una vita meno dura rispetto a quella di altri detenuti: una delle ricadute di questa situazione può essere avvertita nel fenomeno della frantumazione della compattezza e della solidarietà nei ranghi dei reclusi⁶⁵, che, per un verso, saranno spinti da un desiderio (personale) di ricerca del posto migliore da occupare all'interno del sistema penitenziario, dall'altro si differenzieranno nettamente in due categorie, composte da coloro che questo posto l'hanno ormai occupato

⁶³ Goffman, op. cit., 1968.

⁶⁴ Le rilevazioni gi Goffman appaiono confortate, in tempi più recenti, da Buffa; anch'egli riscontra infatti una persistente correlazione tra il livello di povertà e marginalità dei detenuti e la loro collocazione tra i vari reparti degli istituti: difficilmente infatti coloro che sono dotati di minori capacità e strumenti trascorreranno la loro pena in reparti attrezzati con opportunità trattamentali. Si pensi, per chiarire meglio l'affermazione, alla distribuzione dei casi di autolesionismo e povertà, che mette nelle condizioni di comprendere come tali comportamenti rappresentino il tentativo estremo di creare spazi di negoziazione e contrapposizione con l'istituzione, che non fornisce loro strumenti che li possano aiutare ad una detenzione più dignitosa e proficua. Buffa, op. cit., 2006.

⁶⁵ Ricci, Salierno, Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria, Einaudi, Torino, 1971.

e coloro che invece scontano la propria pena in condizioni più dure (o perché non vogliono modificare il contesto in cui sono inseriti o perché non hanno a disposizione gli strumenti necessari per farlo).

Il sistema di reparto di Goffman continua ad essere aderente alla realtà anche attualmente, dal momento che, nel nostro Paese, continua a vigere una dinamica in cui il soggetto capace prevale su quello marginale, il tutto sotto lo sguardo di un'istituzione che appare più attenta al proprio equilibrio che ai bisogni delle singole persone che si trovano detenute. La meritocrazia è sicuramente un principio che, in ambito penitenziario, può portare dei frutti, perché se la logica sottesa al trattamento rieducativo è quella del reinserimento consapevole del detenuto nella società, la sua capacità di utilizzare inputs che l'Amministrazione penitenziaria gli fornisce rappresenta un grande passo in questa direzione. Il problema che si riscontra osservando il panorama italiano, però, è rappresentato dalla pochezza delle proposte rieducative: a fronte di istituti di pena all'interno dei quali la legge di Ordinamento Penitenziario e il successivo Regolamento d'Esecuzione sono applicati in maniera esemplare, esistono (e, numericamente, sono la maggioranza) istituti all'interno dei quali i reclusi non hanno la possibilità di cambiare, perché maggior spazio viene ancora concesso alle esigenze custodialistiche a scapito di quelle trattamentali⁶⁶. E così, coloro i quali non hanno (ancora) maturato al loro interno la considerazione dell'importanza della rieducazione, vengono inseriti in circuiti da cui difficilmente usciranno, che non permettono loro nemmeno di percepire l'esistenza della possibilità di condurre un'esistenza diversa.

4.2 LA COMUNITA' CARCERARIA

La carcerazione rappresenta indubbiamente un elemento del processo di mortificazione che coincide con la celebrazione del processo. Le fasi di giudizio possono essere assimilate⁶⁷ a veri e propri riti di degradazione diretti a trasformare l'identità sociale di un soggetto in un'altra, di rango più basso. La cerimonia si fonda sulla denuncia, che produce nell'opinione pubblica l'impressione che il soggetto che deve essere giudicato sia diverso rispetto agli altri

⁶⁶ Si consideri che è proprio all'interno di questi Penitenziari più duri che la subcultura carceraria riesce meglio ad imporsi e svilupparsi, soprattutto in considerazione del fatto che le persone che vi vengono inserite sono spaventate dall'atteggiamento dell'Amministrazione e cercano riparo dai soprusi proprio in questa rete collaudata di rapporti.

⁶⁷ Garfinkel, Condizioni di successo delle cerimonie di degradazione, in Santoro, Carcere e società liberale, Giappichelli, Torino, 1997.

che compongono la collettività ed appartenga ad una specie inferiore. Il risultato di questo processo è duplice:

- da un lato, la società tratterà il condannato diversamente rispetto agli altri consociati, in ragione della violazione che questo ha compiuto; in un certo senso, è come se la collettività, in occasione del compimento di un reato, considerasse l'autore di tale gesto privo di quelle doti positive, umane, che invece vengono ritenute propria di ogni uomo indipendentemente dalla conoscenza di questo soggetto. La contraddizione e il paradosso risiedono proprio qui, dal momento che la collettività è disposta, non appena viene a conoscenza di un delitto e prima che il processo sia concluso, a mutare, quasi sempre irrimediabilmente, il proprio giudizio su quella persona;
- dall'altro, di riflesso, sarà lo stesso condannato a percepirsi diverso, in quanto spogliato della propria personalità: avvertendosi in questo modo, il soggetto risulterà più fragile e sensibile alle informazioni (soprattutto quelle negative) che riceverà all'interno del carcere, perché non si sentirà più in grado di gestire alcuna situazione sulla scorta delle sue esperienze passate.

Una volta che il condannato fa il suo ingresso all'interno del carcere, poi, le mortificazioni si fanno più intense e penetranti: il fatto singolare, che deve essere considerato, è che la maggior parte di queste è estranea alle logiche che disciplinano la detenzione. Il carcere appare essere la somma di contraddizioni e di logiche scarsamente comprensibili (talora persino assurde) in considerazione (anche) del fatto che all'interno dei recinti murari c'è la contrapposizione di interessi plurimi, non sempre riconducibili ai due campi diversi e separati, rappresentati, da un lato, dalle vittime del sistema, i reclusi, e dall'altro dai rappresentanti irragionevoli del sistema, i custodi⁶⁸. Un contesto come quello penitenziario, entro il quale è arduo distinguere gli individui in base a categorie definite, si presta ad essere percepito non come lo scenario per la contrapposizione di due culture, quella dello Stato e quella deviante, ma come il luogo idoneo in cui possano esistere ed essere praticati due modelli subculturali d'atteggiamento, interpretazione, comunicazione e comportamento,

⁶⁸ Buffa, op. cit., 2006.

appartenenti entrambi all'istituzione e come tali specifici, settoriali e devianti rispetto a quella più generale della società.⁶⁹

Sarzotti⁷⁰, nell'analizzare l'argomento, sottolinea l'esistenza di regole consuetudinarie (non scritte), che si formano spontaneamente tramite le relazioni poste in essere dai detenuti, tra di loro e con gli operatori penitenziari. Il carcere, in questa prospettiva, viene perciò avvertito come "un sistema di privilegi"⁷¹ che vede il costante riproporsi di situazioni di negoziazione sull'applicazione delle regole ufficiali: gli attori che si muovono all'interno del contesto carcerario assumono tale prospettiva nel loro modo di comportarsi nella diffusa convinzione che, nell'attuare le leggi, occorra un'ampia discrezionalità, a cui, peraltro, si contrappone l'atteggiamento del legislatore, che regola la vita carceraria in maniera assai minuziosa, proprio al fine di evitare la creazione di sacche di arbitrio (in particolar modo, il timore riguarda l'atteggiamento del personale di custodia) che possono contrastare con le finalità perseguite a livello statale.

Pietro Buffa⁷², già direttore della Casa Circondariale di Asti, Alessandria, Saluzzo e Torino, evidenzia con vigore la grande importanza rivestita dalla negoziazione, che richiama il continuo sviluppo di azioni finalizzate a difendere gli interessi reciproci delle parti, sia individuali, sia collettivi. Questo "scambio di mosse" è in grado di generare una serie di responsabilità, che, come naturale, si ripercuotono negativamente sulla parte soccombente⁷³. La flessibilità con la quale si applicano le regole carcerarie talora sfuma nella palese arbitrarietà: numerose sono le disposizioni che appaiono insulse dal punto di vista umano (anche se fondate su eventi o ragioni) che generano frustrazioni e privazioni, avvertite dalla società come normale corollario della pena detentiva, ma che per colui che si

⁶⁹ Sclavi, *Ridere dentro: un seminario sull'umorismo in carcere*, Anabasi, Milano, 1993.

⁷⁰ Sarzotti, *La cultura giuridica degli operatori penitenziari*, Istituto Superiore di Sanità per conto dell'Associazione Antigone, 1999.

⁷¹ L'espressione è stata coniata nel 1998 da Lemire, in considerazione del fatto che il carcere, pur vedendo una presenza sempre più massiccia del diritto positivo formale, allo stesso modo è caratterizzato da un'estrema flessibilità.

⁷² Buffa, *I territori della pena. Alle ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, EGA Editore, Torino, 2006.

⁷³ Buffa stesso evidenzia come l'autotutela, i giochi perversi della responsabilità e della loro gestione, la conoscenza di fatti che hanno determinato eventi critici e la loro potenziale reiterazione, comportano un'inflazione di regole formali interne, di fatto di difficile applicazione e sovente lesive della dignità umana di chi vi è sottoposto.
Buffa, op. cit., 2006.

trova a subirle sono indice dell'irragionevolezza dell'intero sistema di diritto dello Stato⁷⁴. L'individuo che si trova inserito in questo contesto percepisce la sua solitudine e il suo isolamento e, per migliorare le condizioni di vita che gli si prospettano, cerca conforto in quei soggetti che più rispetto agli altri gli appaiono forti, strutturati, capaci di sopportare (e talora sopraffare) le logiche penitenziarie. Le grandi ripercussioni che il carcere genera sull'essere umano, perciò, rendono necessario un suo mutamento, un adeguamento sia all'ambiente penitenziario così come voluto dal legislatore, sia alla cultura che si è radicata in questo contesto, in netta contrapposizione con le previsioni normative.

“Il mondo del detenuto è un mondo atomizzato. La sua popolazione è fatta di atomi interagenti in modo confuso. E' dominata e si sottomette. La sua comunità è priva di una struttura sociale ben definita. I valori riconosciuti producono una miriade di valori configgenti. Non ci sono obiettivi comuni definiti. Non c'è consenso su un fine comune. I conflitti dei detenuti con i funzionari dell'amministrazione penitenziaria e la loro opposizione alla società sono di grado solo leggermente maggiore ai conflitti e alle opposizioni tra loro stessi. L'inganno e la disonestà sovrastano la simpatia e la cooperazione. Quest'ultima, quando esiste, ha natura prevalentemente simbiotica. Il controllo sociale è solo parzialmente effettivo. E' un mondo di individui le cui relazioni quotidiane sono personalizzate. E' un mondo di “io”, “me”, “mio”, non di “nostro”, “loro” e “suo”. La sua popolazione è frustrata, infelice, smaniosa, rassegnata, amareggiata, astiosa, vendicativa. La gente che vi vive è imprudente, inefficiente e socialmente analfabeta. Il mondo della prigione è un mondo privo di benevolenza. C'è sporcizia, puzza, sciatteria; ci sono monotonia e stupore. Il disinteresse è sempre presente. C'è desiderio d'amore e mania di sesso. C'è la sofferenza della pena. Se si eccettuano pochi individui, regna lo smarrimento. Nessuno sa, a dispetto dei dogmi e dei codici, che cosa è importante”⁷⁵.

L'immagine, appena descritta, del carcere come luogo in cui coesistono innumerevoli fattori, tutti difficilmente descrivibili e, per chi li percepisce, scarsamente comprensibili, viene avvertita da Clemmer, autore dell'opera di riferimento tra quelle che si occupano di

⁷⁴ Molto frequente appare infatti, quando ci si trova a dialogare con soggetti detenuti, apprendere come la loro valutazione sulle regole dello Stato sia pessima. La spiegazione a questo atteggiamento di sfiducia è in molti casi argomentata dalla irragionevolezza palese di alcune norme, che “essendo state scritte dalla stessa persona, fanno capire che anche le altre leggi sono sbagliate”.

⁷⁵ Clemmer, *The prison community*, The Christopher Publishing House, Boston, 1941.

istituzioni totali, The Prison Community, come la base di partenza di un'analisi etnografica che tenti di comprendere quale sia la cultura del carcere.

Il modo più evidente per capire le influenze che la cultura del carcere produce su coloro che si trovano in quel contesto per scontare la propria pena risulta quello di considerare la situazione in cui viene a trovarsi colui che fa il suo ingresso all'interno di un penitenziario. Questo soggetto si troverà stretto nella morsa delle ansie sul proprio passato, della paura per la nuova condizione che si trova ad affrontare e dell'incertezza e smarrimento del futuro. Gli effetti che il carcere produrrà su di lui dipenderanno dal grado di assimilazione della cultura che permea questo ambiente. Per descrivere questa fase di avvicinamento e progressiva identificazione con la nuova società di cui si diventa parte viene utilizzato il termine prigionizzazione⁷⁶. La prigionizzazione è un fenomeno lento, non un mutamento repentino del sentire, che conduce ad un cambiamento della personalità non sempre di agevole comprensione, né per gli operatori del carcere, né per il detenuto stesso: progressivamente egli inizierà a percepire diversamente il mondo che lo circonda, omologando il suo sentire a quello proprio degli altri uomini (o donne, nel caso della detenzione femminile) con cui condividere tempi e spazi.

Gli individui per la prima volta in prigione si impossessano perciò della routine esistente nel penitenziario: ad esempio, imparano ad odiare il personale di Polizia Penitenziaria e si trovano sovente, per la prima volta nella loro vita, ad assumere comportamenti sessuali anomali. Nonostante questo tipo di cambiamenti non riguardi tutti i detenuti, si può mettere in luce come esistano dei fattori, universali nella prigionizzazione, che possono essere riscontrati in tutti coloro che vivono uno stato di reclusione: si pensi all'accettazione del ruolo di inferiore, allo sviluppo di alcuni modi di svolgere le normali pratiche quotidiane (mangiare, lavorare, dormire, l'adozione di un linguaggio), al riconoscimento del fatto che, in carcere, nulla è dato per scontato per quanto attiene alla soddisfazione dei bisogni e, infine, al desiderio di un'occupazione lavorativa. Questi aspetti sono riscontrabili in tutti i detenuti e la loro individuazione risulta importante in considerazione della loro universalità,

⁷⁶ Il significato del termine viene perciò identificato con l'assunzione, in grado maggiore o minore, del folklore, dei modi di vita, dei costumi e della cultura generale del penitenziario.

L'esigenza che ha spinto alla creazione di un nuovo vocabolo che esprimesse il concetto in esame scaturisce dalla inadeguatezza al peculiare contesto penitenziario dell'assimilazione, che se da un lato coincide con la prigionizzazione sotto il profilo dell'acculturazione di un gruppo di soggetti che prima erano inseriti in differenti società (o sottosocietà), dall'altro assume come suo tratto peculiare la differenza delle origini dei soggetti che si trovano ad interagire; appare infatti evidente come coloro che entrano in carcere non si differenziano notevolmente né dagli altri nuovi ingressi né da coloro che si trovano già reclusi.

senza però destare particolari preoccupazioni per quanto attiene all'influenza sul trattamento rieducativo, dal momento che non lo esclude, ponendosi su un diverso piano (l'uno attinente alla quotidianità, l'altro alla sfera psicologica e sociale); nel caso in cui nessun altro fattore della subcultura influenzi il detenuto, l'adattamento a questi aspetti universali si rivela sufficiente per rendere quest'individuo membro della comunità penale, non però a mutare la sua personalità allontanandola dalle regole della società esterna. Nonostante la fisiologicità di quanto si sta descrivendo, è necessario considerare la difficoltà che questi fattori generano nel modo di essere dell'individuo: la loro influenza si ripercuoterà necessariamente, anche se in minima parte, sul suo inserimento (o meglio, reinserimento) in una società.

Gli aspetti della prigionizzazione che destano maggiori preoccupazioni attengono alle influenze che formano o rendono più profonda e radicata la criminalità e l'antisocialità, portando il detenuto ad essere considerato (e a considerarsi) come un esponente dell'ideologia criminale propria della comunità carceraria.

Clemmer, studiando negli anni Trenta il carcere di massima sicurezza dell'Illinois del Sud, mise in luce come esistano dei fattori che sono in grado di ostacolare il processo di prigionizzazione:

1. Una condanna breve, che pone il detenuto nella condizione di essere soggetto solo per breve tempo ai fattori, universali e non, della cultura penitenziaria;
2. Una personalità stabile, frutto di relazioni positive e socializzate all'esterno del carcere, maturate precedentemente alla detenzione;
3. Il perdurare delle relazioni positive con persone all'esterno delle mura del carcere;
4. Il rifiuto o l'incapacità di integrarsi in un gruppo carcerario, pur riuscendo a mantenere un equilibrio pacifico con gli altri uomini;
5. Il rifiuto di accettare senza riserve i dogmi e i codici della popolazione penitenziaria e la volontà, manifestata almeno in certe condizioni, di cooperare con il personale di custodia, cercando di seguire la strada dell'identificazione con la comunità dei liberi;
6. Il collocamento casuale con un compagno di cella e compagni di lavoro che non abbiano le qualità del leader e che non siano, neppure loro, completamente integrati nella cultura carceraria;
7. L'astensione da comportamenti sessuali anormali accompagnata ad una forte volontà ad impegnarsi nelle attività lavorative e ricreative.

A contrario, possono ricavarsi elementi utili per individuare quali siano quei fattori che si pongono come indici di una prigionizzazione completa:

1. Una condanna medio-lunga, che sottopone il detenuto per un considerevole lasso di tempo alle influenze della subcultura;
2. Una personalità instabile, che non è stata capace nel periodo predetentivo di instaurare relazioni socializzate, ma caratterizzata al contempo da forti convinzioni e da una forte dose di fedeltà;
3. Mancanza di relazioni con soggetti liberi;
4. Capacità di integrarsi rapidamente nel gruppo carcerario;
5. Una totale (e cieca) approvazione e adesione dei dogmi propri della subcultura;
6. Una casuale collocazione in una cella con soggetti che presentano caratteristiche comportamentali e personali simili alle sue;
7. Disponibilità a partecipare a condotte sessuali anormali.

Grazie all'individuazione degli estremi, è perciò possibile riconoscere i vari gradi attraverso cui opera la prigionizzazione. La tendenza riportata dall'esperienza del penitenziario dell'Illinois evidenzia come un maggior grado di adattamento alla cultura carceraria sia da associare ad un tasso più elevato di criminalità: l'enunciazione di principio appena fornita si pone unicamente come espressione di una tendenza, essendo il processo in esame peculiare per ciascun individuo⁷⁷ e, di conseguenza, non standardizzabile. Si aggiunga poi che, nella maggior parte dei casi, la prigionizzazione dei detenuti abbraccia solo alcuni degli elementi identificati, omologando di conseguenza questi soggetti alla subcultura solo per alcuni aspetti.

Le conseguenze che Clemmer trae circa la situazione dei penitenzieri americani risultano altamente negative: la riabilitazione del detenuto in vista di un reinserimento della società è percepita come totalmente fallimentare. I fattori che influenzano questo tipo di valutazione possono essere rinvenuti nei seguenti elementi:

- Il periodo storico: gli anni Trenta furono dominati in America dalla depressione, che modificò la cultura dell'intero Paese, spingendola verso forme organizzative spesso prossime alla delinquenza. La subcultura penitenziaria, che per definizione risente

⁷⁷ Clemmer sottolinea come la prigionizzazione sia influenzata dall'età, dalla cultura, dal recidivismo, dall'area geografica di provenienza, dalla personalità e dall'atteggiamento iniziale che il detenuto assume dinanzi alle regole e alle usanze della subcultura carceraria.

delle influenze del clima dominante, è sicuramente da considerarsi più deviante e criminogena che in altre epoche storiche;

- L'incapacità dell'Amministrazione Penitenziaria di mettere a disposizione dei detenuti strumenti efficaci;
- La capacità, propria di ogni cultura, di perpetuare se stessa: assorbendo la cultura della prigione i reclusi divengono meno adatti di prima alla vita fuori dalle mura del carcere e sempre meno capaci di seguire le regole e gli usi della vita "ordinaria": l'unico risultato che la detenzione persegue è perciò quello di prigionizzare i detenuti, incoraggiarli o costringerli, in altre parole, ad assorbire e adottare abitudini e costumi tipici dell'ambiente penitenziario⁷⁸.

Al fine dell'analisi che si propone questo lavoro, le conclusioni appena riportate risultano rilevanti unicamente per quanto attiene agli aspetti che riguardano le caratteristiche proprie della subcultura carceraria sottolineate al punto tre: nonostante siano diverso il contesto geografico di riferimento e l'epoca storica che si intende analizzare, i tratti distintivi della prigionizzazione appaiono (salvo i correttivi che verranno introdotti in seguito) i medesimi. L'avanzamento legislativo del nostro Stato in materia penitenziaria fornisce ai detenuti (contrariamente a quanto evidenziato da Clemmer, a proposito degli Stati Uniti d'America) un ventaglio di strumenti che li mettono nelle condizioni di rieducarsi e risocializzarsi. Se però, come più volte sottolineato in precedenza, la subcultura è talmente assorbente da non lasciare spazi d'intervento all'Amministrazione Penitenziaria, è necessario cercare di capire come i due fenomeni possano coesistere e, se possibile, ove la rieducazione possa prendere il sopravvento sulla subcultura carceraria.

E' necessario porre ulteriormente l'accento su come l'ingresso in un istituto di pena rappresenti, per colui che oltrepassa il cancello del carcere per la prima volta, un momento delicatissimo in cui si decide molto del futuro (penitenziario e non) di quello stesso individuo. La preoccupazione per ciò che si lascia fuori, la paura per il proprio futuro, il sentimento d'ambivalenza verso il reato e la vittima e la precarietà della situazione generano un dolore intenso, che sommato alle sofferenze proprie delle istituzioni totali, destabilizza il

⁷⁸ Santoro, Carcere e società liberale, Giappichelli, Torino, 2004.

soggetto, facendo sì che questo, più facilmente, entri a far parte della subcultura (venendone, in una prima fase, come evidenziato, plagiato tramite l'emulazione).

Il sociologo americano Sykes, nella celebre opera *The society of captives*⁷⁹, analizza le sofferenze maggiori a cui sono sottoposti i detenuti (pains of imprisonment⁸⁰); nonostante gli studi siano stati svolti mezzo secolo fa, la finezza del ragionamento e l'attenzione rivolta al recluso, in quanto essere umano, conferiscono ai risultati di Sykes un valore attuale.

Le sofferenze del carcere vengono suddivise in generi:

1. Privazione della libertà.

“Di tutte le condizioni che infliggono sofferenza imposte ai detenuti nessuna è più immediatamente ovvia della perdita della libertà”⁸¹: si perde improvvisamente la possibilità di muoversi, di decidere autonomamente dove collocarsi nello spazio e soprattutto svanisce la possibilità di intrecciare rapporti affettivi con altri soggetti (o mantenere le relazioni già instaurate): anche nel caso in cui non si sia avvezzi a ciò, e nella società libera non si fosse dato valore a questa sfaccettatura della libertà, la detenzione costringe rapidamente ad avvedersi di quanto limitativa sia la carenza di rapporti affettivi (sia amorosi che d'amicizia).

2. Privazione di beni e servizi quotidiani.

Molto di quanto è ormai diventato parte integrante della vita di tutti i giorni all'esterno del carcere, all'interno viene tolto o razionalizzato, anche se lo Stato, in quanto tutore dei detenuti e amministratore delle loro esigenze, garantisce l'assolvimento di tutte le funzioni fondamentali dell'individuo. Certamente chi si trova in carcere sta scontando una pena e, in vista di questo fine, la limitazione parziale della libertà appare connaturata, ma non si può tacere come, nella società moderna, i beni materiali rappresentino una parte importante dell'immagine che ciascuno ha di sé, al punto che la separazione coatta da questi significa subire un attacco alla propria personalità, alla percezione che il soggetto ha di se stesso e del suo mondo.

3. Privazione di relazioni eterosessuali.

⁷⁹ Sykes, *The society of captives*. A study of a maximum security prison, Princeton University Press, Princeton, 1958.

⁸⁰ L'espressione pain è molto forte, ed è utilizzata da Sykes per evidenziare come le sofferenze di chi si trova recluso non riguardino unicamente il suo passato e che, ove ci fossero dei dolori peculiari della reclusione, questi sarebbero solo fisici.

⁸¹ Sykes, *op. cit.*, 1958.

Con questa espressione si intende sottolineare il dolore psicologico causato dalla lontananza dall'altro sesso, che impedisce al detenuto in quanto uomo e alla detenuta in quanto donna di sentirsi tali⁸².

4. Privazione di autonomia e indipendenza.

La necessità che si instaurino regole che reggano la vita del carcere si scontra irrimediabilmente con la dimensione psicologica del detenuto, che vede regolata la propria vita in ogni minimo dettaglio, spesso in osservanza di norme che o non riconosce tali, o di cui non comprende la finalità. L'esito di questa repressione ha, ancora una volta, ripercussioni sul piano dell'autopercezione: "le dettagliate e sovente inspiegabili disposizioni provenienti dalla burocrazia carceraria implicano una minaccia profonda all'immagine di sé del detenuto, perché lo riducono alla condizione di debolezza, impotenza e dipendenza di un bambino".⁸³

5. Privazione della sicurezza personale.

Il detenuto viene a trovarsi infatti, durante la reclusione, in una condizione di intimità protratta con altri soggetti, che non ha scelto, e che spesso hanno una lunga storia alle spalle di comportamenti violenti e aggressivi, in grado di generare uno stato d'ansia molto invasivo e duraturo.

4.3 LA SUBCULTURA CARCERARIA

"L'individuo agisce in funzione dell'ambiente che percepisce, della situazione alla quale deve far fronte. Egli può definire ogni situazione della vita sociale attraverso la mediazione dei suoi atteggiamenti preliminari che l'informano su questo ambiente e gli permettono di interpretarlo"⁸⁴. L'ambiente in cui ciascun soggetto si trova inserito lo condiziona, perciò, sia per come è oggettivamente strutturato sia, e forse soprattutto, per l'atteggiamento dell'individuo stesso rispetto al contesto.

⁸² Sykes non intende certo sminuire la privazione e la sofferenza, anche fisica, generata dalla detenzione, ma vuole sottolineare con maggior vigore le ripercussioni psicologiche, che più frequentemente sono difficili da sanare e lasciano un segno anche una volta che si è ritornati liberi.

⁸³ Mathiesen, Perché il carcere?, Edizioni gruppo Abele, Torino, 1996.

⁸⁴ Teorema di Thomas.

Il carcere viene avvertito da coloro che si trovano al suo interno come luogo in cui tutto è deciso dall'Istituzione, in cui le prospettive di vita sono limitate e all'interno del quale ciascuno viene privato della propria autonomia e soggettività⁸⁵.

Il carcere poi, in quanto tale, comporta l'insorgere di effetti collaterali che destrutturano la personalità del recluso e la fanno regredire ad uno stadio di infantilizzazione in grado di spersonalizzarlo. A proposito di ciò, un detenuto recluso nel Carcere di Padova spiega che, scontando una pena, si "è sottoposti ad un processo all'interno del quale, in modo più o meno patologico, si rimane o si ritorna ad essere bambini. Lì c'è sempre chi decide per te: fai questo, fai quello, questo sì, questo no, questo si vedrà"⁸⁶.

L'aspetto della spersonalizzazione appena evidenziato rappresenta uno dei problemi maggiori che si accompagnano alla detenzione, perché pur non essendo previsto da nessuna Legge e da nessun Regolamento dello Stato che l'espiazione di una pena debba accompagnarsi ad una modificazione totale e profonda del sé, questa prassi caratterizza l'intera fase dell'esecuzione penale, facendo sì che colui che verrà in seguito reinserito nella società, pur essendo eventualmente idoneo a questo passaggio, incontri comunque notevoli difficoltà proprio in merito alla percezione del rapporto che lo lega al mondo, alla società e alle sue regole.

La reazione che segue ad una restrizione così forte della personalità di ciascun individuo è riscontrabile, a livello di gruppo, nella costruzione di una nuova e differente realtà sociale, che consenta all'individualità di ciascuno di poter continuare a esistere. I detenuti, nel momento stesso in cui avvertono l'esistenza della possibilità che, nel caso in cui aderissero a quanto richiesto dall'Istituzione, si omologherebbero a questa, "istituzionalizzandosi", preferiscono rifuggere le proposte del carcere cercando riparo nella subcultura, che in quanto tale, è in grado di non spersonalizzarli; l'errore sotteso a tale valutazione (che nel mondo penitenziario è frequentissima) risulta essere quello di non avvedersi in tempo del fatto che la subcultura istituzionalizza e spersonalizza ancor di più dell'Istituzione ma, a

⁸⁵ Discorrendo con i detenuti della Casa di Reclusione di Milano Bollate, più volte mi è capitato di essere interrotta nel mio discorso e corretta a proposito dai termini più idonei per descrivere l'ambiente in cui ci trovavamo: vivere, in un Penitenziario, è un verbo che viene coniugato quasi esclusivamente al futuro e al passato, non riuscendo gli stessi detenuti a considerare la loro condizione attuale come vita. Loro definiscono la detenzione una fase dell'esistenza, in cui si sopravvive, sospesi tra il passato (che li congiunge al mondo esterno) e il futuro, in cui si ripongono tutte le speranze.

⁸⁶ La testimonianza, raccolta da Di Gaballo, è di Giovanni Stoppelli, ed è stata raccolta per il Centro di Documentazione Due Palazzi, 2002.

differenza di questa, non è nemmeno in grado di proporre un modello di vita alternativo rispetto a quello a cui si era abituati, legale e perseguibile.

Due sono le strade che possono essere intraprese in questo meccanismo di distacco dall'Istituzione (intesa come mera dispensatrice di regole) e presa di coscienza del sé:

- Il detenuto, una volta comprese la finalità dell'Amministrazione Penitenziaria, pur patendone gli effetti più duri e spersonalizzanti, comprende il valore e l'importanza delle proposte che gli sono state rivolte e vede, in queste, la possibilità di costruire, già dal carcere, le basi per una vita migliore una volta che sarà uscito. In questo caso, la realtà che il detenuto cercherà di costruire sarà rappresentata dall'impegno, massimo e costante, nel lavoro, in un hobby, nella lettura, o in una qualsiasi attività che lo gratifichi e lo faccia sentire vivo; ritengo, a questo proposito, che quanto evidenziato da Sofri in un articolo per "La Repubblica" faccia capire con molta immediatezza l'importanza di possedere strumenti che mettano nelle condizioni di prendere realmente coscienza di sé e della propria vita: "per crescere, per non piegarsi a quell'infantilizzazione galoppante, a quella desocializzazione che rincorre e rincula a ogni standard di prisonizzazione, il carcere deve diventare uno spazio sì di privazione della libertà, ma anche e soprattutto un microgruppo ove tentare di ritrovare e ricostruire se stesso"⁸⁷.
- Il detenuto non riesce a comprendere le logiche sottese alle scelte dell'Amministrazione Penitenziaria, o, pur capendole, non le condivide, e, per contrastare "il nemico, il carceriere", si ritaglia un mondo che lo avvicini agli altri detenuti, facendogli sentire di non essere solo. Unicamente creando un'identità di gruppo i detenuti che si trovano allineati a queste riflessioni continuano a percepirsi (a torto o a ragione) padroni di se stessi.

La subcultura carceraria è definibile⁸⁸ come l'insieme degli atteggiamenti, delle consuetudini, dei valori, dei comportamenti e delle rappresentazioni che contribuiscono a realizzare la realtà nella quale vivono e operano gli attori sociali del carcere.

La cultura dei detenuti diventa perciò presto una comprensibile reazione di difesa, sia dall'istituzione carceraria, sia dalla società: questo meccanismo protettivo sorge dalla

⁸⁷ Sofri, Il dopo partita nell'ora d'aria, in Repubblica, 9 giugno 2002.

⁸⁸ Di Gaballo, op. cit., 2002.

volontà del detenuto di colpevolizzare la società che lo ha rifiutato: una delle ripercussioni di tale atteggiamento è rappresentata dal fatto che, in questo modo, egli non compirà un'analisi personale, alla ricerca della comprensione del proprio reato (a cui consegue, di solito, l'accettazione della propria colpa e l'assunzione della responsabilità). Reazione perciò che rapidamente si trasforma in contrapposizione e autoesclusione da quel tessuto sociale che, a sua volta, non ha concesso un'altra possibilità a quell'individuo: la prima manifestazione di questa opposizione è rappresentata dall'indifferenza rispetto alla cultura della società, a cui si cerca, con ogni mezzo, di contrapporsi. L'insofferenza verso il mondo esterno induce a giustificare (quantomeno a posteriori) il reato che si è commesso, decidendo di ribellarsi e far pagare a caro prezzo il trattamento che si sta subendo, durante la detenzione, alla società stessa, commettendo nuovi reati non appena questo sia di nuovo possibile⁸⁹.

Il potere alternativo imposto dalla subcultura ai membri che ne sono parte spinge questi ad azioni di contrapposizione all'Istituzione, giustificate dalla sottocultura stessa, che legittima il ricorso alla violenza e alla discriminazione.

“Molte delle norme della subcultura svaniscono non appena esci dal carcere: nascono dietro le sbarre e lì restano”⁹⁰: questa l'opinione di un detenuto, che si pone in perfetta sintonia con il sentire comune, anche se molto forte è il rischio che l'adattamento si trasformi in una dipendenza, accentuata dalla spersonalizzazione, che non solo modifica il sé in chiave passata, ma anche futura, impedendo una riprogettazione dell'esistenza all'esterno del carcere, dopo la pena.

Se perciò la subcultura dei detenuti viene percepita in questo modo, è facile capire quanto la sua presenza influenzi ogni tentativo di recupero sociale, rendendolo difficoltoso, ai limiti dell'impossibilità; anche la mitigata asprezza della detenzione, se non supportata dalla predisposizione di strumenti che si oppongano a questo assetto culturale, non appare sufficiente a placare l'ostilità e produrre frutti⁹¹.

Le parole di un detenuto confermano questa impostazione: la subcultura, intesa come meccanismo di difesa, è una delle cause della mancata risocializzazione. Di conseguenza, “se

⁸⁹ Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali*, Einaudi, Torino, 1968.

⁹⁰ La testimonianza, raccolta da Di Gaballo, è di Bianco, ed è stata raccolta per il Centro di Documentazione Due Palazzi, 2002.

⁹¹ Mccorkle, Korn, *Resocialization within Walls*, in *The Annals*, CCXCIII, 1954.

vogliamo cambiare in meglio il carcere, dobbiamo per prima cosa liberarci di una certa mentalità, che consiste nel sentirsi in contrapposizione con le istituzioni”⁹².

⁹² Morelli, Chi entra in carcere da emarginato uscirà da escluso. In *Ristretti Orizzonti*, gennaio 2002.

“Non credo che a rendere la vita di noi reclusi tanto diversa da quella di chi sta al di là del muro possa essere un qualche singolo episodio, ma quell’insieme di tante piccole cose che, come nella tortura della goccia, ti piovono sulla testa una dopo l’altra, fino a non farti più accorgere dell’assurdità delle cose stesse, ottenendo quel devastante effetto di ridurti a considerare normale quel che normale non è affatto. Questo mi ha colpito del sistema carcerario, l’assurdo diventa quotidiano”⁹³.

⁹³ Rizzo, Il carcere visto dal carcere, Emotion, Piombino, 1995.

5 LE NORME DELLA COMUNITA' PENITENZIARIA

Con l'espressione "norme della comunità penitenziaria" si intende riferirsi a quel corpus di regole, diverso ed estraneo rispetto ai dettami della legge di Ordinamento Penitenziario e del Regolamento Esecutivo, che influenzano notevolmente la vita del carcere. Tali prescrizioni, che possono mutare tra i diversi Istituti di pena, presentano alcune caratteristiche comuni:

- Non sono scritte, formalizzate, e possono perciò mutare in base alle esigenze e ai problemi che nascono dalla quotidianità di ciascun carcere;
- Sono norme che, per poter essere rispettate, devono essere interiorizzate, fatte proprie dai detenuti: per questa ragione il processo emulativo, come evidenziato nel capitolo precedente, messo in atto dal nuovo arrivato nei confronti dei leaders si presenta come un fattore costante nelle dinamiche di relazione carceraria;
- Sono regole della popolazione detenuta, che intende osservarle come forma di protezione verso coloro che, a vario titolo, operano nel carcere: la conseguenza di tale affermazione è riscontrabile nell'estraneità degli operatori del settore trattamentale e della Polizia Penitenziaria a tale subcultura.

La realtà che si incontra nelle sezioni penitenziarie è però in parte differente rispetto a quella che si è appena prospettata: gli agenti di custodia, essendo costantemente a stretto contatto con la cultura carceraria del gruppo dominante, ne introiettano alcuni aspetti, talora per opporsi con più decisione ai comportamenti dei detenuti⁹⁴, talora invece, ove ne condividano, a torto o a ragione, le finalità, omologandosi⁹⁵.

I detenuti che compongono il gruppo della subcultura traggono da questa circostanza la conferma del valore rivestito dal loro sistema normativo, che viene riconosciuto, anche se in un'accezione negativa, dall'Istituzione: la vicinanza di alcuni comportamenti degli agenti con quelli dei detenuti conferisce a questi ultimi una

⁹⁴ Sovente sono gli stessi agenti di Polizia che cercano di evitare il verificarsi di situazioni che potrebbero scardinare l'equilibrio del gruppo e condurre a una ritorsione nei confronti di quei detenuti che non si sono omologati alla subcultura.

⁹⁵ E' il caso dell'avversione a coloro che si sono resi autori di reati sessuali: l'isolamento a cui verrebbero sottoposti i sex offenders se venissero inseriti nelle sezioni "comuni" verrebbe acuito dall'ostilità che anche il personale di custodia avverte nei confronti di questi soggetti.

maggior consapevolezza delle proprie forze e del potere che la loro cultura è in grado di esercitare in quel contesto.⁹⁶

Il carcere, in quanto istituzione totale, è un ambiente chiuso, ristretto, all'interno del quale ogni persona è al corrente di ciò che accade: nulla passa inosservato, soprattutto per quanto riguarda l'adesione alla subcultura stessa e le possibili violazioni. Ciascun detenuto è perciò controllato, in ogni aspetto della sua quotidianità, dagli altri, così che non esiste mai per lui la possibilità di isolarsi, anche solo con la mente, e assumere l'atteggiamento per lui più spontaneo.

Come in tutti i sistemi normativi, anche nella subcultura sono previste punizioni per coloro che non rispettino le prescrizioni: si passa dal semplice richiamo (a opera di uno o più detenuti), alla stigmatizzazione ad opera del gruppo e, nei casi più gravi, alla pena corporale. E' un detenuto della Casa di Reclusione di Bollate a raccontarmi la dinamica di una punizione: "in carcere, nel mondo della subcultura, ci sono due modi per sistemare le cose e procedere ad una punizione, e il fatto che si usi uno o l'altro dipende da chi è quello che deve essere punito. Se è una "brava persona"⁹⁷ allora bisogna dargli la possibilità di difendersi. I carcerati hanno un codice d'onore molto forte, e se si devono scontrare con qualcuno che merita il loro rispetto, gli concedono la possibilità di difendersi. E' come se ci fosse un duello e i due detenuti fossero due cavalieri: ci si batte, ma non si dimentica mai che la persona che si ha davanti merita rispetto, anche nella morte. Se invece devi fare fuori un infame, allora i "bravi ragazzi" fanno a gara per farlo fuori, perché l'infame deve morire e non merita né rispetto né di avere una possibilità di scampo".

Si consideri che, attualmente, la subcultura ha attenuato la sua propensione all'omicidio degli infami⁹⁸: la finalità principale delle punizioni è perciò rappresentata attualmente dalla volontà che il soggetto deviante rispetto alla subcultura venga allontanato dal reparto, così da non creare più interferenze con un ambiente che, nelle intenzioni dei detenuti, deve

⁹⁶ Nel capitolo VII si tratterà in modo più approfondito la dinamica dei rapporti tra Polizia Penitenziaria e popolazione detenuta.

⁹⁷ Una persona è brava, secondo la subcultura carceraria, quando sia fedele a questa e si sia omologato alle regole della malavita.

⁹⁸ Questo mutamento della subcultura è frutto di una interpretazione più rigorosa dell'art. 27 comma terzo della Costituzione, che ha restituito a tutti i detenuti la possibilità del reinserimento. Ognuno, attualmente, sa che più il suo comportamento risulterà corretto, più sarà per lui possibile anticipare l'uscita dal circuito penitenziario e, di conseguenza, è interesse di tutti non compiere atti delittuosi durante l'espiazione della pena.

possedere caratteristiche omogenee (dal punto di vista dell'omologazione alla subcultura stessa).

La punizione che viene inflitta più frequentemente in carcere è rappresentata dalla conserva⁹⁹, che consiste in una violenza fisica verso coloro che non hanno conformato il proprio comportamento alle regole del gruppo: i luoghi in cui avviene più frequentemente sono le docce (dal momento che lì ci sono minori controlli ad opera della Polizia Penitenziaria) e l'aria (perché c'è la possibilità di incontrare persone che appartengono ad altre sezioni). Nel caso in cui la conserva si verificasse in questo secondo luogo, evidenzerebbe il particolare significato della violazione, dal momento che gli aggressori si dimostrerebbero disposti a subire conseguenze molto gravi (richiami, addebiti penali e penitenziari) pur di imporre la loro supremazia¹⁰⁰.

Pratica frequente per evitare il ricorso alle punizioni, ma per affermare con decisione il potere della subcultura, è quella di far subire, principalmente ai nuovi giunti, scherzi che li "educano" alle regole del luogo in cui, da quel momento in avanti, si troveranno a vivere¹⁰¹. E' da tenere in considerazione come molto spesso i problemi tra detenuti sorgano da voci che vengono diffuse circa la credibilità di un soggetto¹⁰². Questa prassi, molto pericolosa, contrappone soggetti che, nella maggior parte dei casi, non hanno alcun rapporto, o che, comunque, non hanno mai tenuto comportamenti avversi l'uno all'altro. La creazione di queste notizie disdicevoli è detta "montatura di una bicicletta": le sue conseguenze sono spesso negative, dal momento che ad un'offesa si risponde quasi sempre con un'altra offesa (questa volta corporale) e che, nel caso, contrario, in cui si riesca a dimostrare l'infondatezza

⁹⁹ Il nome deriva dal fatto che, a seguito della violenza subita, si troveranno a terra tracce di sangue del tutto simili alla passata di pomodoro. Sinonimo di questo termine, nel gergo dei penitenziari, è quello di cappotta, che trae spunto dalla cappotte delle auto, a voler indicare la posizione degli aggressori sull'agredito (a volte poi, in maniera ancor più aderente al termine, la vittima veniva coperta in modo che non potesse vedere il volto dei suoi aggressori).

¹⁰⁰ Ciò perché all'aria i gesti di ciascuno appaiono evidenti sia a tutta la popolazione detenuta, sia agli agenti di Polizia Penitenziaria, che saranno numericamente maggiori a quanti prestino servizio nei reparti.

¹⁰¹ E' un detenuto della Casa di Reclusione di Bollate a raccontarmi uno scherzo, per farmi comprendere come questi siano non violenti, ma racchiudano significati profondi e facilmente intelleggibili: "nel periodo del carcere speciale di massima sicurezza alla vittima viene fatto credere che la direzione abbia dato il permesso di avere degli asciugacapelli, mentre in realtà l'apparecchio farlocco viene costruito con del cartone e l'effetto vento viene procurato da una seconda persona nascosta che soffia costantemente". Chi subisce tale scherzo impara immediatamente che non bisogna fidarsi ciecamente degli altri e che la direzione è sempre contro i detenuti, perché raramente fa loro delle concessioni.

¹⁰² Le accuse più gravi riguardano l'aver detto qualcosa che era invece il caso di tacere (infamia) o aver insultato o riferito qualcosa di sbagliato a proposito della moglie degli altri detenuti.

della notizia, si giungerà comunque ad episodi di conserva, questa volta a danno del “biciclettarò”.

E’ arduo stabilire quale sia l’origine e il momento dal quale ha preso avvio la subcultura carceraria, soprattutto perché, probabilmente, non esiste un vero inizio.

Lo studio della subcultura, condotto principalmente in carcere, tra i detenuti, convivendo con loro per parti della giornata e ascoltando il loro modo di percepire questo fenomeno, ha fatto sorgere in me la consapevolezza che questa nasce per riempire un vuoto normativo, rappresentato dalla carenza di leggi (ante 1975) che disciplinassero la vita all’interno dei penitenziari. Le norme sono nate perciò dalla necessità di regolamentare alcuni aspetti della vita comune che, altrimenti, avrebbero, per come erano (e in parte, sono) conformati, permesso la sottomissione dei soggetti più deboli ai più forti. Un nobile inizio, perciò, che ben presto si è trasformato in qualcosa di differente:

- L’esistenza di leggi presuppone necessariamente l’esistenza di qualcuno che le faccia rispettare, soggetti forti, che si siano completamente omologati a quanto prescritto dalle regole stesse. Non importa se, prima di entrare in carcere, la persona esercitasse o meno tale potere nel proprio contesto: ciò che conta è l’omologazione alla subcultura una volta che si diventa detenuti, la fedeltà e il rispetto che si dimostrano a questa all’interno del carcere. Per qualsiasi detenuto appena arrivato, sarà facile capire quali sono i soggetti che detengono tale potere: il loro modo di porsi, il linguaggio e il modo in cui gli altri detenuti si rapportano a loro li pongono immediatamente su un piano diverso rispetto agli altri;
- In qualsiasi contesto non utopico esisteranno sempre deboli e forti: prima dell’avvento della subcultura, il discriminante era sicuramente riscontrabile nella prestanza fisica e nella forza psicologica. La subcultura, preoccupata per i deboli, ha cercato di inserire questi soggetti all’interno della sua struttura, finendo però per creare una nuova categoria di deboli, costituita da coloro che non possono o non si vogliono sottomettere alle sue regole.

L’elemento che più degli altri è riuscito, in parte, a scardinare le maglie della subcultura è rappresentato dall’ampliamento dei benefici previsto dalla Legge Gozzini (numero 663 del 1986): ogni detenuto, per ottenere il prima possibile i benefici che permettono l’uscita dal

carcere, è portato ad occuparsi principalmente di se stesso, cercando di non commettere azioni che possano compromettere il suo percorso in vista del reinserimento; di conseguenza, residua poco spazio per la rivendicazione collettiva e l'egemonia sugli altri, fattori indubbiamente valutati negativamente dagli operatori del trattamento.

L'atteggiamento individualistico, pur avendo posto un freno al proliferare della risalente solidarietà tra detenuti, non ha comunque permesso il superamento della subcultura, che si è evoluta ed adeguata alle prescrizioni della legge: anch'essa, infatti, ha fatto in modo di apparire meno evidente agli occhi del personale penitenziario, pur continuando ad esercitare la sua supremazia.

La subcultura carceraria è fondata su valori forti e piuttosto stabili, sia nello spazio¹⁰³ che nel tempo.

Le regole principali della subcultura sono il rispetto e l'omertà. Da queste hanno origine i principi che regolano la vita comunitaria del carcere, che possono essere divisi tra prescritti e proscritti: nel primo gruppo rientrano quelli riguardanti la vita di tutti i giorni (buona educazione, igiene, regole da osservarsi a proposito dei pasti e della veglia, le norme che regolano gli spazi in comune, in particolare le ore d'aria), del secondo gruppo fanno invece parte tutti i divieti che devono orientare il comportamento penitenziario (rapporti con il personale di Polizia, rapporti tra detenuti e uso del linguaggio). Generalmente, le sanzioni per le violazioni alle norme prescritte sono più leggere, in considerazione del loro minor valore; quelle per le norme proscritte possono essere anche molto invasive perché una loro violazione presuppone l'allontanamento dai valori fondamentali del gruppo, al quale gli appartenenti a questo sentono di dover reagire con forza e decisione, per evitare che si verifichino, nel futuro, episodi analoghi.

¹⁰³ L'uniformità subculturale che si registra in Italia può essere spiegata considerando il fatto che alcuni detenuti, dopo aver scontato la loro reclusione all'interno di un penitenziario (e averne appreso e interiorizzato i tratti caratteristici), si trovino a continuare la propria carcerazione o a scontarne una successiva altrove: in questo modo, e ripetendo questo meccanismo per un numero elevato di soggetti, è stato possibile che realtà ambientali differenti si appropriassero delle medesime regole.

Si consideri inoltre che le rivendicazioni e i bisogni propri del carcere, in quanto peculiari di quel contesto, si presentano uniformi per tutto lo Stato (all'interno del quale, ovviamente, vigono le stesse regole e si combatte per i medesimi cambiamenti).

5.1 LA MORALITA' DEL CARCERE

“La moralità è la qualità, la condizione di ciò che è conforme a principi morali, relativi cioè ai costumi, al vivere pratico, in quanto comporta una scelta tra azioni egualmente possibili, ma alle quali compete o si attribuisce valore diverso o opposto”¹⁰⁴.

“E' possibile parlare di moralità con riferimento a chi ha inflitto, ma anche subito, violenze e umiliazioni di ogni tipo?” è la domanda che si pone un detenuto¹⁰⁵, e che probabilmente si appalesa nella mente di chiunque si appresti a conoscere le logiche sottese al carcere.

La moralità che contraddistingue i detenuti (non tutti, ovviamente, ma quelli che si sono appropriati della cultura del luogo di reclusione) affonda le sue radici nelle regole della malavita: è questa a stabilire quali siano i comportamenti accettabili e quelli che non lo sono, giudicando, di conseguenza, le persone alla luce delle azioni compiute. Solamente coloro che adegueranno il proprio comportamento ai dettami della malavita potranno essere riconosciuti come uomini degni di rispetto, elevati ad una condizione morale molto differenziata rispetto a coloro che, per via degli atteggiamenti tenuti, saranno da disprezzare. Quando la malavita si trasferisce in carcere, cambia l'oggetto della valutazione: fulcro di ogni ragionamento diventa il reato, analizzato in ogni più piccola sfaccettatura, rivissuto infinite volte per trovare una via idonea, dapprima per interiorizzarlo (a livello personale) e poi per rendere edotti gli altri compagni di detenzione circa le proprie convinzioni sulla legge. Quella parte di detenuti che aderisce alla subcultura giustifica, quasi sempre senza riserve, l'atteggiamento tenuto, valorizzando la moralità di colui che ha violato la legge, in ragione del fatto che il reato è stato commesso per un motivo nobile, e colpevolizza altri soggetti¹⁰⁶ (la famiglia d'origine, la società, l'ambiente in cui si è cresciuti, alcune amicizie, il personale di Polizia che ha effettuato le indagini o l'arresto, i giudici che hanno condannato, coloro “che hanno tradito, che si sono pentiti”, grazie ai quali è possibile procedere agli addebiti).

¹⁰⁴ Enciclopedia Treccani, ed.2008 on line.

¹⁰⁵ Morelli, Il trattamento rieducativo. Tra vecchie ideologie e rischio di nuovi moralismi, Ristretti Orizzonti, mensile on line, ottobre 2000.

¹⁰⁶ Ciascun autore di reato tende infatti a dare maggior peso, tra le cause del reato stesso, alle circostanze esterne, e, contemporaneamente, attribuisce un grande valore alle motivazioni che hanno spinto gli altri a porre in essere determinati comportamenti negativi nei suoi confronti (cattiveria, vigliaccheria, scarso valore morale, stupidità): in questo modo, le cause psicologiche personali che hanno originato il reato rimangono sullo sfondo, venendo a ricoprire nella valutazione del delinquente un ruolo del tutto secondario.

La prima ricaduta di questa considerazione, che rappresenta indubbiamente l'aspetto più rilevante del fenomeno subculturale, è rappresentata dalla diversificazione dei detenuti, che vengono suddivisi (dai detenuti stessi) in sottocategorie, caratterizzate dalla moralità o meno del reato commesso. Vallanzasca¹⁰⁷ spiega efficacemente questa mentalità: "...non c'è più rispetto, non c'è più senso dell'onore... noi avevamo un codice deontologico: per esempio, io non ho mai sparato per primo. Non mi aspetto che la gente mi dica bravo e mi stringa la mano, perché comunque ho ammazzato, ma almeno c'erano delle regole".

Numerose possono essere le spiegazioni che accompagnano questa frammentazione dei detenuti¹⁰⁸:

- Il detenuto tende a considerare negativamente alcuni reati per, all'opposto, valutare in termini positivi il proprio comportamento, al fine di accrescere (o comunque, non eliminare) la propria autostima.

Tale argomentazione, generalmente, viene proposta da qualsiasi detenuto, nella sua intimità e dalla subcultura, come gruppo: essendo questa l'espressione di una molteplicità di soggetti che, entro il carcere, ricoprono un ruolo di prestigio, si presta a diventare paradigma di moralità, che nasce non da un'effettiva (e seria) analisi delle cause del reato, ma dalla necessità e volontà di rendere onorevoli i comportamenti di cui si sono resi responsabili i leaders del gruppo; l'effetto di omogeneità di questa considerazione è perciò avvertito sia dall'esterno dello stesso (nel senso che coloro che sono estranei al gruppo considerano tutti gli appartenenti allo stesso modo, come dotati delle medesime caratteristiche), ma anche dall'interno, dal momento che ciascun membro del gruppo, ritenendo che gli altri affiliati condividano le sue stesse caratteristiche, non possono che essere migliori di altri, cioè di coloro che di tali caratteristiche sono privi;

- Il gruppo subculturale (e, contemporaneamente, ciascun detenuto) difficilmente accetterà di essere la parte più deviante e marginale della società: il sentimento di rivalsa sotteso a questa considerazione è connaturato alla stessa struttura umana, che cerca sempre la possibilità di migliorarsi. Ove però questo non sia possibile, come nel caso della detenzione, che, almeno momentaneamente, inibisce la possibilità di riabilitarsi agli occhi della società, il meccanismo più semplice per non avvertire il

¹⁰⁷ Arduini, Intervista a Renato Vallanzasca. La vita che non ho vissuto, in Vita (rivista on line), 30 agosto 2004.

¹⁰⁸ Attili, Il nemico ha la coda: psicologia e biologia della violenza, Giunti, Firenze, 1996.

peso della propria miseria è rappresentato dalla demonizzazione di altri soggetti, che in questo modo divengono (quantomeno nella propria gerarchia) gli ultimi: “questo dà modo, a ognuno, di farsi una propria graduatoria di candidati alla forca: nulla a che vedere con la giustizia, ma tanto basta per sentirsi migliori, distinguendoci da chi riteniamo peggiore di noi”¹⁰⁹.

5.2 LA MASCHERA DEL DETENUTO

“Qui a Volterra si ha la fortuna di stare in celle singole... mi piace sdraiarmi sulla branda e, in silenzio, parlare con me stesso, mi piace ascoltarmi. Così mi tolgo la maschera che al mattino ogni detenuto indossa... quella che nella nostra ipocrisia siamo costretti ad indossare per poter andare tra gli altri detenuti che come noi sentono lo stesso, identico, stupido dovere di farlo... sono convinto che siamo migliori di quanto si appaia, eppure... ci si vergogna di più di quel per cui non si dovrebbe che per quello che, al contrario, dovrebbe farci vergognare profondamente. Fingiamo l'un l'altro di essere felici, di non aver bisogno di nulla e di nessuno, ma nei nostri sguardi c'è un disperato bisogno d'aiuto, un grido silenzioso, un'implorazione... ma stupidi pregiudizi che impongono a chi si rade¹¹⁰ di essere roccia e a chi è detenuto d'apparire ancor più duro, ci impediscono di essere quello che veramente siamo. Ci atteggiemo a uomini che non devono chiedere mai ma dobbiamo fare le domandine scritte per qualsiasi cosa”¹¹¹.

Il detenuto perciò, per potersi adeguare al contesto subculturale proprio della reclusione, avverte la necessità di cambiare la propria personalità (indurendosi e distaccandosi dalla cultura della società) e, al contempo, di nascondere gli aspetti più intimi e profondi del proprio modo di essere dietro maschere, diverse per ogni occasione che si trova ad affrontare, così da agevolare anche gli altri detenuti che si trovano a rapportarsi con lui: si viene trattati per il personaggio che si è, per il reato che si è commesso e per la vita che si è vissuto prima di entrare in carcere¹¹².

¹⁰⁹ Ristretti Orizzonti, mensile on line, settembre 2004.

¹¹⁰ Il riferimento è ai membri dell'Istituzione.

¹¹¹ Manlio F., in Rizzo, op. cit., 1995.

¹¹² Dalle parole di un detenuto nella Casa di Reclusione di Bollate: “Per loro, qua dentro, io sono il mio reato. Anche gli agenti la pensano così, in questa cosa sono tali e quali ai detenuti più tosti, come mentalità. E anche dopo, una volta che ti hanno conosciuto, continuano a non vederti come una persona. Al massimo, dal disprezzo si passa all'indifferenza. Ah, c'è un'altra cosa che i detenuti guardano per giudicarti. Le tue conoscenze, quelli che frequentavi fuori e che ora sono dentro come te. Da quello ti tracci la strada”.

Il problema connesso alla costruzione di un'identità diversa da quella propria di ciascuno è rinvenibile nella difficoltà, dopo lunghi periodi di reclusione, di riappropriarsi dei propri tratti distintivi. "Il carcere ti si tatua dentro, per le altre persone diventi un carcerato a vita" afferma un detenuto della Casa di Reclusione di Bollate, per indicare l'irreparabilità del cambiamento: per quanto uno possa cercare, una volta uscito dal contesto penitenziario, di abbandonare il ruolo che la subcultura gli aveva cucito addosso, molto difficilmente ci riuscirà, perché ormai quel modo di essere è diventato l'unico tramite il quale sappia esprimersi.

Il carcere si risolve ad essere, perciò, un grande teatro, un palcoscenico sul quale tutti gli attori recitano la parte che si sono imposti o è stata loro assegnata: "i colloqui con gli operatori molto spesso si riducono a recite, replicate all'infinito, mese dopo mese, anno dopo anno. Sappiamo già quello che l'interlocutore vuole sentirsi dire e glielo diciamo senza pudore, nella certezza che egli farà lo stesso con noi: contrariare qualcuno è considerato un grave errore... potrebbe reagire male, pensa l'educatore... potrebbe pesare negativamente sulla mia condotta, pensa il detenuto. In questo modo i problemi non vengono mai affrontati, ciascuno rimane con le proprie convinzioni e ovunque regna la tacita legge del quieto vivere"¹¹³.

5.3 IL TEMPO

Entrando all'interno degli istituti di pena milanesi, una delle prime cose che mi capita di notare è la presenza di un numero molto elevato di orologi da parete, ciascuno dei quali riproduce un orario differente. Quello che, ovviamente, rappresenta un lampante esempio di come l'edilizia penitenziaria non venga curata con precisione e attenzione, ha assunto per me, a seguito dei numerosi dibattiti sostenuti con alcuni detenuti a proposito del tempo, un differente significato.

All'interno del carcere, le lancette dell'orologio sembrano infatti battere un tempo diverso rispetto a quello che regola la vita della società. Il tempo diventa doppio: l'età della libertà si contrappone a quella della reclusione, il tempo improduttivo del dentro alla vita che scorre veloce fuori, il passato di cui si è padroni al futuro, di cui non si ha certezza. In carcere i detenuti sembrano sempre aspettare qualcosa (un colloquio, l'ora del lavoro, un permesso,

¹¹³ Morelli, Chi entra in carcere da emarginato uscirà da escluso, Ristretti Orizzonti, mensile on line, gennaio 2002.

di poter usufruire dell'articolo 21, ...) proprio perché il tempo che si vive ristretti, non essendo sempre efficacemente volto alla rieducazione, sembra non lasciare tracce significative.

Il presente è il momento della sofferenza, è una parentesi, che talvolta può durare anni, di sospensione temporale, a cui molto spesso non si riesce ad attribuire un contenuto;

Il passato diventa il proprio presente, perché è l'unica certezza che si possiede, l'unica parte di sé su cui sia possibile lavorare¹¹⁴. Il passato è la certezza che la vita esiste, che, almeno in un tempo, talora remoto, si è stati padroni della propria esistenza;

Il futuro è la paura, il timore di ciò di cui non si conosce nulla, perché il detenuto non solo, al pari di qualunque essere vivente, non può avere certezza di ciò che gli accadrà, ma, a seguito della detenzione e del proprio cambiamento (che può essere sia in senso migliorativo che peggiorativo) non è in grado di capire nemmeno come lui stesso si porrà dinnanzi allo scorrere della vita.

5.4 LO SPAZIO

Anche la percezione di sé stessi nello spazio subisce forti modificazioni all'interno del carcere: ognuno dei cinque sensi viene alterato, contribuendo ad acuire lo spaesamento e il senso di inadeguatezza avvertiti dal detenuto.

Il vivere ristretti implica, innanzitutto, l'impossibilità di spingere il proprio sguardo lontano, dal momento che la limitatezza degli spazi a propria disposizione e le sbarre alle finestre costringono l'occhio a non percepire più ciò che è lontano. E in questo modo, con il passare del tempo, il detenuto si abituerà a vedere solo ciò "che c'è dentro", che appartiene alla reclusione, sentendo come alieno tutto quello che appare lontano¹¹⁵;

Un altro dei segni distintivi del carcere risulta essere l'odore, forte, di casanza¹¹⁶ e di chiuso: odori che ormai si sono impossessati della struttura e che perciò, nonostante si cerchi di eliminarli, ne sono diventati tratto distintivo. L'unico modo per provare ad attenuare tale

¹¹⁴ In particolar modo per quei detenuti che decidono di compiere un percorso nel segno della rieducazione, la revisione critica del proprio vissuto, e la sua accettazione, rappresentano un passaggio fondamentale: la presa di coscienza di sé risulta essere però uno dei momenti più dolorosi in assoluto della detenzione, perché evidenzia irrimediabilmente la fallacia del percorso di vita che si è intrapreso.

¹¹⁵ Tale affermazione risulta densa di significato se correlata al progressivo allontanamento, affettivo e psicologico, che i detenuti si trovano a sperimentare. Il senso di abbandono (sia da parte del proprio nucleo familiare che da parte della società) che avvertono molti soggetti ristretti, e l'accentuazione di ciò a opera del restringimento del campo visivo, contribuiscono alla disperazione del detenuto, che anche in ragione di tale solitudine, cercherà conforto nella subcultura carceraria.

¹¹⁶ La casanza è il cibo che distribuisce l'Amministrazione Penitenziaria.

percezione sensoriale è rappresentato dall'eccessivo utilizzo di prodotti cosmetici, che oltre ad essere indice della pulizia dei vari detenuti (pulizia che, come si dirà, rappresenta un valore per la subcultura) contribuisce alla "demarcazione del territorio": in carcere non si possiedono spazi propri e l'idea di potersi appropriare di qualcosa, anche se è solo aria, rappresenta una conquista di cui nessun detenuto intende privarsi;

Il problema del tatto corrisponde al tema della lontananza dai propri affetti: il detenuto, che non ha la possibilità di usare il proprio corpo come strumento per esprimere i propri sentimenti alle persone care, con l'andare del tempo comincerà ad avvertire la propria pelle non come veicolo per il contatto positivo e stimolante con altri soggetti, ma come barriera, come scudo verso le incursioni che possono venire dai compagni di detenzione e dal personale di custodia;

Il senso, che forse più degli altri, risulta compresso durante la detenzione è l'udito: è un detenuto della Casa di Reclusione di Bollate a raccontarmi come "senti dei passi avvicinarsi con un immancabile tintinnio di chiavi; da questo momento sarà un suono che ti terrà sempre compagnia. In carcere tutto è rumore di chiavi e di cancelli, rumori di piedi, passi felpati nella notte per spiare il sonno. Scalpitii, rumori del galoppo del branco di persone in divisa che vengono e che fuggono. Rumori di voci e di grida. Fischii, bestemmie, frasi insulse, suoni di televisioni o di radio. Aperture, chiusure. Sempre rumori di sottofondo: falsità, infamità, discorsi senza senso. Chiacchiere e chiacchiericcio sottile. Tragedie e sceneggiate... Rumori di distruzione di uomini e di cose. Rumori di armi o silenzi di coltelli... Poi canti e canzoni di speranza. Poi sordi e delicati rumori di liberazione. Niente rumori dall'esterno. Neppure silenzi: perché non esiste l'esterno. Tempo del rumore e tempo del silenzio...";

5.5 IL RISPETTO

"Il rispetto è il sentimento di stima e di riguardo verso una persona. In senso più generale, può essere riferito alla considerazione che si nutre verso qualcosa, all'attenzione che si dedica ad un soggetto o ad un oggetto"¹¹⁷.

Nella vita del carcere, il rispetto è la forza generatrice da cui discendono tutti i rapporti che si instaurano sia tra detenuti, sia tra loro e il personale penitenziario (di Polizia e non). Siffatta affermazione, alla luce della definizione che si dà in italiano del termine rispetto, corrisponde

¹¹⁷ Enciclopedia Treccani, edizione 2008 on line.

a uno dei dettami fondamentali che regolano l'agire degli individui anche nella società libera. E' però necessario considerare il diverso significato che il termine ha assunto, modificandosi ed evolvendosi nel tempo, nel contesto di cui ci stiamo occupando.

Rispetto, tra detenuti, significa obbedienza, e si manifesta nei comportamenti che ciascuno deve tenere verso chi è ritenuto più forte. Lo stesso atteggiamento deve poi essere riservato a coloro che la subcultura ritiene "degni di rispetto"¹¹⁸: sono tali, in questa accezione, coloro che hanno percorso una strada criminale e si sono affermati in questa carriera, acquisendo un tale grado di stima da essere obbediti da altre persone che eseguono i loro ordini.

Rispetto perciò che nasce non dalla stima, intesa nella sua accezione più positiva, ma dalla paura, dal timore che contrapponendosi a certi soggetti la propria vita, all'interno del carcere, si complichino ulteriormente.

Negli anni, antecedenti alla legge di Ordinamento Penitenziario, in cui le carceri vivevano una fase di profonda instabilità, dovuta, almeno in parte, alla mancanza di norme, l'importanza dell'osservanza delle regole del rispetto ha permesso di governare una comunità eterogenea e altrimenti priva di un orientamento, che si sarebbe volta, maggiormente rispetto a quanto effettivamente accaduto, nel senso della prevaricazione dei detenuti più forti su quelli più sprovveduti, meno avvezzi al carcere o scollegati da un contesto esterno malavitoso. Certo pensare ad un istituto di pena, in quanto tale volto alla rieducazione, governato dalle regole della subcultura, appare assurdo e contrario al fine dello Stato. E' necessario però riconoscere che l'anomia, in determinati casi, risulta gravida di conseguenze peggiori rispetto alla presenza di paradigmi che, seppur sconvenienti, discriminatori, malavitosi e incostituzionali, disciplinano con un certo ordine la vita di una comunità eterogenea e coatta. Conferma di ciò è espressa da un detenuto della Casa di Reclusione di Bollate: "...le regole della subcultura, anche se sbagliate, ormai avevano (negli anni passati, quando il detenuto che parla si trovava all'interno di istituti molto repressivi e governati quasi integralmente dalle regole della subcultura) un ruolo importante nella gestione del carcere. Togliercle avrebbe significato lasciare i detenuti senza sapere come comportarsi e, si sa, è meglio che ci siano regole sbagliate piuttosto che non esserci. Con

¹¹⁸ A questo concetto se ne accosta un'ulteriore, che nel linguaggio sia della malavita che della subcultura carceraria è indicato con l'espressione "rispettare il cane del padrone": si intende ciò che il rispetto deve essere dato anche a quei soggetti che, pur non meritandolo in considerazione della loro arroganza o per il loro comportamento irrispettoso, essendo "amici" di qualche soggetto influente, devono essere tenuti nella debita considerazione.

questo non intendo dire che non ci sono regole: quelle dello Stato esistono. Ma se io quelle non le voglio seguire, e voi mi togliete quelle illegali, io, come faccio? La risposta che molti si danno a questa domanda è “mi faccio i fatti miei, voi fate quello che volete”. Così però si torna all’anarchia! Ti faccio un esempio: la subcultura vuole che tu non tieni armi in carcere. E tutti non le tengono. Se però la subcultura non ha più potere, certe persone ricominceranno a tenere armi in cella. E gli altri penseranno “perché lui sì e io no?” e così si torna indietro di cent’anni.”

L’anzianità, che va intesa sia come longevità anagrafica, sia come durata della permanenza in carcere, rappresenta uno dei termini di discriminazione tramite i quali individuare i soggetti degni di rispetto.

5.6 L’OMERTA’

“Il termine rappresenta una variante in dialetto napoletano del vocabolo umiltà: l’espressione nasce con riferimento alla camorra, per il fatto che i suoi affiliati dovevano sottostare a un capo e a determinate leggi. In origine, era la consuetudine vigente nella malavita meridionale detta anche legge del silenzio, per cui si dovevano tacere il nome degli autori di delitti affinché non intervenissero le leggi dello Stato, ma le questioni fossero regolate dalla vendetta”¹¹⁹.

In ambiente penitenziario, l’omertà è definibile come un forte legame solidale che unisce i membri della subcultura tra di loro, che in tal modo si proteggono vicendevolmente sia nella quotidianità della reclusione, sia (e soprattutto) riguardo alle attività criminose che si sono compiute, dentro e fuori il carcere. L’adeguamento a questo standard può derivare da una serie di fattori tra loro differenti, quali la difesa personale (non parlo degli altri, altrimenti potrei rimanerne coinvolto anch’io), la solidarietà (le altre persone sono bravi ragazzi come me, non sarò certo io a tradirli) o, in alcuni casi, la paura di ritorsioni (ovviamente in questo caso il detenuto in questione sarà un nuovo membro della subcultura, che non si è ancora creato un ruolo di rispetto e deve perciò sottomettersi ai dettami dei leaders).

¹¹⁹ Enciclopedia Treccani, edizione 2008 on line.

5.7 L'ONORE

“L'onore, in senso ampio, è la dignità personale, che si riflette nella considerazione altrui. In senso più positivo, è il valore morale, il merito di una persona, non considerato in sé ma in quanto conferisce alla persona stessa il diritto alla stima e al rispetto altrui”¹²⁰.

Il carcere si presenta come un ambiente in cui, per poter sopravvivere, è necessario mettere in gioco tutte le proprie risorse. Allo stesso modo che nelle altre situazioni di deprivazione, possono manifestarsi due dinamiche fondamentali ed opposte:

- L'estremo individualismo.
- Il mutuo soccorso¹²¹.

L'estremo individualismo rappresenta un modo per sopravvivere basato sulla delegazione ad altri di qualsiasi decisione che possa coinvolgere il gruppo; i problemi, invece, e le questioni personali vengono affrontate da ciascun singolo da solo, senza condivisione con altri soggetti.

L'aspetto fondamentale tramite cui la subcultura valuta l'onore dei detenuti è rappresentato dalla coerenza che questi dimostrano rispetto alle scelte passate. Per poter essere accettato dalla comunità dei detenuti che aderiscono alla subcultura è necessario che il soggetto non abbia mai collaborato con la giustizia o permesso l'arresto di un'altra persona, anche nel caso in cui non la si conoscesse¹²². Gli irriducibili godono di un particolare prestigio derivante appunto dall'onore che esprimono.

Fare la spia è l'infamia per eccellenza, perché è un atto le cui conseguenze ricadono non sull'agente stesso o su un suo parente, ma su un altro soggetto. Un ex-detenuto¹²³ afferma, a proposito, che “gli infami sapevano già che non avrebbero trovato posto tra i detenuti comuni, e allora erano loro stessi a chiedere il proprio isolamento, sperando in cuor loro di non doversi mai imbattere in qualcuna delle loro vittime”.

¹²⁰ Enciclopedia Treccani, edizione 2008 on line.

¹²¹ Di cui ci si occuperà nel paragrafo successivo dedicato alla solidarietà.

¹²² Il pentitismo che la subcultura condanna è sia quello di comodo, attuato da persone che, pur non volendo prendere le distanze dal loro passato, decidono di collaborare con la giustizia a norma dell'art.58 ter, per ottenere i benefici previsti dalla legge (e, nel caso delle associazioni criminali, la protezione dello Stato), sia quello inteso nel suo senso più nobile, di mutamento di stato d'animo, indice di una diversa percezione della società e della giustizia.

¹²³ Romano, I buoni cattivi e i cattivi, in Ristretti orizzonti, mensile on line, ottobre 2004.

Anche coloro che fanno la spia con gli agenti della Polizia Penitenziaria per ottenere premi o benefici sono considerati infami: “una volta c’era una maggior confidenza con i compagni di sezione, adesso si usa di più il cervello. Tutto a causa dei signori pentiti, che prima fanno la bella vita, poi ti tradiscono”¹²⁴.

Quanto detto fino ad ora rappresenta l’aspetto più bieco e contingente dell’onorabilità, che può essere rapportato alla tutela del sé; esistono tuttavia ragioni più profonde (ed ideologiche) che si affiancano a queste, tra cui la regola che collega i singoli componenti di una collettività della lealtà. Tale sentimento rappresenta forse l’ultimo elemento in forza del quale un detenuto si percepisce come rispettabile, nonostante egli stesso ritenga di aver perso la sua onestà giuridica: “questa mia voglia di uscire dall’illegalità è fortissima, ma non baratterei la mia lealtà per una scarcerazione. Se la libertà non ha prezzo, il coraggio di affrontare le conseguenze dei propri errori ti dà un senso di dignità e quella sì che ha un valore inestimabile!”¹²⁵.

5.8 LA SOLIDARIETA’

“La solidarietà è l’essere solidario o solidale con altri, il dividerne le idee, i propositi e le responsabilità; in senso più ampio, su un piano etico e sociale, il rapporto di reciproco sostegno che collega i singoli componenti di una collettività nel sentimento appunto di questa loro appartenenza a una società medesima e nella coscienza dei comuni interessi e delle comuni finalità”¹²⁶.

Sovente la solidarietà tra coloro che si trovano reclusi rappresenta l’unica possibilità per rendere la pena sopportabile: la lontananza dal proprio nucleo familiare¹²⁷ rende i soggetti più vulnerabili e bisognosi di un supporto da parte di coloro che reputano amici.

¹²⁴ Bianco, in Di Gaballo, *Etnografia del carcere: il caso di Borgo San Nicola. Tra rappresentazione sociale ed estetica*, in *Il Dubbio. Rivista di analisi politica e sociale*, n. 3, 2002.

¹²⁵ Romano, *op. cit.*, ottobre 2004.

¹²⁶ Enciclopedia Treccani, edizione 2008 on line.

¹²⁷ La lontananza a cui intende riferirsi non è quella fisica (nonostante anche questa incida pesantemente), ma quella psicologica data soprattutto dall’impossibilità di mantenere rapporti costanti con i figli, il proprio compagno, la famiglia d’origine e gli amici. I giorni in cui non sono previsti né colloqui né si riceve una lettera rappresentano degli spazi di sofferenza enorme, che, alla lunga, possono scardinare rapporti in origine anche molto saldi.

Il carcere può diventare così, per il detenuto, una famiglia, un nucleo di presone che, insieme a lui, cercano di far fronte alle esigenze contingenti. Dialogando con i detenuti, è molto frequente udire discorsi in questo senso; la testimonianza di Luca¹²⁸, fornita durante un incontro realizzato dal Comune di Torino, rende palese come la rete del carcere spesso supplisca alle carenze familiari: “Io l’aiuto l’ho trovato nei detenuti, perché sono le persone che mi hanno assistito. Ho sentito l’affetto che non ho sentito fuori, questa è la vera cosa. Per me, i miei compagni di sventura sono signori”.

Alcune volte, i gesti di solidarietà possono assumere un diverso significato, come ad esempio la condivisione di un gesto di ribellione: “contrabbandare cibo ed altri generi di conforto nella cella di chi è stato messo in isolamento, può essere visto non solo come atto caritatevole, ma come un modo di dividere, associandovisi, lo spirito di colui che si è opposto all’autorità”¹²⁹.

5.9 IL POTERE

“Il potere è la capacità, possibilità oggettiva di agire, di fare qualcosa; è la capacità di influire sul comportamento altrui, di influenzarne le opinioni, le decisioni, le azioni, i pensieri.

Nel diritto, in senso ampio, qualunque facoltà di compiere azioni giuridicamente rilevanti, sia come manifestazione immediata della personalità, e quindi della capacità giuridica, di un soggetto, sia come sinonimo di facoltà e talvolta potestà, relativamente al compimento di determinati atti giuridici”¹³⁰.

Osservando il comportamento dei detenuti è facile intuire il ruolo esercitato dal potere, che condiziona tutti i rapporti che si svolgono tra le mura penitenziarie.

Numerosi sono i fattori che favoriscono l’esplicarsi di queste dinamiche, ma indubbiamente un ruolo di prim’ordine è giocato dalla necessità dell’essere umano di sentirsi presente a se stesso: gli atteggiamenti, il linguaggio, la postura, si pongono come indici, sia per la collettività, sia (e soprattutto) per l’individuo stesso, del suo essere una persona integra,

¹²⁸ Luca, in *La vita in carcere: Tavola rotonda*, Torino, 4 ottobre 1999, nell’ambito della manifestazione *Identità e differenza*.

¹²⁹ Goffman, *op. cit.*, 1968.

¹³⁰ Enciclopedia Treccani, edizione 2008 on line.

completa, nonostante le privazioni collegate alla detenzione e all'etichetta che la società gli ha apposto¹³¹.

Il carcere, in quanto tale, permette al detenuto di esprimersi solo attraverso alcuni elementi, limitati, che rappresentano gli aspetti più personali di ciascuno e che sono ineliminabili, anche in situazioni di privazione assoluta: egli cercherà perciò di accentuare quei lati della sua personalità che può ancora esprimere, provando in ogni momento a dimostrare quanto sia padrone di sé e quanto sia capace di far avvertire agli altri il suo potere.

Gli atteggiamenti maggiormente caratteristici dell'espressione del proprio potere sono i seguenti:

- Fedeltà alla parola data, anche nel caso in cui questo possa comportare una punizione o, in misura più lieve, il dover comunque sopportare situazioni poco piacevoli.

In particolar modo, la fedeltà è un valore che deve appartenere a coloro che intendono entrare nella subcultura, dal momento che sono chiamati ad omologarsi ai leaders e a comportarsi di conseguenza, cercando in ogni modo di non tradire gli uomini più carismatici e restando fedeli sia, più in generale, alla propria scelta di essere partecipi di quel determinato mondo, sia, nello specifico, facendo di tutto per attenersi a quanto si è sostenuto;

- Lealtà verso gli interessi propri del gruppo subculturale, a cui deve tendere ogni azione del detenuto che, in un certo senso, si spoglia delle sue caratteristiche e necessità personali per abbracciare un mondo di valori e richieste che coinvolgono tutti i membri del gruppo;
- Lo sprezzo del pericolo, per dimostrare a tutti che, nonostante la detenzione, si è rimasti uomini forti e padroni di se stessi.

Questo atteggiamento, diffusissimo all'interno delle istituzioni totali, è spiegabile proprio considerando le caratteristiche di tali luoghi: il ristretto si trova nella

¹³¹ La teoria dell'etichettamento (labelling approach) mette in luce come, al di là dell'oggettivo comportamento, fondamentale rilevanza vada attribuita alle interrelazioni che si stabiliscono tra gli attori sociali, tra cui si possono annoverare le aspettative, i significati attribuiti alle azioni, le risposte ai propri comportamenti ed i fenomeni di emarginazione o esclusione. Il deviante non è tale perché commette certe azioni, ma perché la società qualifica come deviante chi commette quelle determinate azioni.

condizione di dovere dimostrare la propria forza sia al gruppo, sia al personale di custodia¹³²;

- Il rifiuto delle regole che reggono il carcere: il detenuto, conformando il proprio comportamento unicamente alle regole della subcultura, dimostra a se stesso e agli altri quanto grande sia la sua forza interiore, che necessariamente gli altri devono rispettare e valutare come indice del suo potere;
- Evitare di essere sfruttato, sia dall'Istituzione, sia dagli altri detenuti. Colui che si dimostra in grado di decidere autonomamente quali siano le azioni che deve o meno compiere, porrà di conseguenza gli altri detenuti nella condizione di percepire questo soggetto come un leader: le persone altrettanto forti e in grado di esercitare un eguale dominio sugli altri, lo accetteranno senza riserve nel loro gruppo, e coloro che invece presentano dei tratti della personalità meno marcati, si sentiranno in dovere di sottostare ai dettami di un individuo tanto potente.

5.10 LE REGOLE DEL CARCERE

“Sebbene ci sia chi pensa il contrario, delle regole non si può fare a meno perché non si può stare insieme senza applicarle, magari inconsapevolmente. La regola è l'altra faccia della convivenza, sono due lati della stessa medaglia...”¹³³. Il fatto che esistano delle regole è da considerarsi connaturato all'esistenza di una collettività organizzata; l'attenzione che si volge a questo fenomeno interessa principalmente il contenuto che le regole stesse assumono, dal momento che non è affatto indifferente il modo in cui viene organizzato lo stare insieme.¹³⁴ Molte delle regole che disciplinano la comunità penitenziaria provengono dalla società civile e incarnano i principi fondanti le relazioni, anche se, in carcere, queste stesse regole assumono significati differenti.

¹³² Generalmente, a coloro che sono detenuti non importa il giudizio del personale di Polizia Penitenziaria, dal momento che ritengono gli appartenenti a tale gruppo come soggetti spregevoli e asserviti allo Stato. Il fatto però che li possano considerare come uomini forti, autonomi, privi di paure, fa sì che i detenuti stessi riescano a superare quel sentimento di inferiorità che caratterizza in rapporto custodito-custode, rivendicando una supremazia che, se non può esprimersi in altri modi, quantomeno può risultare dall'ostentazione delle proprie certezze.

¹³³ Colombo, *Sulle Regole*, Feltrinelli, Milano, 2007.

¹³⁴ Infatti, l'esistenza di regole non è, di per se stesso, un parametro sintomatico di legalità: una regola è sicuramente quella che vieta la schiavitù, ma al suo pari, tale qualificazione è da attribuire anche alle norme che la consentono.

5.10.1 Il saluto

Si pensi al saluto, che è buona cosa rivolgere a tutte le persone che si incontrano, ovunque ci si trovi. All'interno del carcere, la mancanza di tale gesto costituisce una violazione grave del codice di comportamento, che deve essere immediatamente sanzionata, onde evitare manifestazioni di diffimità più gravi. Generalmente, il rimprovero per coloro che mancano di salutare (di solito chi non conosce questa regola mette subito in luce la poca dimestichezza con gli ambienti di reclusione e palesa la propria condizione di nuovo arrivato) comprende anche una critica verso coloro che, all'interno del carcere, hanno mancato di istruire quel soggetto, indicandogli le regole da rispettare. Si ragiona come se, una volta detenuto, ciascun soggetto dimenticasse tutto quello che ha appreso nella società e l'educazione fosse da considerare una prerogativa tipica del reo. Ma c'è di più; di solito a questo rimprovero s'aggiunge una prescrizione, che il destinatario non potrà fare a meno di comprendere nel suo significato schiettamente intimidatorio: "il saluto si toglie solo agli infami". Il detenuto rimproverato, non potendo rispondere a tale informazione in ragione della sua inesperienza, già da questo primo contatto con la subcultura percepisce chiaramente come, per poter sopravvivere dignitosamente senza che si creino per lui problemi ulteriori, deve omologarsi a quanto prescritto dai detenuti più potenti, considerati dalla subcultura uomini dai quali si può unicamente apprendere.

5.10.2 I pasti

I detenuti possono tenere in cella un fornello a gas (tipo quelli da campeggio), a proprie spese, così da poter cucinare i quei generi alimentari che sono ordinabili al sopravvitto: oltre perciò ai tre pasti che vengono serviti dall'Amministrazione Penitenziaria quotidianamente, ciascuno ha la possibilità di provvedere da sé al proprio nutrimento.

Di solito, quando arriva un nuovo detenuto, viene impedito a questo di apparecchiare la tavola e predisporla per il pasto; il fine di questo gesto esprime l'ospitalità dei membri del gruppo della subcultura, che si preoccupano di non far sentire il nuovo arrivato un sottoposto, ma, al contrario, lo trattano come un ospite in casa propria. Durante i primi giorni, perciò, questo soggetto avrà la possibilità di imparare i modi attraverso i quali si compie il rituale dei pasti, osservando direttamente il comportamento degli altri detenuti. Nel caso in cui il nuovo giunto sia una persona che non ha esperienza della vita in carcere, sicuramente qualche membro del gruppo, di solito un detenuto alle prime armi, gli spiegherà

come gestire le situazione di vita comunitaria, onde evitare screzi con gli uomini della subcultura.

Anche l'apparecchiatura della tavola prevede l'osservanza di alcune regole abbastanza precise: le posate e il tovagliolo alla destra del piatto, il bicchiere dinnanzi a questo e, al centro del tavolo, le bottiglie con il beveraggio. Nel caso ci sia una pietanza (o una bibita) particolarmente gradita, ma non sufficiente per tutti i commensali, questa verrà posta in prossimità della persona di maggior potere. Non può mai mancare il pane, simbolo d'abbondanza.

La disposizione dei commensali non risulta mai essere casuale: ad un lato del tavolo, quello più lontano dal blindo¹³⁵ e rivolto verso questo, così da poter controllare eventuali movimenti esterni, si accomoderà il capotavola, con al suo fianco le persone di sua fiducia; quanto più ci si allontana da lui, quanto minore sarà il rispetto che meritano i detenuti (ovviamente secondo i canoni della subcultura carceraria)¹³⁶.

I gesti legati al pasto sono tassativi e osservanti di prassi precise: il capotavola è colui che coordina i movimenti e scandisce la tempistica del rito, ci si siede a tavola solo dopo che i piatti sono stati riempiti e dopo che lo ha fatto l'uomo dotato di maggior potere (in realtà, il gesto dell'accomodarsi dovrebbe essere contemporaneo per ostentare, anche se la teoria non corrisponde ai fatti, la non subordinazione di alcune persone verso altre) e si può iniziare a mangiare solo dopo che il capotavola abbia detto "buon appetito" e gli altri, coralmemente, gli abbiano risposto. Il servizio delle portate successive alla prima deve rispettare l'importanza dei commensali: partendo dal capotavola, si servono le persone sedute accanto a lui (da entrambi i lati, e non in senso orario o antiorario, perché altrimenti si violerebbe la scala di potere) fino alla fine del tavolo. Il pasto si conclude generalmente con la preparazione del caffè, un vero e proprio rituale in carcere, ad opera di un soggetto designato dal capotavola; solo dopo che lui avrà augurato una buona digestione, gli altri potranno alzarsi e così concludere il pasto.

¹³⁵ E' la porta della celle. Durante i pasti, i detenuti ci tengono che sia chiuso (o quantomeno accostato) per significare l'intimità del momento e la voglia di non essere disturbati da persone non desiderate, quali gli agenti e altri detenuti che però non condividono le regole rispettate in quella cella.

¹³⁶ E' interessante notare come una delle punizioni che vengono inferte ai detenuti nel caso di violazioni alle regole della subcultura è rappresentata proprio dalla retrocessione nella posizione occupata a tavola, a significare la perdita di dignità seguita alla violazione. Questo metodo di punizione appare molto significativo proprio perché l'umiliazione che si subisce è evidente per tutti gli altri detenuti, senza bisogno di alcuna spiegazione.

I detenuti che ricevono dalle loro famiglie dei generi alimentari, devono metterli a disposizione dei compagni di cella o di coloro con cui trascorrono abitualmente il proprio tempo, in forza del principio secondo il quale tutto ciò che si riceve deve essere condiviso. E' buona regola (talmente osservata da essere ormai diventata un obbligo) complimentarsi con il familiare che ha preparato quel piatto e con il detenuto stesso, che va ossequiato per la compattezza e dedizione che la sua famiglia dimostra.

5.10.3 La cella

Per ogni cella esiste un responsabile, un detenuto che, avendo più potere degli altri, decide le regole che devono essere osservate in quello spazio. La logica di tale considerazione può essere rinvenuta nella necessità di trovare un punto in comune tra soggetti che si trovano costretti a condividere, per tutta la giornata, spazi angusti con persone che spesso hanno abitudini molto differenti. Il problema è che tale valutazione cede immediatamente il passo a considerazione di carattere negativo perché il capocella, responsabile per tutti coloro che coabitano, diventa, in certo senso, una specie di padre. Nel caso in cui fosse necessario muovere un rimprovero ad un detenuto, a parità di potere, questo verrà fatto dal capocella. Ugualmente per quanto riguarda le lamentele: il capocella concorderà con gli altri come comportarsi verso colui che non sta uniformando il suo comportamento alle regole della subcultura.

Il posto letto migliore (se possibile non in un letto a castello) viene occupato dal capocella; la disposizione degli altri detenuti risulta simile a quella prevista per la tavola.

Il potere esercitato dal capocella è talmente evidente che non è necessario per lui, per esprimere le proprie richieste, usare la forza, essendo sufficiente che comunichi il suo pensiero perché gli altri si omologhino senza opporre eccessiva resistenza¹³⁷.

5.10.4 La cura di sé

Grande importanza è attribuita alla pulizia e all'igiene personali. La logica sottesa a questo principio della subcultura è rappresentata dalla necessità che la convivenza non sia complicata da situazioni spiacevoli facilmente evitabili. Mentre nella società libera si ha la possibilità di allontanare chi non rispetta i canoni di pulizia ritenuti fondamentali, in carcere, per definizione, si è costretti a subire le scelte altrui.

¹³⁷ Si pensi alla scelta dei programmi da vedere in televisione: basterà che il capocella esprima una preferenza circa un programma, che tutti quanti si convincano a vedere quello.

Inoltre, l'attenzione per la pulizia personale deve essere, per i soggetti più potenti, rivolta anche alla cura delle celle e dei locali comuni, che devono essere sempre estremamente lindi ed ordinati: il carcere deve essere curato come fosse casa propria, dal momento che, per coloro che devono subire una lunga detenzione, effettivamente tutti i luoghi dell'istituto diventano familiari.

Si badi che questa regola della subcultura è condivisa anche dall'Istituzione¹³⁸, che mira in tal modo a scongiurare il pericolo di epidemie o patologie causate dalla mancanza d'igiene.

5.10.5 La vita in comune

Tra gli spazi destinati alla socialità dei detenuti, l'area entro la quale i detenuti usufruiscono dell'ora d'aria¹³⁹ (luogo che, nel linguaggio dei detenuti, è diventato "l'aria") è la chiara espressione di come le regole della subcultura siano omologanti e coinvolgano un grande numero di soggetti.

La finalità di questa permanenza all'aperto è indubbiamente ravvisabile nella pratica di attività fisiche che molto difficilmente sarebbero eseguibili nelle celle e nei corridoi dei reparti. Tale possibilità non rappresenta comunque un'imposizione per i detenuti, che restano liberi di sfruttare il tempo all'aperto nella maniera che ritengono migliore: passeggiando, socializzando, giocando a carte, incontrando persone con cui di solito non hanno la possibilità di stare e, nel caso in cui si abbia desiderio di staccarsi dai propri compagni di detenzione e dal loro *modus vivendi*, rimanendo da soli¹⁴⁰.

La tendenza dei detenuti che si recano all'ora d'aria è quella di percorrere corridoi e scale che li separano dall'esterno con una certa rapidità, come a voler conquistare rapidamente "la libertà", eliminando la distanza fisica esistente tra il dentro e il fuori. Una volta raggiunta l'aria, inizieranno tutte le attività che i detenuti stessi avranno interesse a coltivare. E'

¹³⁸ Art.8 L 345/1975, Igiene personale. È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

¹³⁹ La legge di Ordinamento Penitenziario (345/1975), all'art.10, prevede che le ore che si possono trascorrere all'aperto, per coloro che non effettuano un'attività lavorativa all'esterno, sono almeno due in una giornata e tale periodo non può essere ridotto a meno di un'ora in nessun caso, mentre, per motivi eccezionali, può essere limitata.

¹⁴⁰ La possibilità che offre l'ora d'aria di isolarsi dal gruppo risulta essere, per molti soggetti, una fonte importantissima, dal momento che, nei reparti, è praticamente impossibile rimanere da soli e dare sfogo ai propri pensieri e emozioni. Se però tale comportamento diventa un'abitudine per il recluso, questo potrà costargli l'appartenenza alla subcultura perché, essendo visibile a tutti la sua asocialità, l'intero gruppo tenderà a considerare un atteggiamento intimo come sintomo di una mancata omologazione.

interessante notare come coloro che dedicano il proprio tempo al passeggio lo facciano seguendo traiettorie ben precise, come fossero tracciate sul pavimento: si può osservare, infatti, che tutti i gruppi di soggetti che percorrono, camminando, lo spazio a loro disposizione, non lo faranno circolarmente (o comunque tracciando il perimetro del luogo) ma descrivendo percorsi diritti, andata e ritorno e da un punto all'altro; la spiegazione di tale prassi è rinvenibile nella necessità di non creare una gerarchia tra i detenuti, che distingue quelli più in vista (i primi) e quelli subordinati¹⁴¹.

¹⁴¹ Come più volte sottolineato la verticalità è una delle caratteristiche principali della subcultura, che però attiene ai soggetti singolarmente considerati e non ai gruppi che, per ragioni più effimere, si vengono a creare. Esisterà così una cerchia di uomini più potenti e una composta da soggetti dotati di ben minore spessore, ma, al contempo, non sarà possibile valutare la forza di un gruppo eterogeneo che si trova a condividere il passeggio, potendo questo essere composto da uomini che, per la subcultura, non sono meritevoli dello stesso rispetto.

“L’immagine che si ha di una prigione è uno schema freddo e sintetico. Uno spazio essenziale, spogliato di ogni riferimento, ove l’anima urla davvero, e potrebbe non esser udita, perché soffocata dalle sue stesse grida, dall’imprecare, sanguinare, chiedere. Uno spazio ove al suo interno non esiste principio né fine, né prima né dopo, alcun tempo. Né sopra né sotto, alcuno spazio. Una dimensione di assoluto e di niente, di vuoto e di pieno. Un movimento presente, passato, futuro; un punto di contatto, di aggregazione, di disgregante follia. Linee e arredi spogli, poveri, insignificanti, ma a ben guardare, nel lungo tempo, divengono segni importanti: presenza viva nonostante tutto. In questa prigione così oscura, tetra e dura, tanto da divenire un incubo, fino a farti ammuffire più del suo tetto-cratere corroso dal tempo: esiste un’umanità che sopravvive e infine chiede di vivere. Questa cella, questo recinto stretto, questo carcere a distanza siderale dall’essere, difficilmente si impara ad accettarlo come *intorno*, a colorarlo con il lavoro, la poesia, il teatro, la meditazione, i rapporti umani finalmente nati, mantenuti e custoditi”¹⁴².

¹⁴² Sofri, in *Ristretti Orizzonti*, 2004.

6 I LUOGHI DELLA PENA

6.1 GLI ISTITUTI

La legge di Ordinamento Penitenziario del 1975, in modo innovativo rispetto al passato, limita grandemente il ventaglio dei criteri volti ad individuare categorie standardizzate di istituti, dando rilievo ad una ripartizione idonea alle esigenze trattamentali.

L'art. 59 O.P. si limita a prevederne quattro categorie:

1. Istituti di custodia cautelare, che a loro volta sono ripartiti tra case mandamentali e circondariali. In considerazione del fatto che le prime furono istituite per essere destinate alla custodia degli imputati a disposizione del pretore (che aveva giurisdizione su un mandamento) e del fatto che, con la legge 273/1989 sono state istituite le preture circondariali a discapito dei mandamenti, le case mandamentali sono divenute strumento di custodia cautelare al pari delle case circondariali, destinate ab origine agli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria;
2. Istituti per l'esecuzione delle pene, suddivisi in case d'arresto e case di reclusione. Appare opportuno rilevare come le case d'arresto non risultino affatto istituite, rendendo necessaria la collocazione sia degli arrestati sia dei reclusi entro le medesime strutture, che molto spesso non appaiono idonee a gestire in maniera differenziata le due categorie di detenuti;
3. Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4. Centri d'osservazione, intesi sia come istituti autonomi, sia come sezioni di altri istituti. Il fine di tali centri risulta essere relativo all'osservazione scientifica della personalità.

L'introduzione di questa categoria si pone come elemento di rottura rispetto al criterio guida per gli altri tre gruppi, essendo l'unico in cui viene valorizzato l'elemento trattamentale.

La scarsa importanza delle suddette categorie è riscontrabile nella non previsione di istituti ad hoc per alcune categorie di detenuti, che, ex lege, avrebbero necessitato di strutture idonee ad occuparsi di tali soggetti particolari: si pensi al caso di coloro che sono stati condannati all'ergastolo (è infatti il Codice Penale a riservare connotati di autonomia a questa pena rispetto alle altre) e a coloro che sono affetti da minorazioni o infermità. Siffatta scelta potrebbe risultare condivisibile solo ove, all'interno degli istituti già esistenti o creati conformemente ai dettami dell'art. 59 O.P., fossero istituite sezioni appositamente dedicate

a queste categorie di detenuti, per meglio rispondere alle esigenze di un trattamento che, in un caso, deve fare i conti con le limitatissime prospettive di libertà, e nell'altro, deve atteggiarsi conformemente alle esigenze di coloro che sono affetti da problemi fisici e, soprattutto, mentali.

Il primo punto di rottura con il passato è rappresentato dall'ampio margine di discrezionalità lasciato all'Amministrazione Penitenziaria in argomento, a discapito del ruolo del giudice, nel meccanismo delle assegnazioni e dei trasferimenti. Forti sono le riserve che sono sorte a proposito di questa scelta, alimentate principalmente dalla convinzione che l'Amministrazione Penitenziaria, durante le sue valutazioni, non tenga in debita considerazione le esigenze di risocializzazione, finendo per orientare le proprie decisioni verso considerazioni che non si occupano, nemmeno marginalmente, del fine trattamentale che deve perseguire la pena.

Nella valutazione sull'idoneità delle strutture di detenzione, appare importante analizzare alcuni aspetti attinenti allo stato attuale delle carceri, in particolar modo avendo riguardo alla collocazione spaziale e al profilo temporale di longevità delle strutture: sarà facile avvedersi di come, in questa prospettiva, le carenze e i disagi si moltiplichino, aggravando la sofferenza connaturata al periodo detentivo.

Gli edifici utilizzati per l'espiazione delle pene sono costituiti, principalmente, da costruzioni risalenti a molti decenni fa¹⁴³, e spesso progettati per assolvere ad altre e differenti funzioni, estranee alla logica penitenziaria.

Si consideri inoltre la distribuzione dei Penitenziari sul territorio dello Stato, che risulta assai disomogenea: l'elemento, che di per se stesso può risultare irrilevante, provoca notevoli ripercussioni sul piano della territorializzazione della pena, che dovrebbe, al contrario, consentire al condannato di essere detenuto in prossimità del proprio luogo di residenza, così da poter coltivare i propri interessi affettivi non trovandosi eccessivamente distante dalla propria famiglia e dal proprio contesto sociale; è lo stesso legislatore, infatti, a sottolineare l'importanza dell'espiazione della pena in prossimità dei propri affetti, proprio per incrementare le possibilità di successo del trattamento rieducativo. La legge di

¹⁴³ Una ricognizione ministeriale risalente al 1992 (nonostante risalga a più di un decennio fa, i dati attuali non differiscono di molto) ha messo in luce come gli istituti in funzione a quella data, risalgano, quanto all'anno di costruzione, ad una data anteriore al XX secolo.

Ordinamento Penitenziario però, nell'enunciare questo proposito, discrimina alcuni dei reclusi, che risultano di fatto impossibilitati a fruire di detta possibilità.

Il problema principale che affligge l'intero settore penitenziario è rappresentato dal numero eccessivo di coloro che sono sottoposti a pena detentiva (o provvedimento cautelare in carcere) rispetto alla capienza degli istituti. La piaga del sovraffollamento carcerario ha contribuito alla distorsione delle iniziative in materia di edilizia penitenziaria:

- Da un lato, non si è provveduto a ridistribuire la localizzazione degli istituti, ritenendo più idoneo in vista delle esigenze contingenti incrementare la capienza di quelli già esistenti, soprattutto nelle aree colpite dal fenomeno del sovraffollamento. Ciò significa che si svilupperanno aree caratterizzate da un elevato tasso di criminalità che vedranno moltiplicarsi gli istituti di pena e zone, meno criminogene, che continueranno a non possedere un penitenziario, obbligando coloro che ivi risiedono ad allontanarsi dal proprio ambiente durante la detenzione;
- Dall'altro, i nuovi edifici risultano essere molto capienti: la logica dell'edilizia penitenziaria considera come essenziale l'incremento del numero dei posti a disposizione dei detenuti. Va però considerato che le dimensioni di un istituto influiscono notevolmente sulla sua gestione: il problema del sovraffollamento risulterà indubbiamente attenuato, ma ciò avverrà necessariamente a scapito delle esigenze trattamentali, dal momento che sarà necessario predisporre un sistema di controllo più incisivo e penetrante per poter garantire la sicurezza.

Ferma restando la partizione degli istituti così come tracciata dall'art. 59, sono stati creati, tramite interventi legislativi ad hoc, circuiti carcerari differenziati, a cui sono stati assegnati detenuti omogenei dal punto di vista delle esigenze: il legislatore, cioè, ha ritenuto, dopo aver sperimentato l'astrattezza delle previsioni contenute in questo articolo, di dettare criteri ulteriori che facilitassero l'organizzazione degli istituti. I parametri in virtù dei quali vengono ripartiti i detenuti sono rappresentati dalla pericolosità (sia sociale che penitenziaria) e, principalmente, dalle esigenze trattamentali: meno pericolosi risultano essere i detenuti, maggiori sono gli spazi di libertà che possono essere concessi e maggiori sono le possibilità che il trattamento rieducativo dia frutti positivi.

E' la Circolare Ministeriale 21 marzo 1993, n. 3359/5809 a prevedere l'istituzione di tre diversi circuiti penitenziari:

1. L'alta sicurezza.

Il primo livello è destinato ad accogliere sia coloro che sono imputati o condannati per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 4bis O.P., sia coloro che sono sottoposti alla sospensione delle normali regole di trattamento ex art. 41bis, comma secondo.

E' necessario evidenziare come, successivamente al 1998, sia stata emanata una successiva Circolare Ministeriale (9 luglio 1998, n.3479/5929) con la quale è stato istituito un ulteriore circuito penitenziario, ad elevato indice di vigilanza, destinato ad accogliere "quei detenuti che pur non avendo titolo di reato per essere inseriti nel circuito di primo livello, presentino tuttavia una pericolosità talmente spiccata da far risultare inopportuno il loro inserimento nel circuito di secondo livello"¹⁴⁴.

L'alta sicurezza risulta perciò caratterizzata dalla scarsità di interventi trattamentali: il regime particolarmente restrittivo e la personalità di coloro che ivi si trovano impedisce il proliferare di attività risocializzanti, lasciando uno spazio più ampio alle necessità collegate alla sicurezza.

2. Media sicurezza.

E' caratterizzato da un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e quelle trattamentali: all'interno di questa categoria sussistono differenziazioni che permettono di far propendere le regole dell'istituto più a favore del trattamento o della sicurezza, in relazione a profili valutabili di volta in volta concretamente. Alle regole di questo circuito fanno riferimento la maggior parte degli istituti, trovandosi ad accogliere soggetti non inquadrabili in nessuna delle due categorie estreme.

3. Custodia attenuata.

Tale livello è previsto per i detenuti tossicodipendenti non particolarmente pericolosi.

Il circuito risulta caratterizzato dalla "prevalenza delle esigenze di recupero e reinserimento sociale su quelle, pur importanti ed irrinunciabili, della custodia e della sicurezza"¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Circolare Ministeriale 9 luglio 1998, n.3479/5929.

¹⁴⁵ Circolare Ministeriale 31 maggio 1991, n. 3317/5767.

6.2 LE SEZIONI

La collocazione della norma che si occupa dell'assegnazione dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni¹⁴⁶, immediatamente dopo la norma fondamentale secondo la quale "il trattamento deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto", sottolinea lo stretto legame di funzionalità che deve intercorrere tra il raggruppamento dei detenuti e le finalità trattamentali.

L'articolo in questione nulla aggiunge alle valutazioni che già da secoli si erano sviluppate in materia di collocazione dei detenuti: l'aspetto significativo della riforma del 1975 è contenuto nel collegamento stesso tra questa ripartizione e il trattamento rieducativo.

Treatmento rieducativo e non penitenziario, a voler sottolineare in maniera ancor più netta l'importanza dell'ambiente non sulle condizioni di vita quotidiana dei reclusi (anche se ovviamente incide anche su questo) ma sugli esiti della risocializzazione.

Si consideri perciò come l'ambiente influenzi notevolmente il modo di agire e pensare delle persone, al punto da essere importante al pari delle opportunità proposte: anche nel caso in cui un penitenziario fosse in grado di garantire ai soggetti ivi detenuti ogni strumento che faciliti il loro reinserimento, attraverso un nutrito ventaglio di possibilità ed alternative, ma fosse costituito da soggetti radicati nella subcultura carceraria, che non sono interessati alla rieducazione (anzi, rifuggono le proposte trattamentali) e che favoriscano questo modo di pensare anche in coloro che, in potenza, sarebbero disposti ad intraprendere un percorso di cambiamento, non si potrebbe affermare che quell'istituto abbia adempiuto al fine che si propone l'Ordinamento.

Il detenuto, durante il suo percorso, necessita di condizioni che stimolino il cambiamento, possibile solo ove ciò che si è imparato durante la attività organizzate possa essere sperimentato nei momenti auto-organizzati: unicamente ove il detenuto stesso non si trovi a doversi misurare con persone che vivono secondo regole differenti da quelle dello Stato,

¹⁴⁶ Art. 14 O.P. Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati.

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 42.

E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

imposte e vincolanti, troverà lo spazio per esprimersi e provare a partecipare alle proposte risocializzanti.

I criteri e i parametri utilizzati dal legislatore del 1975 sono i medesimi affermati nelle "Regole minime per il trattamento dei detenuti" approvate dall'ONU, nelle "Regole minime del Consiglio d'Europa" approvate nel 1973 e riprese con rinnovato vigore nel 1987, nonché nelle "Regole penitenziarie del Consiglio d'Europa" approvate nel 2006. Le finalità della separazione possono essere ricondotte a due obiettivi: da un lato, all'eliminazione delle influenze dannose di un gruppo negativo su un singolo e, dall'altro, a favorire il recupero sociale garantendo la sicurezza. Quest'ultimo aspetto, che appare fondamentale e di ordine assolutamente generale, non è stato inserito tra i principi cardine tramite i quali compiere il raggruppamento dei detenuti ex art. 14 O.P., ma nel Regolamento Esecutivo, che, all'art. 32, prevede l'assegnazione "ad appositi istituti e sezioni dove sia più agevole adottare cautele" per quei detenuti che, con il loro comportamento, costituiscano un pericolo per l'incolumità propria e altrui.

Si ritiene opportuno analizzare autonomamente ciascun criterio enunciato dall'art. 14.

1. Numero dei reclusi.

La limitazione numerica richiesta dall' Ordinamento Penitenziario in merito all'assegnazione alle sezioni dei detenuti si pone come condizione necessaria affinché possa realizzarsi quella individualizzazione del trattamento richiesta dal legislatore. Accanto a tale finalità si consideri anche l'importanza di un affollamento compatibile con la capacità della struttura, al fine di assicurare maggior rispetto della dignità personale, garantendo condizioni di detenzione umane e non ulteriormente afflittive. Si aggiunga inoltre l'impossibilità, per il personale di Polizia Penitenziaria, di mantenere l'ordine in un contesto caratterizzato da sovraffollamento e generatore, già di per se stesso, di tensioni, rivolte e di atti che mirino ad affermare poteri estranei a quelli consentiti.

E' necessario sottolineare come tale previsione, irrinunciabile ai fini della rieducazione, sia quasi impossibile da attuare nel panorama italiano; e come, nonostante il provvedimento d'indulto approvato nel 2006, il numero dei

detenuti stia rapidamente tornando prossimo alla soglia d'allarme raggiunta in quel periodo.

Certo quello del sovraffollamento non è un problema risolvibile in un ristretto lasso temporale, ma è altrettanto vero che esistono alcuni percorsi, possibili da intraprendere, che diminuirebbero notevolmente le difficoltà generate dal numero troppo elevato di detenuti in rapporto alla capienza delle carceri: la costruzione di nuovi istituti di pena (o, in maniera ancor più semplice, lo stanziamento di denaro per rendere agibili le strutture già realizzate o in via di realizzazione) rappresenta indubbiamente una soluzione al problema.

Accanto a questa, si consideri anche la possibilità di un uso più ampio delle misure alternative e, questo è quanto si auspica, l'introduzione di ulteriori strumenti che permettano ai condannati di espiare la propria pena non all'interno di un carcere¹⁴⁷. Da ultimo, non può essere taciuta l'importanza che rivestirebbero gli accordi internazionali che permettano agli stranieri di scontare la detenzione, inflitta con provvedimento definitivo, nel proprio paese d'origine.

2. Gli imputati.

Le norme che regolano il collocamento degli imputati rispondono, almeno in parte, a problematiche diverse, volte cioè a soddisfare le esigenze giudiziarie collegate alla vicenda processuale in via di svolgimento, e a facilitare i contatti tra la persona reclusa e i suoi familiari e il difensore.

Il Regolamento Esecutivo della legge di Ordinamento Penitenziario (D.P.R. 203/2000) enuncia poi altri criteri in riferimento agli imputati, prescrivendo che questi vengano suddivisi in considerazione dell'età, dei precedenti (sia penali che penitenziari), della natura e l'indole del reato commesso.

3. Il trattamento rieducativo.

Appare evidente come tale finalità sia attuabile solamente in presenza di un doppio ordine di fattori:

¹⁴⁷ Con ciò non si intende certo ridurre il contenuto delle misure alternative a quello di mero strumento di gestione delle carceri, ma, al contrario, evidenziare con un uso più accorto della reclusione, svolta in ambienti idonei, consenta ad un numero maggiore di soggetti di poter percorrere, con esiti positivi, il percorso trattamentale, accedendo in tempi più brevi all'espiazione del residuo di pena a contatto con la società, in seguito ad un percorso intramurario più specifico ed organizzato e, perciò, più utile.

- Da un lato è fondamentale che esistano le condizioni, all'interno di ciascun istituto, perché possa essere compiuta l'osservazione della personalità e tutte quelle attività dirette alla formulazione del programma di trattamento. Solamente al termine di questo percorso verrà disposta l'assegnazione definitiva del detenuto, che deve prevedere l'inserimento di questo entro un ambiente il più possibile omogeneo, tale da favorire la rieducazione.
- Dall'altro, è necessario che, all'interno degli istituti, sia mantenuta la sicurezza. La necessità del mantenimento dell'ordine può infatti considerarsi uno dei pilastri fondamentali su cui si regge l'intervento rieducativo.

La preoccupazione del legislatore è resa palese dall'esplicito riferimento, nell'art. 14, alla necessità di evitare influenze negative tra gli stessi detenuti. Preoccupazione espressa anche all'interno di altre norme, che, sulla scorta dell'art. 14, sottolineano la necessità di evitare situazioni conflittuali, anche soltanto potenziali¹⁴⁸.

Accanto agli enunciati criteri, ne esistono di suppletivi, previsti anch'essi dall'Ordinamento Penitenziario e atti a disciplinare situazioni particolari: si pensi agli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai collaboratori di giustizia e a quei soggetti che, a causa delle loro condizioni di salute, necessitano di una assistenza maggiore (particolare attenzione, entro questa categoria, viene rivolta ai tossicodipendenti, anche in considerazione della paura del pericolo di contagio da virus HIV verso gli altri detenuti). Come si può immediatamente notare, i criteri suppletivi rispondono a logiche diverse rispetto a quelle dei criteri dell'art. 14, prestando maggior attenzione alla tutela della sicurezza e al mantenimento dell'ordine, piuttosto che incrementare le possibilità di riuscita del trattamento rieducativo.

6.3 LE CELLE

L'art. 6 O.P., che si occupa dei locali di pernottamento, pur prevedendo che particolare cura dovrebbe essere riservata alla scelta dei soggetti da collocare in camere a più posti, non indica alcun parametro di riferimento. I criteri utilizzati ricalcano quelli analizzati a proposito

¹⁴⁸ Il riferimento è agli articoli 42 O.P. (trasferimenti per motivi di sicurezza) e 32 D.P.R. 203/2000 (a norma del quale l'assegnazione dei detenuti dipende deve essere caratterizzata da particolari cautele, anche per tutelare i compagni di detenzione da possibili aggressioni e sopraffazioni).

delle sezioni, consentendo comunque alla direzione dell'istituto di individuare quelli da seguire in concreto e che di solito, per ragioni di equità e trasparenza, sono decisi a priori. L'Amministrazione Penitenziaria, accogliendo i rilievi contenuti in un Decreto Ministeriale del 1975, prodotto dal Ministero della Sanità, definisce la capacità ottimale delle stanze: nel caso di un cella singola, questa deve avere una superficie minima di 9 mq, 14 per due persone e ulteriori 5 mq per ogni persona aggiuntiva.

I dati riportati, altamente rispettosi dell'individualità di ciascuno, evidenziano la notevole sproporzione con la situazione reale: ciò che emerge comparando le previsioni legislative alla situazione esistente è il bassissimo livello di ottemperanza alla norma, che non dettando parametri vincolanti, si presta a continue violazioni.

Le celle continuano perciò ad essere luoghi promiscui, in cui non esistono spazi per l'intimità e la riservatezza: la finalità della norma è perciò lungi dall'essere stata raggiunta.

6.4 IL PERCORSO VERSO LA DETENZIONE

Il carcere, per come descritto nelle pagine precedenti, è stato inteso staticamente, come luogo immutabile che si pone come sfondo all'esecuzione della pena. Si è però notato come il luogo della detenzione non si presenti come fattore influente, ma, al contrario, sia uno dei protagonisti del tempo della reclusione. Si cercherà perciò ora di descrivere l'istituto di pena nei suoi aspetti dinamici, intendendolo dal momento dell'ingresso a quello della dimissione.

Una persona che si trova ad entrare in carcere per la prima volta, dopo aver varcato il cancello d'ingresso dell'Istituto, si trova sbalzata in un mondo fino a quel momento sconosciuto, in cui vigono regole diverse rispetto a quelle della società, dove i sentimenti predominanti sono l'odio e la disperazione e dove, per poter sopravvivere, bisogna "attrezzarsi".

Ogni volta che entro in carcere¹⁴⁹ provo a vivere il viaggio dei "nuovi giunti"¹⁵⁰: la diversità degli accessi e dei passaggi burocratici (oltre che, naturalmente, la diversità di stato d'animo) non mi permettono tuttavia di comprendere, nemmeno in parte, cosa significhi spogliarsi della propria vita per intraprenderne un'altra, differente.

¹⁴⁹ Nella Casa di Reclusione di Milano Bollate, presso cui svolgo un'attività di volontariato.

¹⁵⁰ In base alla circolare Amato, numero 3233/5683 del 30 dicembre 1987, deve considerarsi nuovo giunto il detenuto l'internato che proviene dalla libertà, e non invece il soggetto che giunge in Istituto per trasferimento o temporanea assegnazione o si trova semplicemente in transito.

Durante un incontro organizzato dall' Università degli Studi di Milano e tenuto presso il Penitenziario di Opera (Milano) è stata offerta la possibilità, a noi studenti, di compiere quel percorso d'ingresso in istituto esattamente come un nuovo giunto.

Le prime formalità che un detenuto si trova ad espletare al momento del suo ingresso in carcere riguardano l' indentificazione¹⁵¹: acquisizione dei dati anagrafici, produzione delle fotografie e rilevazione delle impronte digitali¹⁵².

Si procede successivamente alla perquisizione del detenuto, durante la quale questi viene spogliato di parte dei suoi averi personali (il denaro, i telefoni, gli oggetti di valori incompatibili con la carcerazione). Nel caso poi in cui il soggetto risulti esposto al pericolo di atti di autolesionismo, verrà privato anche degli effetti personali che potrebbero essere usati allo scopo come, ad esempio, la cintura. Al detenuto verrà inoltre fornita la dotazione degli strumenti utili per la vita quotidiana in istituto, quali la biancheria da letto e quella da tavola.

¹⁵¹ Il percorso virtuale che si sta cercando di descrivere è riferito ad un soggetto che entra in istituto dalla libertà. Naturalmente, nel caso in cui si pensasse ad una Casa di Reclusione, che, per definizione, a differenza delle Case Circondariali, ospita unicamente condannati definitivi, alcuni passaggi (principalmente le formalità burocratiche) risulterebbero meno ingeneranti. Al fine dello studio del fenomeno subculturale, appare più rilevante comprendere gli effetti che produce il primo ingresso all'interno del circuito penitenziario.

¹⁵² Gli organi di Polizia si avvalgono, per la catalogazione e la ricerca di corrispondenze delle impronte digitali, di una banca dati chiamata sistema A.f.i.s. (la sigla è l'acronimo di Automated Fingerprint Identification System ovvero Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte), in funzione in Italia dal 1999. Gestito dalla Identità Preventiva, il Casellario è il più consistente archivio di dati personali della Polizia Criminale, che contiene i cartellini fotosegnalatici redatti dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e, tramite Interpol, anche dalle Polizie straniere.

L'A.f.i.s. è un sistema automatico di riconoscimento delle impronte in grado di codificare le cosiddette minutiae, cioè i punti caratteristici di ogni impronta, e di confrontarle in tempo reale con tutte quelle memorizzate nella banca dati.

Il software evidenzia così una lista di probabili corrispondenze individuate all'interno del Casellario centrale d'Identità, che dovranno poi essere verificate dagli operatori.

L'archivio consente di memorizzare non solo le immagini delle impronte digitali, ma anche le fotografie e i dati anagrafici e biometrici delle persone sottoposte a rilievi: si consideri che l'A.f.i.s. contiene dati fotografici e biometrici di circa 4 milioni di persone sottoposte a fotosegnalamento, per un complessivo totale di circa 60 milioni di impronte immagazzinate.

Una volta acquisito l'insieme dei dati che formano un cartellino dattiloscopico (impronte, dati biometrici ed anagrafici) il sistema estrapola localmente dalle impronte le minutiae, e tramite un algoritmo, calcola un codice alfanumerico che viene poi memorizzato. Questo codice servirà quando i terminali periferici richiederanno un riscontro: per poter avviare la ricerca, l'impronta viene acquisita e digitalizzata, consentendo così al software di assegnarle un codice. Questo codice verrà inviato, via telematica, a Roma ove verrà comparato con gli altri codici presenti nel data base codici, fornendo una lista di possibili candidati. L'elenco viene stilato in ordine decrescente: il primo candidato sarà colui che ha la somiglianza maggiore rispetto agli altri e quindi avrà l'impronta più simile a quella presente nella base dati.

Una volta terminata la ricerca nel cervellone e consegnati i candidati, sarà compito dei dattiloscopisti del casellario analizzare manualmente la presenza dei punti caratteristici che possono collegare univocamente e definitivamente l'impronta "sconosciuta" con quella presente negli archivi.

La Corte di Cassazione ha stabilito (sezione 2°, sentenza numero 10567 del 13.11.1985, sezione 2°, sentenza 00234 del 14.01.1986 e sezione 4°, sentenza 04254 del 22.03.1989) che perché due impronte possano essere considerate appartenenti alla stessa persona è necessario che abbiano in comune almeno 16 o 17 punti.

In tutti gli istituti italiani è stata predisposta una sezione dedicata ai nuovi giunti (Circolare Amato, numero 3233/5683 del 30 dicembre 1987), composta da celle di transito, preferibilmente singole, che hanno il compito di facilitare l'adattamento del detenuto al nuovo contesto. Il primo impatto con il carcere può avere effetti profondamente deleteri sotto il profilo psicologico, soprattutto in considerazione del fatto che il soggetto non ha ancora avuto modo di elaborare il distacco dalla propria famiglia e dal proprio contesto e, contemporaneamente, riflettere sul reato commesso. La predisposizione di tale sezione dovrebbe consentire di affrontare un numero minore di problemi in uno stesso momento ed aiutare a superare proficuamente le varie situazioni che si prospettano al reo.

Il detenuto si trova a questo punto inserito in un contesto altamente normalizzato, all'interno del quale è necessario che questi apprenda, il più rapidamente possibile, quali sono le norme da seguire, da un lato, per non violare le prescrizioni, da un altro, per far valere i propri diritti:

- innanzitutto, il detenuto dovrà essere messo nelle condizioni di conoscere le leggi che regolano la vita del carcere, a cominciare dall'Ordinamento Penitenziario, che si pone come linea guida per tutti gli altri provvedimenti, fino al Regolamento d'Istituto. L'infrazione di queste regole comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare (di diversa entità, in rapporto alla gravità della violazione) che risulta rilevante sia nell'immediato, costituendo il presupposto per una reazione negativa dell'Amministrazione Penitenziaria, sia in prospettiva, potendo incidere sull'ottenimento della liberazione anticipata relativa al semestre in cui è avvenuto il fatto sanzionato, sia per, in generale, sulla concessione di benefici e misure alternative;
- Un'altra delle realtà che il detenuto si trova a soffrire riguarda la dilatazione del tempo della reclusione: le giornate passano tutte nello stesso modo, la routine diventa monotonia fino al punto di far sentire il detenuto stesso intrappolato in una morsa da cui non esistono possibilità di fuga. Sarà compito del detenuto stesso cimentarsi in attività (lavoro, scuola, hobbies) che gli permettano di ritrovare spazi in grado di scandire positivamente le giornate;
- in secondo luogo, è necessario familiarizzare con l'elevato numero di moduli esistenti, attraverso i quali è possibile esprimere il proprio punto di vista, chiedere

colloqui con gli operatori o con il Magistrato di Sorveglianza, partecipare ad attività ricreative o lavorative, oltre a tutti benefici previsti dall'Ordinamento Penitenziario. Tale modo di gestione dei diritti dei detenuti presenta il pregio di rendere ordinata la vita nelle sezioni, evitando continue richieste e mettendo gli agenti di Polizia nelle condizioni di non riuscire ad evadere tutte le richieste ma, al contempo, si presta a distorsioni, dal momento che, non confrontandosi direttamente con il richiedente, colui che si occuperà di valutare le richieste potrà non evaderle, evaderle parzialmente o modificare la priorità d'evasione.

Molto di frequente, i detenuti, a proposito di ciò, lamentano il fatto che "spesso le domandine cadono nel nulla, si perdono misteriosamente, scompaiono. Allora bisogna ritentare, sperando nella fortuna"¹⁵³.

- Si consideri inoltre la difficoltà di vedere improvvisamente limitata la propria possibilità di intrattenere rapporti con la famiglia: il detenuto si trova a sperimentare la sofferenza causata dall'attesa di un colloquio, dalla tristezza generata dal vedere i propri cari stare male per la situazione che si è generata e della impossibilità di comunicare con chi si vuole nel momento stesso in cui se ne avverte il bisogno. Lo spazio tra un colloquio e un altro è colmato dalla corrispondenza epistolare, che permette di non recidere quel che rimane della quotidianità del vivere liberi: la pratica della scrittura permette di sentirsi sempre vicini ai propri cari, giorno per giorno, e, nel caso in cui si ricevano risposte altrettanto celeri, non si avverte la sensazione dell'abbandono.

Insieme alla ritualità della vita quotidiana, "esistono una gamma di fattori, soprattutto attinenti ai bisogni materiali immediati degli uomini, che denunciano la loro impostazione repressiva. Vitto, barba, acqua,... sono tutte conquiste da parte del recluso"¹⁵⁴: dai problemi pratici che il detenuto si trova a dover affrontare dipende, molto spesso, il livello di vivibilità della carcerazione. Si pensi alla manutenzione degli impianti, da cui dipende la possibilità di lavarsi in modo adeguato, alla manutenzione dei locali entro cui si svolgono tutte le attività dei reclusi, alla capacità o meno del materiale fornito dall'Amministrazione di assolvere al proprio scopo. Uno dei problemi più importanti riguarda il modo, la tempistica e le procedure tramite le quali poter accedere ai servizi che permettono l'acquisto del

¹⁵³ Di Gaballo, op. cit., 2002.

¹⁵⁴ Ricci, Salierno, op. cit., 1971.

sopravvitto. Il diritto dei detenuti di acquistare generi (alimentari e non) utili per la loro esistenza, che viene garantito in tempi lunghi¹⁵⁵, genera notevoli tensioni. A ciò si aggiungono le continue contestazioni relative ai prezzi dei beni di consumo: “Le svariate esigenze di una persona in carcere, spogliata di gran parte dei suoi beni, ma anche della possibilità di godere delle percezioni sensoriali più familiari, si infrangono sulla necessità istituzionale di regolare e ordinare il flusso dei beni di cui consentire l’acquisto o la ricezione dall’esterno. Si ottiene, in tal modo, una sorta di normalizzazione sensoriale fatta di gusti, profumi e rumori omogenei, in un perpetuo tentativo di standardizzare i gusti e le richieste delle persone detenute, in modo da facilitare il compito organizzativo, contabile e commerciale di chi deve gestirle”¹⁵⁶. Esigenze contrapposte, perciò: da un lato la richiesta dei detenuti più abbienti di poter incrementare la varietà dei generi da poter introdurre in carcere per rendere meno pesante la reclusione, dall’altro gli abitanti dell’istituto più disagiati, che non riescono nemmeno a soddisfare i bisogni minimi, dovendo quotidianamente combattere contro le inefficienze dell’Amministrazione Penitenziaria, che impediscono loro di poter usufruire quantomeno di coperte, lenzuola, docce decenti e strutture adeguate. Le considerazioni legate alla concedibilità del sopravvitto presentano molta attinenza con lo studio del fenomeno subculturale: le discriminazioni che possono crearsi tra detenuti più o meno abbienti possono ripercuotersi in rapporti di dominio, in cui il recluso più disagiato tenderà ad essere sottomesso a quello dotato di una maggiore disponibilità economica (si consideri che gli uomini della subcultura quasi sempre si riconoscono per l’alto tenore di vita che assumono anche durante la reclusione e che utilizzano come monito verso gli altri detenuti: “se vuoi essere come me, e vuoi che io ti aiuti a vivere meglio, ti conviene omologarti al mio modo di vivere” riferisce un detenuto della Casa di Reclusione di Milano Bollate).

Il tema della collocazione dei detenuti all’interno degli istituti penitenziari ed, entro questi, nelle sezioni, rappresenta uno degli aspetti più importanti in tema di subcultura carceraria. Si è più volte sottolineato come, perché si possa creare un gruppo differenziale rispetto alla società, sia necessaria l’esistenza di un ambiente in grado di facilitare questo meccanismo. Le caratteristiche del carcere (inteso in un’accezione generalissima) indubbiamente

¹⁵⁵ L’organizzazione del sopravvitto è studiata in relazione alla capacità organizzativa e alle risorse a disposizione dell’Amministrazione Penitenziaria, senza tenere in considerazione il numero dei detenuti coinvolti e la mole delle loro esigenze.

¹⁵⁶ Buffa, op. cit., 2006.

facilitano la nascita di subculture. Se però (ed è quello che si è cercato di fare nelle pagine precedenti), si analizzano le norme riguardanti gli istituti di pena, ci si accorge di come, seppur a volte in maniera embrionale, esistano già i presupposti per un'edilizia penitenziaria che, oltre a rispondere a tutte le finalità che si è cercato di esporre e che le sono proprie, consideri anche l'aspetto della differenziazione dei detenuti finalizzata all'eliminazione di fenomeni subculturali.

La subcultura carceraria è una realtà esistente in tutto il territorio dello Stato ed è molto radicata: essendo una modalità di relazione generalizzata, risulta molto difficile da estirpare. Non esistendo un unico strumento in grado di sovvertire la situazione attuale, ecco allora emergere la necessità della predisposizione di una serie di fattori che siano volti a questo fine. Indubbiamente, l'organizzazione delle carceri e delle sezioni contribuisce all'assolvimento di tale funzione.

L'esperienza diretta, alla luce delle previsioni normative, mi suggerisce una serie di considerazioni, utili in ordine al percorso della deterrenza:

- Differenziazione tra detenuti anziani e giovani adulti.
Molto spesso, i principi della subcultura risultano radicati tra i soggetti più anziani che abbiano una grande esperienza di carcere alle spalle. La separazione di questi uomini dai soggetti più giovani indubbiamente gioverà a questi, dal momento che consentirà loro di non trovarsi coinvolti in un ambiente incapace di generare possibilità di risocializzazione. Si consideri poi che i detenuti più giovani, in quanto tali, avendo una prospettiva migliore per la propria esistenza (anche a fronte di una lunga carcerazione, hanno comunque la possibilità di intravedere la libertà), saranno maggiormente motivati a partecipare alle attività proposte dall'Amministrazione Penitenziaria e potranno trarre da ciò importanti stimoli per un cambiamento;
- Valorizzazione delle aree destinate ai nuovi giunti, rendendole non solo un luogo di passaggio ma un posto che sia in grado di consentire a tutti, ciascuno secondo i propri tempi, di metabolizzare la situazione, concedendo tempi più dilatati che facilitino la riflessione personale, non condizionata dagli altri detenuti che si trovano a vivere un diverso stadio della detenzione;
- Predisposizione di spazi destinati all'attività in comune (che ovviamente, nei casi di sovraffollamento o difficoltà di gestione dei detenuti, saranno i primi a venire

- sacrificati) che consentano di poter coltivare i propri interessi al di fuori delle celle, distaccandosi il più possibile dalla mentalità propria del detenuto comune;
- Edificazione di carceri anche nelle aree geografiche in cui attualmente non ne esistono, facilitando in questo modo l'avvicinamento ai propri affetti: più una persona si sente supportata dal proprio contesto e coltiva interessi proficui, più riuscirà a tenersi lontana dai meccanismi devianti che regolano la carcerazione;
 - Utilizzazione di tecnologie di controllo che non inficino il trattamento rieducativo né minino l'integrità e la dignità dei detenuti, permettendo a questi soggetti di muoversi in spazi sì controllati, e che riducano al minimo la loro percezione della limitatezza dell'agire;
 - Evitare il sovraffollamento degli istituti, permettendo, in questo modo, che si possano porre in essere un maggior numero di attività risocializzanti senza turbare la sicurezza. A ciò si aggiunga che una maggior vivibilità delle celle consente di evitare promiscuità e la creazione di un'identità di gruppo sostitutiva di quella personale (un soggetto che non ha mai la possibilità di rimanere solo con se stesso, infatti, più facilmente tenderà ad assorbire i comportamenti che caratterizzano gli altri detenuti).

“C’è una guerra, tra me e loro”¹⁵⁷.

¹⁵⁷ Sillitoe, La solitudine del maratoneta, 1950.

7 DETENUTI E POLIZIA PENITENZIARIA

“Due mondi sociali e culturali diversi che procedono fianco a fianco, urtandosi l’un l’altro con qualche punto di contatto di carattere ufficiale, ma con ben poche possibilità di penetrazione reciproca”¹⁵⁸, diceva Goffman, intendendo sottolineare come esigue siano le possibilità di dialogo tra agenti e detenuti. Dialogo, però, reso necessario dalla natura stessa dei rapporti tra questi due gruppi. Tale imperativo, dettato dalla quotidianità, ha condotto ad una distorsione delle vicende interpersonali, dal momento che, stante l’impossibilità di una compenetrazione (o, quantomeno, pacifico rispetto) tra le due compagini, si è giunti ad una situazione di contrapposizione costante, che si appalesa ormai anche nei momenti di maggior serenità, essendo caratteristica propria delle dinamiche relazionali del carcere.

7.1 MODELLI DI CULTURA GIURIDICA DELL’OPERATORE PENITENZIARIO

Gli operatori che, a vario titolo, lavorano all’interno degli istituti di pena possono essere distinti, sulla base di modelli, in due gruppi professionali differenti, così come proposto da Sarzotti¹⁵⁹:

1. Gli operatori prevalentemente addetti alla sicurezza del carcere e alla custodia dei detenuti, cioè gli operatori del custodiale (tutto il personale di Polizia Penitenziaria);
2. Gli operatori che si occupano di attività di osservazione intramuraria dei reclusi e del loro reinserimento sociale, cioè gli operatori del trattamentale.

Nonostante gli sforzi compiuti dalle leggi in materia (strutturate in modo simile a quelle di altri Stati europei), notevolissima rimane la distanza tra i due universi di cui ci si sta occupando, sotto il profilo culturale, di formazione professionale, di mission organizzativa e di etica professionale.

Si riporta di seguito una tabella esemplificativa della differenza dei modelli di cultura che regolano l’agire degli operatori penitenziari:

	CUSTODIALE	TRATTAMENTALE
PROGRAMMI DA ATTUARE	Regolativi	Di prestazioni
ORIENTAMENTO	Alla regola	Al servizio
MODELLO ARGOMENTATIVO	Schema “se... allora”	Programma di scopo

¹⁵⁸ Goffman, op. cit., 1968.

¹⁵⁹ Sarzotti, Carcere e cultura giuridica: l’ambivalenza dell’istituzione totale, nell’ambito della ricerca CNR La frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale nella seconda metà del ventesimo secolo, diretta da Baratta e Pavarini, in Dei delitti e delle pene, 2000.

PERCEZIONE DI RUOLO	Generalista	Specialista
RAPPORTO STATO-CITTADINO	Autoritario	collaborativo

Il programma da svolgersi per il perseguimento del proprio obiettivo influisce notevolmente sull'orientamento degli operatori rispetto al contesto entro cui si trovano ad agire:

l'attuazione di programmi regolativi favorisce la diffusione di orientamenti alla norma, espressione mediante la quale si intende sottolineare la tendenza del personale custodiale a percepire il proprio compito come strettamente vincolato da norme e a usare, come criterio di valutazione della propria azione, la fedeltà alla norma stessa.

Con riferimento al quarto dei punti di divergenza tra sistema custodiale e trattamentale riportati in tabella, è interessante notare come "lo specialista si caratterizza per un'identificazione profonda con le competenze professionali acquisite e per un'altrettanto forte identificazione con il proprio gruppo di riferimento (i colleghi di professione), mentre, al contrario, il generalista si identifica con il rispetto della normativa organizzata interna, piuttosto che non con qualsiasi gruppo professionale esterno"¹⁶⁰.

7.2 LA POLIZIA PENITENZIARIA E IL CODICE PATERNO DEL CUSTODIALE

La legge 15 dicembre 1990, numero 395 ha provveduto allo scioglimento del Corpo degli Agenti di Custodia, disponendo che il relativo personale entrasse a far parte della Polizia Penitenziaria; il Corpo è stato smilitarizzato, così che, per quanto compatibili, ai suoi membri si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Numerosi sono i mutamenti che hanno cambiato la fisionomia del Corpo:

- Sono stati attenuati i rapporti gerarchici;
- E' stata prevista una maggior preparazione culturale degli agenti, a tutti i livelli, consentendo a questi di percepire, accanto alla ovvia finalità di custodia del loro ruolo, una partecipazione al trattamento del detenuto in vista della rieducazione. E' interessante cercare di capire se questa nuova generazione si sia omologata alle precedenti, assumendo come esempio per il proprio atteggiamento verso il detenuto quello dei colleghi (che sovente non è conforme a quanto prescritto dalla legge di Ordinamento Penitenziario) oppure si stia assistendo ad un mutamento generazionale di mentalità. E' un agente della Polizia Penitenziaria a spiegare

¹⁶⁰ Mayntz, Sociologia dell' Amministrazione pubblica, Il mulino, Bologna, 1982.

chiaramente come il cambio di mentalità, attinente soprattutto alla sfera socio-culturale, abbia pesantemente influito sull'aspetto relazionale con i detenuti, anche se i nuovi agenti hanno in parte conformato il loro comportamento a quello di coloro che già facevano parte del Corpo: "Io mi ricordo quando sono entrati a far parte del corpo del centro di custodia gli ausiliari, la maggior parte dei quali erano tutti ragazzi diplomati; noi, al primo impatto, quando li abbiamo visti arrivare, questa gente tutta fine, gli abbiamo detto: dove vi presentate con questo saper parlare e questo modo di agire? Qua sono mazzate perché devi scontrarti con il detenuto"¹⁶¹.

Sembra di potersi affermare¹⁶² che l'auspicato mutamento stenti a prendere forma. Indice di questa tendenza può essere considerato il rapporto tra gli agenti di Polizia Penitenziaria e gli operatori del trattamento: i primi si sentono infatti in una situazione di soggezione culturale verso i secondi, ma, al contempo, rivendicano la loro supremazia nella conoscenza della vera realtà del carcere¹⁶³.

Il giudizio negativo che l'operatore custodiale riserva a coloro che, in carcere, ricoprono un ruolo diverso, accentua la frustrazione per la sordità dimostrata dall'Amministrazione Penitenziaria nel non considerare le sue competenze: nonostante la legge prescriva la collaborazione degli organi di Polizia all'attività di trattamento, egli percepisce che gli unici strumenti a sua disposizione per intervenire in questo tipo di attività sono rappresentati dai rapporti disciplinari.

"Senz'altro sapranno qualcosa più di noi, perché senz'altro hanno studiato qualcosa più di noi. Un educatore vede un detenuto un quarto d'ora, venti minuti, noi lo vediamo otto ore al giorno. Noi ci basiamo sulla vita che svolge questo detenuto, su come si comporta, cioè, lo vediamo noi. Secondo me è quella la cosa più basilare" racconta un agente¹⁶⁴. E un altro agente, per sottolineare l'importanza della conoscenza continua e quotidiana, sottolinea come "il detenuto bisogna osservarlo

¹⁶¹ Sarzotti, La cultura giuridica degli operatori penitenziari, articolo pubblicato sul sito internet del Centro interculturale – Città di Torino, settembre 2004.

¹⁶² Sarzotti, op. cit., settembre 2004.

¹⁶³ Tale pretesa superiore conoscenza è supportata da due ordini di fattori: da un lato gli agenti, passando la maggior parte della giornata con i reclusi, condividono con loro la gran parte delle esperienze quotidiane, potendo osservarli in numerosi loro atteggiamenti e, per altro verso, rivendicano, quasi con orgoglio, una diversità d'atteggiamento del detenuto quando si trova con il personale di custodia rispetto a quando si relazione con il personale del trattamento: l'educatore infatti è un soggetto che può concedere benefici e, di conseguenza, si ritiene che il detenuto modifichi il suo atteggiamento in vista di un vantaggio.

¹⁶⁴ Sarzotti, op. cit., settembre 2004.

quando vive nella sezione. Dal momento che si alza, dal momento che va all'aria, ai passeggi, quando mangia e cucina: ecco, lì si vede il detenuto vero e proprio. Perché chiamando un detenuto in udienza, oppure dallo psicologo o dal criminologo, insomma, il detenuto si trasforma per dare un aspetto peggiore della sua patologia"¹⁶⁵.

- La fitta rete di relazioni che caratterizza la vita detentiva risulta difficilmente regolabile a livello legislativo, nonostante la qualità di tali rapporti possa rappresentare una caratteristica distintiva del tipo di detenzione.

Già Goffman¹⁶⁶ mise l'accento su questo aspetto della reclusione, evidenziando come ogni regola che provenga dallo staff possa mortificare l'io del recluso, relegandolo ad un ruolo di impotenza che lo costringe a implorare il personale per ottenere qualsiasi cosa. Ne è esempio il modello 393 A.P., che i detenuti correntemente chiamano "domandina": fino a non molto tempo fa, questo riportava la dicitura "prega la S.V.", oggi più opportunamente sostituito con "chiede alla S.V."¹⁶⁷.

La mentalità dominante tra i soggetti in forza alla Polizia Penitenziaria avverte come sostanzialmente impercorribile la via della rieducazione: un eventuale recidiva del detenuto non viene di conseguenza percepita come un fallimento, ma come un esito connaturato alla mansione che sono chiamati a svolgere. Se queste sono le premesse, ovvia conseguenza di ciò appare, come vera finalità della reclusione, unicamente il mantenimento dell'ordine interno. La proposta che l'istituzione carceraria rivolgerà alla sua utenza sarà perciò sminuita dal comportamento del personale custodiale, che tende ad esercitare il proprio potere sui detenuti al fine di assicurare loro certamente un livello decente di vivibilità, non ponendo però sufficiente attenzione agli aspetti determinanti per la qualità della vita in carcere. Con ciò non si intende certo sostenere che l'anomia, accompagnata all'assenza di supervisione e controllo sulle attività dei detenuti, produrrebbero condizioni di vita armoniosa all'interno del carcere; l'analisi che si sta cercando di compiere ha come finalità quella di sottolineare l'esistenza di norme che sembrano non avere altro

¹⁶⁵ Sarzotti, op. cit., settembre 2004.

¹⁶⁶ Goffman, op. cit., 1968.

¹⁶⁷ Buffa, op. cit., 2006.

scopo se non quello di mortificare i detenuti, acuendo le sofferenze della reclusione, già di per se stessa molto afflittiva.

Generalmente, l'appartenente al settore custodiale percepisce il proprio compito essenzialmente come quello di dover far rispettare le leggi, attuabile tramite la sanzione negativa del divieto. L'obiettivo che si prefigge, dunque, è quello di vigilare sulle azioni compiute dai detenuti, valutando la conformità o meno al regolamento carcerario e alle leggi.

il problema che si riscontra osservando la vita quotidiana del carcere è che gli agenti di custodia non solo cercano di far rispettare le regole "dello Stato", ma affiancano a queste tutta una serie di precetti non scritti che sono frutto della prassi delle istituzioni reclusi¹⁶⁸. Le norme vengono sentite come strumenti di difesa dell'ordine e della sicurezza: l'agente si sente investito del compito importante e fondamentale di spendersi in prima linea per questa finalità, mettendosi in gioco (anche fisicamente) al fine di difendere la società dalla minaccia del disordine. L'agente di custodia sa bene che la violenza, in carcere, è sempre in agguato: il terrore delle rivolte del passato continua infatti a condizionarne il comportamento (anche se questo rischio appariva più alto tempo addietro) e, per altro verso, c'è la consapevolezza della non condivisione, da parte dei detenuti, delle norme che si stanno imponendo.

L'aspetto negativo di tale concezione è rappresentato dalla visione che l'agente di Polizia Penitenziaria tende ad avere delle leggi: avvertendo il proprio compito come descritto pocanzi, egli stesso commette l'errore di non dare il giusto peso agli aspetti premiali delle norme, necessari, egualmente a quelli repressivi, per il fine che si intende perseguire; nonostante la riforma penitenziaria abbia cercato, attraverso l'introduzione di nuovi principi, di sovvertire questa impostazione, rimane la consapevolezza della realtà del carcere, notevolmente diversa dalle aspirazioni astratte del legislatore.

Se il ruolo del custodiale viene da lui stesso percepito in questo modo, egli tenderà, per ragioni di coerenza formale, a comportarsi in maniera pedissequa rispetto a quanto previsto dal diritto, strettamente incardinato nelle direttive dei suoi superiori; ne è conseguenza una notevole formalità, che allontana ancor più di quanto necessario i custodi dai custoditi: si

¹⁶⁸ Con ciò si intende riferirsi sia al corpus delle regole della subcultura dei detenuti, sia a tutti quelle norme che sono proprie sia dei detenuti che della Polizia Penitenziaria, che insieme le hanno fatte sorgere nell'intento, ciascuno, di meglio tutelare se stesso.

pensi, ad esempio, che il colloquio formale tra agente e detenuto è chiamato udienza e deve essere richiesto tramite domandina scritta.

Una delle ragioni della diffidenza che manifestano gli agenti verso i detenuti è data dal rischio di essere manipolati: è un agente ad evidenziare come “purtroppo quando stai nell’ambiente del penitenziario, all’interno dei reparti, inizi ad imparare un po’ la mente del detenuto, perché una persona che sta ristretta studia come poter fare per ottenere qualcosa”¹⁶⁹.

In questa prospettiva, grande importanza è rivestita dal principio di uguaglianza formale nel trattamento dei detenuti, che si pone non solo come ossequio al dettato della legge, ma anche come strumento di buongoverno in grado di meglio mantenere l’ordine interno delle sezioni. Esistono situazioni, al contrario, che necessitano dell’aggiramento di questo principio: l’agente, pur partendo da una concezione rigidamente regolata delle proprie mansioni, è conscio del fatto che per poter raggiungere il suo obiettivo (che è, come detto, il mantenimento dell’ordine) deve essere molto flessibile nell’applicare le norme.

L’agente di Polizia Penitenziaria sa che esistono norme che non è necessario far rispettare. Partendo da questa considerazione, egli deve interpretare le norme stesse in modo da essere in grado di scegliere il momento opportuno in cui essere rigidi o soprassedere ad una violazione (nel gergo della Polizia Penitenziaria, il bastone e la carota). Esempio eclatante in argomento è rappresentato dalla violenza fisica: l’agente deve saper dosare con cura la minima violenza consentita dalla legge, prevedendo la reazione dei detenuti.

“L’elemento rigidamente normativo dell’ordinamento carcerario è occultato attraverso un’arte della persuasione, che ha tra i suoi presupposti fondamentali la conoscenza delle regole informali che vigono nella comunità della popolazione detenuta e nei processi che possono condurre all’emersione della natura violenta del conflitto latente tra custode e custodito”¹⁷⁰. Si comprende in questo modo come a volte l’agire del personale custodiale sia regolamentato dalle medesime regole di convivenza proprie dei detenuti, in cui “il più forte” gestisce le armi a sua disposizione in modo da non generare conflitti, ma pur sempre imponendo la propria supremazia.

¹⁶⁹ Sarzotti, op. cit., settembre 2004.

¹⁷⁰ Sarzotti, op. cit., 2000.

Il comportamento del detenuto viene letto dall'agente di custodia¹⁷¹ come una continua richiesta nei suoi confronti. "Se la richiesta è conforme alla legge, allora verrà esaudita". La tensione che genera tra le due parti del colloquio corrisponde ad un gioco sulle norme carcerarie, che entrambi i soggetti conoscono molto bene: qui possono insinuarsi degli interessi poco ortodossi, che compromettono la finalità del lavoro dell'agente¹⁷². Si intuisce già da queste brevi considerazioni come il rapporto custode-custodito sia caratterizzato da un atteggiamento di diffidenza reciproca, acuito e giustificato, dal punto di vista dell'agente, dalla consapevolezza che è la legge stessa a non prescrivere un rapporto confidenziale.

7.3 LA PRATICA DELLE RELAZIONI

Di solito, la conversazione tra agenti di Polizia Penitenziaria e detenuti si mantiene su un piano formale, sottolineato dall'uso del lei:

- Per gli agenti, questa pratica è espressione del necessario rispetto che devono ai detenuti, in quanto uomini;
- Per i detenuti, oltre all'aspetto dell'educazione, questo formalismo serve a mantenere le distanze da un mondo che culturalmente appare molto distante dal loro.

La forma della richiesta agli agenti, quasi sempre uguale, al limite della standardizzazione¹⁷³, si caratterizza per l'estrema gentilezza dei modi: il detenuto, anche se non è solito comportarsi in questo modo, sa che così facendo più facilmente raggiungerà il suo scopo, e l'agente, sentendosi rivolgere con tanto rispetto, sentirà esaltare le sue caratteristiche di educatore.

Come ogni altro rapporto umano, quello tra detenuti e personale custodiale risente delle caratteristiche della personalità di ciascuno. E' perciò del tutto naturale che, con il passare del tempo, le due parti si conoscano e capiscano quale comportamento è meglio (o più conveniente) tenere dinnanzi a ciascun soggetto. Il detenuto capisce perciò quali sono gli

¹⁷¹ Il custodiale, nei suoi gradi gerarchici inferiori, è soggetto contemporaneamente ad inputs che provengono dai suoi superiori e da altri che giungono dal basso (cioè dalla popolazione reclusa). L'agente si sente perciò in prima linea, ed è consapevole di rappresentare per i detenuti una valvola di sfogo delle tensioni generate dalla sottoposizione a regole non condivise.

¹⁷² Si pensi ai casi nei quali il personale di Polizia Penitenziaria evita di fare un rapporto avendo come finalità di liberarsi di un altro detenuto, ritenuto scomodo, oppure ai casi in cui in cui l'agente prende posizione per evitare che nel turbinio di reciproche falsità custodi/custoditi possano avere a peggio quei detenuti che più degli altri sono sprovveduti.

¹⁷³ "Mi scusi, agente (o altro grado dell'interlocutore), posso..? potrei..?mi farebbe una gentilezza? È lecito..?".

agenti più sensibili, con i quali è indubbiamente più facile relazionarsi, anche in vista dell'ottenimento di qualcosa, e l'agente, dal canto suo, acquisisce la capacità di valutare, anche sulla base del fascicolo dei reclusi, a cui ha libero accesso, la personalità di chi ha davanti, sapendo con chi deve rimanere intransigente e dove invece ci siano i margini per una relazione meno formale.

Una delle caratteristiche principali del rapporto detenuti-agenti è quella di essere sempre visibile da parte di altri soggetti, siano essi detenuti o altri agenti. La subcultura del carcere permea anche questo tipo di relazioni, predisponendo alcune regole che orientino i rapporti tra le due categorie:

- Non risulta conveniente rapportarsi con la Polizia Penitenziaria appartandosi con suo esponente, parlandogli da solo e con un tono di voce basso, che induca chi si trova ad assistere alla conversazione a pensare che si stia parlando di qualcosa che si vuole occultare al resto della comunità dei detenuti.

Questa norma (proscritta) è uno dei corollari dell'accesa lotta che la cultura del carcere conduce contro il pentitismo e la collaborazione di giustizia: l'infamia è un'operazione che avviene abbastanza spesso in carcere e genera tra i reclusi un senso di precarietà e sospetto che induce al controllo (eccessivo, a volte al limite del maniacale) dei movimenti di ogni altra persona.

Rivolgersi agli agenti in modo diretto e ostentando apertamente il contenuto della conversazione, da un lato evita il sorgere di inutili sospetti e, dall'altro, evita che il detenuto stesso venga percepito dagli altri tramite lo stigma dell'infame, che difficilmente riuscirà poi ad abbandonare, e che gli causerà un isolamento coatto dal gruppo.

- Nel caso in cui avvengano dei contrasti tra i detenuti, non bisogna mai ricorrere alle guardie chiedendo un loro intervento.

La logica sottesa a questa seconda regola appare simile a quella esposta in precedenza: i detenuti si trovano ad interrogarsi circa la "moralità" di colui che richiede l'intervento degli agenti, perché, se è disposto a farlo per delle banalità che influiscono solo sulla quotidianità, lo stesso soggetto

indubbiamente non esiterà a rivolgersi al personale di Polizia Penitenziaria per fatti più gravi o importanti.

La regola deve essere applicata, a maggior ragione, nel caso in cui si arrivi a risolvere con le mani un conflitto tra detenuti: le regole della subcultura vogliono che in questo frangente ci si dimostri uomini veri e si accettino le conseguenze delle proprie azioni; si aggiunga che nel caso in cui chi subisce la violenza l'accetta, costui (paradossalmente), a seguito della violenza stessa, verrà rispettato e considerato a sua volta un vero uomo.

Le stesse considerazioni svolte per l'autore della violenza valgono anche per chi si ritrovi ad assistervi senza esserne il destinatario.

- “Farsi i fatti propri”: non intromettersi mai, cioè, nei rapporti tra guardie e detenuti. Sicuramente questo principio vale nel caso in cui abbia ragione l'agente (mai un detenuto andrà contro un altro in presenza del personale di Polizia Penitenziaria), ma è applicabile anche nel caso in cui si voglia intervenire a favore di un recluso (anche se, in questo caso, a volte è possibile, ed è vista come una buona azione, farlo).

La sconvenienza dell'intervenire in queste condizioni è duplice: da un lato infatti si sminuisce il proprio compagno in presenza di altri soggetti, dall'altro poi c'è il rischio che l'agente si senta “incitato” da chi assume questo comportamento, sentendosi legittimato ad infliggere al detenuto un trattamento ancor più severo ed umiliante.

Lo stesso comportamento della subcultura è adottato dalla Polizia Penitenziaria, che, in quanto “classe d'appartenenza”, tutela i suoi membri nelle relazioni esterne.

7.4 IL RUOLO DELL'AGENTE

E' necessario considerare come il rapporto tra detenuti ed agenti sia influenzato dalle differenze e dagli stereotipi che ciascun gruppo ritiene caratterizzino l'altro: il problema principale riguarda lo status che entrambe le parti sentono di incarnare, che le condiziona fino a spingerle a mettere a repentaglio la sicurezza e la serenità delle relazioni pur di affermare la propria identità.

Esempio emblematico di ciò è rappresentato dall'esperimento condotto, nel 1971, presso la Stanford University: la ricerca, la cui durata prevista era di due settimane, dovette essere interrotta dopo soli sei giorni a causa del forte impatto che la situazione ebbe sugli studenti universitari che vi presero parte. Questi furono divisi in due gruppi, rappresentati l'uno dalle guardie e l'altro dai detenuti: venne inscenata nei sotterranei dell'Università un'ambientazione quanto più fedele a quella di un penitenziario, e ciascun soggetto venne istruito circa la sua posizione, i suoi diritti, doveri e mansioni. In pochissimi giorni, le guardie divennero sadiche, intransigenti, intolleranti e incapaci di comprendere i comportamenti dei prigionieri che, dal canto loro, mostrarono segni evidenti di depressione e stress, dovuti alle frustrazioni cui si trovavano sottoposti e allo stato di instabilità caratterizzante ogni momento della giornata. Il fine della ricerca era quello di capire i meccanismi psicologici regolatori del rapporto custode-custodito: sicuramente inaspettato per i ricercatori fu constatare come, nell'arco di pochissimi giorni, si stesse assistendo ad un'eccessiva identificazione con il ruolo che si stava interpretando.

Ruolo, perciò: si ritorna all'idea, già analizzata in precedenza, del carcere come teatro, in cui ogni soggetto sa di essere un personaggio e, per difendersi dalla crudeltà dell'ambiente, indossa una maschera che impedisce completamente alla sua personalità di emergere. Gli agenti, per un verso, durante i loro turni di lavoro, tendono a comportarsi in maniera eccessivamente formale, senza che possa residuare spazio per la creazione di rapporti interpersonali autentici; i reclusi, per altro verso, continueranno, anche con il personale custodiale, a celare la loro autentica personalità dietro atteggiamenti di comodo imposti dal contesto.

La chiusura anticipata dell'esperimento è riconducibile a due ordini di fattori: da un lato il numero degli abusi delle guardie sui detenuti stava crescendo in modo incontrollato; soprattutto durante la notte, infatti, quando i partecipanti all'esperimento pensavano di non essere osservati, coloro che impersonavano le guardie usavano comportamenti degradati e sopraffattori nei confronti dei detenuti (soprattutto a sfondo pornografico), non lasciando a questi la possibilità di scegliere come comportarsi e, soprattutto, negando loro la possibilità sia di una denuncia, sia della ribellione. Dall'altro lato si levarono aspre critiche verso le modalità di trattamento dei detenuti, contestando l'eticità dell'esperimento.

Credo che sia spontaneo chiedersi, a questo punto, come mai analoghe considerazioni non vengono proposte per il carcere, quello vero, che è tutt'altro che un luogo di esperimento,

ma al contrario rappresenta uno spaccato della società: sia detenuti che agenti sono infatti parte di questa e non risulta concepibile come siano tollerabili abusi di potere, posti in essere da qualsiasi attore penitenziario.

7.5 ESISTE UNA SUBCULTURA PENITENZIARIA?

“Loro sono furbi, e io pure. Solo che se ‘loro’ e ‘noi’ avessimo le stesse idee fileremmo d’amore e d’accordo come due innamorati, ma loro non la pensano esattamente come noi e noi non la pensiamo esattamente come loro, così stanno le cose e così staranno sempre. L’unica verità è che siamo furbi tutti quanti, e per questo ci intendiamo perfettamente”¹⁷⁴. Cercando di capire le dinamiche che regolano la vita del carcere e, principalmente, quali siano i meccanismi sottesi ai rapporti tra detenuti e Polizia Penitenziaria, si è, in un primo tempo, adottato un punto di vista neutro, che permettesse di osservare le dinamiche relazionali acriticamente. Lo step successivo, risultante sia dall’osservazione diretta, sia dallo studio di documenti e testimonianze, è stato caratterizzato da un’attenzione particolare al comportamento dei detenuti, alla loro percezione del ruolo dell’agente di custodia e a quei comportamenti, così frequenti e standardizzati, tali da far intuire una omogeneità del gruppo riportabile alla subcultura.

L’inaspettato risultato di tale approccio ha deviato la ricerca verso un differente obiettivo, costituito dall’analisi dei comportamenti degli agenti di Polizia, al fine di comprendere se anche loro costituissero un gruppo e possedessero una subcultura che li caratterizzasse. Durante la ricerca si è cercato di non dimenticare mai come l’analisi di gruppi risulti essere molto utile per spiegare fenomeni generali, ma presenti sempre un margine d’incertezza dovuto alle caratteristiche peculiari di ciascun essere umano, che si atteggia in modo differente rispetto agli altri¹⁷⁵.

La Polizia Penitenziaria è composta, prima che da agenti in servizio, da uomini, sì liberi, ma che, per ragione del proprio incarico, si trovano costretti a trascorrere molta parte delle loro giornate in una condizione simile a quella dei reclusi.

¹⁷⁴ Sillitoe, La solitudine del maratoneta, 1950.

¹⁷⁵ Come, provando a vedere come è organizzato il carcere in Italia, si è avuto modo di constatare l’esistenza di detenuti per nulla sottoposti alla subcultura, altrettanto esiste un numero considerevole di agenti che continuano, durante il loro mandato, a rimanere fedeli ai valori della società e alla loro mission senza rimanere intrappolati in logiche settoriali tipiche dell’ambiente penitenziario, indubbiamente deleterie al fine della rieducazione.

La gran parte delle considerazioni che si sono svolte a proposito della nascita della cultura di un gruppo all'interno di un contesto chiuso possono essere estese alla Polizia Penitenziaria. Si osservi infatti come i parametri in base ai quali si studia il fenomeno dei gruppi ben si prestino alle caratteristiche della Polizia Penitenziaria stessa¹⁷⁶:

- a. Il grado d'impegno richiesto a ciascun membro del gruppo: le norme che gli agenti di polizia si trovano a dover rispettare per ragioni di servizio sono numerose e talmente radicate (per via inizialmente dello studio e, successivamente, per prassi) da non permettere al soggetto di spogliarsene nemmeno quando non sia in servizio. Si aggiunga che, in generale, coloro che fanno parte del Corpo dello Stato avvertono in maniera molto significativa l'importanza del loro ruolo, tendendo a dimostrare la loro importanza, serietà e dedizione anche in quei momenti in cui hanno ormai "smesso la divisa";
- b. La durata dell'appartenenza al gruppo.
Essendo quella dell'agente di Polizia Penitenziaria una carriera lavorativa, è probabile che ciascun soggetto, per un numero notevolissimo di anni, si trovi ad indossare la divisa del Corpo (intesa sia fisicamente, sia come bagaglio di esperienze e modi di agire).
- c. L'esclusività, caratteristica tipica dei Corpi, a cui si può accedere solo a seguito di un concorso e solo se si è in possesso di determinate caratteristiche;
- d. Il grado di coesione dei membri del gruppo stesso.
Come più volte evidenziato, il concetto di gruppo si atteggia molto bene alle dinamiche interne della Polizia Penitenziaria, dal momento che gli agenti tenderanno (in parte per ragione del loro ufficio, in parte proprio in quanto sottogruppo) a comportarsi in maniera uniforme e compatta;
- e. Il grado di conformismo alle norme del gruppo, che per gli agenti è pressoché totale;
- f. Il grado di visibilità delle norme e il funzionamento dei ruoli: in ragione della funzione rivestita, la Polizia Penitenziaria tende ad accentuare questi aspetti per ottenere, da un lato, maggior credibilità e, dall'altro, per incrementare l'influenza esercitata sui reclusi;

¹⁷⁶ L'elencazione che segue riporta i medesimi elementi che sono stati utilizzati, nel capitolo II, per definire il concetto di cultura e subcultura.

- g. L'autonomia e l'indipendenza del gruppo dagli altri e dalle istituzioni che compongono la medesima società.

A questo proposito, la valutazione che va condotta per la Polizia Penitenziaria si presenta come molto delicata. Negli intenti, i valori sottesi all'agire del gruppo rappresentano una pedissequa ripetizione delle norme della società, sui quali è necessario plasmare il proprio comportamento. Nella pratica, però, capita sovente di osservare atteggiamenti che male si plasmano a tale ideologia, soprattutto riguardo alle modalità con cui si cerca di perseguire alcuni dei fini indicati dalla legge;

- h. Il grado di stabilità, totale per la Polizia Penitenziaria (in quanto organo dello Stato);
- i. L'importanza che la società attribuisce al gruppo stesso e il potere che questo detiene: il ruolo della Polizia Penitenziaria è avvertito come fondamentale dalla società, che riconosce ai suoi membri il merito di riuscire ad arginare comportamenti nefasti da parte dei delinquenti.

Soprattutto in un momento storico come quello attuale, caratterizzato da un allarmismo sociale, in cui il pericolo risulta indubbiamente presente, ma esasperato dai media, il ruolo di coloro che garantiscono *latu sensu* la sicurezza risulta accresciuto e maggiormente rispettato.

Esistono i presupposti perciò perché la polizia Penitenziaria possa essere considerata un gruppo.

Il nodo centrale è capire quali siano i valori che guidano tale gruppo. Non si intende con ciò muovere una critica agli agenti di custodia, ma unicamente rilevare come, nella quotidianità del vivere, anche le regole più semplici possano essere rispettate solo in parte, finendo per dare vita a nuove norme che meglio rispondono alle esigenze del contesto; questo modo di agire sacrifica, in vista dell'obiettivo in questione, la fedeltà all'impianto dei valori sociali. Certo non è facile sapere se sia nata prima la cultura del gruppo dei detenuti o quella degli agenti, ma è intuibile come, nel momento stesso in cui sono sorti i Penitenziari e gli uomini (sia rei che non) si sono trovati a trascorrere le loro giornate in detto luogo, ciascuno si sia attrezzato per non soccombere, in un contesto che mina fortemente la stabilità psicologica di qualsiasi essere umano.

Partendo da questa considerazione si può giungere ad affermare che le influenze reciproche tra i due gruppi sono fortissime, perché, come evidenziato, la comunanza del contesto è uno dei principali fattori orientativi di una cultura. Già al livello della quotidianità è possibile

trovare riscontro a questa affermazione: un detenuto della casa di reclusione di Milano Bollate, durante un colloquio, mi racconta come anche “le guardie hanno ormai imparato a camminare come i detenuti fanno ai passeggi, avanti e indietro, senza fermarsi, con passo costante, senza più riuscire a fermarsi. Poi, per esempio, quando devono chiamare qualcuno che non si trova lì vicino, partono ad urlare come fanno i detenuti, anche se adesso ci sono i telefoni... Vedi anche la musica: ascoltano la stessa, cioè alcune canzoni napoletane, che piacevano a me da ragazzino. Quella musica lì è la musica della malavita.”

Si consideri poi la continua contrapposizione tra i due gruppi, che mette ciascuno nelle condizioni di reagire a qualsiasi mutamento di valori e atteggiamenti dell’altro, per poterne fare fronte o omologarsi al fine di mantenere una stabilità nella convivenza.

Analogamente a quanto accade per i detenuti, lo studio sull’esistenza o meno di una subcultura della Polizia Penitenziaria e del suo radicamento tra gli agenti appare rilevante, per il diritto, non sotto l’aspetto dello studio del fenomeno in se stesso considerato, ma in quanto influente sul trattamento rieducativo, che deve caratterizzare l’espiazione della pena.

Non essendo possibile giungere ad una risposta certa circa il quesito posto all’inizio del paragrafo, è comunque possibile tracciare alcune considerazioni generali e riassuntive in argomento:

- La Polizia Penitenziaria possiede, accanto al corpus normativo dello Stato, una serie ulteriore di regole sorte per far fronte alle necessità contingenti del carcere;
- L’ambiente penitenziario, per le sue caratteristiche di privazione, si presta ad essere terreno fertile per il proliferare di subculture. In più, essendo il carcere separato dalla società, la difficoltà psicologica di distaccarsi dalle sue regole per abbracciarne altre si avverte con minore intensità e decisione¹⁷⁷;
- Queste regole, in molti casi, ricalcano i principi che anche la subcultura dei detenuti ha fatto propri. Gli agenti utilizzano i medesimi schemi d’azione dei

¹⁷⁷ Data la particolarità del contesto e del contenuto di alcune delle norme autoprodotte e rispettate dalla Polizia Penitenziaria, gli appartenenti a questa difficilmente affermeranno di essere parte di un gruppo dotato di una subcultura, soprattutto in ragione del fatto che, una volta usciti dal loro luogo di lavoro, si troveranno in un ambiente talmente differente da non metterli nelle condizioni di non sapere come comportarsi per mantenere un atteggiamento coerente.

detenuti per riuscire ad entrare in comunicazione con loro, per evitare ulteriori tensioni tra i detenuti stessi e tra loro e i detenuti, anche se, così facendo, si finisce per accentuare la posizione di supremazia di alcuni reclusi sugli altri.

Si pensi al caso in cui un agente debba parlare con i detenuti che condividono una cella al fine di far loro una rimostranza sul loro operato: spesso questo si rivolgerà direttamente al capocella, sapendo che è quest'ultimo colui che deciderà il comportamento da tenere e l'eventuale punizione da infliggere al trasgressore.

Un ulteriore esempio può riguardare il trattamento degli autori di reati sessuali: la maggior parte del personale di polizia, al pari dei detenuti, concepisce tali abusi come più disonorevoli rispetto agli altri e, di conseguenza, tenderà o a rivolgersi a questi in maniera differente, e sicuramente peggiore, o ad augurarsi che rimangano per sempre in sezioni protette, in modo da non dover avere contatti con loro¹⁷⁸.

Un carcere all'interno del quale anche gli operatori addetti alla custodia rispondano ad un codice subculturale indubbiamente mina l'esito di un trattamento rieducativo che ha, come obiettivo primario, quello di far comprendere ai reclusi l'importanza del rispetto della legge, anche ove questo implichi fatica o il comportarsi secondo schemi che non si condividono completamente. La difficoltà di instaurare rapporti costruttivi, la diffidenza reciproca, la diversità del codice di comportamento adottato dai due gruppi, che forzatamente si vuole far risultare differente quando nella realtà appare molto simile, generano una situazione di tensione, all'interno della quale il detenuto non riesce a sentirsi in quella condizione di tranquillità che può stimolare un cambiamento.

¹⁷⁸ Nel caso in cui gli agenti si trovino a lavorare nelle sezioni protette, il loro atteggiamento sarà differente, perché trovandosi a stretto contatto con soggetti ritenuti tutti egualmente disdicevoli, potranno comportarsi con sprezzo e distacco senza suscitare scalpore, facendo intendere che quello è il loro modo comune di comportarsi, indipendentemente dall'interlocutore.

“Il carcere, ormai da tempo, non è più argine contro le forme davvero pericolose di delinquenza; è diventato, e sempre più va facendosi, un contenitore di soggetti che hanno commesso reati, e per questo vanno puniti, soggetti, però, che sono anche protagonisti di problemi sociali che non sappiamo o non vogliamo vedere o non sappiamo come risolvere per cui vengono scaricati nel carcere. Le carceri sono ormai stracolme di “poveracci”: malati, emarginati, disadattati, tossicodipendenti, poveri e anche stranieri e immigrati finiti male, persone per le quali è sempre più urgente chiedersi se il carcere sia davvero l’unica risposta possibile”¹⁷⁹.

¹⁷⁹ Caselli, Stranieri e carcere, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, Franco Angeli, Milano, numero 3.

8 I GRUPPI DIFFERENZIALI

8.1 STRANIERI

“Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose”. Così recita l’art. 1 della legge di Ordinamento Penitenziario, ma la realtà sembra poi attestarsi su dati diversi.

Il fenomeno del coinvolgimento degli stranieri in attività criminali e illegali riguarda quasi esclusivamente gli immigrati irregolari, che, stando ad una ricerca del 2002¹⁸⁰, costituiscono il 91% degli stranieri arrestati, mentre i regolari, a parità di sesso ed età, presentano tassi di criminalità più bassi degli italiani (6 denunce ogni 100 persona contro le 9 degli italiani). A partire da tali dati, è agevole comprendere come, probabilmente, le cause della devianza non stiano tanto nei flussi migratori in quanto tali, ma nelle politiche che li governano, spesso portatrici di clandestinità piuttosto che di integrazione.

Non va poi taciuto come un grande contributo allo sviluppo della delinquenza tra gli immigrati sia fornito dalla criminalità italiana, che utilizza gli stranieri come manovalanza a basso costo nei grandi traffici¹⁸¹.

Si consideri poi la matrice della criminalità straniera, sovente riferibile alla marginalità, all’esclusione e all’indigenza: riscontro a tale affermazione può essere rinvenuto nell’analisi nelle tipologie delittuose tipiche degli stranieri che, a differenza degli italiani, sono atti alla realizzazione di un gruppo ristretto di reati: si pensi, in particolar modo, a quelli contro il patrimonio, alle violazioni delle legge sulla droga e ai reati connessi allo status d’immigrato, che implicano un coinvolgimento nelle attività più rischiose e meno remunerative ed una corrispettiva lontananza dai reati ad alta pericolosità sociale, quali quelli associativi e contro lo Stato.

Al tempo dell’emanazione della Legge 345/1975 certamente non era prevedibile un flusso migratorio così consistente come quello constatato nel trentennio successivo, ragion per cui

¹⁸⁰ Pepino, Sicurezza, microcriminalità e immigrazione, in *Questione giustizia*, numero 1.

¹⁸¹ Accanto a questa maggioranza di soggetti in condizioni precarie, ci sono anche esponenti della grande criminalità organizzata a livello internazionale (traffickanti di droga, esseri umani, schiave da destinare al mercato della prostituzione): tale gruppo di detenuti ha ovviamente caratteristiche molto diverse rispetto alla maggior parte degli stranieri (sia numericamente, essendo di molto inferiori, sia in merito alla pericolosità sociale), ragion per cui, ai fini della presente trattazione, non ci si riferirà a loro.

il legislatore della riforma non aveva ritenuto opportuno occuparsi specificamente della detenzione di soggetti stranieri.

Per far fronte al sempre maggior numero di immigrati, il Regolamento Esecutivo del 2000 (numero 230) ha introdotto una norma ad hoc: l'art. 35 recita infatti che "nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali". La prima novità è rappresentata dall'introduzione della figura del mediatore culturale, che, ove sia adeguatamente preparato, può rappresentare un utile contributo alle finalità trattamentali, contribuendo alla comprensione della regole. Tra le altre previsioni introdotte nel 2000 vanno ricordate, inoltre, quelle relative al rispetto della differenza religiosa¹⁸², che prevedono maggiori possibilità circa l'accesso agli istituti dei Ministri di culto, e una particolare attenzione alla scelta dei libri e delle riviste presenti in biblioteca, che devono rappresentare in maniera equilibrata il pluralismo culturale esistente nella società.

Anche se in base alle previsioni normative non sussistono distinzioni in ordine alla nazionalità dei detenuti, alla loro cultura o religione, nella realtà gli stranieri si trovano a dover fronteggiare una reclusione più dura di quella affrontata dagli Italiani, perché:

- Più difficilmente fruiranno dei benefici penitenziari, in quanto privi o di un'attività lavorativa o di un domicilio certo e sicuro. Ciò comporta che gli stranieri scontino quasi sempre integralmente la propria pena in carcere, come evidenziato in precedenza, il protrarsi della detenzione sia uno dei fattori volti ad accentuare l'isolamento¹⁸³ di queste persone;
- Molto spesso non sono in possesso del permesso di soggiorno e, per questo motivo, la loro detenzione diventa non solo momento espiativo, ma anche preludio al ritorno in patria;
- Raramente possono fruire di una rete affettiva (soprattutto familiare) di supporto.

Esistono altri interventi legislativi che hanno riguardato il problema dell'immigrazione e della detenzione straniera: i provvedimenti cui si fa riferimento, però, non si pongono nel senso

¹⁸² Per quanto riguarda l'alimentazione, è stato previsto che nella formulazione delle tabelle vittuarie si debba tenere conto, quando possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

¹⁸³ L'isolamento in questione risulta essere, in primo luogo, quello rispetto al proprio Paese d'origine e ai propri cari; in subordine, la detenzione produce anche l'effetto di allontanare lo straniero dalla nuova vita che si era creato (o stava cercando di crearsi) in Italia, dalle nuove persone con cui ha instaurato un rapporto e dai nuovi valori con cui si è trovato in contatto.

della valorizzazione della multiculturalità e del supporto alle difficoltà contingenti, ma come risposta all'allarmismo generato dalla delinquenza dei soggetti irregolari; da un lato si è infatti prevista per il detenuto straniero la possibilità di essere trasferito nello Stato di provenienza¹⁸⁴, dall'altro, si è disciplinata l'espulsione dal territorio dello Stato come sanzione alternativa o sostituiva rispetto alla detenzione¹⁸⁵. Di tale ultima misura risulta difficile sostenere la legittimità, dal momento che in essa non sono ravvisabili elementi volti alla rieducazione, trattandosi di un meccanismo di sospensione dell'esecuzione penale; i dubbi sulla legittimità risultano acuiti dalla possibilità che i detenuti, proprio in vista di tale espulsione, non proveranno nemmeno ad impegnarsi nel trattamento, consci del fatto che, comunque, sarà per loro impossibile reinserirsi nella società italiana.

I recenti provvedimenti adottati dal legislatore italiano, in risposta al clima di allarmismo che si è generato nel nostro Paese a seguito di alcuni fatti di cronaca nera, hanno ulteriormente complicato la possibilità per gli stranieri di rimanere in Italia. In particolar modo, attraverso il Decreto Legge 92/2008 è stata introdotta, nel codice penale, una nuova circostanza aggravante, riferita allo stato d'immigrazione¹⁸⁶, ed un'ulteriore previsione secondo la quale, lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato, è punibile con la detenzione¹⁸⁷.

La peculiarità della detenzione dei soggetti non italiani è perciò rappresentata non dal regime detentivo in senso stretto, bensì dall'applicazione degli articoli 13 e 15 della legge di Ordinamento Penitenziario, che contengono le linee di fondo per il reinserimento del soggetto nella società tramite la rieducazione: mancando le possibilità per la attuazione in concreto del trattamento, si priva di contenuto l'espiazione penale.

¹⁸⁴ La Legge 257/1989, attuativa di una Convenzione introdotta sotto l'egida del Consiglio d'Europa e sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, disciplina i presupposti fondamentali per ottenere il trasferimento, tra cui si annoverano l'iniziativa dell'interessato, il passaggio in giudicato della sentenza, il residuo di pena maggiore di sei mesi e la previsione anche nel Paese d'origine del fatto come ipotesi di reato.

¹⁸⁵ La Legge 189/2002 (cd. Bossi-Fini) prevede che lo straniero debba essere espulso, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, nel caso in cui la pena sia stata inflitta con sentenza definitiva e la pena sia di entità non superiore a due anni. Lo straniero deve essere o clandestino o socialmente pericoloso o indiziato di appartenere a criminalità organizzata.

Di tale misura risulta difficile sostenere la legittimità, dal momento che risulta essere priva di qualsiasi finalità rieducativa, rivelandosi essere un meccanismo di sospensione dell'esecuzione penale.

¹⁸⁶ La pena risulta aumentata sino a un terzo nel caso in cui il fatto sia commesso da un soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

¹⁸⁷ Nel caso di specie è infatti previsto l'arresto da 6 mesi a 1 anno, mentre nel caso in cui lo straniero espulso venga trovato in territorio italiano verrà punito con la reclusione da 1 a 4 anni.

Attualmente viene prestata sempre maggiore attenzione ai dati che evidenziano l'aumento della presenza straniera in carcere, collegando la pericolosità sociale di tali soggetti alla loro propensione a delinquere, dimenticando che la realtà risulta essere molto più complessa di come che può apparire: si entra, si rimane e si esce dal carcere per diverse cause, solo in parte riferibili al reato commesso.

“Il passaggio delle mura delle mura dell'internamento è anche il passaggio dell'uomo dallo status di soggetto a quello di oggetto. Al di là di quel portone del carcere egli non lascia soltanto il suo ruolo sociale (lavoro, famiglia, amicizie) ma anche e soprattutto se stesso; al di là lo attende un nuovo ed inedito ruolo: quello dell'escluso, non più individuo ma cosa” sottolineavano già tempo fa Ricci e Salierno¹⁸⁸. E se si rapporta questa affermazione allo straniero, sarà facile avvedersi di come per lui questo processo di esclusione sia vissuto due volte, al momento dell'emigrazione dal proprio Paese e poi al momento dell'ingresso in carcere.

Indubbiamente, la presenza di detenuti stranieri ha incrementato i problemi del mondo penitenziario: come la società, il carcere si trova impreparato dinnanzi al fenomeno migratorio, che non può essere affrontato unicamente grazie all'impegno dei volontari e degli organi assistenziali, ma necessita di previsioni legislative idonee e strutturate.

Nei confronti della devianza degli immigrati, proprio in considerazione della matrice sociale del reato, che affonda le sue radici nel disagio, una soluzione potrebbe essere rinvenuta nel ricorso a pene alternative e diverse dalla reclusione, contraendo cioè l'area della repressione ed affiancandola o sostituendola con interventi volti alla riduzione del danno, con lo specifico obiettivo di aumentare la sicurezza e la soglia di tolleranza. Una pena più sociale perciò, e meno repressiva.

La possibilità di recupero dei detenuti stranieri risulta essere, in potenza, molto elevata alla luce del fatto che molti di questi soggetti arrivano in Italia per costruirsi una vita dignitosa e pacifica e perciò potranno reagire positivamente al trattamento rieducativo, cercando di appropriarsi di tutti gli strumenti utili al termine dell'espiazione della pena.

I problemi che incidono maggiormente sulla detenzione degli stranieri sono collegati alla scarsa conoscenza delle leggi del nostro Paese e alla difficoltà di comunicazione (con le forze

¹⁸⁸ Ricci, Salierno, op. cit., 1971.

dell'ordine, con il personale penitenziario e con i compagni di detenzione) dovute alla non conoscenza della lingua. La difficoltà di comunicazione sfocia molto spesso in gesti autolesionistici, che appaiono, a conferma di ciò, essere molto più frequenti tra gli stranieri che tra gli italiani; si consideri poi che il fatto che i detenuti usino modalità di lesionismo differenziate in base al Paese d'origine è espressione lampante della matrice di disagio di tali gesti¹⁸⁹.

Tale situazione di emarginazione può essere superata tramite due possibili percorsi alternativi:

- Frequentando la scuola o i corsi di alfabetizzazione, che consentono ai detenuti provenienti da altri Paesi non solo di acquisire un titolo di studio superiore di quello di cui siano eventualmente già in possesso, ma anche di imparare l'italiano, utile sia durante la detenzione, sia in vista del futuro. Anche se la motivazione che può spingere uno straniero appena entrato in carcere ad avvicinarsi a tali corsi può risultare non tra le più nobili (sfruttare l'Amministrazione e le attività da questa proposte solo per farsi apprezzare positivamente e potersi difendere con un numero maggiore di strumenti), la finalità di tale approccio sarà comunque valutata positivamente, proprio perché gli consentirà di mettersi in contatto con l'aspetto trattamentale del carcere, scoprendo che esistono concrete possibilità di reinserimento (o, nella maggior parte dei casi, inserimento) sociale.

Grazie all'apprendimento della lingua italiana e alla dotazione di un ventaglio di strumenti uguale a quello previsto per gli italiani (corsi professionali, incontri culturali e ricreativi), gli stranieri potranno prendere le distanze dal ruolo che è stato a loro dedicato dagli italiani, quello di soggetti inferiori, meno meritevoli di loro di fruire dei benefici. In questo modo, forse, anche gli stranieri potranno accedere agli impieghi lavorativi ambiti da tutti, quali le occupazioni in cucina, e non essere destinati unicamente ai lavori più umili, come lo scopino, che gli italiani rifiutano di svolgere.

- Venendo coinvolti, sempre di più, dal gruppo di detenuti provenienti dalle medesime aree del Mondo, stringendo rapporti che diventano in breve tempo molto forti proprio in considerazione del fatto che negli altri si ritrovano i propri valori, la propria mentalità e la stessa lingua.

¹⁸⁹ Ad esempio, la cucitura delle labbra e i tagli sul petto sono forme tipiche tramite cui esprimono il loro disagio i detenuti africani.

La pericolosità di tale fenomeno è ravvisabile nella possibilità che si creino gruppi di detenuti, isolati dagli altri e portatori di un proprio codice di comportamento paragonabile a quello tipico della subcultura carceraria. L'isolamento linguistico, abitudini differenti dovute ad una cultura nativa diversa, la difficoltà di comprendere appieno la logica sottostante alle leggi italiane sono i principali fattori che favoriscono l'emersione di gruppi subculturali differenziati in base all'origine geografica.

In considerazione del numero, sempre maggiore, di detenuti stranieri e del fatto che esistono etnie fortemente rappresentate nella compagine penitenziaria italiana¹⁹⁰, non può essere taciuta la preoccupazione per l'emersione di centri di potere che si contrappongano e contendano ad altri gruppi di forza il dominio delle sezioni.

Un detenuto del carcere di Bolzano¹⁹¹ racconta con molta chiarezza l'emergere di questo fenomeno: "... iniziarono ad entrare in carcere, pochi per volta, stranieri di nazionalità maghrebina ... e dei Balcani. Erano persone, a quanto ricordo, dignitose nella loro indigenza ... In un certo senso si trovavano isolati dalla vita della cella ... unicamente per il fatto che non si riusciva a comunicare se non a gesti: per loro, l'italiano era arabo e per noi, l'arabo ... rimaneva tale ... essi cominciarono però a costituire una comunità forte, infatti anche con queste nuove presenze tra noi, non sorse il problema della convivenza ma qualcosa che definirei tragico: da parte loro si stava verificando uno strano tipo di integrazione, un'integrazione muta. Man mano che la presenza di connazionali si consolidò numericamente, anche quelli che si trovavano da tempo in cella con noi se ne andarono per mettersi assieme ai loro compaesani, dove, perlomeno, a sera potevano ricordare casa, con persone che li potevano capire. E il carcere si divise in sezioni per italiani ed affini e sezioni per maghrebini. Se prima c'eravamo trovati a vivere in una situazione caratterizzata dal pluralismo sociale, condizione che culturalmente riconoscevamo e che non richiedeva grandi doti d'adattamento, con l'immissione massiccia in carcere di tunisini, marocchini e algerini, la scena cambiò completamente e ci ritrovammo a fare i conti con una realtà a tutti completamente sconosciuta, caratterizzata dalla

¹⁹⁰ Il riferimento è, in particolar modo, ai detenuti nord-africani, che rappresentano circa il 35% del totale degli stranieri e a quelli slavi ed albanesi, che sono il 18%.

¹⁹¹ Fabbian, Bolzano. Città Di Confine, Ristretti Orizzonti, numero speciale stranieri, 2000.

promiscuità multietnica ... per reazione a questa nuova situazione ... si crearono delle forti identità di gruppo caratterizzate dalla stessa appartenenza etnica, ed ognuno di questi gruppi reclamava a gran voce spazi propri dove affermare e manifestare la propria specificità culturale”.

Per ovviare a tale inconveniente, che non risulta affatto essere un’ipotesi inverosimile, è necessario che l’Amministrazione Penitenziaria agisca proprio in vista di questo pericolo, cercando, in primo luogo, di non creare sezioni-ghetto dedicate esclusivamente agli stranieri: se da un lato, ovviamente, va considerata l’esigenza dei detenuti provenienti da altri Paesi di mantenere contatti con persone che presentino le loro stesse caratteristiche¹⁹², dall’altro deve essere scongiurato il pericolo della creazione di gruppi dotati di regole proprie.

8.2 TOSSICODIPENDENTI

Sempre con maggiore frequenza fanno il loro ingresso in carcere uomini soggetti a dipendenze; ciò in ragione, da un lato, della diffusione delle sostanze stupefacenti nella nostra società, e dall’altro, dello stretto rapporto che sembra intercorrere tra dipendenza e disagio sociale, che in alcuni casi appare essere talmente radicato da condurre alla commissione di un fatto-reato.

I detenuti tossicodipendenti rappresentano, in base ai dati forniti dal Ministero della Giustizia e riferiti all’anno 2007, il 27,6% del totale della popolazione penitenziaria, quelli alcool dipendenti il 2,5% e il 4,5% risulta essere sottoposto a trattamento metadonico.

Il trattamento riservato ai detenuti tossicodipendenti può essere differenziato in tre tipologie d’intervento:

1. Sanitario.

Tale intervento è collegato, da un lato, al trattamento delle patologie correlate, dall’altro alla gestione delle sindromi d’astinenza; il tipo di supporto necessario, prettamente medico, viene svolto con il supporto del Ser.T.¹⁹³ e di esperti in

¹⁹² Sarà di conseguenza compito degli operatori penitenziari quello di favorire gli scambi culturali tra connazionali, organizzando attività che valorizzino la cultura di ciascuno canalizzando tale attività verso un fine lecito, educativo e di crescita personale.

La Casa di Reclusione di Bollate, ad esempio, nei mesi scorsi ha favorito la creazione di un gruppo di lavoro sulla tema del immigrazione, collegato all’inaugurazione, che si è svolta il 28 giugno 2008 a Lampedusa, di un monumento per ricordare i migranti morti durante il viaggio che avrebbe dovuto condurli in Italia. I detenuti che vi hanno preso parte, tutti stranieri, hanno avuto la possibilità di ristabilire un contatto con il proprio Paese e con altri detenuti connazionali, in un clima però non di isolamento ma di studio e riflessione.

¹⁹³ L’acronimo significa “Servizi per le tossicodipendenze”.

psicologia e psichiatria, in grado di occuparsi dei risvolti che lo stato di dipendenza ha sulla psiche.

2. Socio-riabilitativo.

E' la proposta penitenziaria che viene riservata a tutti i detenuti, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche o psicologiche. Nel caso specifico, però, il lavoro degli educatori e assistenti sociali dovrà incidere grandemente sulla percezione che il detenuto ha di se stesso, della sua fragilità e del suo modo di programmare un futuro lontano dall'universo delle dipendenze.

La legge di Ordinamento Penitenziario prevede la possibilità, per i detenuti tossicodipendenti ed alcolodipendenti, di fruire delle misure alternative alla detenzione più semplicemente e rapidamente rispetto agli altri detenuti, sempreché si intraprenda un programma volto alla disintossicazione: il legislatore del 1975 (e poi, successivamente, altri legislatori, principalmente tramite il D.P.R. 309/1990) ha voluto esprimere, attraverso tali previsioni, la necessità, in vista del reinserimento sociale, della disintossicazione, che si pone come condicio sine qua non per la rieducazione.

3. Terapeutico-riabilitativo.

E' la forma di intervento più estranea alle logiche della carcerazione, che cerca di aiutare il detenuto ad uscire dalla propria dipendenza tramite un approccio che punti essenzialmente ad affrontare le problematiche individuali e micro sociali, di cui il reato diventa una mera conseguenza.

Nonostante tale approccio possa apparire il più rispondente ai bisogni dell'uomo in quanto tale (prima che del detenuto), nella pratica si incontrano notevoli difficoltà nel coniugare tale paradigma terapeutico-riabilitativo con quello custodialistico-trattamentale proprio del carcere.

I detenuti tossicodipendenti sono visti dalla subcultura carceraria in maniera dispregiativa in considerazione del fatto che la loro virilità e il loro potere vengono grandemente ridotti dalla sottomissione forzata alle sostanze stupefacenti. Tale assunto, in parte indubbiamente nobile, risulta essere molto spesso unicamente un'enunciazione di principio, che serve agli uomini più carismatici della subcultura per discriminare gli altri reclusi: a coloro che si omologano alla subcultura non verranno infatti mosse critiche in relazione allo stato di

dipendenza, mentre agli altri soggetti verrà invece riservato un trattamento diverso, consistente nell'emarginazione. Non può nemmeno tacersi come, anche se proibito, sovente all'interno degli istituti di pena vengono introdotti ingenti quantitativi di stupefacenti: essendo questa un'operazione rischiosa, verrà compiuta solo da coloro che maggiormente si oppongono allo Stato e sono inseriti in un circuito malavitoso (e perciò si riconoscono nella subcultura) e che, di conseguenza, distribuiranno tali prodotti tra i membri del gruppo stesso, sfatando perciò il mito del capo carismatico pulito e lontano dal mondo della droga. La situazione risulta essere ancor più grave per i sieropositivi¹⁹⁴: non solo verranno isolati dagli altri detenuti, sia per la loro dipendenza sia per la paura del contagio, ma verranno da questi anche derisi in ragione del malcostume che li ha portati ad una tale condizione (la malinformazione in argomento è molto accentuata, tanto appunto da far ritenere che lo stato di sieropositività discenda unicamente da pratiche sessuali anormali o da comportamenti comunque disdicevoli). Un aggravio ulteriore di tale situazione è dato dal fatto che anche gli agenti di Polizia condividono con la subcultura il giudizio negativo verso i sieropositivi, sia perché, pur vedendoli malati, attribuiscono questo stato unicamente ad una volontà di incorrere tale da non meritare aiuti, sia per il timore del contagio. Tale timore risulta accentuato da alcune pratiche attuate dai detenuti sieropositivi stessi, che per esprimere il proprio disagio o le proprie richieste, si tagliano parti del corpo o comunque si servono del proprio sangue per rendere più incisive le loro richieste: è un agente della Polizia Penitenziaria a raccontare come "si schiaccino la lingua, o la gengiva, o la guancia e poi mischiano sangue e saliva e facendo finta di starnutire te la buttano addosso, facendo così capire che possono farlo in qualsiasi momento". Il sangue viene perciò usato come strumento in grado di capovolgere i rapporti di forza tra detenuti e agenti, che, vedendo sminuito il proprio potere, reagiscono con durezza ed improntando le proprie azioni unicamente a fini custodiali.

I detenuti tossicodipendenti non rappresentano un gruppo omogeneo:

- Hanno carriere criminali differenziate;
- Non provengono tutti dal medesimo contesto criminale;

¹⁹⁴ Stando ai dati del Ministero della Giustizia relativi all'anno 2007, i detenuti affetti da HIV rappresentano il 2,1% della popolazione detenuta. Il dato va però considerato con il fatto che il test per l'HIV è volontario: il numero dei soggetti che ne sono affetti potrebbe essere perciò maggiore ove tutti i detenuti fossero sottoposti a controlli medici.

- Hanno un differente rapporto con la sostanza: si passa da coloro che gestiscono traffici di spaccio e vengono pizzicati a vendere, e che non si percepiscono come tossici, assumendo tali sostanze solo saltuariamente, al clandestino che non vede altra possibilità di sopravvivenza se non tramite la droga.

Alla luce di tale disomogeneità, perciò, non si assiste entro i Penitenziari alla formazione di gruppi subculturali autonomi: la tossicodipendenza si presenta perciò unicamente come un fattore personale di discriminazione rispetto all'integrazione nel gruppo della subcultura, ma non come caratteristica necessaria per la formazione di altre e differenziate culture.

"Mentre è molto facile constatare reazioni di condanna e di indignazione verso i colpevoli di abusi sessuali in genere, e verso quelli nei confronti di minori in particolare, e noi stessi ci sentiamo ugualmente indignati, sconcertati e arrabbiati verso persone che sono 'capaci di tali nefandezze', scarso è invece l'impegno scientifico e sociale volto a cercare di comprendere le ragioni, i meccanismi, la storia, il significato e a tentare di intervenire in aiuto di queste persone e di porre rimedio a tali situazioni. Situazioni rispetto alle quali ci sentiamo totalmente estranei e non ci rendiamo conto che, invece, riguardano tutti, in misura più o meno diretta, poiché, oltre a concernere le persone coinvolte, riguardano la comunità nel suo insieme e la società civile in cui avvengono. La realtà delle carceri e lo scarso impegno delle istituzioni preposte sono una dimostrazione del disinteresse sociale verso questi problemi.

Un consistente meccanismo di negazione tende a evitare di prendere in considerazione la cattiva sorte di quella gente, producendo così un ulteriore atto di violenza: in questo caso legittimato dalla società"¹⁹⁵.

¹⁹⁵ Brunori, in Prefazione all'edizione italiana di De Zulueta, "Dal dolore alla violenza", Milano, 1999.

9 CARCERE E SESSUALITÀ

Tra tutte le regole create dalla subcultura carceraria in grado di influenzare la vita degli istituti penitenziari, indubbiamente quella relativa all'emarginazione degli autori di reati sessuali appare essere la più penetrante: i detenuti comuni sono cioè riusciti, attraverso il loro comportamento, ad influenzare le scelte dell'Amministrazione Penitenziaria, che, nonostante l'assenza di una previsione legislativa in questo senso, provvede a detenere in sezioni separate coloro che si trovano reclusi a seguito di una condanna riportata per un reato contro la sfera sessuale.

Per poter cercare di comprendere quali siano le possibili soluzioni a tale situazione di fatto, certamente lontana dalle finalità proprie dell'Ordinamento Penitenziario e, ancor di più, della Costituzione, si cercherà, in termini generali, di evidenziare quali siano alcuni dei concetti cardine inerenti la sessualità: solo comprendendo le peculiarità dei reati sessuali, infatti, sarà possibile cercare di contrastare la reazione della subcultura penitenziaria.

9.1 LA SESSUALITÀ

Il comportamento sessuale umano è influenzato da un notevole numero di variabili, tra le quali possono annoverarsi l'assetto genetico, le influenze ormonali e culturali e le esperienze di vita personali. Dal punto di vista ambientale appare centrale domandarsi se la violenza sessuale (genericamente intesa) rappresenti una forma di oppressione e dominio funzionale all'interno di una società di stampo patriarcale o, al contrario, sia un sintomo della mancata socializzazione che coinvolge una parte, seppur residuale, di un sistema che comprende al suo interno elementi di asimmetria.

L'inesistenza di una risposta certa al quesito rivela come il concetto di sessualità sia mutevole nel contenuto e si presti a una molteplicità d'interpretazioni.

La violazione della sessualità di un soggetto, e quindi l'abuso di questa, è una fattispecie entro la quale possono essere ricondotte tutte le violenze, minacce, inganni, frodi, sostituzioni di persona, utilizzo inadeguato della propria autorità, che portano ad una condizione di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto¹⁹⁶.

¹⁹⁶ Pacciolla, Ormanni, Pacciolla, Abuso sessuale, una guida per psicologi, giuristi ed educatori, edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1999.

Storicamente, molti soggetti, sia come singoli sia come gruppi organizzati, hanno dedicato la loro attenzione alla problematica della violazione della sfera sessuale per cercare di rompere il muro di silenzio che circonda un aspetto tanto delicato dell'organizzazione sociale: si pensi al movimento femminista che parte, nella propria analisi sociale, dalla considerazione che l'abuso sessuale sia una forma politica di oppressione, costante e universale nella relazione tra i sessi: "quando gli uomini scoprirono di poter violentare si misero a farlo (...) la scoperta dell'uomo che i suoi genitali potevano servire come arma per generare paura deve essere annoverata tra le più importanti scoperte dei tempi preistorici, insieme con l'uso del fuoco (...)”¹⁹⁷ e alla contrapposta visione di Shorter, che non considera lo stupro uno strumento di controllo sociale, basando la propria convinzione sulla storica sottoposizione delle donne al dominio maschile, che, in quanto naturale, non è sovvertibile.

Accanto a queste teorie legate soprattutto alla rivendicazione della forza di determinate compagini sociali, si sono sviluppate altre correnti di pensiero che riconducono lo stupro ad un contesto di frustrazione maschile: i dati raccolti sono stati trasfusi in uno studio, diffuso negli anni sessanta, secondo il quale le variabili demografiche (tra cui soprattutto la composizione sessuale e la permissività dei costumi) incidono fortemente sull'esistenza e sulla diffusione della violenza sessuale. La portata teorica di tali considerazioni è da ritenere molto rilevante ed innovativa; la zona d'ombra di questa analisi è rappresentata dall'ignoranza di quali siano i fattori che inducono il desiderio a trasformarsi in aggressione. Il legame che unisce i comportamenti aggressivi alla violenza sessuale è stato analizzato da Malamuth, che pur postulando l'esistenza di tale interazione, sottolinea come questa sia mediata da altri fattori, tra i quali si possono annoverare la percentuale dell'aggressività sociale e la cultura del gruppo in argomento¹⁹⁸. Si ritorna perciò, ancora una volta, a considerare l'influenza dell'ambiente sulla sessualità, evidenziando come sia impossibile racchiudere la definizione di questo termine entro un ambito unitario, limitato e circoscritto. L'importanza che riveste il quadro culturale non può certo oscurare il ruolo delle spinte individuali alla violazione della legge in ambito sessuale. Spesso, per evidenziare tale aspetto, si ricorre ad un criterio motivazionale, secondo il quale i crimini sessuali sono generati e giustificati da un bisogno fisico: la difficoltà che si palesa intraprendendo questa

¹⁹⁷ Terragni, Su un corpo di donna, una ricerca sulla violenza sessuale in Italia, FrancoAngeli, Milano, 1997.

¹⁹⁸ Terragni, op. cit., 1997.

strada è quella di attribuire univoco e oggettivo significato al termine motivazione, che, al contrario, è plurisenso.

Secondo Gebhard e i suoi collaboratori dell' Istituto di Kinsey esistono tre diverse definizioni di delitto sessuale, che non sono tra di loro sovrapponibili:

- Giuridica, secondo cui il delitto sessuale è un atto contrario ad una norma che proibisce certi comportamenti sessuali;
- Culturale, secondo cui il delitto sessuale è un atto contrario ai costumi sessuali della società in cui si verifica;
- Psichiatrica, secondo cui il delitto sessuale è un atto sessualmente motivato, indice di un difetto o un disadattamento mentale o del controllo emotivo¹⁹⁹.

Nonostante la formulazione linguistica, il termine delitto è applicabile unicamente alla prima ipotesi, dal momento che a proposito delle altre due è possibile parlare solo di devianza.

Il nostro legislatore non definisce in modo inequivocabile quali siano i criteri utilizzabili per la valutazione della colpevolezza dei crimini sessuali: la conseguenza è una scarsa rigidità degli indici qualificanti il reato e l'esistenza, tra i fatti perseguibili per legge, di comportamenti che pur non essendo sessuali, possono essere motivati sessualmente. Nemmeno le indicazioni fornite dalla giurisprudenza sono esaurienti, dal momento che, fondandosi sulla seconda delle definizioni fornite da Gebhard, necessitano di una periodica riparametrazione sulla scorta del clima culturale: la *reductio ad unum* dei diversi convincimenti appare ardua da perseguire.

Qualunque sia il criterio su cui si basi la valutazione, rimane immutato il fine dello Stato, che è quello di tutelare i soggetti più vulnerabili; ciò conduce, in argomento, a ritenere opportuna un'analisi preventiva di ordine psichiatrico del soggetto che verrà poi giudicato dagli organi dello Stato, in modo da condurre i tribunali ad una valutazione più uniforme e precisa, racchiudibile entro confini determinati.

¹⁹⁹ Ferracuti, Bruno, Giannini, *Criminologia e psichiatria forense delle condotte sessuali normali, abnormi e criminali* in Ferracuti, *Trattato di criminologia, medicina legale e psichiatria forense*, Milano, Giuffrè, 1988.

9.2 IL PUNTO DI VISTA NORMATIVO

Se si osserva il tema della sessualità in una prospettiva storica e culturale, è facile notare come esso si presti ad evidenziare la relatività delle norme giuridiche, specchio fedele dei costumi e degli usi propri di ciascuna società e ciascun contesto.

La storia insegna che i rapporti instauratisi tra le varie società e i delitti sessuali presentano delle costanti²⁰⁰:

- in ogni collettività sono presenti norme regolatrici;
- queste norme sono diseguali, appalesandosi come severissime per la maggioranza e permissive per i potenti, che si riconoscono delle facoltà in materia;
- le norme esprimono inoltre un doppio binario di valutazione, differenziato per gli individui di sesso maschile e femminile.

9.2.1 I reati sessuali nel codice Zanardelli

Il codice penale entrato in vigore nel 1890 disciplinava i delitti sessuali rubricandoli nel titolo relativo ai “delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie”.

Le fattispecie dettate da queste norme si presentavano tra loro eterogenee: basti pensare che accanto all’incesto, alla violenza carnale e all’adulterio si poneva il reato di soppressione di stato. L’ampiezza degli elementi inseriti nel titolo VIII del codice penale escludeva inoltre l’esistenza di una matrice comune alle varie ipotesi di reato, non potendo essere considerato filo conduttore nemmeno il “motivo sessuale” (assente, ad esempio, nella soppressione di stato).

L’apparente inspiegabile riconduzione di fattispecie di reato così diverse tra loro entro un unico titolo può però essere superata con riferimento alla cultura del tempo, che accomunava comportamenti, tra loro anche molto diversi, nell’ampia categoria delle azioni lesive del buon costume e dell’ordine familiare: concetti, questi ultimi, difficilmente identificabili e che si prestavano perciò a essere presi in considerazione sotto diversi punti di vista. Come evidenziato dal Manzini nella Relazione Ministeriale al progetto del 1887, il buon costume e l’ordine delle famiglie “sono beni giuridici essenziali della civile società, i quali si integrano reciprocamente, e perciò si trovano accoppiati anche in relazione alla tutela che ad essi appresta la legge penale”²⁰¹: secondo questa impostazione, lo Stato punisce in ragione di un interesse sociale o pubblico alla protezione di un determinato bene,

²⁰⁰ Merzagora Betsos, *Lezioni di criminologia: soma, psiche, polis*, cedam, Padova, 2001.

²⁰¹ Coppi, *I reati sessuali*, Giappichelli Editore, Torino, 2000.

accordando alla persona una tutela indiretta di secondo grado, sottoposta all'interesse sociale.

9.2.2 I reati sessuali nel Codice Rocco

I delitti individuati dal previgente Codice vennero trasfusi in quello entrato in vigore nel 1931.

Ne venne però modificata la collocazione, dal momento che furono inseriti nel titolo dedicato ai "delitti contro la moralità pubblica e il buon costume". La diversa denominazione del titolo è rilevante non unicamente dal punto di vista formale, in considerazione del fatto che le ipotesi ivi contenute sono numericamente inferiori rispetto a quelle del Codice Zanardelli e maggiormente omogenee, nonostante continuino a valere le riflessioni svolte in precedenza a proposito della labilità dei confini delle definizioni normative (in questo caso, il riferimento è a quelle di moralità pubblica e buon costume).

Seppur sulla via indicata dal Manzini un'ampia parte della dottrina italiana continui a sostenere la riferibilità della violazione in primo luogo alla società, si rileva come il Codice richiami l'attenzione sulla libertà sessuale, intesa come libera determinazione del singolo individuo: tale lettura delle norme considera l'opzione del Codice Rocco come il primo passo verso una percezione e considerazione delle violenze sessuali come offensive dei diritti fondamentali della persona, in via diretta, prima ancora che lesive di interessi pubblici che possono risultare vaghi e di difficile individuazione.

Il Codice Rocco, al pari di quello previgente, prevedeva una bipartizione delle ipotesi di violenza sessuale, graduandone il contenuto in termini di afflittività: all'ipotesi più grave della violenza carnale s'aggiungeva quella, di minor intensità, degli atti di libidine violenti. Le associazioni femminili, i movimenti femministi e, più in generale, i movimenti che si sono battuti per i diritti delle donne e dei minori hanno con forza denunciato come spesso il processo per stupro si risolve in una nuova violenza per la vittima, in considerazione della forza e dell'ingerenza dell'indagine svolta sul soggetto offeso, che genera sovente una colpevolizzazione della vittima.

Nonostante fosse auspicabile l'abolizione di questa tradizionale partizione, non si giunse al risultato sperato a causa dell'avvertita necessità di modulare la punizione del reato alla gravità dell'offesa alla libertà sessuale.

9.2.3 La legge 15 febbraio 1996, n. 66

Il clima culturale mutato, in Italia, in Europa e negli Stati Uniti d'America costituiva terreno fertile per un cambiamento legislativo in tema di reati sessuali, alla luce dell'obsolescenza delle norme penali in materia, dell'inesistenza di quelle processuali e dell'aumento della portata del fenomeno che, a partire dagli anni '70, risultava incrementato sia numericamente sia in rapporto alla crudeltà dagli episodi.

Nonostante l'ampia intesa parlamentare, la legge di riforma fu accolta con scarso consenso dalla dottrina italiana, conscia delle ampie zone d'ombra che residuavano in materia; la portata del significato della riforma non è comunque da sottovalutare a proposito del messaggio generale che da questa scaturisce: come più volte sottolineato durante i lavori preparatori, la nuova legge mirava a promuovere la libertà e la dignità della persona, della quale la sessualità viene intesa come la più alta espressione.

Il legislatore della fine dello scorso secolo ha accolto la richiesta, elevatasi da più parti, di riclassificazione dei delitti sessuali, sottolineando l'oggetto primario della tutela, cioè la libertà di determinazione di ogni singolo individuo: la conferma dell'importanza di questo bene giuridico è appalesata dalla collocazione delle norme, inserite nella sezione "dei delitti contro la libertà personale", contenuta nel capo "dei delitti contro la libertà individuale", posto all'interno del titolo "dei delitti contro la persona".

La richiamata riclassificazione ha fatto sì che attualmente sia prevista un'unica ipotesi di violenza sessuale, a fronte della risalente bipartizione, modulata però in base alla gravità dell'offesa: di fatto perciò non ci si discosta eccessivamente dall'impostazione antecedente. L'unificazione si presenta come incentivo alla denuncia da parte della vittima, che non si trova più nella condizione di dubitare della gravità della lesione subita; nonostante l'enunciazione di principio, continuano tuttavia ad insinuarsi dubbi in tema di tassatività e efficacia della tutela predisposta dallo Stato.

L'onnicomprendività del concetto di atto sessuale è evidenziata dalla Corte di Cassazione: "la nozione di atti sessuali, contenuta nell'art. 609 bis c.p. è, per quanto attiene all'elemento oggettivo del reato, la somma di un'unica categoria generale di due nozioni, previgenti alla legge n. 66 del 1996, di congiunzione carnale e atti di libidine e trova il suo fondamento nel

mutato oggetto giuridico dei reati sessuali e nell'esigenza di evitare alla vittima invasive indagini processuali"²⁰².

Gli atti sessuali possono essere distinti, in rapporto alla definizione che si assume di sessualità, in atti sessuali in senso soggettivo e in senso oggettivo:

- Atti sessuali in senso soggettivo sono quelli nei quali l'elemento caratterizzante è rappresentato dal movente, ovvero dall'atteggiamento interiore dell'individuo, capace di esteriorizzarsi in specifici comportamenti;
- Atti sessuali in senso oggettivo sono quelli che presentano una natura oggettivamente sessuale dell'atto, a prescindere dall' impulso interno psicologico in capo al soggetto agente, da valutare attraverso criteri scientifici medico-psicologici nonché sociologici²⁰³.

Appare evidente come, accogliendo questa seconda definizione, il concetto di "sessualmente rilevante" non possa prescindere dalle dimensioni spazio-tempo-culturali in cui s'inserisce il fenomeno. Così la Cassazione: " l'espressione atti sessuali, di cui all' art. 609 bis c.p., include tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione del soggetto passivo nella sfera sessuale, e quindi non solo quelli che involgono la sfera genitale in senso stretto, ma anche quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico-sociologica, come erogene"²⁰⁴.

I fattori che hanno spinto la dottrina dominante ad accogliere la seconda concezione di atto sessuale sono riconducibili a due ordini di valutazioni: si avvertiva da un lato l'esigenza di sostituire concetti ormai obsoleti e inadeguati con altri che meglio si conformassero alle esigenze della società e, dall'altro, la necessità di determinare tassativamente le tipologie di reato in materia, superando quegli elementi di soggettività che non sempre apparivano accettabili.

Le ambiguità lessicali e di definizione, la macchinosità del meccanismo repressivo e la difficoltà d'accertamento del reato fanno emergere come il legislatore si sia accontentato, nell'opera di riforma, di un livello minimo d'intervento, avendo come principale obiettivo quello di enunciare un messaggio simbolico di presenza dello Stato.

²⁰² Cassazione, sezione III, penale, 20.3.2003, n.12862.

²⁰³ Marani, Franceschetti, I reati in materia sessuale, Giuffrè, Milano, 2006.

²⁰⁴ Cassazione, sezione III, penale, 21.6.2002, n.23869.

I delitti sessuali sono attualmente disciplinati dagli articoli da 609 bis a 609 decies del Codice Penale.

Nonostante non sia mai stato messo in dubbio, nemmeno nella versione originale del Codice Rocco, che fine delle norme in tema di violenza sessuale sia la tutela della libertà sessuale, la nuova collocazione non presenta alcun riferimento a questo contenuto. Nei progetti di riforma si era più volte ipotizzata l'introduzione di un titolo ad hoc per i delitti contro la libertà sessuale, in modo da sottolineare la rilevanza di questa categoria: i motivi che hanno portato ad escludere la suddetta dicitura non emergono chiaramente dai lavori, lasciando all'interprete la possibilità di vagliare un novero di eventuali soluzioni, che, per quanto convincenti, non sono in grado di appalesare l'intento del legislatore. Ciò da cui non si può prescindere è il valore dal dato normativo, che esprime l'omogeneità della libertà sessuale a quella personale e la valutazione d'inadeguatezza del primo termine considerato come cardine e base delle norme. E' plausibile avallare la tesi secondo cui la mancata creazione di un titolo dedicato alla libertà sessuale sottenda la convinzione che il bene intorno al quale si sta discorrendo non avrebbe avuto sufficiente legittimazione a rappresentare la dimensione offensiva delle nuove fattispecie di reato, celando la forza del messaggio che il legislatore intendeva fornire alla società. Punto fermo è che l'aver classificato la libertà sessuale come una species del genus libertà della persona indica come le vicende sessuali di un soggetto non possano in alcun caso superare i confini della sfera individuale²⁰⁵.

Se perciò si ritiene che un esplicito riferimento alla libertà sessuale avrebbe sminuito la portata delle norme frutto della riforma, ci si avvedrà di come si sia spostato il baricentro dell'oggetto della tutela, che è allo stato più agevolmente rinvenibile nella violazione della libertà morale, intesa come ipotesi speciale del delitto di violenza privata ex art. 610 c.p.. Differente è il ragionamento condotto a proposito dei minorenni: qui ampio spazio, forse eccessivo, è dedicato alla libertà sessuale, non intesa però come bene da tutelare (in quanto tale) ma come embrione da cui sorgerà una delle libertà fondamentali dell'individuo, cui lo Stato deve assicurare la corretta formazione.

²⁰⁵Coppi, op. cit., 2000.

Nonostante la riforma del 1996 apporti alcuni cambiamenti al trattamento legislativo dei delitti sessuali, è importante notare come, a proposito di uno dei punti cardine della disciplina (la rilevanza della violenza), si rimanga ancorati ad un modello d'incriminazione basato sulla costrizione della vittima.

Il fatto di reato è descritto perciò in riferimento ai requisiti della violenza e della minaccia (che caratterizzavano la violenza sessuale già nel passato), senza che venga in rilievo il mero dissenso della vittima: quest'ultimo elemento sarebbe stato un parametro di valutazione adeguato alla luce del mutamento culturale in atto nella nostra società, all'interno della quale si conferisce sempre maggior valore al diritto di autodeterminazione dell'individuo. Secondo Ceretti e Moretti, "tutte le elaborazioni dottrinali sul dissenso stabiliscono inequivocabilmente che ogni rapporto sessuale non consensuale, anche se non indotto mediante l'uso della forza, è una violazione della libera autodeterminazione della vittima"²⁰⁶: la tesi si presenta in completa assonanza con l'esperienza legislativa di alcuni Paesi stranieri, soprattutto di matrice anglosassone.

Molto interessante è valutare perciò cosa si intenda per dissenso: differenti sfumature di significato (in base alla definizione che di esso si dà e alle circostanze contingenti in cui si trovano i protagonisti della violenza) possono rendere mutevole l'area entro cui circoscrivere il reato: nel caso, ad esempio, in cui la violenza intercorra tra soggetti legati da vincoli pregressi alla violenza stessa, è arduo stabilire l'atteggiamento assunto dalla vittima, se non ricorrendo ad un'indagine talmente approfondita da ricadere nell'errore della doppia vittimizzazione che la riforma mirava ad eliminare.

Allo stato delle cose, bisogna riconoscere che il dibattito cui si è accennato riveste un valore puramente culturale, dal momento che la legge di riforma ha optato in modo deciso per il mantenimento del modello tradizionale d'incriminazione e che la giurisprudenza più recente è costante nell'interpretare i concetti di violenza e minaccia in termini così ampi da attrarre nell'area dell'illecito penale anche condotte solo indirettamente costrittive: il risultato perciò è che, contrariamente alle enunciazioni di principio, il modello adottato finisce, con la pratica, ad avvicinarsi, se non a sovrapporsi, a quello dell'assenza di consenso.

Anche a proposito degli elementi tipici del reato, differente è il discorso condotto a proposito dei minori: la violenza che incide su questi soggetti non è ex lege caratterizzata

²⁰⁶ Merzagora Betsos, op. cit., 2001.

dalla presenza della violenza e delle minacce. La spiegazione di questa differenza è da rinvenire nel dato contingente che fa rilevare come, nella maggior parte dei casi, il minore venga coinvolto dall'abusante in pratiche simili a giochi, all'interno delle quali non sono riscontrabili gli elementi in questione: si presenta perciò come necessaria l'identificazione di altri e differenti indici caratterizzanti l'abuso.

9.2.3.1 Art. 609 bis: violenza sessuale

La norma punisce i comportamenti di colui che costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e, parimenti, colui che induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, oppure traendo in inganno la vittima per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Come in precedenza accennato, la nuova ipotesi di reato di violenza sessuale si presenta come sintesi delle precedenti fattispecie di violenza carnale e atti di libidine violenti: non avrebbe avuto infatti senso prevedere due ipotesi delittuose che violino un medesimo bene giuridico (la libertà di autodeterminazione dell'individuo). L'ineccepibile rilievo teorico presta però il fianco a critiche che possono svilupparsi, per quanto attiene alla pratica, partendo dalla considerazione che tale ordine di valutazione non necessariamente si riflette sulle modalità della tutela penale, poichè una parcellizzazione di questa non comprometterebbe comunque la rilevanza dell'interesse all'incolumità individuale²⁰⁷. Nonostante numerosi siano i punti oscuri lasciati dall'unificazione, bisogna riconoscere a questa un vantaggio, consistente nell'aver fatto chiarezza circa il risalente dibattito a proposito dell'espressione "congiunzione carnale": attualmente non sussistono più dubbi sul fatto che qualsiasi forma di penetrazione, anche parziale, dell'organo genitale di uno dei soggetti in una parte del corpo dell'altro idoneo a riceverlo, indipendentemente dal sesso del soggetto passivo, rientri nel concetto di atto sessuale.

Appare evidente come in tutte le ipotesi considerate dalla norma sarà inevitabile per il giudice vagliare gli specifici profili motivazionali che sorreggono la condotta dell'agente alla luce dell'interpretazione di atto sessuale che la dottrina fornisce, che, nell'accezione più corretta, ha un mero significato di sintesi di un ampio ventaglio di condotte.

²⁰⁷ Volgendo lo sguardo alla realtà di altri Stati, in un approccio comparatistico, ci si renderà presto conto di come il modello della tutela unitaria non trovi riscontro nella legislazione delle maggiori Nazioni europee, che tuttora ricalcano le scelte del nostro, seppur superato, Codice Rocco.

9.2.3.2 Art. 609 quater: atti sessuali con minorenni

La norma si presenta come fortemente compromissoria e insoddisfacente, non essendo riuscita nell'intento di prendere una posizione netta in argomento, come risposta alle numerose pregiudiziali ideologiche e sociali che si sono affrontate nel corso dell'iter parlamentare d'approvazione della riforma.

L'articolo 609 quater risulta essere una norma di carattere emergenziale, nata cioè come risposta ad una situazione contingente caratterizzata da un aumento dei fenomeni delittuosi e dell'apprensione sociale scaturente dall'importanza del bene tutelato.

La fattispecie di reato è circoscritta in negativo con il richiamo all'art. 609 bis²⁰⁸, limitandone l'applicabilità ai soli fatti commessi senza alcuna pressione coercitiva; il consenso del minore diviene perciò un elemento implicito del fatto tipico²⁰⁹.

La norma si occupa di due categorie di soggetti minori d'età: gli infraquattordicenni e gli infrasedicenni. Nel primo caso si ritiene ci debba essere un'assoluta intangibilità sessuale (per questo si ricorre alla presunzione della violenza), mentre nel secondo si parte dal presupposto che il minore abbia maggiori spazi di autodeterminazione e, per questa ragione, ci si affida a valutazioni meno rigorose. Non può essere taciuta la non automaticità e oggettività del passaggio di stato tra le due categorie, non essendo la maturità dell'adolescente una conseguenza tassativa e palese del decorso del tempo.

La vera novità della riforma è rinvenibile nel secondo comma: non sono punibili gli atti sessuali tra minorenni svoltisi senza il ricorso a violenza o minaccia; nel caso perciò in cui un soggetto minorenni compia atti sessuali con altro infratredicenne, se la differenza d'età tra i due soggetti non è maggiore di tre anni, il legislatore ha previsto l'esclusione della pena, sottendendo una ratio che salvaguardi i rapporti tra soggetti minori, sempre più frequenti tra i giovanissimi: l'innovazione legislativa cerca di porre rimedio alla discrasia esistente tra la previsione del Codice Rocco (assoluta inviolabilità sessuale dei minori) e il clima culturale italiano, che prevede ampi spazi di libertà per questi soggetti, anche nel campo sessuale.

²⁰⁸ Chiunque può essere soggetto attivo della fattispecie in esame, anche se, nel punto due del primo comma è descritta un'ipotesi di delittuosità a soggettività ristretta, dal momento che autore del reato può essere solo colui che sul minore esercita una particolare influenza, e cioè il genitore, il tutore o colui che, per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza o custodia, sia affidatario o convivente del minore stesso.

²⁰⁹ E' ragionevole ritenere, alla luce di queste considerazioni, che il legislatore abbia voluto creare un illecito a forma libera, più garantista verso la libertà che si intende tutelare e che si presenti perciò più incisivo della formulazione vincolata di cui all'art. 609 bis.

9.2.3.3 Art. 609 quinquies: corruzione di minorenni

Nonostante la rubrica dell'articolo sia identica a quella del codice previgente, è profondamente differente l'ambito di operatività della norma, che, a seguito della riforma, si limita ad incriminare chiunque compia atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, riducendola ad assistervi; la norma non riproduce la statuizione per cui sussiste la non punibilità del soggetto attivo nel caso in cui il minore sia già moralmente corrotto. La mancata riproposizione esplicita di questo limite sottolinea una presa di posizione del legislatore a favore di un ampliamento dell'oggetto da tutelare: il fine della norma perciò non è unicamente la corretta formazione del minore, ma la protezione del suo valore di persona, sminuito in tutte le circostanze in cui venga usato come strumento (oggetto) del piacere altrui.

9.2.3.4 Art. 609 octies: violenza sessuale di gruppo

Anche l'ipotesi di reato prevista dall'articolo in esame è stata introdotta con la riforma (durante la vigenza del Codice Rocco si assisteva ad un effettivo vuoto di tutela) e prevede che siano puniti con la reclusione tra sei e dodici anni coloro che, riuniti, partecipano ad atti di violenza sessuale; la pena è diminuita nel caso in cui la partecipazione sia di scarsa importanza.

La norma è stata introdotta in risposta ad una esigenza d'incriminazione per un comportamento che nella società contemporanea appare sempre più frequente e gravemente pregiudizievole della libertà d'autodeterminazione: da un lato, infatti, si è consci di come le azioni di gruppo incrementino le capacità criminali di ciascun soggetto e, dall'altro, di come uno stupro collettivo incida maggiormente sulla sfera sia psichica che fisica della persona offesa.

9.3 IL PUNTO DI VISTA SOCIO-CULTURALE

Le ricerche condotte in Italia in riferimento alla percezione dei reati sessuali hanno messo in luce, da un lato, alcune difformità inerenti alla reazione che generano comportamenti devianti tra loro omogenei, e, dall'altro, il forte allarmismo suscitato da condotte ritenute gravissime dalla collettività.

Durante il secolo scorso sono state svolte numerose ricerche circa gli indici di criminalità e la misurazione della percezione della gravità dei reati, fra i quali il più noto è quello svolto da

Sellin e Wolfgang nel 1982²¹⁰. Questi studiosi hanno presentato agli intervistati (800) diversi episodi da valutare in rapporto alla loro gravità, senza però richiedere un giudizio sul reato inteso secondo una definizione normativa. I risultati a cui ha condotto la ricerca non sono di grande valore a causa dell'inadeguatezza del campione analizzato, composto unicamente da individui di sesso maschile, per di più rappresentativi solo di alcune tipologie di soggetti presenti nella società (studenti universitari, ufficiali e agenti di polizia, magistrati minorili). Molto più rilevante, per quanto concerne i risultati, è lo studio condotto in Italia, nello stesso anno, da Delogu e Giannini²¹¹, svolto in completa assonanza rispetto a quello di Sellin e Wolfgang, ma considerando un più ampio campione (1600 intervistati) rappresentativo dell'intera compagine sociale del Paese (studenti universitari e liceali, militari appartenenti a tutte le forze dell'ordine, magistrati, religiosi, parlamentari, detenuti e cittadini comuni). Nonostante in una prima fase del lavoro non fossero state ricomprese le donne, queste furono inserite nel campione in un secondo momento. Il comportamento giudicato in assoluto più grave è stato quello della violenza sessuale con omicidio (è interessante notare come tra i soggetti intervistati, detenuti compresi, ci sia un'assoluta omogeneità di valutazione). I comportamenti esemplificati negli items sono stati tradotti in reati e, tra quelli considerati, la violenza sessuale è risultata essere percepita come la seconda in ordine di gravità dopo l'omicidio. In generale, i rapporti imposti o tentati, costringendo la vittima, risultano i più censurati; è poi di grande rilievo considerare come nell'ipotesi di rapporti sessuali con o tra minori sia la costrizione della volontà e non la tenera età a porsi come elemento decisivo: ne è prova il fatto che il tentativo di costrizione del minore sia considerato di gravità doppia rispetto al rapporto sessuale con un minore consenziente²¹². Pur non sussistendo dubbi in merito alla rilevanza della ricerca, è importante tenere in considerazione una critica mossa da alcuni autori francesi²¹³, che evidenziano come sia errato il dato di partenza dello studio, che considera la società consensuale e non conflittuale: una ricerca compiuta da questi autori ha mostrato infatti come differente sia la

²¹⁰ Delogu, Giannini, Cristina, L'indice di criminalità di Sellin e Wolfgang nella teoria generale della misurazione di gravità di reati, Giuffrè, 1982.

²¹¹ Delogu, Giannini, Cristina, op. cit., 1982.

²¹² La stessa ricerca è stata poi replicata in numerosi altri Stati: il dato che ne emerge è di sostanziale assonanza con quello italiano. Unica eccezione è il Congo (nel 1982, Congo Belga): dalla ricerca in questa Nazione emerge come sia ritenuto più grave un furto di rilevante entità piuttosto che la violenza sessuale; questo dato, indubbiamente singolare, è chiara espressione della differente cultura dominante in un'area geograficamente e culturalmente lontana dalla nostra e da quella degli altri Stati in cui si è studiata la percezione dei reati.

²¹³ Weinberger, Jakubiwic, Robert, in Delogu, Giannini, Cristina, op. cit., 1982.

percezione dei reati in seno a gruppi che hanno atteggiamenti differenti tra loro e rispetto ai dettami normativi.

L'analisi statistica che può essere condotta in materia di violenza sessuale soffre di una grande limitazione dovuta al numero oscuro, il cui livello risulta essere elevatissimo: alcuni autori giungono a considerare che gli abusi non denunciati siano il doppio, o dieci o cento volte maggiori di quelli di cui si ha conoscenza²¹⁴. Passando a una valutazione interna, ci si avvede di come la percentuale di soggetti assolti per questo tipo di reato sia amplissima, molto maggiore rispetto a quella per altri reati: ne è prova una ricerca condotta presso il Tribunale di Genova negli anni 1961-1982, secondo la quale il 30.8% degli imputati è assolto, e, nella maggior parte dei casi, la formula a cui si ricorre è quella dell'insufficienza di prove²¹⁵. I fattori che possono spiegare il sopraindicato andamento giudiziario possono essere rinvenuti nell'esistenza di luoghi comuni che attribuiscono un ruolo attivo alla vittima, declassando il fatto da reato a approccio consensuale (si pensi alla leggenda pur cui è la vittima stessa ad essersi cercata il reato, visione che evidenzia il ruolo di predatore del maschio che approccia la femmina per fini sociali). La situazione di debolezza dell'individuo che ha subito una violenza sessuale è ulteriormente complicata dal difficile autoriconoscimento come vittima, soprattutto nelle circostanze in cui il reato sia condotto tramite una seduzione non violenta o tra partners.

La situazione descritta necessiterebbe di una maggior severità punitiva, non però, come richiesto da più fronti e soprattutto dall'opinione pubblica, in astratto, ma prestando maggior attenzione a che la legge sia completamente e giustamente applicata nel caso concreto.

²¹⁴ Qualunque sia l'esatto rapporto, è interessante sottolineare come una ricerca di vittimizzazione condotta nel 1991 in Italia abbia evidenziato come il 95.7% delle persone offese da molestie o abusi del campione considerato non avesse denunciato l'accaduto considerandolo irrilevante (32.8%), perché se ne conosce l'autore (23.8%), perché mancano le prove e si ritiene che la Polizia non abbia margini d'intervento (15.5%), per il timore di ritorsioni (6.7%), per sfiducia nei confronti della Polizia (4.9%).²¹⁴ Negli Stati Uniti è stato addirittura calcolato che un uomo che violenta una donna e viene denunciato da questa ha circa sette possibilità su otto di sfuggire alla condanna; considerando che solo una donna su cinque denuncia l'avvenuta violenza, le sue probabilità aumentano fino a trentanove su quaranta. Se si calcolano infine i numerosi casi in cui il condannato si avvale di strumenti di probation o sospensione della pena, le probabilità di sfuggire alla carcerazione s'approssimano di molto al 100%.

²¹⁵ Traverso, Manna, Marugo, La violenza carnale in Italia: autori e vittime a confronto con una difficile giustizia, Padova, Cedam, 1989.

9.4 DOPO LA RIFORMA: LE STATISTICHE UFFICIALI²¹⁶

I delitti di violenza sessuale denunciati e per i quali è stata iniziata un'azione penale sono 3.269 nel 1997 e 4.185 nel 1998; nel 1996, anno della riforma, erano state 3.317: si può perciò constatare un crescente ricorso alla denuncia.

Le denunce a carico di ignoti sono 1.236 (il 37.4%) nel 1997 e 1.525 (il 36.4%) nel 1998: nonostante siano state modificate le norme in argomento, il tasso di coloro che, dopo aver compiuto una violenza, rimangono ignoti, mantiene la stessa percentuale riscontrabile nella vigenza del Codice Rocco (tra il 35 e il 40%). Un altro dato rimane in media con quelli ante riforma: esigua è infatti l'incidenza, tra i soggetti denunciati, di donne (intorno al 5%) e di minori (circa il 10%).


Le denunce per violenza sessuale di gruppo sono state 70 nel 1997 e 82 nel 1998: si rilevi come il reato sia molto frequente nella nostra società e come quasi il 40% dei soggetti denunciati per questa fattispecie di reato siano minori (39.5% nel 1997 e 40.8% nel 1998). Il dato appare molto poco confortante in ordine alla crescente violenza insita in soggetti non ancora maturati, che si avvalgono della forza del gruppo per compiere azioni contrarie alla legge.

Molto significativo appare l'assoluto incremento delle denunce per il nuovo reato di atti sessuali con minorenne: 390 nel 1997, 585 nel 1998 (nel 1996 erano state 160). Il deciso aumento può essere spiegato in parte dalla parzialità dei dati del 1996, anno nel quale la legge di riforme è entrata in vigore a febbraio, in parte dall'assonanza con l'aumento delle denunce che si riscontra anche negli altri reati sessuali; si può anche ipotizzare però che la nuova fattispecie abbia finito per ampliare la rete dei controlli anche per fatti non così gravi, quali quelli dei rapporti tra adolescenti consenzienti, la cui differenza d'età non li fa rientrare nella causa di non punibilità ex art. 609 quater. Gli autori di questo reato sono di sesso femminile in percentuale maggiore rispetto agli altri reati sessuali (circa il 6%) e anche il numero dei minori appare rilevante, attestandosi poco sotto la soglia del 10%.

²¹⁶ ISTAT, Istituto nazionale di statistica, statistiche in breve: famiglia e società, 17 dicembre 2004.

I dati che verranno analizzati sono riferiti agli anni 1996, 1997 e 1998: la scelta è stata quella di occuparsi di questo triennio, anche se non recentissimo, da un lato perché coincide con la riforma, dall'altro perché è proprio durante questo lasso temporale che è stato svolto il maggior numero di ricerche. Quelle successive, seppur parziali, non se ne discostano significativamente.

I delitti di corruzione di minorenne sono 120 nel 1997 e 168 nel 1998. Le persone denunciate sono, nel 1997, 27 di cui 2 donne e 2 minori; 55 nel 1998, di cui due donne e quattro minori. Si noti la singolarità dell'elevata incidenza dei minori autori di questa fattispecie di reato.



Dal punto di vista geografico, si è riscontrato tramite una ricerca effettuata nel 1998 che le violenze sessuali si concentrano soprattutto in Lombardia, seguita da Lazio, Campania, Sicilia e Puglia. In passato si era rilevato come nelle regioni meridionali ci fosse stato un crollo delle denunce, interpretato come sintomo di una sfiducia verso le istituzioni, incapaci di porre rimedio alle ferite inferte all'onore. Indipendentemente dalla veridicità di tale posizione, si riscontra come, a seguito del costante decremento delle denunce a partire da metà dagli anni ottanta, nel 1998 ci sia stata una ripresa.

In continuo aumento è il numero di denunce contro soggetti aventi cittadinanza straniera: nel 1998, 18 verso soggetti che provengono dall'Unione Europea, 359 da altre nazioni del Vecchio Continente, 191 dall'Africa, 36 dall'Africa, 4 dall'America Centro-Settentrionale, 36 da quella Meridionale e 1 dall'Oceania. Le statistiche condotte a proposito della nazionalità dei soggetti denunciati non vuole porsi come indice di una propensione al razzismo, ma unicamente evidenziare come i flussi, più o meno massicci, d'immigrazione incidano anche su questo tipo di delittuosità, soprattutto in considerazione della diversa cultura di cui sono portatori i soggetti a cui si rivolge l'indagine.

I condannati per violenza sessuale sono stati, nel 1998, 1.277, in linea con i risultati degli anni precedenti (1.256 nel 1997 e 1.227 nel 1996); quelli per violenza sessuale di gruppo 7, quelli per atti sessuali con minorenne 54 e 52 quelli per corruzione di minorenne. Si tenga presente che le sentenze definitive relative agli anni di cui ci stiamo occupando riguardano fatti avvenuti (e denunciati) parecchio tempo prima, la maggioranza dei quali nel 1991.

9.5 IL PUNTO DI VISTA PSICHIATRICO

”L’oggetto e le mete culturali sono decise dall’ordine simbolico, cioè dalla cultura, anche se sono affidate e connotate dal dato organico e dalla sua integrità. Si può quindi dire (..) che la sessualità umana non è solo di origine naturale o solo di origine culturale ma il mezzo in cui e tramite il quale il dato naturale si trasforma in un dato culturale”²¹⁷.

Nel discorso relativo alla sessualità si rinviene la medesima difficoltà che si incontra in generale nelle scienze che si occupano della psiche: è necessario, per poter studiare la malattia, indicare un livello di “normalità”. Nel caso di specie, l’individuazione risulta aggravata dalla delicatezza del tema, a proposito del quale si sono pronunciati numerosissimi soggetti con competenze differenti, come giuristi, religiosi, moralisti, le cui opinioni rendono difficoltosa la scelta tra ciò che è normale in senso psicopatologico, frequente statisticamente, normativamente giuridico e desiderabile eticamente.

Stante la situazione attuale, l’intervento clinico e terapeutico è applicabile non solo nell’ambito della cura, ma anche in quello dell’aver cura (nel significato di contrastare, migliorare le anomalie): in materia di sessuologia clinica, è questo secondo l’aspetto prevalente. Ciò non è affatto indice del superamento della dicotomia normalità-abnormità, ma vuole unicamente rendere conto della non univoca percezione sociale dei termini, che cede il passo all’ambito del privato, dei valori personali, che la scienza medica deve, prima che curare, comprendere, studiare e, se possibile, conformare alla normalità.

Si privilegia di conseguenza una definizione psicosociale della normalità, secondo la quale possiamo definire perverso ogni atteggiamento settoriale, parziale del comportamento sessuale, il cui fine, se non consentito o non condiviso, si rileva distruttivo per l’individuo o per il partner e, quindi, per il mantenimento della relazione²¹⁸. Un disturbo sessuale è perciò

²¹⁷ Merzagora Betsos, op. cit., 2001.

²¹⁸ Merzagora Betsos, op. cit., 2001.

la manifestazione cognitiva (di pensieri e di emozioni) e comportamentale (sia individuale sia relazionale) considerata sgradevole dal soggetto stesso e che tende ad automantenersi. La valutazione della sgradevolezza è data dal soggetto che ha prodotto il sintomo: di conseguenza, molto spesso è lo stesso modo di pensare che giudica il sintomo insopportabile a causare il sintomo. La seconda caratteristica riferibile al disturbo sessuale è l'automantenimento, termine con cui si vuole indicare la creazione di un circolo vizioso per il quale le valutazioni e i comportamenti che si appalesano come dirette conseguenze del sintomo, finiscono per rinforzare il sintomo stesso: le conseguenze di questo iter ciclico possono essere sia volontarie che involontarie²¹⁹.

Le disfunzioni sessuali sono caratterizzate da un'anomalia del desiderio sessuale e delle modificazioni psicofisiologiche che caratterizzano il ciclo di risposta sessuale e causano notevoli difficoltà e disagi interpersonali: entro questa classificazione sono ascrivibili i disturbi del desiderio sessuale, i disturbi dell'eccitazione sessuale, i disturbi dell'orgasmo, i disturbi da dolore sessuale e le disfunzioni dovute alla condizione medica generale, indotta da sostanze e quelle non altrimenti specificate²²⁰.

²¹⁹ Fenelli, Lorenzini, La sessualità difficile, diagnosi e terapia dei disturbi sessuali, La Nuova Italia Scientifica, Urbino, 1993.

²²⁰ Tra le alterazioni dell'istinto sessuale possono annoverarsi:

- Le parafilie, che sono caratterizzate da ricorrenti e intensi impulsi, fantasie o comportamenti sessuali che implicano oggetti, attività o situazioni inusuali e causano un disagio clinicamente significativo o compromettono l'area sociale, lavorativa, o altre zone significative del funzionamento. Tra queste si annoverano: l'esibizionismo, il feticismo, il frotteurismo, la pedofilia, la gerontofilia, il sadismo sessuale, il masochismo sessuale, il voyeurismo, la pornografia, la scatologia telefonica, la necrofilia, la zoofilia, il parzialismo, la coprofilia, l'urofilia e la violenza sessuale. Le parafilie presentano dei tratti comuni:
 - a. Tra coloro che pongono in essere comportamenti sessuali anormali, la quasi totalità è rappresentata da soggetti di sesso maschile (salvo che nel caso di masochismo): il fenomeno può essere spiegato, dal punto di vista psicoanalitico, dall'ansia della castrazione, che spinge l'uomo, inconsciamente, alla perversione. Secondo Freud, le perversioni non sarebbero altro che strategie difensive contro il desiderio-timore di fusione che per il maschio, e non per la femmina, costituisce un attentato contro la propria identità di genere: di conseguenza se i rituali perversi preservano la mascolinità, logico riflesso di tale considerazione è la loro prevalenza fra gli appartenenti al sesso maschile;
 - b. L'egotonia, spesso indotta dal disagio sociale che l'autore di questi comportamenti percepisce confrontandosi con la società;
 - c. L'esordio in giovane età dell'alterazione, che tendono poi a diventare cronica;
 - d. L'esistenza di molti punti d'assonanza nella ricostruzione delle dinamiche e nei modelli concettuali che sono a base dei disturbi in questione.
- I disturbi dell'identità di genere sono caratterizzati da intensa e persistente identificazione con il sesso opposto, associata a persistente malessere riguardante la propria assegnazione sessuale. I disturbi di genere maggiormente diffusi sono l'omosessualità, il travestitismo e il transessualismo.
- Il disturbo sessuale non altrimenti specificato è l'espressione di una categoria generale che include al suo interno tutti quei disturbi che non sono altrimenti classificabili.

Tutte le considerazioni enunciate in riferimento alla visione medica del fenomeno della sessualità in rapporto alla sua anormalità traggono origine dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), giunto alla sua quarta edizione con la riforma del 1999: il volume cui si fa riferimento è il prodotto della cooperazione di tredici gruppi di lavoro, ciascuno dei quali responsabile di una sezione dell' opera. Il DSM si pone come strumento necessario, a livello internazionale, al fine di far conoscere e uniformare tra loro le patologie mentali come percepite e trattate nei vari campi del sapere e per riunire e comunicare le statistiche sulla salute pubblica a tutti coloro che, professionalmente, si occupano di questa materia.

Quando le categorie, i criteri e le descrizioni fornite dal DSM vengono utilizzati a fini forensi il rischio è che si generino scorrettezze nell'interpretazione o nell'utilizzo, causate dall'imperfetto accordo tra le questioni considerate fondamentali dalla legge e quelle contenute in una diagnosi clinica. Sovente una diagnosi medica condotta sulla base del DSM non è sufficiente a stabilire se, a fini legali, si è in presenza di un disturbo mentale.

Generalmente, per stabilire se un soggetto rientra in un prototipo legale sono infatti necessari un maggior numero di esami e informazioni. E' importante perciò considerare che, quando si emette una sentenza, la diagnosi clinica eventualmente condotta sull'imputato non afferma alcuna implicazione circa le cause del disturbo mentale o la compromissione che a questa si associa; inoltre, il fatto che la sintomatologia di un individuo soddisfi i requisiti del DSM non sottende nulla riguardo al suo grado di controllo e ai comportamenti che possono essere associati al disturbo.

9.6 IL TRATTAMENTO

Alla medicina deve essere riconosciuto il merito di essere riuscita a fornire una nuova definizione dei comportamenti sessuali devianti, che non vengono più intesi unicamente come vizi che meritano una punizione, ma come problemi a cui devono essere riservate (anche) cure; cure che devono essere necessariamente differenziate, dal momento che numerose possono essere le patologie che conducono ad un comportamento sessuale deviante e che molto, a questo proposito, incidono i fattori culturali dell'ambiente in cui si è inseriti.

Prima di intraprendere un percorso di studio circa il trattamento per gli autori di reati sessuali, è necessario precisare che in nessuno caso questo si pone come sostitutivo della pena: la cura non è rivolta ad una categoria penale, bensì a coloro che sono affetti da una determinata patologia. Gli operatori penitenziari e quelli del trattamento si trovano perciò nella condizione di collaborare tra loro all'unico fine di reinserire il soggetto nella società, finalità che risulta essere caratteristica sia dell'esecuzione penale, sia del trattamento medico²²¹.

C'è un altro elemento che non può essere taciuto: non esistono previsioni di guarigione per coloro che sono affetti da un disturbo della sessualità²²², qualunque sia il percorso che questi soggetti scelgono di intraprendere.

Il trattamento, anche alla luce di questa considerazione, risulta finalizzato al controllo e alla prevenzione degli impulsi sessuali devianti (che è cosa ben diversa dalla totale sconfitta di una patologia): lo scopo degli interventi di supporto risulta avere un contenuto molto ampio, che si presta positivamente ad atteggiarsi a svariate strategie d'intervento. Si noti infatti che, a livello mondiale, non esiste una metodologia trattamentale più avallata di altre, ma un ventaglio di possibilità curative, ciascuna dotata di punti di forza e zone d'ombra.

Esistono, nonostante questa varietà di possibilità trattamentali, alcuni fattori che si presentano come caratteristici degli aggressori sessuali e che facilitano l'individuazione di coloro che posseggono caratteristiche compatibili con il trattamento²²³:

- Sessualizzazione dei conflitti: sentimenti quali collera, solitudine o umiliazione agiscono come motori dei reati di abuso sessuale, facendo percepire il sesso come

²²¹ Si rifletta sulla diversità principale che discrimina il trattamento medico dall'esecuzione penale: se la seconda è, per definizione, coatta, il primo, in base a quanto prescritto dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione, non può essere, se non in ipotesi specifiche, imposto. L'autore di reato sessuale dovrà perciò obbligatoriamente scontare la propria pena, ma non altrettanto obbligatoriamente partecipare ad attività trattamentali, che devono essere proposte per coloro che vogliono beneficiarne, lasciando però inalterata la possibilità di non avvalersene.

E' bene comunque considerare che, nonostante la possibilità di non avvalersi di un trattamento medico, la detenzione di per se stessa, priva di qualsiasi supporto terapeutico, non conduce, per gli autori di reati sessuali, ad alcun risultato.

²²² In proposito, molto chiara risulta l'affermazione di Aubut, lo psichiatra dell'Istituto Pinel di Montreal: "I delinquenti sessuali sono alle prese con delle difficoltà che toccano diverse sfere della loro vita, e ciò in modo cronico. Proprio come in ben altre patologie, come l'alcoolismo o il diabete per esempio, non si ha guarigione, ma ciononostante delle remissioni. Il delinquente sessuale non deve mai considerarsi al riparo da una caduta o ricaduta. Deve imparare a gestire la sua patologia sessuale ed anche a migliorare la sua qualità della vita. Dovrà accettare certi handicap e soprattutto stendere il lutto sulla sua onnipotenza".

²²³ Giulini, Vassalli, Di Mauro, Un detenuto ibernato: l'autore di reato sessuale tra tutela dei diritti e prospettive di difesa sociale, in Gatti, Gualco, Carcere e territorio, Giuffrè, Milano, 2003.

fonte di potere e di controllo. Ciò che ne scaturisce è un sentimento di confusione tra sesso, amore e aggressività;

- **Sessualità disfunzionale:** eiaculazione precoce, impotenza e altre patologie fisiche spesso si accompagnano ad una reticenza a svelare il malessere. Tale difficoltà ad instaurare rapporti normali facilita un'attrazione erotica verso situazioni o partners sessuali inadeguati;
- **Abilità sociali deficitarie:** difficoltà a stabilire e mantenere una relazione, da cui discende una condizione di isolamento sociale e affettivo;
- **Gestione inadeguata di stress e collera:** difficoltà a gestire la collera e rifiuto a condividere il problema con altri;
- **Difficoltà a domandare aiuto:** negazione e minimizzazione, difficoltà nello svolgimento di una terapia;
- **Educazione sessuale deficitaria:** conoscenza e valori inadeguati, disagio di fronte alla sessualità non deviante;
- **Alcolismo e tossicomanie:** fattori di mantenimento e di attualizzazione della problematica;
- **Carenze affettive:** fallimenti relazionali ripetitivi, debole stima di sé;
- **Vittime di abusi e/o di negligenza durante l'infanzia:** sentimento perenne di essere vittima, identificazione con l'aggressore, esposizione a modelli di comportamento violenti;
- **Modelli parentali inadeguati:** identità sessuale perturbata, violenza ripetitiva;
- **Alterazione del processo di mentalizzazione:** preponderanza del passaggio all'atto.

Sulla sorta di tali considerazioni, anche in Italia si è cercato di intraprendere percorsi medici, da compiersi parallelamente all'espiazione della pena, al fine di restituire alla società, al termine della carcerazione, un soggetto in grado di rapportarsi a questa senza commettere un nuovo reato della medesima indole.

Nel 1996 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha predisposto un progetto informativo di ricerca e scambio transnazionale sul trattamento degli autori di reati di sfruttamento sessuale di minori, denominato WOLF (working on lessening fear) rivolto agli operatori penitenziari (appartenenti sia al settore custodiale che a quello trattamentale). Il

progetto ha avuto il merito di riflettere (e far riflettere) su due punti nodali dell'esecuzione penitenziaria delle pene degli autori di reati sessuali: da un lato si è messa in luce l'esigenza di una più alta formazione per il personale che si trova a lavorare a contatto con questa categoria di soggetti, peculiare proprio in quanto necessitante di un trattamento che risponda a fini sia punitivi, sia medici, dall'altro si è provveduto all'emanazione in numerosi Stati (tra cui l'Italia, con Legge numero 66 del 1996) di leggi più severe per questi reati come risposta all'allarme sociale generato da celeberrimi casi di cronaca.

“A parte la considerazione dell'estrema esiguità degli interventi terapeutici in carcere nei confronti degli autori di reati sessuali, si può dunque ribadire che l'attuale contesto detentivo non offre risorse e condizioni per una possibile presa in carico trattamentale di questi detenuti. In particolare questo avviene in un carcere che non sa differenziarsi rispetto alle tipologie dei detenuti e delle pene, e dunque non fornisce efficaci leve al condannato per reati sessuali, per intraprendere percorsi diversi dalla mera reclusione”²²⁴. La triste considerazione appena riportata riposa su una valutazione obiettiva della condizione attuale delle carceri italiane: esistono pochissimi progetti rivolti agli autori di reati sessuali e questi stessi risultano essere scarsamente supportati dall'Amministrazione Penitenziaria, che non svolge efficacemente il ruolo propulsivo e di coordinamento che le sarebbe proprio. Il fallimento celato dietro tale valutazione appare accresciuto ove si consideri che la legge di Ordinamento Penitenziario, se da un lato non prevede esplicitamente un trattamento ad hoc per gli autori di reati sessuali, dall'altro lascia la possibilità che si configurino strategie d'intervento mirate: si pensi a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo (art. 115 del D.P.R. 230/2000²²⁵), laddove viene ampliata la possibilità di creare strutture detentive a custodia attenuata, analoghe a quelle previste dalla legge 309/1990 per la cura delle tossicodipendenze, per rispondere ad altre esigenze trattamentali, tra cui possono sicuramente includersi le problematiche connesse ai reati sessuali.

²²⁴ Giulini, Vassalli, Di Mauro, op. cit., 2003.

²²⁵ Il terzo e il quarto comma del D.P.R. consentono un'interpretazione ampia, in grado di includere anche il trattamento delle devianze sessuali: “Per detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per i quali risultano necessari interventi trattamentali particolarmente significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni di istituto, regimi a custodia attenuata, che assicurino un più ampio svolgimento delle attività trattamentali predette.

I detenuti e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositività HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato”.

9.7 IL PROGETTO BOLLATE

Presso la Casa di reclusione di Milano Bollate è attiva una sperimentazione, coordinata dal dott. Giulini, volta alla cura e al reinserimento nella società dei detenuti colpevoli di reati collegati alla sfera della sessualità.

Il progetto ha avuto inizio nel settembre 2005, quando 19 detenuti, 11 pedofili (di cui 6 hanno consumato la violenza all'interno del proprio contesto familiare, 5 all'esterno) e 8 violentatori di donne, coordinati da 15 operatori, hanno iniziato a lavorare congiuntamente in vista dell'obiettivo indicato.

Nel febbraio 2007 è stato avviato un nuovo ciclo trattamentale, esteso, questa volta, ad un maggior numero di soggetti: una persona "ripetente" (che, cioè, aveva già preso parte al trattamento ma non era riuscita a concluderlo positivamente), due detenuti che, al contrario, avevano terminato con successo l'esperienza di cura, e che vengono inseriti nel gruppo al fine di supportare gli altri partecipanti a questo e 25 nuovi soggetti.

I primi tre mesi del trattamento sono stati dedicati all'osservazione della personalità dei detenuti, soprattutto per quanto concerne il rapporto esistente tra loro e il reato in ordine al quale si trovano reclusi. Una delle peculiarità di questo nuovo ciclo di lavoro è data dal fatto che nel gruppo sono stati inseriti anche alcuni negatori totali²²⁶: per questi soggetti è stato previsto un lavoro prodromico supplementare, basato su un massiccio numero di incontri di gruppo volti a far sì che tutti gli autori di violenza sessuale prendessero coscienza delle proprie azioni, affermandosi colpevoli del gesto per cui si trovano reclusi. Nello specifico caso di Bollate, dei negatori totali, nove, che hanno preso parte a questo gruppo di lavoro, sei sono riusciti a rendersi consapevoli del loro vissuto²²⁷.

Al termine di questa fase iniziale, sono stati scelti i soggetti che presentavano le caratteristiche richieste per poter prendere parte al trattamento (quindici): gli altri sono stati trasferiti o ad altro Istituto, o in un reparto della stessa Casa di Reclusione di Bollate.

²²⁶ La negazione del reato rappresenta uno dei fattori principali attraverso cui valutare la personalità del reo sessuale, sia perché questa risulta essere il fattore più determinante ai fini della recidiva, sia perché senza che un soggetto ammetta il proprio comportamento, non è possibile iniziare con lui alcun tipo di percorso.

²²⁷ La negazione del reato commesso risulta essere un elemento frequente a proposito dei reati sessuali. Tale atteggiamento può essere spiegato attraverso la forte connotazione negativa che sia la società, sia lo stesso reo attribuiscono alla violenza sessuale. A ciò si aggiunga che essendo il reato sessuale generato anche da cause biologiche o psicologiche, la comprensione e accettazione di quanto si è compiuto risulta essere maggiormente difficoltosa.

Le attività trattamentali sono svolte in gruppi, coordinati dal personale trattamentale, che tramite l'esperienza comune, cercano di considerare tutti gli aspetti salienti del reato e delle conseguenze di questo, sia sull'autore stesso sia sulla vittima. La metodologia adottata predilige il lavoro d'equipe, caldeggiato perché permette sia di confrontarsi con il personale trattamentale, sia di affrontare, coscienti di quanto si è fatto, un gruppo di persone (si ristretto, ma che rappresenta, in embrione, la società): per queste ragioni sono stati istituiti gruppi che devono essere frequentati obbligatoriamente (il gruppo sulla recidiva, quello sulla comunicazione, quello sulla gestione del conflitto e quello sul trauma); i detenuti, facoltativamente, possono anche prendere parte ad iniziative lavorative, sportive e ricreative.

Alla conclusione del trattamento, le persone che vi hanno preso parte vengono trasferite nei reparti comuni dello stesso istituto o di altri, supportati, nella prima fase, dall'equipe del trattamento: il passaggio dall'isolamento alla vita in comune rappresenta, come si dirà in seguito, uno degli aspetti più problematici della carcerazione degli autori di reati sessuali. Il trattamento di cui ci si sta occupando tende, almeno in linea generale, a favorire il reinserimento sociale del detenuto, andando ad incidere sui quei fattori che possono produrre la recidiva; è d'obbligo tenere però in considerazione come il rischio di commissione di un nuovo reato della stessa indole rimanga altissimo nonostante le rieducazione. E ciò proprio perché il reato non può essere considerato solamente l'effetto di una mancata integrazione con il contesto d'appartenenza, ma si fonda anche sulla devianza psichica.

L'esperienza del penitenziario di Bollate trae spunto da quella che, ormai da decenni, viene condotta in Canada. Presso il carcere di Pinel, nel Quebec, già dal 1979 è stato costituito un gruppo di esperti che si occupano dei sex offenders: poche persone (numericamente) hanno la possibilità di accedere a quello che nelle parole di Mc Kibben, uno dei padri del progetto, è definito un laboratorio²²⁸.

Mc Kibben, durante un incontro tenuto presso la Casa di Reclusione di Bollate il 18 gennaio 2008, in occasione dello scambio dei risultati del progetto tra Italia e Canada, ha tenuto a

²²⁸ Ciò perché a Pinel i detenuti non vengono solo curati, ascoltati e formati, ma tutto ciò che nasce dalla prassi viene studiato entro un protocollo di ricerca che si occupa di migliorare continuamente l'approccio verso la devianza sessuale.

sottolineare alcuni aspetti salienti per l'approccio ai reati sessuali, che non possono essere taciuti ai fini dell'analisi che si sta cercando di compiere:

- Molto spesso la violenza nasce da un conflitto, da una difficoltà che il soggetto non è stato in grado di metabolizzare (esempi di queste situazioni possono essere considerate la delusione, l'infelicità, la sopraffazione da parte di altri soggetti): il sesso si presenta perciò come una valvola di sfogo in grado di far accettare le negatività²²⁹. Quanto maggiore è il disagio avvertito dal soggetto, tanto più accentuata sarà la propensione alla sessualità: si pensi infatti al fatto che, sovente, i sex offenders, anche ove non commettano reato, ricorrono alla masturbazione anche cinque o sei volte al giorno, e sempre più frequentemente ove avvertano di non essere all'altezza del contesto in cui si trovano inseriti: tramite la sessualità, in altre parole, esprimono un disagio sociale.
- In altri casi, numericamente maggiori rispetto a coloro che rientrano nella tipologia poc'anzi analizzata, la carriera criminale ha inizio già in giovane età, a dimostrazione del fatto che la devianza sessuale si presenta come una patologia biologica non eliminabile, se non attraverso cure mediche.

9.8 LA SITUAZIONE DETENTIVA DEGLI AUTORI DI REATI SESSUALI

Dopo aver cercato di comprendere le peculiarità dei reati sessuali e, almeno in maniera embrionale, provato ad esemplificare uno dei modi per restituire alla società questi soggetti, al termine della pena, quantomeno più consapevoli della loro situazione, appare importante analizzare la condizione che si trovano a vivere, attualmente, questi detenuti nella carceri italiane.

I rei sessuali sono spesso detenuti primari, nel senso che non hanno esperienze detentive precedenti, e sono sovente destinati ad una lunga carriera detentiva, in considerazione della severità con cui la legge punisce la violenza sessuale.

Benché non esistano norme che disciplinino la carcerazione di questi soggetti distinguendola da quella destinata ai condannati per reati diversi, la situazione attuale prevede che gli autori di reati sessuali siano isolati in sezioni apposite, con l'esplicita finalità di proteggerli dalle reazioni violente e punitive che potrebbero porre in essere nei loro confronti gli altri

²²⁹ Il concetto che si è cercato di spiegare è definito "sessualizzazione dei conflitti".

detenuti, in ragione del consolidato atteggiamento subculturale esclusivo verso coloro che hanno compiuto tali reati.

I reati connessi alla sfera della sessualità sono quelli che incontrano la maggior riprovazione sia della cultura sociale sia, soprattutto, di quella propria del carcere²³⁰. I reati sessuali generano tale sentimento perché ognuno vede, nelle vittime, i propri cari, o comunque persone deboli o indifese (che, nella logica della subcultura, devono essere protette a qualunque prezzo). Le conseguenze di un tale approccio possono però apparire paradossali: “succede, ad esempio, che un detenuto responsabile dell’uccisione dell’ex fidanzata sia accettato dai compagni, mentre se l’avesse soltanto violentata sarebbe considerato un infame, da relegare nelle sezioni protette. Riflettendo, ogni tipo di reato potrebbe colpire le persone a noi vicine, o noi stessi, dall’omicidio alla rapina, al furto, al ricatto, e allora perché questi non provocano la stessa reazione?”²³¹ è l’analisi, molto coerente con i fatti, di un detenuto.

L’isolamento, dovuto ad esigenze di sicurezza, spesso determina condizioni detentive svantaggiose, ponendo gli autori di reati sessuali in una situazione di disparità di trattamento rispetto agli altri detenuti, impedendo loro, di fatto, l’accesso alle attività sia ricreative, sia lavorative²³², dal momento che gli Istituti penitenziari non sono dotati di locali che permettano la fruizione, nel medesimo momento, di una stessa attività per più gruppi di soggetti che non possono essere messi in comunicazione.

Subcultura carceraria che crea isolamento, perciò, dall’ambiente penitenziario degli altri detenuti. Il problema che si trovano ad affrontare i sex offenders risulta però aggravato da altri fattori: innanzitutto, l’avversione nei confronti di questa particolare categoria di detenuti non risulta essere una prerogativa tipica solamente della subcultura; nel 2000²³³ infatti, è stato sottoposto, ad un campione di trenta agenti di Polizia Penitenziaria (di età compresa tra 25 e 30 anni, livello scolastico medio inferiore) del carcere di San Vittore, un questionario sulla percezione della devianza sessuale. L’80% degli agenti ha espresso

²³⁰ Tale caratteristica della subcultura risulta essere tipica del nostro Paese, in considerazione del fatto che questa affonda le sue origini nella malavita associativa che vede, nei suoi principi cardine, quello di non nuocere donne e bambini.

²³¹ Morelli, op. cit., gennaio 2002.

²³² Ad esempio il 'reparto protetti' della Casa Circondariale di S. Vittore risulta essere un luogo isolato ed isolante, privo di interventi specifici verso i detenuti (ad eccezione, ovviamente, di quelli di mera sorveglianza). Una sorta di ghetto nel ghetto, luogo sordido e funzionale alle strategie di isolamento e sottrazione, tipiche della gran parte degli autori di reati sessuali.

²³³ Fusco, La pena detentiva e gli autori di reato sessuale, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, 2000.

l'esplicita preferenza a non operare nei reparti ove si trovassero ristretti pedofili o violentatori. Il disprezzo che anche gli agenti riservano a tale categoria di detenuti peggiora ulteriormente le condizioni di detenzione: non si svilupperanno rapporti umani tra reclusi e personale custodiale, ma, al contrario, questi ultimi soggetti si limiteranno ad osservare le norme senza provare nemmeno a capire come potersi porre in una posizione di maggior collaborazione e il detenuto avvertirà, ancor più marcatamente rispetto ai comuni, quel senso di inferiorità che si è descritto in precedenza²³⁴. La percezione, a opera degli stessi autori di reati sessuali, dello stigma negativo che è stato loro apposto dagli altri detenuti, dalla Polizia Penitenziaria e dall'intera società produce, in loro, il consolidarsi di una tendenza tipica dei devianti sessuali, consistente nella chiusura in se stessi e nel proprio vissuto d'isolamento. Una marcata ritrosia d'atteggiamento, una corazza che pian piano il detenuto non è più grado di togliersi, che non solo inibisce l'accesso a percorsi trattamentali ad hoc per i devianti sessuali (come detto, infatti, per i negatori, nella pratica penitenziaria, non esistono margini per un'attività di supporto specifica), ma anche viene valutato dalla Magistratura di Sorveglianza come un elemento negativo, ostativo alla concessione dei benefici penitenziari²³⁵.

Rimane ora da chiedersi se anche i detenuti autori di reati sessuali abbiano, con il tempo, sviluppato le caratteristiche proprie della subcultura. Non è semplice rispondere a tale quesito, soprattutto in ragione della difficoltà di dialogare con queste persone: l'isolamento in cui si trovano inserite e la chiusura che hanno adottato come strumento di difesa inibiscono grandemente la comprensione del fenomeno. Che però, almeno embrionalmente, sembra sussistere.

L'elemento principale che fa presumere l'esistenza di tale gruppo è data dall'esclusione dalla società dagli altri gruppi che con questa coesistono: la sofferenza generata da tale repulsione spinge gli autori di reati sessuali, tutti egualmente isolati e costretti a condividere tempi e spazi, ad omologare il comportamento ed il modo di pensare. I valori principali di questa comunità risultano legati al reato, che, a seguito dell'inserimento in carcere nei reparti

²³⁴ Vedi capitolo III.

²³⁵ E' un magistrato di sorveglianza, Letizia Brambilla, a spiegare come il problema vero sia la mancanza di strumenti per tenere sotto controllo questi soggetti dopo il carcere. Perché la loro pericolosità sociale è molto alta, ci sono rischi fortissimi che il reato venga ripetuto. E, anche in ragione del forte allarme sociale generato dalle condotte sessuali devianti, gli appartenenti alla Magistratura di Sorveglianza si apprestano a concedere i benefici penitenziari in un numero di casi molto inferiori rispetto ai detenuti comuni.

speciali, diventa l'argomento principale di qualsiasi riflessione e discussione.

L'autocommiserazione, la professione d'innocenza, la rabbia verso i giudici incapaci di giudicare, l'astio verso le vittime che non hanno capito i loro gesti e che hanno, consapevolmente, voluto rovinarli e il risentimento verso il personale penitenziario, che li fa vivere in condizioni peggiori rispetto agli altri detenuti, diventano perciò gli unici criteri in grado di orientare le loro scelte.

A differenza della subcultura penitenziaria, che cerca di imporre a tutti le proprie regole, quella dei sex offenders, proprio in quanto cultura di difesa, non riesce ad imporsi nel confronto con altri gruppi, ma, anzi, ne risulta talmente compressa da far avvertire, a coloro che ne sono parte, ancor di più il peso dell'isolamento. Questa affermazione trova riscontro in quanto accaduto nel carcere di Bollate: negli ultimi mesi dello scorso anno alcuni autori di reati sessuali sono stati trasferiti in un reparto della casa di reclusione da San Vittore, senza essere stati previamente sottoposti ad alcun trattamento²³⁶. Dopo un'iniziale fase di difficoltà d'adattamento (è bene però sottolinearlo, mai caratterizzata da episodi di violenza), entro cui i detenuti, pur coabitando, cercavano di evitare la condivisione di spazi e iniziative, si è piano piano passati ad una condizione di maggior tolleranza. Tolleranza, però, non rispetto e proficuità dei rapporti: alcuni detenuti comuni hanno iniziato a salutare alcuni sex offenders e molti hanno accettato di svolgere congiuntamente le attività ricreative²³⁷; continuano però a verificarsi spiacevoli episodi d'intolleranza, riferibili principalmente all'esclusione dalla vita in comune (il passeggio nei corridoi, la consumazione dei pasti, il gioco della carte,...) e alla sottomissione degli autori di reati sessuali che, per non incorrere in punizioni peggiori, accettano di subire umiliazioni (si pensi allo svolgimento di attività degradanti o alla cessione del proprio denaro o dei propri beni).

²³⁶ Questa precisazione si rende necessaria perché i detenuti comuni, al momento del trasferimento a Bollate, devono firmare una sorta di contratto in cui accettano di essere inseriti in sezioni condivise con gli autori di reati sessuali. Quello che i detenuti si aspettano, però, è che i sex offenders provengano dal trattamento del dott. Giulini, e quindi abbiano preso coscienza del proprio errore e siano pronti a rimediare. Certamente non spetta a nessuno, se non ad un giudice per ragione del suo ruolo, valutare la colpevolezza o l'innocenza di un uomo, ma è anche vero che non si può pensare di estirpare totalmente una cultura senza passare per step intermedi, di cui l'accettazione dei soli soggetti che si sono sottoposti a trattamento può risultare un incipit significativo.

²³⁷ Ad esempio, il gruppo lettura organizzato presso la biblioteca dell'Istituto, a seguito dell'arrivo dei sex offenders, è stato disertato completamente dai detenuti comuni. Solo dopo una fase di stallo, durante la quale si è cercato di capire, assieme ai detenuti, cosa fosse un reato sessuale e quali fossero le sue motivazioni, e, soprattutto, cosa la società possa fare per evitare la recidiva, il gruppo ha ricominciato ad essere frequentato dai detenuti comuni, questa volta assieme ai sex offenders.

Sicuramente nel primo reparto della Casa di Reclusione di Bollate si è compiuto un passo fondamentale per l'abbattimento di una delle manifestazioni più tipiche della subcultura: si è aperta la strada per un mutamento del rapporto tra detenuti e Amministrazione Penitenziaria, in cui quest'ultima ha, da un lato, riaffermato la propria forza e supremazia sulla subcultura e, dall'altro, ha dotato i detenuti stessi degli strumenti idonei²³⁸ per far fronte a questo cambiamento, pur nella consapevolezza che il percorso integrativo deve essere considerato tutt'altro che concluso²³⁹. Da quanto osservato durante questi mesi, ho potuto constatare come la principale molla in grado di scardinare le convinzioni che la subcultura nutre verso gli autori di reati sessuali sia la responsabilizzazione, attuata tramite un percorso di supporto al reinserimento: se il detenuto comune capisce che il suo accettare, nel reparto, un autore di reato sessuale, può essere un modo per collaborare alla rieducazione di questo, sì che egli, una volta uscito dal carcere, non commetterà un ulteriore atto di violenza, accetterà di collaborare opponendo minori riserve. L'astio verso questi soggetti risulta infatti superabile solo ove si metta in gioco quello stesso sentimento che lo genera, cioè l'amore e la protezione per il proprio nucleo familiare.

9.9 I COSTUMI SESSUALI DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA

Il tema della sessualità, oltre ad avere il risvolto d'intolleranza verso gli autori di abusi che si è appena delineato, caratterizza anche la vita quotidiana del carcere, rappresentando uno degli aspetti più problematici della reclusione.

La privazione della libertà sessuale produce, nel detenuto, un doppio ordine di difficoltà:

- Da un lato, "il detenuto, privato della polarità femminile, è costretto a cercare la propria identità solo dentro se stesso, in quanto metà della sua audience gli è negata: l'immagine che il detenuto si fa di se stesso rischia così di diventare completa solo per metà, dimezzata, una monocromia senza i colori della realtà. L'identità specchio del carcerato è, in breve, soltanto quella porzione della sua personalità che è riconosciuta e apprezzata dagli uomini, e questa identità parziale è resa confusa dalla mancanza di contrasto"²⁴⁰.

²³⁸ Tra cui vanno considerati i numerosi incontri organizzati, la preparazione del personale, sia educativo che custodiale.

²³⁹ La rivoluzione che il carcere di Bollate sta portando avanti appare solo all'inizio sia perché nell'Istituto stesso l'integrazione risulta circoscritta ad un numero limitato di detenuti, sia perché, in tutti gli altri penitenziari d'Italia, non esistono nemmeno le condizioni perché si possa provare un simile innesto.

²⁴⁰ Sykes, op. cit., 1997.

- Dall'altro, la prigione, come ogni altra comunità isolata e composta di membri di un solo sesso, rappresenta un terreno fertile per lo sviluppo di anormalità sessuali. Nell'esaminare il fenomeno come si verifica nel carcere in cui Clemmer ha condotto la propria ricerca²⁴¹, è necessario considerare che i fatti presentati non sono peculiari ad un tempo e un luogo specifici. Non soltanto le singole personalità sono rese instabili dagli stimoli provenienti dal livello sessuale della cultura, ma ognuno nell'ambiente carcerario è influenzato, in gradi diversi, dal peso che essa ha²⁴². I detenuti provano però non soltanto un forte desiderio per il rapporto sessuale, ma anche per la voce della propria compagna, il contatto con questa, il riso e il pianto: ciò che più manca in un contesto reclusivo è perciò rappresentato dalla donna in se stessa²⁴³. La privazione sessuale rappresenta indubbiamente un fattore di notevole sofferenza, che se accostato al dolore della privazione degli affetti, rende l'aspetto in esame uno dei più difficili da sopportare in carcere: il desiderio sessuale e la malinconia per la mancanza di una compagnia femminile si ergono perciò a fattori con cui il detenuto è costretto, quotidianamente, a rapportarsi. Il contesto analizzato da Clemmer viene da lui stesso definito, considerando una serie di elementi²⁴⁴ condizionanti, promotore di comportamenti sessuali anormali (e, anche nel caso in cui non ci sia un incentivo a questo tipo di pratica, l'ambiente penitenziario si dimostra tollerante). E' lo stesso sociologo ad evidenziare come, in argomento, sia molto difficile raccogliere informazione, essendo la tematica della sessualità parte di quel ristretto numero di argomenti che ciascun individuo, seppur privato della sua libertà, può mantenere personali, e che, di conseguenza, farà di tutto per non esplicitar dinnanzi a soggetti che si interrogano a questo proposito.

Clemmer postula l'esistenza di tre livelli d'adeguamento:

²⁴¹ Clemmer, op. cit., 1941.

²⁴² Santoro, op. cit., 2004.

²⁴³ Nelson, *Prison days and nights*, Little Brown & Co., Boston, 1993.

²⁴⁴ La ricerca di Clemmer evidenzia come la popolazione detenuta nel penitenziario dell'Illinois sia omogenea per quanto attiene al sesso, composta da uomini che, precedentemente alla detenzione, hanno avuto esperienze sessuali numerose e non soggette a limiti, che vivono attualmente una condizione di infelicità, che si trovano in un ambiente angusto e sono notevolmente soggetti a d inputs di natura sessuale (libri, film, televisione, radio, riviste), che molto spesso incentrano le loro conversazione su argomenti che attengono alla sessualità e che, trovandosi in un ambiente coatto e vario, c'è la possibilità che siano reclusi soggetti che già prima di essere detenuti erano sessualmente anormali (o, meglio, svolgevano pratiche sessualmente anormali).

- Il normale²⁴⁵. L'adattamento cosiddetto normale è caratterizzato da uno sviluppo ordinato della vita amorosa (partendo dall'infanzia, dall'amore per se stessi, passando attraverso la fase autoerotica dell'adolescenza fino a giungere all'amore adulto per una donna). Su questa "normalità" si trovano ad incidere, in carcere, due ordini di fattori: la durata della condanna e la presenza di una relazione amorosa nella comunità libera. Molto spesso coloro che sono parte di questa categoria (e, secondo le ricerche di Clemmer, rappresentano la maggioranza della popolazione detenuta) sono assillati dalla sfera della sessualità e, proprio per questa ragione, vivono un'infelicità assai intensa. Nonostante possano tollerare le depravazioni degli altri, il loro intento rimane quello di tenersene lontani. La condizione della normalità non può essere considerata eterna: può accadere che un soggetto, ritenuto tale, possa, influenzato dal contesto²⁴⁶, arrivare a comportarsi in modo anormale.
- Il quasi normale. La categoria risulta composta da quei soggetti che o si sono sviluppati normalmente, ma sono poi regrediti durante la detenzione, o non sono mai riusciti a progredire da uno degli stadi precedenti della maturazione. Nonostante la loro negazione, appare dominante in questi soggetti un profondo senso di insoddisfazione e fallimento, generato dalla loro stessa condotta che risulta, anche ai loro occhi, riprovevole (in un contesto libero, con tutta probabilità, la rifuggirebbero). La loro inclinazione eterosessuale, che in quanto tale non può venire soddisfatta in carcere, lascia il posto a pratiche omosessuali, che però vengono intese solo come atti finalizzati alla provocazione del piacere fisico, non invece come il desiderio di un rapporto con un altro uomo (le fantasie di questi soggetti, a riprova, sono eterosessuali).

A volte la pratica omosessuale può anche discendere dalla voglia di imporre il proprio potere, altre volte dalla voglia di sfogare i sentimenti e le ansie represses: in ogni caso, la percezione della propria repressione e del fallimento, conseguente alla non fedeltà ai propri principi, li rende particolarmente sensibili alle influenze della subcultura.

²⁴⁵ Il termine viene utilizzato in un'accezione generale (non scientifica), che male si presta ad essere riferito ad una comparazione con i comportamenti sessuali che vengono posti in essere al di fuori delle mura del carcere.

²⁴⁶ Incideranno sulla possibile trasformazione la sua capacità di non venire condizionato dalla subcultura carceraria, la sua struttura biologica, l'esistenza di rapporti affettivi all'esterno e all'interno, con gli operatori penitenziari.

Anche tra le donne si assiste a pratiche omosessuali, che però, nella maggioranza dei casi, appaiono motivate dalla voglia di intimità ed affetto: la differenza è ascrivibile al diverso ruolo che uomini e donne attribuiscono, anche nella società libera, alla sessualità.

- L'anormale. E' quel soggetto che è dedito alla pratica omosessuale fine a se stessa, indipendentemente dal contesto in cui si trova inserito.

La tripartizione appena descritta si presta a rispondere ai quesiti che possono sorgere circa la visione della sessualità all'interno del contesto carcerario e le pratiche che si sviluppano in questo contesto.

L'aspetto che ai fini della comprensione del fenomeno subculturale risulta essere saliente concerne l'esercizio di pratiche sessuali usate come espressione di potere: spesso infatti, soprattutto nei confronti degli uomini più giovani e meno avvezzi al contesto penitenziario, vengono posti in essere comportamenti che obbligano questi soggetti a subire attenzioni sessuali non desiderate. Tale pratica risulta essere molto negativa perché annulla la volontà del giovane detenuto, che, appena giunto nel nuovo contesto reclusivo, si trova spaesato e accetta di buon grado le attenzioni di chi gli si dimostra amico; quando poi questi riguardi si trasformano in qualcosa di più intimo, il nuovo giunto non riesce a sottrarsi a tale comportamento per il rispetto che prova verso l'altro detenuto e per la paura di perdere il favore e la protezione di questo. Quasi tutti i nuovi detenuti si trovano sottoposti a tali attenzioni: solamente alcuni riescono a sfuggirne, quasi sempre ribellandosi violentemente, ma tale rifiuto corrisponde ad un'automatica esclusione dal contesto subculturale, che dal quel momento in poi avvertirà il giovane detenuto come un nemico, da allontanare e biasimare alla luce della mancanza di rispetto riservata ad un esponente del gruppo. Purtroppo, contrariamente rispetto ad altri elementi peculiari della subcultura, quello in esame risulta essere difficilmente eliminabile, sia perché consiste in atteggiamenti che non si svolgono mai alla presenza di operatori penitenziari, sia perché in tale comportamento è ravvisabile una matrice biologica (istintuale).

Ritengo però che un primo passo avanti potrebbe essere compiuto dividendo, in diversi reparti degli istituti, i soggetti in base all'età, così da evitare sopraffazioni date da motivi anagrafici e dando la possibilità alle persone più giovani, tutte, almeno presumibilmente, scollegate dal contesto subculturale, di organizzare la propria detenzione liberi dai vincoli che ormai permeano coloro che di carcere hanno un po' di esperienza.

CONCLUSIONI

I dati riportati nel presente lavoro, frutto dello studio delle leggi penitenziarie e della ricerca all'interno delle carceri italiane, evidenziano lo stato di crisi che attraversa il sistema dell'esecuzione penale: tale fase, che dovrebbe mirare, ex articolo 27 comma terzo della Costituzione, alla rieducazione del reo, si riduce nella maggior parte dei casi a consistere unicamente nella privazione della libertà. L'attuale situazione, incapace, in linea generale, di rieducare colui che deve scontare una pena, restituendolo alla società idoneo a reinserirsi proficuamente in questa, non appare essere conseguenza dell'inadeguatezza della legge di Ordinamento Penitenziario; nonostante infatti tale documento risulti, ormai, datato, e perciò necessitante di alcuni ammodernamenti connaturati al mutamento del clima sociale²⁴⁷, contiene tutte le indicazioni necessarie al perseguimento dei fini enunciati all'articolo 1. Il mancato ammodernamento delle previsioni legislative contenute nell'articolo 15 della legge di Ordinamento Penitenziario, rivolto all'individuazione degli elementi del trattamento, ha lasciato all'iniziativa dei singoli (direttori, comandanti di Polizia Penitenziaria, educatori) la predisposizione, in concreto, degli strumenti, utili per la realizzazione di tale fine, con il risultato che il perseguimento di questi è spesso stato dimenticato, lasciando le parole della legge al pari di un contenitore vuoto: a causa del clima culturale e della composizione della popolazione penitenziaria, oltre che della mancanza di fondi, la finalità del carcere viene intesa più nel senso della repressione che in quello della rieducazione.

Si sottolinea inoltre che la mancata risocializzazione di coloro che sono stati condannati all'espiazione di una pena detentiva presenta notevoli ripercussioni anche sul piano sociale della percezione della sicurezza sociale: gli appartenenti alla comunità, sottoposti dai media ad una continua presa di coscienza del fenomeno della recidiva, ridurranno, spesso inconsiamente, ma, con altrettanta frequenza, irrimediabilmente, la loro propensione alla creazione di una rete di supporto, *trait-d'union* tra il carcere e la società.

Altri sono perciò i fattori in grado di incidere maggiormente su tale situazione di stallo:

l'analisi condotta ha fatto emergere come i principali freni inibitori della rieducazione siano

²⁴⁷ L'adattamento alle previsioni legislative era previsto in tempi abbastanza rapidi. L'avvento, a seguito della riforma, di un periodo caratterizzato da episodi violentissimi di terrorismo (i cosiddetti anni di piombo) e dalla presenza, sempre più massiccia, di episodi di sangue riferibili alla mafia, ha compromesso il clima di distensione creato dalla riforma, dando vita ad una stagione emergenziale che ha inibito un'apertura concreta del sistema penitenziario.

le carenze organizzative a cui l'Amministrazione penitenziaria non riesce a far fronte, e, soprattutto, la presenza di una subcultura carceraria nettamente contrapposta allo Stato.

LA PARTIZIONE DEI DETENUTI

Ritengo che il primo passo che debba essere compiuto in vista di una ridefinizione dei contenuti della rieducazione penitenziaria debba riguardare, come sottolineato nel capitolo VI, la riorganizzazione degli istituti, così da differenziare gli stessi in base, principalmente, all'età, ed, in subordine, alle caratteristiche del reato commesso. Tale ripartizione, voluta dall'Amministrazione del carcere e non scaturente dai dettami della subcultura, consentirebbe, da un lato, di evitare ai reclusi più giovani il contatto con il mondo di quegli uomini che, dopo molto tempo di detenzione, si sono abituati alle logiche del carcere e ne hanno interiorizzato le regole, e, dall'altro, di riservare un trattamento specifico a quei detenuti che ne necessitano²⁴⁸.

IL TRATTAMENTO: DOV'E' LA RIEDUCAZIONE?

La mentalità, differenziale, tipica di una gran parte dei detenuti che affollano le carceri italiane è l'ostacolo principale alla realizzazione dell'intento risocializzativo, in grado di rendere inefficace qualsiasi iniziativa istituita all'interno dei penitenziari. Certamente, essendo la subcultura un elemento sociologico, attinente alla sfera comportamentale dell'essere umano, non può essere sradicata unicamente attraverso leggi che la colpiscano direttamente, non sussistendo elementi in grado di contrastarla: il modo di pensare, di agire, di rapportarsi alle altre persone, principalmente in uomo adulto e già formato, non possono essere imposti dall'esterno tramite prescrizioni coatte, che avrebbero come unico fine il proliferare di nuovi principi subculturali, se possibile ancor più contrapposti a quelli proposti dall'Amministrazione Penitenziaria. Compito dello Stato è perciò quello di eliminare le carenze che affliggono il sistema italiano, incrementando, al contempo, le proposte rieducative, così da porre i detenuti nelle condizioni di aderire ad almeno un'attività (più possibilità vengono offerte, infatti, maggiore sarà la possibilità di creare un interesse in

²⁴⁸ Il riferimento è agli autori di reati sessuali: ove si prevedesse che tali soggetti debbano scontare una prima fase della propria pena in sezioni ad hoc, in grado di offrire loro tutto il supporto medico e psicologico necessario, ed una seconda parte in sezioni comuni, si otterrebbero maggiori risultati sia sul piano trattamentale che su quello risocializzativo.

ciascuno), che li faccia avvedere dell'esistenza di valori, diversi e contrapposti, rispetto a quelli che reggono la subcultura.

Si analizzeranno, di seguito, tutti i fattori che sono risultati essere fondamentali in vista della rieducazione, cercando di proporre alternative a quanto avviene attualmente:

ARTICOLO 15 O.P.

Istruzione

Come sottolineato nel capitolo I, le iniziative scolastiche risultano essere poco frequentate, principalmente in ragione del fatto che un gran numero di detenuti, avendo necessità di automantenersi, ritiene opportuno dedicare il proprio tempo al lavoro, lasciando sullo sfondo la formazione, sia di base che professionale. A ciò va aggiunta la massiccia presenza di detenuti stranieri, che, anche ove decidano di iscriversi a corsi scolastici, confluiranno in quelli di alfabetizzazione, dal momento che, non avendo conoscenza della nostra lingua, riterranno importante, innanzitutto, dotarsi di strumenti idonei alla comunicazione quotidiana.

Credo che l'area dell'istruzione potrebbe svilupparsi più positivamente se riformata tramite un allontanamento dal sistema dall'istruzione così come impostato all'esterno dei penitenziari: deve essere tenuto in considerazione che sì il carcere è parte della società, e come tale deve fruire delle medesime possibilità, ma è, al contempo, un luogo particolare, necessitante di strumenti ad hoc, che si confacciano a tali peculiarità. Potrebbero perciò essere istituiti, accanto alle scuole elementari, medie e superiori, corsi più rapidi (l'esigenza della non eccessiva lunghezza della scuola è avvertita principalmente nelle case circondariali, in cui i tempi di permanenza sono brevi e in nessun caso consentono la conclusione di un ciclo di studi, e per i condannati a pene non lunghe), che forniscano certificazioni spendibili nel mondo del lavoro. Credo che ove si riuscissero a creare corsi di formazione prodromici all'accesso ad un mestiere, il numero degli iscritti aumenterebbe notevolmente: tramite convenzioni tra l'area dell'istruzione e quella lavorativa, si otterrebbe il doppio risultato di fornire un'istruzione al detenuto ed un impiego sicuro al termine della scuola, e di creare un lavoratore specializzato, inseribile, nell'immediato, nel mondo del lavoro.

Lavoro

Elemento principe del trattamento, risulta, allo stato, caratterizzato dalle medesime difficoltà che affliggono il mondo del lavoro al di fuori del contesto penitenziario: precarietà, eccessiva flessibilità, carenza di offerta.

Credo che il lavoro penitenziario dovrebbe essere maggiormente incentivato, a livello statale, proprio per la duplice funzione che assolve: se da un lato infatti, come qualsiasi impiego riservato a un non detenuto, è in grado di permettere a tale soggetto di automantenersi, oltre ad aumentare la sua rete relazionale e l'autostima, dall'altro adempie alla funzione di consentire al reo di riprendere un contatto, sano, con la vita al di là delle mura del carcere, facendogli sperimentare valori quali la fatica, la gioia per una remunerazione, lecita²⁴⁹ e meritata, l'importanza del lavoro in team e dell'occupazione proficua del proprio tempo.

E' necessario sottolineare come i risultati del lavoro extramurario siano di molto maggiori rispetto a quelli delle occupazioni all'interno del carcere: è di questi giorni la notizia che un gruppo di detenuti delle carceri milanesi ha preso parte ad un progetto che si occupa di ripulire un parco e l'area a questo limitrofa in Brianza. L'iniziativa, di altissimo valore sia per la società che per gli stessi detenuti, si pone nel segno della ricostruzione della rottura del patto sociale che si era verificata al momento della commissione del reato tra il reo e la società: lavoro, perciò, che in questo caso permette anche ai cittadini di accostarsi al mondo del carcere, aiutandoli a non percepire tale luogo unicamente come un ghetto, ma come un contesto in cui vivono persone, egualmente parte della società, con le stesse problematiche, le stesse paure dei consociati e, spesso, vogliose di farsi riaccettare dal contesto in cui si reinseriranno al termine della detenzione. Un'altra accezione di lavoro perciò, ancor più importante di un semplice impiego intramurario, perché in grado di unire i valori già descritti del lavoro alla possibilità di contatto con il mondo esterno.

Negli ultimi anni, si è sviluppata un' ulteriore modalità di accesso al lavoro, che prevede la possibilità, per alcuni detenuti, di essere coinvolti nella creazione di cooperative sociali. Il fenomeno del cooperativismo presenta, come punti di maggior forza, il coinvolgimento

²⁴⁹ Si consideri che lavorare onestamente contribuisce all'acquisizione di uno status riconosciuto da tutta la società, che rivaluta il detenuto, togliendogli l'etichetta di deviante appostagli al momento della commissione del reato.

diretto del detenuto nei risultati del proprio lavoro (egli diventa imprenditore, non sentendosi più, almeno in ambito lavorativo, sottoposto alle decisioni dell'Amministrazione Penitenziaria) e l'incentivo a dare il massimo di se stesso²⁵⁰ in vista di un obiettivo, condiviso con gli altri cooperanti (sia detenuti che non). Il limite di tale fenomeno è però dato dalla ristrettezza del numero di persone in grado di accedere a tale possibilità, dal momento che le cooperative possono essere composte da un numero ristretto di soggetti e, per poter sorgere, necessitano, quantomeno, di una finalità determinata e di soggetti che siano in grado di perseguirla.

Religione

L'inclusione della religione tra gli strumenti del trattamento rieducativo risulta essere aderente al clima culturale esistente al momento dell'emanazione della legge di Ordinamento Penitenziario: la morale sociale appariva totalmente aderente ai valori del cattolicesimo, sì che per poter reinserire un soggetto all'interno della collettività era necessario far in modo che questi introiettasse i valori cristiani.

La progressiva laicizzazione della società e, al contempo, lo sviluppo nel nostro Paese di altre religioni (tra cui, principalmente, quella musulmana) hanno modificato la portata dell'enunciazione del legislatore, che per poter essere utilizzata attualmente, deve, a mio avviso, essere interpretata come possibilità per ciascuno di celebrare i riti della propria religione, praticandone i dogmi.

La rieducazione, al contrario, deve mantenersi su un altro terreno, completamente differenziato, svincolato da qualsiasi precetto religioso: non solo non rientra tra i compiti dello Stato quello di educare i reclusi all'osservanza di pratiche religiose, ma anche si correrebbe il rischio di compromettere l'esito di questa per coloro che sono atei o professano un culto differente da quelli maggioritari, dal momento che non comprenderebbero appieno le prescrizioni e la portata di alcuni strumenti ove questi fossero collegati ad una impostazione religiosa.

²⁵⁰ Molto importante risulta essere l'aspetto della responsabilizzazione, dal momento che essendo il carcere un luogo in cui si viene spogliati della propria personalità, l'impegno in una cooperativa può risultare utile affinché il detenuto continui a mantenere le caratteristiche che gli sono proprie, prime tra tutte l'autonomia e l'indipendenza.

Attività culturali, ricreative, sportive

La dicitura proposta dall'articolo 15 O.P. appare volutamente generica, in modo che, in base alle esigenze proprie di ciascun istituto e delle risorse di cui questo dispone, sia possibile porre in essere un ventaglio di proposte il più ampio possibile. La non puntualità della previsione, però, può condurre (e questo è ciò che è accaduto ed accade, principalmente nelle carceri sovraffollate) alla mancata attuazione della previsione normativa, che non viene recepita come fondamentale per l'attuazione del fine rieducativo.

Alla luce dell'esperienza maturata presso la Casa di Reclusione di Bollate²⁵¹ ritengo opportuno analizzare alcune delle attività ricreative che lì si svolgono, per evidenziare il valore di ciascuna di esse, e proporre altre ed ulteriori possibilità, che potrebbero attuarsi negli istituti italiani.

Lo sport

Lo sport rappresenta uno degli elementi fondamentali che scandiscono le giornate dei detenuti. Il valore di queste attività è notevolissimo: insegnano al detenuto il rispetto delle regole comuni, permettendogli di socializzare con altre persone in un clima disteso e propositivo e di capire che per il raggiungimento di un obiettivo è necessario sacrificarsi; in più, permettono di sfogare la rabbia o la tristezza che si sono accumulate durante la detenzione, canalizzandole in un'attività positiva sia per il corpo, sia per la mente.

Molto importanti risultano essere gli sport di squadra (nei penitenziari maschili, principalmente il calcio), in grado di creare rapporti leali e positivi: durante le partite, il detenuto non avverte più il suo stato di recluso e riesce a riacquistare ai suoi stessi occhi, anche se solo momentaneamente, la propria dignità di essere umano.

In carcere sono molto praticate anche attività di palestra²⁵²: nelle sezioni maschili, il culto del proprio corpo e la cura di questo rappresentano un modo per mantenere intatta la propria

²⁵¹ Il fatto che tale istituto riesca ad abbassare il tasso di recidiva rispetto a quello delle altre carceri è indubbiamente rapportabile anche alla varietà delle proposte che l'Amministrazione Penitenziaria riserva ai detenuti: la considerazione che in Italia esistano istituti che, meglio di altri, riescono ad ottenere dei risultati in vista della rieducazione è sicuramente un dato positivo: il rammarico che segue tale considerazione, però, risulta essere ancor più forte, perché è difficile comprendere il motivo per cui, pur conoscendo le caratteristiche che un trattamento deve possedere per poter essere efficace, questo non venga attuato in tutti i penitenziari.

²⁵² In alcuni istituti è presente una palestra all'interno della quale è possibile allenarsi, mentre ove non ci sia tale possibilità, i detenuti si ingegnano per potersi allenare in cella (o all'aria) con attrezzi di fortuna, ad esempio facendo le flessioni a terra e sollevando i propri abiti o la branda.

virilità e, contemporaneamente, si consideri che il fatto di mantenere il proprio fisico in salute permette di poter meglio sopportare le privazioni della carcerazione. Soprattutto durante gli anni di piombo, in carcere si praticava tantissimo sport (fino a dieci ore al giorno): i detenuti avevano infatti capito che, se fossero stati forti fisicamente, avrebbero potuto sfruttare al meglio le opportunità che gli si sarebbero prospettate (quali, ad esempio, eventuali fughe) e che, inoltre, l'aver un corpo prestante poteva intimorire gli agenti di Polizia, i quali, nonostante, diversamente rispetto a loro, fossero armati, avrebbero potuto temere la reazione di uomini tanto muscolosi.

Visto lo stato attuale delle carceri, credo che sarebbe molto importante promuovere attività sportive che siano in grado di coinvolgere tutti i detenuti, diversificando l'offerta e creando delle occasioni di confronto con persone esterne, così da sfruttare la forza dello sport come momento d'aggregazione tra i detenuti e tra questi e il mondo esterno²⁵³.

Il teatro, la poesia e la musica

Tra le attività che possono essere proposte ai detenuti, il teatro spicca per la molteplicità dei risultati positivi a cui è in grado di condurre: innanzitutto, permette al detenuto di sentirsi libero, sfogando le proprie emozioni; in secondo luogo dota questo degli strumenti necessari per intraprendere un percorso di catarsi utile ai fini della rieducazione; crea poi legami intensi e proficui tra i detenuti, che imparano a collaborare e a perseguire obiettivi comuni; infine, avvicina il mondo del carcere all'esterno, prevedendo la fruizione dello spettacolo da parte di soggetti appartenenti alla comunità libera.

Io credo che l'importanza dell'attività teatrale sia da non sottovalutare: permettere ad un detenuto di esprimersi attraverso un'arte tanto alta rappresenta uno strumento principe per cercare di dare una svolta alla propria esistenza. Dialogando con i detenuti della Casa di Reclusione di Bollate, ho maturato la convinzione che lo spazio della teatralità dovrebbe fruire di maggiori spazi, tempi e sovvenzioni; l'importanza di tale lavoro è per me riscontrabile su diversi piani, dal momento che consente al detenuto di sperimentare la spensieratezza, il sentimento di evasione che pervade un uomo quando questi si trovi ad interpretare altro da se stesso e l'impegno e la presa di coscienza della propria condizione

²⁵³ Una simile iniziativa era stata condotta nel penitenziario di Opera, all'interno del quale era stata costituita una squadra di calcio, regolarmente iscritta ad un campionato nazionale.

nel momento in cui questi impersoni personaggi in pièces riconducibili al mondo dell'illegalità e del carcere. Un passo ulteriore potrebbe poi essere rappresentato dall'abbinamento, all'attività teatrale, di un laboratorio di scrittura autobiografica, che consenta ai detenuti di compiere, a monte, un lavoro di produzione letteraria che attinga dal loro vissuto, aiutandoli a prenderne consapevolezza e, se possibile, anche le distanze, e, in seguito, interpretando tale opera²⁵⁴.

Il merito che deve essere riconosciuto al teatro ha origine dall'approccio che i detenuti hanno verso questo: spesso anche coloro che, in quanto uomini della subcultura, non aderiscono ad alcuna della proposte dell'Amministrazione, hanno desiderio di esibirsi in spettacoli per dimostrare il loro potere e la loro supremazia sugli altri detenuti; a seguito di tale approccio potrebbero comunque scoprire nuove sfaccettature del loro modo di essere, magari recondite, capaci di mutare il modo di percepire le norme dello Stato e la loro violazione.

La poesia²⁵⁵ e la musica²⁵⁶ rappresentano due modi ulteriori di per esprimere se stessi: attraverso queste due arti è infatti possibile far emergere le emozioni più profonde che si provano, perché scrivendo e suonando si riesce ad avere coscienza dei propri sentimenti più di quanto si possa fare attraverso altri strumenti.

Gli esempi che si sono voluti citare esprimono l'importanza della varietà delle proposte dell'Istituzione: maggiore è il numero degli strumenti di cui si possono dotare i detenuti,

²⁵⁴ Già alcuni decenni or sono era stato proposto nel carcere di Voghera un simile esperimento: a partire da un testo teatrale sul carcere, Il maratoneta di Silitoe, narrante la storia di un giovane detenuto che decide di non vincere la maratona organizzata tra i penitenziari inglesi, pur avendo le caratteristiche per farlo, per non schierarsi dalla parte dell'Amministrazione, i detenuti hanno provveduto a redigere un racconto autobiografico sulla propria vita e sul loro rapporto con la legge, poi riunito in un'unica pièce, inscenata a lungo, anche all'esterno del carcere.

²⁵⁵ Molto spesso nelle carceri vengono organizzati corsi di poesia, proprio per permettere ai detenuti di affinare la propria tecnica di espressione, così da consentire loro di sentirsi orgogliosi di quanto siano riusciti a produrre; capita anche sovente che vengano organizzati concorsi tematici, grazie ai quali è possibile comprendere, in maniera più personale e sincera che tramite interviste, il punto di vista dei detenuti su un determinato argomento.

²⁵⁶ Le carceri milanesi, ormai da alcuni anni, organizzano un festival, Sing Sing, all'interno del quale si esibiscono sia musicisti sia comici affermati, che gruppi formati all'interno degli istituti. Assistere a tale spettacolo, potendo vedere i detenuti gioire per la bellezza dello spettacolo proposto, ascoltare ottima musica prodotta con fatica dai detenuti stessi mettendo in gioco il proprio vissuto e osservando la loro soddisfazione per essere riusciti ad evadere con la mente durante l'esecuzione dei brani, mi ha fatto comprendere l'importanza di tale iniziativa, che per coloro che non sanno come occupare il proprio tempo, diventa una delle ragioni che aiutano ad impegnarsi costantemente, e serenamente, in vista di un obiettivo.

maggiori saranno le possibilità che questi, aderendo ad almeno una proposta, inizino a percorrere il cammino della rieducazione.

Rapporti con la famiglia

Il mantenimento delle relazioni con il proprio nucleo familiare, necessità primaria per ciascun detenuto, incontra nella realtà dei fatti numerosi problemi.

Per alcuni soggetti, principalmente i tossicodipendenti e gli autori di reati sessuali, la detenzione rappresenta un momento di grande abbandono, soprattutto da parte dei propri cari, che non comprendendo le ragioni di tale situazione, tendono a chiudersi in loro stessi e prendendo le distanze dal reo; in tal modo, il nucleo familiare cerca anche di affrancarsi dall'etichetta che la società ha apposto al detenuto per non venire, a sua volta, coinvolto in quel fenomeno, tipico per tali categorie di reclusi, che è l'isolamento.

Per altri, il contatto con la propria famiglia significa il mantenimento di rapporti controproducenti per la rieducazione: se si considera che il 30%²⁵⁷ di chi commette un reato ha genitori che, a loro volta, hanno delitto, è facile intuire come il supporto affettivo della famiglia implichi necessariamente anche la vicinanza con il crimine, impedendo il distacco dalla malavita, che è invece un elemento necessario per poter introiettare nuovi valori. Le criticità che si sono evidenziate, sommate alla quasi impossibilità, per gli stranieri, di mantenere i contatti con la propria famiglia, creano un ventaglio di possibilità di relazione talmente variegato da impedire un'analisi unitaria dello strumento rieducativo in esame. Nonostante tale considerazione, però, non si intende affatto sminuire l'importanza delle relazioni con la propria famiglia, che rappresentano, in molti casi, l'unico momento di gioia del detenuto, da cui questi riesce a trarre la forza per andare avanti nella carcerazione, provando a tramutarla in una possibilità di rieducazione.

E' necessario sottolineare come il nostro ordinamento non preveda la possibilità per i detenuti di trascorrere del tempo da soli con il proprio partner, come avviene in numerosi altri Paesi del mondo: tale preclusione ha ricadute molto pesanti sia sul fisico del detenuto, che non potendo sfogare i propri istinti si trova a doverli gestire canalizzandoli in altre

²⁵⁷ Sacerdote, Il genitore dimenticato, Atti della Giornata di Studi Carcere: salviamo gli affetti, Padova, 10 maggio 2002.

attività, sia, e soprattutto, sulla sua psiche, facendolo sentire, progressivamente, sempre più lontano dalla vita al di là delle mura e dall'amore del proprio compagno²⁵⁸.

LA SUBCULTURA CARCERARIA

Accanto alla proposta modificazione dei contenuti del trattamento rieducativo, così come predisposto dall'Ordinamento Penitenziario, appare necessaria la previsione di interventi che mirino, direttamente, alla soppressione del fenomeno subculturale. Molto spesso, a causa della difficoltà di comprendere i dogmi della subcultura e di interpretare i comportamenti che ne scaturiscono, coloro, che per ragione del loro impiego lavorativo, si trovano a contatto con questa, tendono a non considerarne l'esistenza, convinti che, non attribuendole valore, riusciranno nel proprio intento senza dover cedere il passo dinanzi a valori alieni ai fini dello Stato. Tale modalità d'approccio non può condurre ad alcun tipo di risultato, in considerazione del fatto che gli appartenenti alla subcultura rimarranno fedeli al proprio codice d'onore e gli altri detenuti, che si avvedono della presenza di questa ma che non intendono diventarne parte, non assistendo ad una presa di posizione dell'Amministrazione, più facilmente diventeranno vittime di quello stesso sistema che cercano in ogni modo di rifuggire.

A mio parere, sarebbe molto importante che all'interno di ogni reparto²⁵⁹ venisse redatto, congiuntamente dai detenuti e dall'educatore, un regolamento interno che disciplini sia le attività che ivi si svolgono e le loro tempistiche, e contemporaneamente, provveda ad elencare i comportamenti ed i valori che potrebbero risultare utili ai fini della convivenza: in questo modo, alcuni dei principi della subcultura verrebbero recuperati e reinterpretati in una veste positiva (in modo da non escludere i soggetti subculturati da tale lavoro) e, al contempo, verrebbero dettate regole precise, nettamente contrapposte alle negatività delle norme del gruppo. Si pensi all'importanza dell'onore, del rispetto, della coerenza e della solidarietà: ove tali principi fossero attuati per quello che rappresentano per la società, si

²⁵⁸ Si consideri che anche il partner non detenuto soffrirà grandemente di questa condizione ed il fatto di non poter mai raggiungere l'intimità con il proprio compagno si porrà come elemento in grado di disgregare il nucleo familiare.

²⁵⁹ In realtà, ove fosse possibile, sarebbe auspicabile che tale lavoro fosse compiuto anche con gruppi meno numerosi di soggetti (ad esempio, coloro che occupano un medesimo piano), in modo da permettere a ciascuno di intervenire personalmente nella redazione del regolamento e di meglio comprendere le ragioni sottese a ciascuno dei valori considerati.

porrebbero come strumenti di supporto al trattamento e non come antagonisti per la sua riuscita.

La proposta appena descritta presenterebbe inoltre alcuni corollari positivi:

- Innanzitutto, la redazione scritta di regole costituisce la formulazione di un contratto, che, in quanto tale, è auspicabilmente rispettato da tutte le parti: anche coloro che adottano come codice di comportamento quello subculturale si troverebbero, una volta sottoscritto il regolamento, a doverlo rispettare, anche per onorare il principio, tanto caro “ai bravi ragazzi”, dell’importanza della parola data. Nel caso in cui, ed è un’ipotesi che credo essere tutt’altro che marginale, coloro che sono sottoposti alla subcultura, e non intendono abbandonarla, si rifiutassero di collaborare al progetto, resterebbero in minoranza, esclusi dalle attività del reparto²⁶⁰: in questo modo, sarebbero loro i soggetti isolati e non i detenuti alieni alle regole della malavita carceraria;
- L’educatore, per poter controllare la concreta attuazione di quanto deciso in sede progettuale, trascorrerebbe più tempo con i detenuti, non solo ricevendoli, singolarmente, durante i colloqui, ma osservandoli durante la vita in comune: in tale modo, si eviterebbe il sorgere di alcune criticità e, al contempo, questi sarebbe in grado di comprendere più profondamente quali siano i miglioramenti compiuti da ciascun detenuto, la sua personalità e il suo modo di relazionarsi²⁶¹;
- Si darebbe la possibilità, a ciascun detenuto, di mantenere salda la percezione di se stesso e la propria identità: sia la subcultura, infatti che, in minor parte, la carcerazione in se stessa sottraggono al detenuto la possibilità di continuare ad autopercepirsi come soggetto parte della società, dotato di caratteristiche peculiari²⁶²;

²⁶⁰ Ove possibile, si potrebbe pensare ad un trasferimento di tali soggetti verso altri carceri o reparti, più duri in considerazione del fatto che l’assenza di un’autoregolazione consentirà minori spazi di apertura, e nei quali risiedano unicamente soggetti che hanno scelto, consapevolmente, di non provare nemmeno a modificare il proprio modo di essere.

²⁶¹ In questo modo si realizzerebbe anche una delle proposte educative promosse dalla Polizia Penitenziaria: l’educatore, vivendo più a stretto contatto con i detenuti, imparerebbe a conoscerli per quello che veramente sono, scongiurando il pericolo che il colloquio periodico con ciascun detenuto si trasformi in una recita; inoltre, gli agenti stessi potrebbero collaborare più attivamente alla rieducazione, supportando più da vicino l’educatore stesso. Si moltiplicherebbero così le possibilità di rieducazione, che potrebbero scaturire anche da una semplice cena, partita a carte, ora d’aria o dibattito con chiunque sia presente in reparto: educatore, altri detenuti (sia subculturati che non) e personale di Polizia Penitenziaria.

²⁶² Tale fenomeno è definito spoliazione e conduce allo smarrimento della propria individualità.

- Si eviterebbe che i detenuti, per cercare di non cadere nelle maglie della subcultura, adottino modalità di comportamento egoistiche, che mirino unicamente a migliorare la propria condizione di vita: si assisterebbe, in questi casi, al sacrificio della solidarietà, che rappresenta un valore fondamentale, soprattutto in luoghi coatti e di sofferenza;
- I detenuti percepirebbero la reale portata dell'opera di rieducazione, che non si dovrebbe limitare alla predisposizione di attività, ma dovrebbe abbracciare ogni momento della giornata detentiva; io credo che non si possa pensare di proporre un modello di vita alternativo, valevole per tutte le situazioni che la vita riserva ad un uomo, dimostrando la sua efficacia solo in determinate situazioni (che, per di più, sono quelle più semplici da gestire e all'interno delle quali è più facile non violare le leggi).

IL CARCERE: QUALI PROSPETTIVE

Al termine del lavoro di ricerca che si è cercato di svolgere attraverso le pagine della presente tesi, ritengo utile sottolineare l'importanza di una delle prime affermazioni riportate: il reato rappresenta una rottura del patto sociale posto in essere dal reo nei confronti sia della vittima del reato sia della società.

Credo che già da queste poche parole sia possibile muovere per la costruzione di un modello di esecuzione penale che sia volto principalmente alla rieducazione e alla risocializzazione: se colui che ha violato il patto sociale, infatti, riuscisse a risanare la ferita che ha procurato ad entrambe le parti lese si potrebbe dire che lo Stato è riuscito appieno nell'interesse che si era prefissato prevedendo sanzioni come conseguenza della violazione delle sue norme.

In particolar modo, penso che il modo migliore per riavvicinare il detenuto alla società sia rappresentato dall'espiazione della pena in misura alternativa al carcere, ove sia possibile per l'intero, evitando il tal modo il contatto con un luogo che appare essere fortemente criminogeno, e nei restanti casi, per il residuo. Così facendo, il detenuto continuerebbe, anche durante la pena, a sentirsi parte della collettività, riuscendo a non scollegarsi completamente da questa; si aggiunga poi che in questo modo le carceri sarebbero meno affollate e i detenuti ivi reclusi potrebbero fruire di un trattamento maggiormente personalizzato e costruttivo.

Per poter percorrere queste vie è necessario che, a livello legislativo, vengano predisposte ulteriori possibilità di espiazione della pena in misura alternativa, differenziando le caratteristiche di ciascuna proposta in modo che, nel caso concreto, sia possibile scegliere la forma espiativa che meglio si atteggi alle esigenze della società e alle caratteristiche del detenuto.

La ferita prodotta alla vittima del reato può provare ad essere sanata attraverso il ricorso alla mediazione penale²⁶³, creando una possibilità di dialogo tra tale soggetto e il carnefice: in questo modo si permetterà al reo di comprendere la portata del suo gesto e le ripercussioni che questo ha prodotto nella sfera personale della vittima, accelerando la riflessione e la revisione critica e, ove possibile, il compimento di azioni dirette a reintegrare la perdita subita a causa del reato.

Un'ultima riflessione, imprescindibile, però, per un significativo mutamento: è sì necessario che cambi il clima culturale all'interno del carcere, perché altrimenti, come evidenziato, non sarà mai possibile il perseguimento dei fini rieducativi previsti ex lege; è però altrettanto importante che l'intera società muti il proprio punto di vista nei confronti di coloro che si trovano a dover scontare una pena: se dall'esterno dei penitenziari giungeranno ai detenuti segnali di apertura, di interesse alla ricostruzione del patto sociale e di attenzione per il

²⁶³ La mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti che si caratterizzano per la natura sociale, culturale, penale; in quest'ultimo campo il conflitto si configura come reato.

In Italia la mediazione sperimentale è attualmente praticata in ambito minorile, dove l'asimmetria delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a protezione dei soggetti ed una diversificazione degli obiettivi della mediazione: questi devono essere chiariti dal mediatore agli interessati per permettere un incontro e una comunicazione efficace tra le parti.

Per la vittima, che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (art.10 del D.P.R. 448/88), la mediazione consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subita, di uscire da un ruolo passivo dando voce e visibilità alla propria identità personale.

Al minore, la mediazione permette una responsabilizzazione sul danno causato e sulle possibilità di riparazione: la riservatezza dell'incontro e la separazione dal procedimento penale favorisce l'emersione dei contenuti emotivi legati agli eventi in un contesto relazionale protetto.

Il mediatore ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale che all'inizio dell'incontro di mediazione vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti.

L'esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene comunicato al giudice dal mediatore, senza riferire motivazioni specifiche data la riservatezza dell'incontro. Per esito positivo s'intende una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto: in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o lo svolgimento di attività di utilità sociale.

Tale opportunità consente, prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle conseguenze del reato con una diretta valenza restitutiva per la vittima ed educativa per l'autore del reato.

Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.

cammino rieducativo che ogni singolo tenta, a volte faticosamente, di compiere, sarà molto più semplice per questi soggetti prendere le distanze dalla subcultura.

GLOSSARIO²⁶⁴

- Accavallato: soggetto in possesso di armi;
- Affascinarsi: riunirsi in assemblea;
- Amico: termine comunemente usato per indicare una persona che è vicina al proprio gruppo di appartenenza, anche se non è affiliato;
- Antenna: luogo in cui si nascondono i malviventi, covo;
- Aquila nera: termine per indicare l'Ufficiale Giudiziario durante la consegna dei mandati di cattura;
- Area: settori nei quali operano le figure professionali all'interno del carcere: l'area educativa o trattamentale, l'area sanitaria, l'area della sicurezza e dell'ordine, l'area di segreteria e l'area amministrativa e contabile;
- Argomento: arma, nell'accezione più generale;
- Aria: termine che indica il luogo del passeggio all'aperto dei detenuti, il cortile;
- Balordo: colui che è dedito alla malavita;
- Bacaiare: litigare;
- Baiaffa (vedi anche berta, cannone, canterina, ferro, pezzo, rabbiosa, ravatto, tamburo): pistola;
- Batteria: banda;
- Batti: il processo;
- Bedy: il carabiniere;
- Bella: l'evasione;
- Bevuto: soggetto che è stato arrestato;
- Bicicletta: zizzania, contrasto, grave discordia, racconto di cose false per i motivi più subdoli (sinonimo di tragedia);
- Biciclettarò: colui che semina zizzanie, biciclette (sinonimo di tragicatore);
- Blindo: termine per indicare la porta blindata delle celle;
- Boss: termine che proviene dalla società civile e indica il capo, il padrone;
- Bovolo o battente: l'orologio;

²⁶⁴ I termini di seguito riportati costituiscono parte delle espressioni tipiche del linguaggio dei detenuti. Si consideri che notevoli differenze possono sussistere tra il gergo dei diversi istituti, in ragione della composizione dell'istituto stesso e del contesto geografico entro cui si trova inserito.

- Braccialetti: manette americane;
- Bravo ragazzo: detenuto che sa farsi i fatti propri ed è sempre disponibile per gli amici, è il termine con cui si allude agli uomini della subcultura;
- Bricca: prostituta;
- Buiosa: la galera;
- Bulgaro: il morto;
- Buttarsi sul carrello: espressione che si usa quando si mangia il vitto dell'Amministrazione carceraria che viene distribuito con un carrello;
- Camuffo o fasullo: falso, non vero;
- Capocella: termine per indicare il responsabile della cella: di solito è un boss, ma può anche essere un esperto o il più anziano. Deve cercare di mantenere l'ordine e la disciplina;
- Capotavola: termine che indica chi siede a tavola al posto d'onore: è sempre il capocella ad esserlo;
- Cappotta: termine che indica una dura aggressione da parte di più detenuti dopo aver coperto l'agredito con una coperta o un lenzuolo. Probabilmente deriva dal fatto che gli aggressori stanno sull'agredito come la capotte dell'auto;
- Carcerite: atteggiamento psicologico temporaneo di rifiuto dell'ambiente circostante, porta all'isolamento e dipende dall'atteggiamento del soggetto e dal periodo di persistenza del fenomeno;
- Carrello: termine per indicare lo strumento con cui si consegna il vitto ai detenuti;
- Cavalli (o capei, barda, pirengi): ladri;
- Chiodo (o lama, lancia, lasagno, molla, punta, saccagno, sarago, sberla, scannauomini, sciabola, sfera, spada, ciappun): il coltello;
- Cicala: uno che parla troppo, o anche un antifurto;
- Cicare: arrabbiarsi;
- Cioccare: protestare;
- Ciocco: furto, rapina, lavoro illecito;
- Colomba: soggetto morto di morte violenta;
- Comune (detenuto): detenuto non etichettabile, ossia non affiliato o non abituale;

- Conserva: sinonimo di cappotta. Deriva dal fatto che dopo l'aggressione, l'agredito perde così tanto sangue da far pensare alla conserva del pomodoro;
- Cristiano: termine che indica il vero uomo, l'uomo di rispetto, integro, omertoso e affiliato; Il buono cristiano invece è riferito a persona anziana, rispettabile ma non affiliata;
- Cucca: ricettatore;
- Domandina: strumento cartaceo con cui il detenuto pone le proprie richieste allo staff carcerario;
- Erba: ergastolo;
- Ergastolo bianco: Condannato alla casa di lavoro, dove l'assegnazione dovrebbe durare solo pochi anni ma non riesci mai a finirla, perché per mille pretesti ricominci sempre da capo;
- Errare: commettere un errore, essere in errore;
- Esperto: detenuto con molti anni di galera sulle spalle, altamente prigionizzato;
- Fare il morto: non avere il diritto di dire la propria opinione su qualsiasi argomento; spesso significa stare steso sul letto e chiedere il permesso di alzarsi per qualsiasi cosa. È una punizione per colui che si comporta male nell'ambito della cella: una sorta di emarginazione forzata momentanea, solitamente usata per punire chi non si attiene alle regole interne, soprattutto se riguardano la pulizia personale e ambientale;
- Fare la ricotta: vivere con i soldi che ti passa una prostituta;
- Farsi la galera: espressione che indica la consapevolezza di dover scontare una condanna per il reato commesso e l'accettazione e l'adeguamento alle regole della comunità;
- Farsi la zampogna: prepararsi la roba per cambiare cella o carcere;
- Favella: termine derivante dalla subcultura mafiosa che indica il modo di esprimersi in termini mafiosi. Avere favella significa saper parlare in modo convincente;
- Giarrettiera: collegamento;
- Giudicare: termine che si preferisce non usare secondo il principio per cui solo i Giudici giudicano; il detenuto dà opinioni o pareri, non giudizi;
- Grillo: uno che è in grado di scappare, di evadere;
- Grima: colui che fa la spia;

- Guardia: termine per indicare in modo dispregiativo gli agenti di custodia, ma spesso viene usato anche come sinonimo di indegno o infame quando è rivolto ad altri detenuti;
- Impacchettato: trasferito rapidamente e con violenza;
- Infame: detenuto che denuncia all'autorità giudiziaria un proprio compagno o qualche avvenimento che causa conseguenze negative agli altri, dunque meritevole di disprezzo da parte della comunità carceraria;
- Latino: il latitante;
- Liberante: prossimo a terminare la propria pena;
- Mangia: funzionario corrotto;
- Malandrino: colui che perpetra prepotenze verso gli altri avvalendosi della propria forza fisica oppure approfittando del fatto di avere le spalle coperte;
- Mandolino: mandato di cattura notificato dall'ufficiale giudiziario;
- Marmotta: cassaforte;
- Mastino: un agente cattivo d'animo, che per un nonnulla alza le mani e poi ti denuncia per aggressione;
- Montare biciclette o tragedie: mettere zizzanie tra detenuti;
- Nuovo giunto: detenuto appena arrivato, sia esso un pivello o un esperto, oppure proveniente da altro carcere;
- Ora d'aria: termine che si usa per indicare il tempo riservato all'aria aperta, anche se è più di un'ora;
- Pacco: il sequestrato;
- Passa: il passamontagna;
- Pentito: detenuto disposto a collaborare con la giustizia ottenendo attenuanti, benefici e riduzioni di pena;
- Piangere: verbo che si usa per scherzare o per schernire un proprio compagno quando questi si apparta per scrivere una lettera o quando è steso sul letto assorto nei propri pensieri. Pensare al mondo esterno o scrivere ai familiari;
- Picciotto: nella gerarchia della mafia è il grado più basso, ma in carcere è poco usato. Si preferisce "ragazzo" o "vaglione" accompagnato da un aggettivo possessivo;
- Pontello: appuntamento;

- Protezione: opera protettrice di tutela nei confronti di detenuti inesperti, ma ha anche il significato di favoreggiamento, sinonimo di “avere le spalle coperte” da qualcuno;
- Pugnalare l'orologio: essere condannati all'ergastolo;
- Quacquaracqua: detenuto che parla troppo e agisce poco;
- Radio carcere: canale di comunicazione informale che permette la diffusione di informazioni diverse da quelle che diffonde il canale di comunicazione ufficiale, notizie che viaggiano velocemente di bocca in bocca tra detenuti, spesso non controllate. Sovente le notizie non risultano essere attendibili, ma accade che radio carcere sia più attendibile degli altri canali e fornisca tali notizie in tempi più rapidi;
- Regolare: si dice di persona che non appartiene in nessun modo alla malavita;
- Responsabile: detenuto che è posto sul grado più alto della scala gerarchica nella comunità carceraria. Di solito è un boss o un affiliato, ma può esserlo anche un “esperto” non affiliato o un anziano;
- Ricottaro: sfruttatore di prostitute;
- Rispettare il cane per il padrone: stimare qualcuno non meritevole di stima soltanto perché il suo protettore è un uomo di rispetto;
- Rotolare lo sgabello: impiccarsi;
- Saccagnare: accoltellare;
- Saltare il secchio: espressione che indica il passare dall'altra parte della barricata, pentirsi;
- Sbirro: solitamente è riferito agli agenti di pubblica sicurezza, ma spesso viene usato per indicare un infame, un indegno o una guardia;
- Sbagliare: commettere un'azione infamante. È tassativamente vietato usare questo termine se il detenuto a cui si riferisce è “integro” nel modo di comportarsi, dal momento che soltanto gli sbirri o gli infami sbagliano;
- Scaldare il letto: espressione usata in senso negativo che indica la poca esperienza di galera di un determinato detenuto;
- Scaratto: conflitto a fuoco;
- Schiavettoni: manette a vite;
- Scoppiare: andare fuori di testa, non sopportare più l'ambiente carcerario dopo una lunga carcerazione; in senso positivo, stancarsi del carcere;

- Sfarfallare: curiosare;
- Sfoglia: informazione che si passa tra detenuti di sezioni diverse; solitamente è scritta su biglietti, ma può anche essere orale se il detenuto che funge da tramite è un uomo fidato;
- Sibe: pestaggio;
- Specchio: confronto all'americana;
- Squadretta: gruppo di agenti che intervengono in caso di disordini e picchiano;
- Tragedia: zizzania, contrasto, grave discordia, sinonimo di bicicletta;
- Turista: si dice di chi entra in carcere per un reato che non ha niente a che fare con la malavita;
- Uccello di bosco: i latitanti;
- Vaglione: indica generalmente il picciotto, ma accompagnato dall'aggettivo "buono" indica il bravo ragazzo non affiliato ma rispettoso;
- Vecchio di galera: colui che ha trascorso molti anni in carcere, anche se non in modo continuativo, sinonimo di esperto;
- 6 e 40: tipo poco affidabile, che, se può, ti frega... (l'art. 640 del Codice penale è la truffa).

APPENDICE

1 INTERVISTA AD UN DETENUTO DELLA CASA DI RECLUSIONE DI BOLLATE

22.5.2008

Cos'è la subcultura carceraria?

E' un modo di pensare, di ragionare diversamente, sia da chi è fuori dal carcere, sia da loro stessi quando escono.

Il sistema delle regole, in carcere, è molto forte: da un lato ci sono le regole legali, dall'altro quelle illegali. Le seconde sono molto forti e radicate, la malavita impone il loro rispetto: bisogna ammettere poi che quelle regole hanno comunque una loro logica.

A Bollate, che clima si vive? Quanto è radicata la subcultura?

Beh, devo ammettere che qua c'è sicuramente un forte tentativo di superare questa cultura, di sradicarla, soprattutto tramite l'inserimento nei reparti dei comuni dei sex offenders.

Il processo di soppiantamento della subcultura, per te, è già terminato? Con quali esiti?

Credo ci siano ancora tanti passi da fare. Attualmente, la situazione non è così facile come potrebbe sembrare, perché le regole della subcultura, anche se sbagliate, ormai avevano un ruolo importante nella gestione del carcere. Togliercle significa lasciare i detenuti senza sapere come comportarsi e, si sa, è meglio che ci siano regole sbagliate piuttosto che non esserci. Con questo non intendo dire che non ci sono regole: quelle dello Stato esistono. Ma se io quelle non le voglio seguire, e voi mi togliete quelle illegali, io, come faccio? La risposta che molti si danno a questa domanda è "mi faccio i fatti miei, voi fate quello che volete". Così però si torna all'anarchia! Ti faccio un esempio: la subcultura vuole che tu non tieni armi in carcere. E tutti non le tengono. Se però la subcultura non ha più potere, certe persone ricominceranno a tenere armi in cella. E gli altri penseranno "perché lui sì e io no?" e così si torna indietro di cent'anni.

Come si può fare a scardinare la subcultura?

Boh. Te l'ho detto, il problema è che si sta andando dalle regole illegali alle non regole. Lo Stato ha le sue leggi, ma non ne ha create di nuove apposta per sostituire quelle illegali. Guarda la storia dei sex offenders: ti dicono solo che devi accettarli nel tuo reparto, ma non ti spiegano né perché né come devi comportarti.

Come vi comportate con i sex offenders?

Se ti avvicini a loro, stai pur certo che poi hai dei problemi con gli altri, che seguono la subcultura. E questo può diventare pericoloso per te.

Come funziona negli altri penitenziari?

Lì comanda solo la subcultura. Volente o nolente ne fai parte, perché non riesci a starne fuori. Comunque è anche vero che è più facile seguire regole facili, è comodo.

Come si articola la subcultura?

Una volta c'era il capo, ora sta cosa si sente un po' meno. Però ci sono certi che contano più di altri. Per esempio, se passi e ti incontri con uno di loro, sei tu che ti devi spostare, perché lui è lì da più tempo. E poi ha un ruolo.

Comunque, per convivere, è importante che ci sia qualcuno che dà le regole. Se no come fai? Di solito le dà chi è lì da più tempo. I capo cella possono avere un ruolo positivo, perché a volte evitano che nascano risse, aiutano la convivenza a essere pacifica. Però possono essere un pericolo per gli altri detenuti, che potrebbero venire sopraffatti, e anche per la Polizia Penitenziaria, per via del grande ruolo che assumono in reparto.

Come ci si organizza per il lavoro?

La regola che vale è: se tu non fai qualcosa, io non posso lamentarmi, anche se il tuo non far niente mi danneggia. Vedi, questa è una regola tipica della subcultura!!!!

Per il lavoro, tipo all' WSC, ci sono le graduatorie. Ma qua è l'amministrazione che sbaglia... più piangi e prima ti fanno lavorare, anche se toccherebbe a un altro. Sono soprattutto gli stranieri a fare questo giochetto, dicono che hanno i figli al loro Paese. Siamo tutti uomini qua, e tutti abbiamo dei problemi da risolvere. Comunque devo dire che qua a Bollate è difficile che, in un modo o nell'altro, non ti facciano lavorare.

E poi in questo campo è difficile trovare la regole, ognuna sarà sbagliata per qualcuno, perché quando arrivano le urgenze tutto si sconvolge.. in linea di massima, chi è qui da più tempo lavorerà prima.

La subcultura ha degli effetti anche a proposito della famiglia?

Ma no, figurati, anzi, per coloro che sono inseriti in quel contesto la famiglia è importantissima, è un legame fortissimo. Poi qua in carcere non hai altro a cui pensare, perciò ti aggrappi ancora di più. Una volta che sei dentro, non hai niente, solo l'affetto della tua famiglia: sono loro la speranza per il tuo futuro. Soprattutto i figli, quelli sono pezzi di cuore, li pensi sempre. Anche il tuo compagno/a, se ce l'hai, è importantissimo. Ma come fa una persona ad aspettarti per tanto tempo? Come fai tu a sperare che ti aspetti?

Una volta usciti dal carcere, si rimane ancora prigionieri della subcultura?

Non credo. La perdi, una volta fuori ti scordi presto di tutti gli anni che hai passato dentro. Fuori sei troppo impegnato per guardare tutti i comportamenti, nel dettaglio, delle persone.. hai la tua vita.

Si può non entrare nel meccanismo della subcultura?

Sì, si può, ma non puoi farlo da solo, perché comunque hai bisogno di qualcuno con cui stare.

Cosa pensi dei sex offenders?

Che se ci spiegassero che accettandoli salveremmo anche solo una donna o un bambino, io ci sto.

Il progetto ideale di reinserimento dovrebbe prevedere che solo chi vuole collaborare sul serio a questo progetto viene a Bollate, e non che la maggior parte della gente viene perché qui si sta bene. In questo modo il messaggio continua a non passare.

La subcultura non consentirà mai la loro integrazione: per me è pericoloso far finta che vada tutto bene tra comuni e sex offenders, quando non è così, sarebbe meglio ammettere che l'integrazione è difficoltosa.

2 INTERVISTA AD UN DETENUTO DELLA CASA DI RECLUSIONE DI BOLLATE

20.6.2008

Cosa significa entrare in carcere?

Vuol dire cambiare vita, cambiare mondo, perdere le tue abitudini.

Devi subito decidere, appena entri, se vuoi accettare o meno la nuova realtà per com'è, con le sue regole.

Per alcune persone, entrare in carcere è addirittura meglio che stare fuori. Qui almeno mangi, dormi, ti ripigli.

Cosa fa più male di una carcerazione?

La mancanza della tua libertà. E della privacy, questo è davvero brutto.

Ti devi umiliare spesso, perché non puoi rapportarti con le persone come vorresti (ad esempio, nei tuoi rapporti con la Penitenziaria). Devi imparare ad accettare quello che succede, a mettere da parte il tuo orgoglio. E se non riesci a accantonarlo, puoi provare a canalizzarlo in altre cose, perché tanto non puoi fare quello che vuoi tu.

Come si vive in carcere?

Dipende da dove ti trovi, in quale carcere sei. Meno regole ci sono, meno possibilità hai di stare meglio e provare a ricostruirti. Ovunque, comunque, c'è una gran rassegnazione.

Come ti percepiscono i tuoi compagni di detenzione?

Per loro, qua dentro, io sono il mio reato. Anche gli agenti la pensano così, in questa cosa sono tali e quali ai detenuti più tosti, come mentalità. E anche dopo, una volta che ti hanno conosciuto, continuano a non vederti come una persona. Al massimo, dal disprezzo si passa all'indifferenza.

Ah, c'è un'altra cosa che i detenuti guardano per giudicarti. Le tue conoscenze, quelli che frequentavi fuori e che ora sono dentro come te. Da quello ti tracci la strada.

Cosa chiede l'Amministrazione Penitenziaria a un detenuto?

Rispetto. Sempre. Questo non vuol dire che non ti puoi esprimere, ma solo che devi cercare di fare tutto quello che fai con intelligenza. Però anche per questa cosa dipende dal carcere in cui sei, da come la direzione imposta le cose. E' la direzione che fa il carcere.

I detenuti della subcultura, cosa chiedono?

Un sacco di cose, che a me non interessano.

Io mi faccio i fatti miei, cerco di non immischiarmi mai quando c'è qualche casino, non entro in confidenza con nessuno, almeno non troppo, solo il giusto per avere dei rapporti normali.

Se però riesci a trovare un amico, quella è una fortuna.

Quali sono le regole della subcultura?

Sono parecchie, tipo, partendo da quelle più comuni, mangiare tutti alla stessa ora, tenere la cella iper pulita, andare a letto presto, anche se fa caldo indossare sempre la maglietta,..
Comunque, per sfuggirne, basta non stare in cella con certa gente. L'ultimo arrivato, quando si capisce che non si va d'accordo, chiede di andarsene, e così si risolve il problema. E' il capo cella che decide, è lui che fa l'ambiente.

Le regole della subcultura vengono rispettate anche fuori da chi le osserva qua dentro?

Ma va, fuori queste regole assurde non esistono. Anzi, ti dirò di più, anche quelle stesse persone che qua fanno le intransigenti, fuori si comportano tutto all'opposto.

E' possibile rimanere fuori dalla subcultura?

Io credo di sì, anche se dipende molto dal reparto in cui sei. Qui ce la puoi fare se vuoi. Però devi essere forte, devi sapere che gli altri ti escluderanno, e sta cosa non ti deve dare fastidio. Che poi viene tutto a vantaggio tuo se te ne stai lontano da loro, perché ti eviti di rimanere imbrigliato in una mentalità, e farti una carcerazione più dura, il carcere dentro il carcere insomma, perché devi rispettare sia le regole della Penitenziaria che quelle dei detenuti.

Come si relazionano con te quei detenuti con cui non vuoi rapportarti?

Tra noi c'è indifferenza reciproca. Ci si saluta per educazione, e tutto finisce lì. Abbiamo caratteri e idee diverse, non possiamo andare d'accordo. Ognuno di noi non capisce le regole dell'altro, non ci capiamo quando parliamo.

Cosa si fa in carcere?

Dipende molto da quello che ti viene offerto.

In un carcere senza strumenti?

Leggi, quello ti fa bene, ti tiene vivo. E poi fai palestra. Devi farla quando sei in carcere, per forza, se non ti sfoghi, impazzisci.
Poi è importante riposare nei momenti giusti, se non finisci per stare sempre nel letto, a dormire sempre. Devi cercare di mantenere un ritmo della vita simile a quello che si ha fuori.
Poi devi cercare di mantenere un buon rapporto con gli agenti, di rispettarli e fare in modo che loro rispettino te. Sei tu che devi metterli nelle condizioni di essere educati con te, se no loro non lo saranno di certo.

Qual è il sentimento predominante un reparto di un carcere?

Lo scetticismo. Devi stare sempre attento vigile, non abbassare la guardia. Di solito ti fidi di pochissime persone (che però sono importanti, sono i tuoi punti di riferimento), dalle altre devi sempre guardarti.

Se invece sei in un carcere che offre delle possibilità, cosa si può fare?

Puoi provare a vivere. Il lavoro è importantissimo, perché ti fa essere indipendente. E poi ti serve per abituarti a quello che farai fuori, alla vita vera. E' importante anche partecipare a tutte le attività che ti vengono proposte, sia quelle di svago che quelle formative. E, anche qui, fare sport.

Quali sono le privazioni più grandi che ti opprimono?

Sono molte, davvero.

Una delle più difficili da tenere a bada è l'istinto sessuale, perché una cosa fisica, che è difficile combattere. L'unico modo è ammazzarti di palestra. Devi arrivare a essere talmente stanco che non riesci nemmeno più a reggerti in piedi. E' l'unica via per provare ad uscirne, devi tenere la testa sempre occupata.

Qual è il problema più grosso che si avverte nei reparti?

La paura della violenza, quella che puoi subire dagli altri detenuti nella cella.

Non è così semplice sfuggire a una violenza, perché, anche se tu faresti di tutto per non subirla, loro ti minacciano di farti andare ai protetti, di dire qualcosa alla Penitenziaria... e tu, per non andartene da dove sei in un posto dove staresti peggio, ti trovi costretto a subire. Il problema è che una volta che sei stato violentato, poi non sei più lo stesso: la violenza che subisci, ti cambia la vita.

Io mi sono ribellato, forte, ho preso rapporti per questa mia ribellione, ma almeno hanno capito, tutti. Se non ti vuoi far sottomettere, devi essere forte, altrimenti loro lo capiscono e se ne approfittano subito di te.

Credimi, il fenomeno della violenza in carcere, anche se se ne parla poco è un problema enorme, soprattutto per i giovani, che sono le vittime preferite...

Che rapporto hanno i detenuti con l'amore?

Ti manca molto l'amore. Finisci per valorizzare e apprezzare tutto quello che l'altro sesso ha di diverso dal tuo mondo. Ogni cosa che una donna fa, pensa, produce, ti sembra meraviglioso.

Ti mancano i gesti d'affetto?

Sì, tantissimo. Devi imparare a convivere con il fatto che ti deve bastare il colloquio, ovviamente se sei fortunato e hai qualcuno che viene a trovarti. In quel caso stai veramente bene.

Si sa, il carcere ti impedisce qualsiasi gesto d'affetto, e questa è una punizione enorme. Quando sei disperato, e hai bisogno di qualcuno, non c'è nessuno, sei solo. Il problema è che poi, per sopravvivere, ti abitui, e non sai se, una volta fuori, sarai ancora capace di cercare e dare affetto.

Lamenti soffocati

Sbattono sui muri
i pianti
della notte

si perdono
nel buio
lamenti soffocati

volti nascosti
dietro lame di luci

che tagliano
corpi
di vite
abbandonate.

Pensieri bugiardi

La mente
evade

poi esausta
torna
piena di bugie

si nasconde

mi cerca
alla finestra

dove rimangono
solo grida.

La vita in carcere

Solitamente la giornata tipo varia in relazione all'ordinamento interno di ogni istituto, per cui se in alcune carceri la giornata è scandita in ogni minimo particolare, in altre non vi sono né sveglie, né attività organizzate.

Il regolamento non parla però di un tempo vissuto, di un tempo totalmente differente da quello che si ha all'esterno: allungato, scandito, programmato all'estremo. Infatti una grande difficoltà per chi è recluso è quella di convivere con la privazione di poter gestire la propria giornata.

All'interno del tempo carcerario si trova il tempo dell'aria, della socialità, dei colloqui, del controllo e dell'isolamento. L'ora d'aria è consentita due volte al giorno: per coloro che non si trovano in carcere duro, in cui il massimo dato è di 90 minuti, questa può essere concessa per più ore. In queste ore si può stare nei "passeggi", cioè spazi a cielo aperto spesso non dotati di adeguate protezioni contro gli agenti atmosferici e quasi mai di attrezzi da utilizzare per lo svolgimento di attività sportive. Spesso a causa del sovraffollamento non si riescono a garantire, come richiesto dalle circolari ministeriali, le 4-5 ore giornaliere d'aria e queste sono ridotte allo standard minimo di due ore. Se ne può dunque dedurre che il detenuto passi la maggior parte del suo tempo in cella, anche perché l'orario per le varie attività scolastiche e lavorative coincide spesso con le ore mattutine d'aria.

L'ordinamento penitenziario dà molto valore al mantenimento delle relazioni familiari e sociali dei detenuti; ma come spesso accade esiste anche una distanza incolmabile tra la legge e la sua effettività. In gran parte degli istituti di pena, alle inevitabili limitazioni dovute alla detenzione, si devono sommare restrizioni d'ordine organizzativo e interpretativo. Tali limitazioni incidono negativamente sulle relazioni affettive dei detenuti tanto da snaturare la loro funzione, motivo per cui sarebbe necessario creare condizioni migliori per il loro svolgimento, in termini di tempi luoghi e modalità.

Alla socialità si contrappone l'isolamento: il "buco" esiste ancora e viene usato, anche se sotto una terminologia più tranquillizzante, come "cella di sicurezza" o "cella liscia".

L'isolamento, deciso dal consiglio di disciplina, non può essere eseguito senza la certificazione sanitaria dove si attesti che il soggetto può sopportarla. E' costituito da una

cella spoglia con un solo materasso, senza suppellettili per evitare l'autolesionismo o il suicidio. A volte queste celle sono insonorizzate. Il buco dovrebbe essere un mezzo di contenzione per impedire che si compiano violenze o che siano poste in atto minacce, per sconfiggere resistenze, per prevenire fughe o per mantenere l'ordine e la sicurezza nell'istituto di pena. Da questo se ne dovrebbe dedurre che il buco dovrebbe essere usato solo in caso di estrema necessità, anche se tutti i detenuti sanno che la linea di demarcazione tra l'usarlo come mezzo contenitivo e come strumento di punizione (in tal caso si fa riferimento alla sua funzione di persuasione e di rafforzamento della disciplina) è incerta, poco delimitata. L'isolamento con funzione punitiva è detto allora "detenzione in cella individuale" e consiste in una totale esclusione di ogni contatto sociale.

Solitamente le infrazioni disciplinari danno luogo a sanzioni disciplinari.

I detenuti non possono essere puniti per un fatto che non è previsto come infrazione del regolamento, e ciascun provvedimento deve essere motivato, dando all'interessato la possibilità di esporre le sue motivazioni e discolpe, in modo tale da eliminare ogni possibilità di arbitrio. Accade invece nella prassi che il detenuto venga messo in isolamento, e che successivamente se ne discuta col consiglio di disciplina.

Il procedimento è il seguente: l'agente lo pitta²⁶⁵ e lo porta in isolamento. Il rapporto viene convalidato solo 2 o 3 giorni dopo, di lì a 4 giorni viene convocato il consiglio che a quel punto quasi mai assolve il detenuto, non fosse altro che per non smentire le misure già adottate in via precauzionale.

Oggi come 50 anni fa il sistema carcere resta immutato (escluso qualche isola felice e Bollate è una di queste) nei suoi tratti essenziali: sicuramente sono facilitate le visite, la censura delle lettere più contenuta, ma si sono mantenute inalterate chiusure e restrizioni. Non c'è aspetto della vita dei reclusi che non sia regolamentato e passibile di sanzione.

La nozione di "regolare condotta" è cruciale poiché regola le relazioni tra detenuto e lo staff, conferendo significato anche al concetto di "collaborazione attiva all'osservazione scientifica della personalità". La regolare condotta rompe e unisce le barriere tra il responsabile dell'istituto e quello dei detenuti, fondando da un lato il potere e dall'altro

²⁶⁵ Nel gergo carcerario, indica la stesura di un rapporto.

l'assoggettamento. La sorveglianza costituisce una delle funzioni base del sistema carcerario; sotto la volontà di assicurare che la pena venga espiata, a volte per attuare questo principio vengono posti limiti. Fin dall'ingresso in istituto in cui il detenuto è sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e sottoposto a visita medica è evidente il carattere pervasivo dell'istituto: l'Amministrazione non solo scruta il corpo, ma vuole conoscerne l'anima del detenuto, predisponendo per questo un colloquio con un esperto dell'osservazione, nel corso del quale si è invitati a segnalare eventuali problemi personali e famigliari; il colloquio tende a rilevare le carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione.

Il detenuto verrà controllato a vista, sarà spogliato di tutti i suoi oggetti personali considerati inidonei e verrà vestito dei panni del carcere: potrà dirsi istituzionalizzato. Numerosi ostacoli saranno da impedimento a questo esame, tra i quali la ribellione dei soggetti in causa che non vorranno sentirsi invasi nell'intimità della propria vita, oltre che il fatto che l'osservazione, seppur seguita da esperti, è affidata alla "responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate", e di conseguenza, se l'osservazione scientifica della personalità dovrebbe guardare ai bisogni e alla soggettività dei detenuti, in realtà spesso si limita ad una semplice registrazione dei comportamenti visibili.

Non viene colto quello che io chiamo il "il sottobosco" cioè quella parte di vita detentiva che è fatta di mille cose e queste cose formano regole che spesso nella vita di un recluso possono tracciare alcune linee guida per una carriera deviante. Soprattutto perché vengono assunte varie forme di adattamento, che vanno dal semplice ritiro dalla situazione, cioè dal non coinvolgimento agli eventi, alla linea intransigente, che non prevede la cooperazione.

L'adattamento in carcere, per la maggioranza dei casi, avviene in modo graduale e procede passando per vari stadi.

La prima forma di adattamento è denominata di linea intransigente. In questo caso il detenuto entra in urto volontariamente con l'istituzione non accettando nessuna forma di collaborazione e rifiutando costantemente il carcere come luogo di estremo stress. Si avverte tensione e nervosismo che, a volte, può anche scatenare una rabbia incontrollabile e una risposta violenta ad ogni tentativo di intervento da parte dello staff.

Un altro approccio consiste nel ritiro dalla situazione, nel quale il detenuto concentra tutta la sua attenzione su se stesso, sul suo mondo personale e indirizza le proprie facoltà solo nel soddisfacimento dei propri bisogni fisici. Durante questo tempo il detenuto diventa indifferente rispetto a quanto avviene all'interno del carcere, rifiuta tutte le forme di socialità rinchiudendosi in se stesso e isolandosi dalla vita di relazione. Solitamente questo stadio è determinato dalla sostanziale impotenza che si sperimenta nei confronti di un sistema, che sembra volto alla distruzione di coloro che vi incappano.

Successivamente, nella fase di conversione, la persona reclusa potrebbe accettare o fingere di accettare la condanna che gli è stata inflitta comportandosi in modo esemplare. Il comportamento del convertito tenta non di assicurarsi i vantaggi che l'istituzione può offrirgli, ma di adeguarsi profondamente, eticamente, alle norme del carcere. Avviene così che il soggetto cominci a collaborare con il personale penitenziario e tende a essere di esempio morale agli occhi dei compagni.

Spesso però accade che il detenuto finisca per accettare completamente la realtà carceraria, che viene considerata come l'unica possibile. Tanti sono i detenuti che a causa della lunga detenzione pensano la propria esistenza sia concepibile solo nel quadro dell'istituzione, ignorando le potenzialità della vita esterna, che viene percepita unicamente come piena di pericoli. La vita carceraria diventa talmente parte costituente dell'individuo, che al termine della pena, la persona reclusa potrebbe non sentirsi più adeguata ad affrontare la realtà oltre le sbarre.

“L'individuo nel tentativo di fronteggiare le pressioni e le violenze istituzionali a cui è sottoposto non potrà che contare sulla propria capacità di trovare all'interno del recinto un qualsivoglia modo di vivere, ossia dovrà adattarsi, dato che l'adattamento è l'unica arma in suo possesso”. La maggior parte dei detenuti non assume un determinato comportamento stabile nel tempo, ma oscilla da una forma di adattamento all'altra, stando con l'istituzione o con la subcultura a seconda del loro comodo. Oscillazioni che sono determinate dalla logica interna del carcere tramite la concessione di premi e punizioni, di concessione o di negazione di privilegi. Comunque la maggior parte delle persone recluse assume, più o meno consapevolmente, la forma di adattamento che più conviene, cioè che permetta di subire il minor numero possibile di danno e dolore fisico e psichico.

Apparentemente luogo di vita esemplificato, con regole dettagliate, pedanti, complete, l'ambiente carcerario può dare l'impressione di un sostegno nei confronti della complessa e minacciosa realtà esterna, ma il sentimento sperimentato cela un invischiamento malato, di stretta dipendenza che non si risolve con il rilascio. Il carcere agisce sulla perdita del senso di sicurezza personale: ci si deve rendere conto che si è in balia di tutti. Qui possono venirti a prendere da un momento all'altro: cosa puoi fare, non sei niente, non sai niente, non puoi invocare aiuto, non puoi basarti su niente. Hai il vuoto intorno a te. Sei in balia di tutto".

Insicurezza ancor più rafforzata dal forte dubbio sulle proprie possibilità del futuro: quali le prospettive lavorative, quali i rapporti familiari, quali legami alla vita di relazione affettiva e sessuale al momento del tanto atteso rientro in società.

Il tempo del carcere

Qui l'orologio del tempo gira al rovescio dal presente al passato.

Lo slittamento dalle punizioni fisiche al carcere, ha comportato una conversione della pena in termini di sottrazione di tempo. Se il tempo per un verso viene inteso come qualcosa di proprio che permette al singolo di poter scandire al suo interno pensieri, emozioni e logiche, quello stesso tempo per l'altro verso non viene più inteso come qualcosa di cui poter disporre a proprio piacimento, visto che l'unico orologio esistente è quello del carcere. L'arresto del cronometro al giorno e all'ora della sua reclusione non significa, per la persona reclusa, l'arresto di ogni tempo. C'è una biforcazione, nel corpo, del tempo. Tempo della reclusione e Altro tempo vivono simultaneamente. Doppiezza del tempo. Doppiezza della memoria. Doppiezza e discontinuità del tempo e della memoria. Ad ogni pulsazione del sangue nel cuore.

Paradossalmente il tempo in carcere si fa doppio: il tempo esterno del colloquio, della socialità, delle attività, del pranzo, del sonno è affiancato al tempo gelosamente custodito da ogni detenuto. Quest'ultimo è il tempo del ricordo, della sofferenza, della gioia di rievocare colori e odori, del ritrovo della propria capacità di amare.

Se spesso si trovano testimonianze di come il tempo carcerario sia l'ora del vuoto, tuttavia esistono momenti che forse proprio per contro diventano luoghi di evasione. Tempo regolato da comandi inibenti o autorizzati; da geometrie obbligate a cui non è possibile

sottrarsi senza contrarre il rischio di ulteriori segregazioni addizionali. Tempo saturato da norme prescritte e proscritte.

Il tempo in carcere diventa duplice: il tempo delle relazioni forti e aggressive e quello proiettato verso un domani indipendente, sciolto, che apre le porte al sogno. Esiste il tempo della coazione, che è il tempo dell'aggressione, aggressione piena, continua, che ti salta addosso da tutte le parti e da tutte le cose.

Il tempo liberato è quello in cui si pensa, si sogna, si progetta, si realizza l'evasione.

Se le mura del carcere sono la metafora della privazione della libertà, l'evasione è la visione della conquista della libertà, e l'idea di libertà è tutt'uno con l'identità.

Il tempo di sé diventa pensiero di evasione, di ricordo e talvolta di speranza per il futuro. Il tempo fra parentesi della detenzione sembra alimentarsi solo di smarrimenti e di sogni.

Il tempo detenuto è vissuto anche come tempo ciclico in cui ogni giorno è uguale a quello precedente, senza possibilità di differenziazione e espressione. Gli anni passano senza lasciare tracce significative. Si aspetta sempre qualcosa, in un tempo che non è mai presente. Che a volte corre e scivola via e, quasi sempre, rimane irrimediabilmente fermo.

Circolarità del tempo. Monotonia del ritmo che scandisce l'apertura dei cancelli. A quelle ore-sempre quelle. Ripetitività estenuante dei periodi. Eterno ritorno delle serie periodiche che scandiscono e frazionano la giornata coatta. Orologio le cui lancette scorrono su un quadrante bianco. Movimento immobile in una temporalità atemporale. Quell'essere percorsi da un percorso in un percorso già percorso.

Sembra che il tempo si sospenda, invece del suo atroce e nullo trascorrere ce ne si accorgerà al momento dell'uscita quando tutto intorno sarà cambiato. "perché sei cambiato se nulla intorno a noi è cambiato?" Il carcere è un mondo di ripetizione, di riproduzione. Un luogo dell'attesa e della pazienza mascherata, del disfare e rifare; il tempo sospeso. La galera è un teatro, e come nel teatro si invecchia perfino in un modo truccato.

Il dolore come il tempo in carcere si dilata, la sofferenza diviene più acuta, il tempo dei pensieri si espande tanto da annullarsi all'oggi per essere solo ieri e, invece, il tempo materiale, viene vissuto come non più proprio ma strappato dall'esterno.

Per noi anche il tempo non va avanti. Gira su se stesso. Pare muoversi intorno a un centro di dolore. La raggianti immobilità d'una esistenza, ogni circostanza della quale è regolata secondo un disegno immutabile. Questa immobilità che rende ogni spaventoso giorno simile al fratello sin nei più infimi dettagli, pare comunicarsi a quelle forze esterne, la cui vera essenza, la cui vera ragion d'esser, è il mutamento incessante.

Il tempo del carcere, tuttavia, se paradossalmente non fa vivere la temporalità del presente, dilata a dismisura nei propri pensieri quella del passato.

O meglio, il tempo del passato diviene quello più presente nella mente di ogni detenuto.

Se del presente rimane ben poco da gestire e del futuro si ha timore perché non si sa cosa ci si potrà aspettare dopo quelle sbarre protettive, il passato forse perché sicuro in quanto già vissuto, forse perché apportante dolore e quindi meritevole d'analisi profonda, forse perché totalmente differente dall'oggi: è il tempo della persona detenuta. Tornare indietro per ripercorrere quello che si è stati, anche se questo significa affrontare qualcosa di doloroso, è un fondamentale momento di presa di coscienza di sé, della proprie relazioni, amicizie, delusioni. Tutto questo passaggio di ricordi a volte necessita di sostegno e aiuto laddove è più forte la spinta verso la dimenticanza e la repulsione. Ma è anche vero che solo facendo i conti col passato si può volgere verso un futuro diverso. Forse solo in questo si può ritrovare un aspetto positivo della sospensione del carcere: ma, mentre il proponimento di essere più buoni è un bell'esempio d'ipocrita retorica, essere diventati più profondi è il privilegio di quanti hanno sofferto.

Si può ridere?

Il carcere, come esperienza di regressione, permette alle emozioni di riviversi come primitive, indistinte e lontane dal sociale.

Anche il sorriso in carcere è un fenomeno comunicativo e complesso determinato da una molteplicità di messaggi in contraddizione tra loro e dal fatto che gli interlocutori cercano di mantenere aperti più livelli e canali possibili senza determinarne uno più chiarificatore dell'altro.

Il riso in carcere viene a cambiare le sue caratteristiche di spontaneità per diventare una sorta di strumento di sfogo attraverso il quale osservare con distacco la propria situazione, le

proprie debolezze ed errori oppure le ingiustizie subite. Bisogna avere il coraggio di ridere anche nei momenti più neri e in qualsiasi altra situazione, questa è un'altra cosa che mi ha insegnato il carcere: non far mai trapelare il tuo stato d'animo, anche per non dare soddisfazione a chi vuole che tu sia sofferente.

In carcere si ride perché nonostante tutto si è giovani e la vita è vita, si ride anche con ironia, con sarcasmo. Per l'orgoglio di dimostrare che, comunque, non si è stati scalfiti dentro. La concezione in base alla quale ridere in carcere non è possibile poiché non se ne ha voglia vista la situazione di malessere in cui si è immersi, è uno stereotipo.

Al massimo bisogna centrare l'attenzione al diverso significato che le parole "ridere" e "scherzare" assumono dal dentro piuttosto che dal fuori. Si dovrebbe mostrare come non è detto che uno che è allegro non possa essere al tempo stesso anche profondamente triste. Ridere anche per volgere il proprio pensiero al di là della sofferenza e sconfiggerla. Per sentirsi vivi in qualche modo e non vegetali che vengono posti in base a decisioni altrui. Ridere nonostante hai sbagliato e i giudici ti hanno condannato, ma anche se tu sei un essere spregevole per la società, hai il diritto di ridere, forse per loro non hai un cuore né un'anima, e ridi, ma lo fai per sconfiggere la disperazione e la pazzia.

Lo scherzo spesso in carcere assume la veste di rito di iniziazione per marcare il confine tra appartenenza ed esclusione. È un evento instabile, di margine, in cui solo sfiorando il limite si potrà determinare se si è nello scherzo o in terreno di tragedia: ricordo che molto spesso nei giorni di festa persone fra loro amiche si mettono a scherzare lottando giocosamente e poi ecco quella lotta trasformarsi, trascendere. Cambiano le espressioni dei volti, i sorrisi lasciano posto alle minacce.

A determinare la possibilità dello scherzo è sempre la dimensione dell'appartenenza e dell'esclusione: non importa tanto di cosa si stia scherzando, ma fondamentale è la persona con la quale si può intrattenere questo tipo di rapporto. Poter quindi intrattenere relazioni di scherno con qualcun altro può essere segnale di accettazione e di appartenenza, sempre per quel carattere rituale che assume il riso in carcere.

A volte, infatti, il riso viene usato per deridere e sottolineare il rifiuto e l'allontanamento di quel soggetto dal gruppo, per espellere e denigrare, mettendo una persona nell'impossibilità di rispondere allo scherzo se non con la violenza.

Gli scherzi di iniziazione hanno lo scopo di educare la vittima alle regole del gruppo e dell'ambiente in cui ci si trova a vivere, come per esempio lo scherzo del phon: nel periodo del carcere speciale di massima sicurezza alla vittima viene fatto credere che la direzione abbia dato il permesso di avere degli asciugacapelli, mentre in realtà l'apparecchio farlocco viene costruito con del cartone e l'effetto vento viene procurato da una seconda persona nascosta che soffia costantemente.

Di coloro che non sanno ridere o non sanno far ridere bisogna diffidare "perché nella nostra condizione non scherzare vuol dire non preoccuparti del dolore né tuo, né di quello dei tuoi compagni vuol dire che stai pensando o al suicidio o alla vendetta."

Saper far ridere, si sa, è un'arte; in carcere inoltre assume le vesti di solidarietà tra inclusi per affrontare il proprio dolore segreto e farlo diventare esperienza comune: l'unico modo per dire il dolore è dunque di scherzarci sopra. In carcere impari a scherzare anche sulla sofferenza più profonda.

Le modificazioni della reclusione

La reclusione in quanto volontariamente limitante e perversamente organizzata conduce a livelli di aggressività estremi, determinati da picchi di frustrazione personale. La frustrazione prolungata dei propri bisogni fisici e psichici, così come si esprime nell'ambiente carcerario, conduce ad una massima aggressività a cui, a volte, si dà sfogo con la chiusura in sé stessi e con la modificazione in negativo della propria personalità. In carcere avvengono cambiamenti radicali e se per un lato sarebbe possibile ignorarli e non rendersene conto, per l'altro questa posizione significa perdere la possibilità di poter gestire il proprio io, anche se ormai non si è più padroni del proprio sé fisico.

Nei primi anni di carcere non mi rendevo conto nemmeno di cosa facevo. Con il tempo ho capito che dovevo accettare delle modifiche profonde del mio modo di essere e compiere delle scelte radicali. Invece di interpretare un ruolo bloccato al passato, decisi di riedificare la mia vita mantenendomi il più possibile aderente alle variazioni quotidiane dell'esperienza che andavo facendo. Piuttosto che farmi divorare dalla prigione ho preferito mangiarla

boccone dopo boccone. Il carcere è da sempre considerato scuola di criminalità, e di questo ne siamo anche noi che dentro al carcere passiamo una parte della nostra vita. Tale trasmissione di sapere criminale, non è solo favorito dalla vicinanza e dalla concentrazione di devianti in un' unica istituzione. Questo passaggio di conoscenze avviene per una sorta di processo di osmosi per cui coloro che vivono in quest'ambiente ne assimilano direttamente (e anche non) un *modus vivendi* che permette non solo di adattarsi a quel particolare luogo, ma anche di rafforzare la propria identità stigmatizzata di carcerati. Processo ancor più pregnante perché alimentato da quelle dinamiche sociali per cui un individuo che è stato in carcere sarà detenuto per sempre.

Il carcere rende duri non solo perché si recide tutto ciò che rende una persona umana, come i legami affettivi, la libertà corporea, il contatto con l'esterno, ma anche perché si è in costante lotta contro i soprusi, le ingiustizie e le infamità. Il carcere significa essere puniti, ma per me non dovrebbe essere così. Carcere è fare diventare più crudeli le persone, se entrano che hanno sbagliato una volta escono che sono criminali con tutto il veleno che devono buttare giù . Il carcere trasforma a tal punto le persone che queste cominciano non solo a sentirsi separate dalla società esterna, dalla quale sono fisicamente e psicologicamente divisi e rigettati, ma anche a percepire il carcere come unico mondo e modo dove poter vivere. Quando la galera la interiorizzi cominci a sentirla con tale intensità che devi esercitare una violenza tremenda su te stesso per respingerla.

“Aveva solo sedici anni è entrato in carcere perché aveva tentato un furto e poi dentro si è fatto una vita. Lui sapeva vivere soltanto dentro perché non aveva avuto il tempo di conoscere cosa c'era fuori dal muro”. Questa è la storia di un mio amico, ma succede a molti. Quasi tutti i detenuti, soprattutto quelli che si trovano a scontare pene molto lunghe, trovano notevoli difficoltà ad immaginare la propria vita al di fuori di quelle quattro mura: il loro mondo non è più fuori dal carcere, ma dentro. Il carcere crea una forma di prigionizzazione che rischia di rimanere scolpita nell'anima della persona reclusa per tutta la vita. Una forma d'istituzionalizzazione che chi la subisce non se ne accorge sin da subito e quindi non ci si oppone, ma se avrà la possibilità un giorno di capire cosa sta succedendo nella propria vita menomata, forse comprendendola riuscirà a tirarsene fuori . Ma sono poche le persone che si sono sentite veramente libere una volta fuori dal carcere: ricordo di un mio vecchio amico di detenzione che mi raccontò della sua lunga esperienza detentiva,

dove traspariva chiaramente dal suo racconto le ferite che portava dentro, e come non fosse più una persona normale. Infatti, al posto di ribellarsi per come lo avevano ridotto in carcere, si era fatto arrestare nuovamente una volta uscito, perché diceva che il carcere era diventato la sua casa e lì si sentiva più sicuro. Questa cosa mi ha fatto molto rabbrivire e non ho smesso mai di pensare e di indagare su come aveva impiegato il suo tempo durante la detenzione; non era stato difficile per me capire come il carcere si era impossessato di lui fino al punto di modificarne completamente il corpo e l'anima. In carcere aveva assimilato tutte quelle regole non scritte ma che tracciano un cammino che porta dritto verso una condotta criminale con poche possibilità di ritorno alla vita normale. Questo indirizzo dettato dalla subcultura carceraria crea una trasformazione della personalità orientando verso un senso di appartenenza ai gruppi associativi, che riescono nell'intento di non farti sentire escluso da un contesto, che in questo caso è quello carcerario. Rifletto molto su quello che succede a tanti detenuti dopo una lunga detenzione e nonostante mi sia chiaro come il carcere trasforma in negativo le persone, faccio fatica a capire come una persona possa provare disagio a vivere fuori da queste mura. Questo mio amico mi raccontava un po' di come erano i suoi rapporti con l'esterno e con la società: io immagino che fossero rapporti misti tra la paura e il desiderio di conoscere quello che gli era stato negato, e che quindi lo aveva reso diverso. A volte si ci dimentica anche delle umiliazioni subite, dei condizionamenti: così era successo al mio amico, che sentiva il bisogno di rifugiarsi in questo mondo per lui diventato speciale, con le sue leggi, la sua morale, il suo turpe mercato di corpi; credo che lui si sentisse sospeso, un neutro tra due società. La società del carcere nel quale era vissuto sino a poco tempo prima; in questa società era integrato. In questa società era emerso al di sopra degli altri grazie alla sua intelligenza, alla sua violenza. La seconda società era quella nella quale era costretto a vivere ora, nella società giusta secondo la morale corrente. La morale corrente condanna gli individui come il mio amico. Senza voler riconoscere che è proprio lei a formare, con le sue istituzioni, individui come il mio amico.

L'individuo in carcere cambia per non essere più quello di prima, ma per essere un detenuto a vita. Questo fallimento educativo spesso viene mascherato dall'affabilità con cui alcuni detenuti si adattano alle regole dell'istituto. Il fatto che un recluso si conformi alle norme interne del carcere, viene inteso come una sorta di redenzione e una volontà di collaborare per la propria rieducazione. Se questo può essere esatto in alcuni casi, è pur vero che in altre

occasioni, non rare, tale atteggiamento nasconde una semplice funzione strumentale: “C’è un solo modo di uscire: dimostrare di aver accettato le regole, di aver subito il condizionamento. Condizionamento che viene imposto attraverso il suono di campanelli che scandiscono i movimenti della giornata, rumori di cancelli, l’ora della sveglia, della colazione, della scuola, del pranzo... e così oggi, domani, dopodomani, sempre, non c’è scampo.”

Se l’intervento repressivo carcerario non viene supportato da validi e sufficienti strumenti educativi, viene inteso come un ostacolo da aggirare, circuire, imbrogliare per raggiungere ad ogni costo ciò che si desidera. E qui, ovviamente, il supremo desiderio è la libertà. In un luogo di reclusione se le perquisizioni e i sequestri dei propri averi possono essere interpretati come necessità di sicurezza, è anche vero, come la singolarità di un individuo passi attraverso la possibilità di poter esprimere la propria personalità attraverso il modo di vestirsi, di pettinarsi, di curarsi del proprio corpo che sono in un certo senso la proiezione esterna della propria visione del mondo. La pena della prigione, anche se non dichiaratamente, è pur sempre fisica, ma opposta a quella intenzionalmente corporale, voluta per far soffrire l’anima e non il corpo a scopi rigenerativi.

La prima sensazione sperimentata dalla persona che entra in carcere è un senso di spaesamento indicante probabilmente la perdita di sé, dei suoi riferimenti personali, delle proprie abitudini di vita. Un po’ di angoscia ti prende, ti tremano le gambe, sei tutto proteso a percepire un segnale, un qualcosa che ti aiuti a capire cosa ti attende.

A titolo personale posso dire che chi entra in carcere sin da subito è circondato da oggetti e persone a lui estranee, nulla più ti rassicura e si ci sente annegare in uno stato di confusione in cui i soliti riferimenti spaziali e temporali sono dissolti.

Ma sono anche i cinque sensi che durante lo stato di detenzione subiscono una sostanziale modificazione. Trasformazione e sconvolgimento che viene a ledere ciò e come un individuo si è sempre visto e immaginato, oltre che a modificare la rappresentazione del mondo e degli affetti. Il primo paradosso presente in carcere è il fatto di essere luogo della sorveglianza e dell’osservazione, senza tuttavia permettere a noi detenuti di poter osservare. E questo turba, oltre ad essere causa di permanente tensione e ansia. Si pensi per esempio al fatto che un detenuto sia condannato a vivere in spazi ristretti: ciò comporta l’incapacità di centrare il proprio sguardo su grandi distanze; la vista si allontana così

dall'orizzonte e declina. Questa segregazione dello sguardo, tagliato dalla vicinanza dei muri divisorii, obbliga l'occhio a brevi distanze, e ogni sforzo risulta frustrato dall'inutilità del vedere.

Anche l'olfatto subisce una contaminazione e sconvolgimento: la sua funzione dovrebbe essere quella di permettere di definire la presenza dell'altro, le direzioni e i movimenti, in base ai quali potersi allontanare o avvicinare. L'impregnazione irrespirabile di "casanza" non è tollerabile, per cui unica soluzione ricercata è l'amputazione del senso. La prima cosa che ti colpisce entrando in cella è la sporcizia che regna sovrana e un cattivo odore di chiuso. Il puzzo che pervade ogni angolo del carcere è anche uno dei motivi per i quali i tanti detenuti cercano non solo di profumare il proprio corpo, ma anche di spruzzare quelle gocce di libertà alle lenzuola e alle coperte, ai vestiti e alle altre cose. Aromi forti, che forse indicano una sorta di esasperazione nel voler marcare il proprio territorio laddove uno spazio personale non esiste più. E spesso non è facile togliersi di dosso i miasmi carcerari, quell'odore di chiuso che se ti acchiappa non ti lascia più e ti fa puzzare come i muri, le celle, i transiti. Questa impossibilità di localizzare odori, che fin dalla nascita è una delle cose principali che ti fanno riconoscere il tuo ambiente, è causa di destabilizzazione e ostilità.

Uno dei sensi che non solo rimangono, ma come tali superstiti vengono esasperati, è l'udito che permette di localizzare, interpretare e percepire i minimi rumori. E' una sorta di trance dell'udito teso: a una percezione ordinaria dei suoni, del campo sonoro ordinario, si accompagna una gamma di sensibilità dilatata ed accresciuta. Ma anche, in contesti particolarmente stressanti, si possono superare le soglie di stati modificati profondi e discreti; e così attingere agli echi delle voci interiori.

Senti dei passi avvicinarsi con un immancabile tintinnio di chiavi; da questo momento sarà un suono che ti terrà sempre compagnia. In carcere tutto è rumore di chiavi e di cancelli, rumori di piedi, passi felpati nella notte per spiare il sonno. Scalpitii, rumori del galoppo del branco di persone in divisa che vengono e che fuggono. Rumori di voci e di grida. Fischi, bestemmie, frasi insulse, suoni di televisioni o di radio. Aperture, chiusure. Sempre rumori di sottofondo: falsità, infamità, insulsaggine. Chiacchiere e chiacchiericcio sottile. Tragedie, sceneggiate, disgusti. Rumori di distruzione di uomini e di cose. Rumori di armi o silenzi di coltelli. Poi canti e canzoni di speranza. Poi sordi e delicati rumori di liberazione. Niente

rumori dall'esterno. Neppure silenzi: perché non esiste l'esterno. Tempo del rumore e tempo del silenzio...

Esiste anche la questione del tatto. L'evocazione del contatto evoca il ricordo della pelle che lega all'altro. La pelle si assapora per differenziare il sé e in carcere diventa irriconoscibile nelle sue fattezze: la pelle ingrigisce, persino chi è mulatto o di colore sbiadisce. Ai nostri corpi mancano l'aria e il sole quanto il calore degli affetti ai nostri cuori. In carcere il corpo non ha tatto né contatto, la superficie del detenuto è diventata la pelle del dentro, che delimita l'estensione interna dell'io e lo rassicura. Questa pelle dura blocca le incursioni dell'altro, fa da sbarramento a tutti gli eventi esterni che potrebbero disturbare la riorganizzazione del mondo. L'interno del carcere si fa esterno per il detenuto, con la conseguenza che i nervi del detenuto si mettano a nudo ed evidenzino il suo essere elettrico, sempre vigile, di attenzione e sorveglianza.

Quello che, da sempre, è il primo modo di comunicazione umano e baluardo dell'esperienza relazionale, subisce una desolazione e un mutamento degenerativo. Tutto starà nel constatare se dopo tale esperienza di messa tra parentesi dell'esperienza tattile, le sensazioni recluse o precluse potranno tornare come prima e alla normalità e non si avrà timore delle emozioni del proprio corpo e della scoperta degli altri, che non saranno più solo immaginati, ma reali.

Ciò che subisce una metamorfosi è il proprio modo d'essere, di vivere, di sentire, di piangere e di ridere. La propria sfera emotiva e relazionale muta e si converte.

Il pianto, che nasce nell'uomo ancor prima del sorriso, come messaggio per l'esterno di paura, di dolore, di mancanza o di gioia, subisce una torsione e, in carcere, non può più essere letto come sfogo ma come il meccanismo incantato di un vecchio disco o di un qualsiasi accidente che manda suoni e resta in moto. Al detenuto viene tolto tutto, anche la possibilità delle proprie emozioni e della libertà di piangere: ricordo ancora le parole di un noto ufficiale dei gruppi speciali del corpo di polizia penitenziaria: aveva lui il compito di gestire in quegli anni i cosiddetti "Braccetti", cioè il carcere duro, oltre a tutte le carceri speciali. Noi detenuti eravamo in rivolta per il lungo e disumano trattamento d'isolamento totale. Quando, dopo la rivolta ci arrendemmo, mi disse: "Non è possibile che tu suoni ancora, è assurdo che tu continui a mandare ancora messaggi; ti abbiamo rotto tutto,

abbiamo succhiato le tue pile, siringato i tuoi cavi, picchiato sodo la tua carcassa...". Questo per farti capire come sia difficile che una persona possa rimanere quello di prima; una volta entrato in questo universo totalmente altro rispetto al tuo mondo di prima anche tu diventi un altro.

Piangere? Io non ho mai visto nessuno piangere in quei posti (i reparti del carcere duro). Oggi non saprei dire se perché ho voltato la testa o perché ho dimenticato; se non si piange per il pudore dei propri sentimenti o per il rispetto di qualcosa di così profondo che non può essere espresso in un luogo vile come la galera. I bravi ragazzi in galera non piangono.

"Il sottobosco"

Ma c'è un altro tipo di vita, all'interno delle istituzioni che sfugge ad ogni compromesso, che sfugge ai direttori e agli educatori, che diventano spettatori di questo spettacolo che si svolge sotto i loro occhi, ma non riescono a percepire il significato di questa vita che si svolge nel sottobosco dell'istituto. E' infatti nel sottobosco dell'istituto che si vive l'esperienza più dura, che si vive veramente il carcere, che si cerca di sopravvivere al condizionamento delle regole imposte. E' una vita di sopravvivenza, una continua lotta per non essere schiacciati. Amore, odio, violenza, passione, ribellione, passività, desiderio ti investono come una valanga. Quello che la società esterna ti dà diviso nel tempo, diluito attraverso distrazioni di vario genere, nell'istituto lo trovi concentrato tra le quattro mura. Queste sono sensazioni che non percepisci nei momenti in cui ti ci trovi immerso, ma che devi vivere. Le si percepiscono una volta usciti dall'istituzione perché solo allora ti accorgi che ti manca qualcosa, lottare, perché la lotta è diventata per te una droga.

Quando esci dall'istituzione sei smarrito, la società è diversa e tutto quanto ti proponevi di fare una volta uscito ti accorgi che non è possibile da realizzare, perché quanto ti proponevi era dettato dall'intensa vita del carcere. Rischi di non sapere più chi sei, che cosa devi fare e che cosa cerchi, se ne hai le capacità per scoprire chi sei e perché gli altri, quelli che sono rimasti fuori, sono così diversi da te.

Il carcere forma le persone, le trasforma e le deforma.

Deformazione non intesa come qualcosa di contrario alla formazione, ma come formazione inattesa, insperata, non programmata in quanto apportatrice di indurimento e di abbruttimento di coloro che nelle celle trascorrono parte della loro vita. " Il carcere, alla fine

del processo rieducativo non lascia soltanto un uomo diverso di quello che era entrato, ma un uomo diverso dagli altri, da tutti gli altri.

L'istituto, come mettono in evidenza una pluralità di storie di detenuti, conduce inoltre alla necessità di una lotta perenne sia contro se stessi, contro le proprie esigenze fisiche e psichiche che caratterizzano tutti gli uomini liberi, sia contro gli altri, quelli ostili, che possono essere i nemici per antonomasia, cioè i carcerieri, piuttosto che gli infami e tutti coloro che per egoismo, per sadismo o per strumentalismo cercano di arrecare danno agli altri.

Una delle prime cose che purtroppo si impara in carcere, se non si vuole essere emarginati dal contesto di convivenza carceraria, è il gergo del carcere. Probabilmente nato per cercare di scavalcare la pressante sorveglianza alla quale si è sottoposti in prigione, è una sorta di password che esclude radicalmente coloro che non ne capiscono il significato, ed è diventato una sfera importante che permette l'identificazione e la possibilità di elaborare un forte sentimento di appartenenza. Questo vocabolario è il mezzo attraverso il quale non solo si instaurano rapporti all'interno della struttura, ma è anche uno strumento utile per sottolineare la visione e l'atteggiamento diverso nei confronti della società esterna e della vita. Una sensibilità ad aspetti solitamente ignorati, che alla lunga implicano il rischio che questo modo di vivere faccia di un carcerato un recluso a vita, un tatuato dentro, per il fatto di essere diventato avvezzo ad alcuni ragionamenti. Non è un far proprio il baccaglio, cioè il linguaggio usato in tempi passati da organizzazioni criminali per non essere attaccati, cioè arrestati, scoperti, ma è un idioma nuovo, creato e addirittura diversificato in base all'ambiente di insediamento, alle sue caratteristiche più peculiari, alla sua storia; di conseguenza, il linguaggio di San Vittore sarà in parti differente rispetto a quello di Bollate o Poggioreale, e lo è ancora diverso quello delle carceri speciali, dei luoghi com'erano un tempo i cosiddetti braccetti, nonostante a causa di continui trasferimenti e contatti si possa parlare di omogeneizzazione di molti vocaboli. I termini riguardano in maggioranza argomenti come la legge, i compagni di pena, la vita nel carcere, i fatti delittuosi, privati però della loro componente eccezionale e deprecabile presente nel linguaggio sociale. I termini che riguardano i compagni di reato esprimono o un solidale legame affettivo "i bravi ragazzi", o inimicizia verso coloro che hanno tradito o hanno mancato alle regole della comunità, la "cosa lorda".

Ma la cultura del mondo carcerario si intravede anche prendendo in considerazione le norme, più o meno esplicite, su cui si basa la collettività. Queste differenti regole d'onore, possono essere ricondotte a principi fondamentali: una solidarietà senza misura tra i componenti della comunità e un rispetto illimitato per l'ordine gerarchico non formale attorno al quale gira la convivenza carceraria. Solidarietà che a volte non distingue tra compiacenza, omertà e complicità. L'etica del carcere esiste nell'ombra delle leggi esplicite e si modifica secondo un andamento proprio, separato dalle leggi sociali.

Un tempo esisteva una certa regola che magari oggi non esiste più e cioè quella che secondo l'etica del carcere per ammazzare un uomo occorre un motivo valido; ed all'uomo che si voleva ammazzare bisognava lasciare il diritto di difesa. Due bravi ragazzi regolavano la loro questione attraverso una sfida che poteva definirsi un duello. Un infame invece poteva e può essere ucciso da chiunque, in qualsiasi momento, un infame di solito, moriva o muore durante un assalto, un agguato, perché molti potevano essere i bravi ragazzi che avrebbero voluto partecipare, e tutti i bravi ragazzi hanno diritto di partecipare. Sempre secondo l'etica del carcere, chi aiuta un infame, pur non essendo anch'egli tale, può essere trattato allo stesso modo.

Il rispetto dell'ordine gerarchico e l'obbedienza ai capi informali sono necessari per giungere a quel conformismo utile al sentimento di appartenenza. Tuttavia la collettività carceraria è sorvegliata da coloro che non accettano questo sistema di vita e ne puniscono ogni manifestazione.

Nel vissuto carcerario svolgono un ruolo importante, come personaggi di potere, i detenuti che hanno maggior movimento al suo interno e che occupano posti di lavoro che li mette a contatto con tutta la popolazione carceraria e con l'istituzione. Si pensi a certe mansioni chiave svolte da alcuni detenuti, a cui spetta il compito di compilare e aggiornare moduli e atti propri della gestione interna del carcere. Da questo compito, formalmente molto significativo, deriva un grande riconoscimento da un punto di vista informale, inaspettato, determinato soprattutto dalla possibilità di una inconsueta libertà di movimento, che permette a questi detenuti di poter accedere a luoghi altrimenti vietati. Gli scrivani, tanto per citarne qualcuna di queste categorie di detenuti con mansioni particolari, si trovano così nella possibilità di poter ricevere e fornire un mare di informazioni, lecite o meno che siano,

e questo nel carcere vuol dire possedere due strumenti del quotidiano ricatto: la soffiata e il silenzio. Questi due strumenti sono importantissimi laddove il vissuto quotidiano degli individui è regolato in ogni minimo aspetto e dove la convivenza comunitaria è particolarmente determinata. Coloro che arrivano ad occupare questo incarico, devono tuttavia saper da un lato rispettare l'ordine carcerario sostanziale, dall'altro saper rispettare quella omertà e rigida obbedienza ai voleri dei compagni detenuti. Se il posto di scrivano è un compito prestigioso, tra i lavori interni al carcere è anche vero che diventa scomodo in situazioni di conflittualità esasperata tra la gerarchia formale e il potere informale quando il detenuto si trova a dover compiere scelte di campo.

Una gerarchia informale, anche se proveniente da necessità logistiche, è quella dell'isolamento interno al carcere: parcellizzazione architettonica, temporale, ma anche esclusione tacita e informale per coloro che sono dentro per reati contro donne e bambini. Coloro che hanno commesso questi tipi di reati non possono vivere con gli altri per ragioni di sicurezza. Si crea così per queste persone, denominate i protetti, una sorta di isolamento di fatto: non possono unirsi con gli altri e sono così esclusi da ogni attività che si svolge all'interno dell'istituto poiché bisognerebbe attivare attività specifiche per loro, cosa che raramente viene fatta per ragioni di sicurezza e per mancanza di personale.

Le componenti d'origine spontanea sono determinate da dinamiche che tendono a modificare il comportamento individuale quando la persona reclusa vive e si percepisce come appartenente ad un gruppo più o meno ampio. Gli elementi razionali ed emotivi che scaturiscono da questa interazione e che tendono ad essere propagati dalla collettività, accrescono la loro forza e pregnanza.

Esistono nel carcere, componenti dirette dal gruppo verso l'individuo. Questi modelli spesso finiscono per diventare quadri di riferimento per i detenuti, attraverso i quali l'individuo confronta e valuta le sue osservazioni e esperienze; sono schemi che un detenuto acquisisce gradualmente durante la detenzione e nel suo modo di relazionarsi con gli altri: ciò gli permette di confrontare il proprio punto di vista con quello del gruppo al quale si sente di appartenere. Attraverso questo espediente si cerca di mantenere la coesione e l'omogeneità necessarie alla sopravvivenza dell'insieme. Tale accorgimento esprime anche la capacità che un gruppo possiede di modificare il giudizio individuale su un determinato problema; il

soggetto che presenta un parere differenziato rispetto al gruppo, tenderà a modificarlo per omologarlo alla maggioranza, evidenziando così l'azione strutturante che il gruppo esercita sui suoi membri. Adeguarsi per rendere possibile la convivenza, pena uno stato di continua tensione e sofferenza.

La convivenza carceraria possiede caratteristiche particolari, tali per cui è possibile parlare di un caso tipico di situazione ambientale strutturata che influisce sul singolo in modo profondo e penetrante. Convivenza che non ha carattere facoltativo e dunque più difficile, anche perché possiede regole pedanti e rigide. In questo contesto, alla formazione del clima ambientale, concorrono diverse forze di differente intensità; un contributo rilevante e quasi a carattere esclusivo, è dato dai rapporti interpersonali. Esiste nel carcere una convivenza che non è prevista, dettata, regolamentata, se non nei suoi aspetti più manifesti e materiali, come la determinazione dei tempi a disposizione. Nel carcere è presente un'unione di gruppo che è più vera, viva ed operante, che nasce dalla necessità da parte dei carcerati di ricercare modi di vita che tentino di soddisfare esigenze rifiutate o mancanti nelle regole ufficiali imposte dalla società. E' un legame che tenta di dare una risposta all'esperienza negativa di ogni privazione, contro un potere destrutturante delle istituzioni. E' un vincolo allo stesso tempo presente ma non rilevabile, che vive nell'ombra per poter sopravvivere. E' un'esistenza silenziosa che lega e permette di identificare un "noi" detenuto, ma che separa e allontana ancora di più dalla cosiddetta società civile, che rifiuta.

Non giudicare mai nessuno, ognuno ha fatto la sua scelta e se n'è assunto per intero la responsabilità.

Non intrometterti in affari che non ti riguardano. Gli impiccioni si bruciano la coda. Ci sono storie che non potrai capire, rispetto alle quali sei estraneo. Nessuno mai ti chiede di stare con questo o con quello. Nessuno ti chiede di schierarti.

Questo insieme di comandi, non è solo non scritto, ma è anche nascosto, nel senso che di queste leggi non se ne viene a conoscenza direttamente, ma per una sorta di assimilazione involontaria che passa attraverso sguardi, gesti e atteggiamenti: l'impressione è come se qualcuno guidasse i loro gesti come un regista nascosto. Nessuno li obbligava a comportarsi in un certo modo, a cedere il passo ad alcuni personaggi, a dare la mano o non darla a certi altri, a fermarsi o a non fermarsi di fronte ad una certa cella, a ridere di uno o a portare

rispetto per un altro. Eppure tutti (o quasi) rispettano queste regole. Infrangerle potrebbe significare presentarsi come un tipo dubbio, o comunque come un ingenuo senza esperienza. In ogni modo un tipo da evitare, o qualche volta da punire.

La legge guida, sostanziale, con retaggi che paiono di omertà, afferma il non nuocere, il lasciar vivere a favore della propria incolumità: non schiaccio i piedi a nessuno, ma non voglio che nessuno schiacci i miei. Sto sempre dalla parte del più forte, per questo sto con voi. Questo è un atteggiamento che si manifesta spesso nei rapporti tra detenuti.

Ci sono regole comportamentali che esistono nel carcere e che tutti devono rispettare. Sono le regole dell'omertà carceraria. Queste le norme cardine: rispetto per la persona anziana, che si concretizza nella vita quotidiana dall'essertarla dal fare la pulizie della sua cella, nell'usargli tutti i riguardi possibili, e soprattutto nell'ascoltare ciò che ha da dire e i suoi consigli. Esistono inoltre leggi legate all'omertà, come il non poter convivere con chi abbia fatto delle chiamate in correità, con chi fa arrestare i complici o ha abusato su minori.

E' vietato inoltre dire alle guardie qualsiasi cosa accada tra detenuti. In caso di diverbio, di lite, si deve fare in modo che la guardia non lo venga mai a sapere, coloro che lo faranno trapelare saranno additati come spie, infami, e dovranno subire la conseguente emarginazione da parte degli altri detenuti, sino ad arrivare a casi più gravi di ferimento e sfregio.

Il debole che subirà prevaricazione non si potrà rivolgere alle guardie, dovrà subire in silenzio. Il forte non avrà bisogno, in alcun momento, di lamentarsi, perché è lui a comandare. E' così che appare il gioco di leggi dell'omertà reclusa.

Un ponte tra dentro e fuori

In galera quasi tutti scriviamo. L'isolamento è il mandante principale, lì, nella solitudine e nel silenzio, si ha bisogno di sentire una qualsiasi presenza; il desiderio di comunicare diventa straripante, incontenibile. Con le lettere vai al di là del muro. Se hai imparato una professione e crei qualcosa che esprime arte, pensieri, volontà, cultura, ti senti libero. Tu sei di qua e resti qua dentro ma là fuori leggono le tue poesie se hai scoperto la vena artistica poetica, apprezzano il tuo quadro se hai imparato a dipingere, si meravigliano della tua bravura se hai realizzato una bellissima vetrata colorata che ti ha reso importante dentro il tempo vuoto della pena. E allora una parte di te se ne esce fuori, è là con loro se hai messo

in quello che hai fatto del sentimento, oltre che l'impegno: le persone possono sentire i tuoi sentimenti e avvicinarsi più a te e tu a loro. La scrittura e l'impegno verso l'arte è resistenza ed è rifugio. Si scrive per non impazzire e scrivendo si impazzisce. Sempre si tende a crearsi un rifugio per sfuggire a qualcosa, per mantenersi presso di se, per non perdersi. In carcere, mancando un punto reale, ci si dà un punto immaginario. In questo punto ritrovarsi può voler dire perdersi.

Le attività più tradizionali all'interno del carcere sono la redazione di giornali interni, che rispondono all'obiettivo di rompere l'isolamento tra interno e esterno, favorendo il dialogo. Il giornale è un mezzo attraverso il quale poter raccontare la situazione carceraria tramite una prospettiva più realistica, in quanto realizzato dagli stessi detenuti. Il giornalista carcerario (posso dirlo per esperienza personale) è un lavoro più spinoso e complicato rispetto a quello dei giornalisti liberi, sia per la maggior difficoltà di ricercare le notizie, sia per l'obbligo di essere cauti nel divulgarle. Sono soprattutto le notizie di cronaca ad essere le più spinose; se si prende un qualunque articolo, si può vedere come il tema, e le opinioni, le emozioni, coincidano con quanto l'autore voleva trasmettere: non sempre si riesce a raccontare i fatti in maniera impersonale. Spesso il tono è pacato anche quando si vorrebbero definire emozioni forti o piuttosto ironiche, venendo così a rispecchiare un atteggiamento abituale tra i detenuti. Essere giornalisti-detenuti secondo me è difficile soprattutto per quella sorta di autocensura soggettiva determinata dalla paura di eventuali ritorsioni di un mondo di cui si vorrebbe denunciare inefficienze e abusi, ma in cui si è, pur sempre, quotidianamente inseriti.

Altra attività importante in carcere sono l'esperienze teatrali. Le esperienze di teatro in carcere hanno prodotto risultati di indubbio valore, sia in termini di profitto, sia di possibilità di incontro tra carcere e società. L'attività è momento di incontri informali tra donne e uomini all'interno del carcere, fatto piuttosto raro, ma anche di incontro con persone esterne. Il corso di teatro è quello tra i più seguiti, probabilmente per la sua, da sempre riconosciuta, funzione catartica, oltre che per la sua capacità liberatoria e relazionale.

Riuscire a realizzare il teatro in carcere per un detenuto, può significare superare le barriere della diffidenza e la rigidità di pensiero e della violenza. E successo a me durante la lunga esperienza teatrale svolta per undici anni: se i vari piani della realtà possono sembrare così

definiti da parere tanti piccoli mondi autarchici che al massimo si sfiorano, la nuova idea di teatro ci propone una compenetrazione pluridimensionale per l'uomo, e ciò consente la spendibilità dei patrimoni umani e lo sgravio delle zavorra di negatività, il suo superamento, che non significa un acritico andare oltre, un far finta di nulla, bensì la razionalizzazione dell'errore, l'analisi e la problematizzazione di un fatto deviante affinché questo trovi una sua risposta positiva, affinché dal nocivo si effettui il passaggio al beneficio, dalla chiusura alla apertura.

Un teatro che è forse una metafora della situazione carceraria: un metateatro, perchè qui, nel nodo ambiguo di divieti, nel crescere continuo di nuovi muri, si è costretti a inventare a rappresentare nella fantasia o su un semplice foglio di carta la possibilità stessa di fare del teatro. Un teatro immaginario, una via di scampo verso il sogno, la libertà, il desiderio. Ma anche una presa di distanza, uno straniamento critico verso il carcere, le sue prevaricazioni e le sue corruzioni, le sue follie e i suoi incubi, le sue disperate realtà. Un teatro inquieto e inquietante, e una teatralità anche, dove il gusto dell'invenzione e della sovversione è forse un modo per resistere indenni nei luoghi della ignominia e strappare le maschere, tragiche, con cui la società ci rappresenta, con cui crea i suoi personaggi.

I problemi del carcere sono molti, il carcere in sé è un problema sociale, ma attraverso il teatro tanti detenuti sono riusciti a far emergere il loro lato propositivo.

Il carcere: e poi?

Perché mai dovrebbero interessare storie di vita dei detenuti?

La vita dietro le sbarre del carcere è interessante perché è esperienza di vita dell'umano e perchè appartiene a tutta la società, anzi la società stessa si rispecchia nell'istituto.

L'istituzione totale è l'espressione della cultura della società in cui essa opera e, perciò, anche delle forme del tempo che le caratterizzano.

Ma i carceri sono anche tanti a seconda del modo di vedere, percepire, sentire, di coloro che formano e che sono formati dal carcere stesso.

Più che la formazione tecnica è l'assenza di contesti comunicativi che in carcere produce un bisogno di sostegno. Coloro che entrano in carcere hanno già una loro peculiare educazione, socializzazione, un passato, una carriera e l'idea che un intervento educativo da solo e per di

più frammentario possa porre le basi per un futuro totalmente differente, è utopistico. Anche qualora, seppur non intenzionalmente, si giungesse a produrre un cambiamento sostanziale, ciò non potrebbe costituire nessuna forma di sicurezza, né per quanto riguarda il reinserimento sociale, né per quanto concerne l'inserimento lavorativo, dato che questi sono fattori che, per la maggior parte, non sono direttamente dipendenti dalla singola coscienza individuale. Se il carcere come istituto è fallimentare perché non riesce a risocializzare né reinserire, come attesta l'alta percentuale di recidivismo, è anche vero che il carcere forma. Il carcere esclude e separa dalla società perbene, ma include e dà un sentimento di appartenenza. Si viene a far parte del gruppo dei detenuti. Un'inclusione fuori dai margini, senza la quale si sarebbe solo emarginati.

La sofferenza, per quanto possa apparire strano, è il nostro modo d'esistere, poiché è l'unico modo a nostra disposizione per diventare consapevoli della vita; il ricordo di quanto abbiamo sofferto nel passato ci è necessario come la garanzia, la testimonianza della nostra identità.

Ricordare il proprio vissuto carcerario per avere consapevolezza che si è o si è stati anche detenuti, ma sempre uomini con il proprio linguaggio, le proprie emozioni, le proprie relazioni, anche se distorte.

Carcere significa segregazione.

Questa segregazione carceraria che già al suo dire ha sapore, non solo di separazione, ma di allontanamento forzato, dovrebbe essere finalizzata al recupero e alla risocializzazione.

Solo attraverso la punizione dell'errore la società potrà perdonare colui che ha deviato. Tuttavia i dati dimostrano quanto sia difficile dal punto di vista fisico, di risorse, di affetti, di legami e di relazioni da parte del detenuto e della comunità, ricominciare.

Il carcere come istituzione nasce, da un punto di vista storico, dall'identificazione di fenomeni tra loro molto diversi: il carcere come luogo dove poter custodire persone in attesa di altro destino viene identificato con la reclusione intesa come pena istituzionalizzata. Luogo in cui si pensa che l'uomo isolato possa scontare il suo debito sociale e ritornare alla comunità purificato.

Tuttavia è evidente non solo a me, ma anche a tutti coloro che confidano nelle potenzialità ed effettività dei mezzi e strumenti educativi, come la punizione necessita di una progettualità perché senza una visione del futuro sarebbe una mera violenza repressiva, un abuso e richiede inoltre l'adattamento alle caratteristiche di personalità, senza il quale ognuno perderebbe le sue caratteristiche più proprie; sarebbe auspicabile poi che prendesse in considerazione l'ambiente, inteso sia come luogo pregresso di arrivo, sia come spazio attuale di vita e come ambito di futuro di inserimento.

Un punto importante, spesso da me evidenziato durante gli incontri con persone esterne sul carcere e sulla negatività dell'esperienza istituzionale, sta nell'isolamento del carcere stesso da un contesto sociale più ampio. Sono pienamente convinto che solo se la pena è strumento di aiuto e di incontro ai bisogni, unita ad un contesto educativo, affettivo, relazionale, propositivo, progettuale potrà avere qualche utilità; in caso contrario, come purtroppo succede spesso, sarà brutalità istituzionalizzata e congegno di vendetta popolare. Se la punizione rimane tale e non mira al cambiamento individuale e di struttura, chi delinque entra nella spirale perversa del circuito penale con rischi alti di intraprendere una carriera criminale.

Ancora una volta si deve affrontare il problema di una necessità di progettualità in movimento e non in termini di staticità della vita in carcere. Staticità tante volte evidenziata nelle tante storie di detenuti, di un tempo sempre uguale, sia nei giorni che per ognuno. Questa situazione è in parte dovuta all'esistenza di alcuni fattori che impediscono di sviluppare e ampliare un sentimento positivo nei confronti del detenuto, levando ogni contatto con il mondo e di conseguenza incrementando la loro marginalizzazione. I miglioramenti delle condizioni detentive dentro le mura nella stragrande maggioranza degli istituti di pena sembrano in un certo senso ostacolati da interessi di segno opposto: l'allarme per la sicurezza sociale, il bisogno di deterrenza e la necessità di punire il diverso. Non c'è dubbio che oggi ci siano forze che puntano a mantenere alti livelli di sicurezza e deterrenza, è anche vero che la base razionale della pubblica opinione è generalmente distorta da parte politica che rappresenta il reato come sfera ideologica, chiudendo tali problematiche dentro metafore sulla pericolosità sociale o sul bisogno di autorità, arrivando, così, a travisare fatti ai fini politici; un esempio è quello che sta avvenendo in questi giorni

con la politica del nuovo governo che mette sotto accusa la legge Gozzini, proponendone l'abolizione.

Se per un verso l'uso della sofferenza fisica è rigettato e genera disgusto, è anche vero che questo non è valido universalmente: se si prendono in considerazione le politiche attuate nelle carceri, emerge come queste continuino a permettere l'inflizione del dolore nell'istituto, e che spesso l'opinione pubblica si dimostra a tal proposito tollerante, fino almeno, ad una certa soglia.

Per esempio si prenda in considerazione il fatto che tutti sanno che coloro che vivono in carcere per lunghi periodi di tempo vanno incontro ad una grande sofferenza, non solo fisica, dovuta alle varie restrizioni, ma anche mentale e psicologica, si pensi al deterioramento delle capacità sociali, relazionali e cognitive.

Il problema è che se si ha di fronte una sofferenza di diverso tipo rispetto a quella materiale e fisica, che per le sue caratteristiche non è da subito evidente, ma agisce su tempi lenti e che è sottratta alla società dietro una terminologia camuffata che la definisce semplicemente come privazione della libertà, essa è destinata a non urtare i nervi scoperti della sensibilità.

Il dolore nascosto della degradazione psichica non fa scalpore. Ciò che tra l'altro distingue le pene corporali da altri tipi di sofferenza non è, o meglio non è solo, il quanto dolore inflitto, ma proprio la differente forma attraverso cui si manifesta.

Quella pena che, come già messo in evidenza, nasconde la violenza che contiene, viene, per quel tipico meccanismo di selezione umano, messa da parte. La collettività consente il dolore dei familiari e l'angoscia dei detenuti perché la stampa e i pregiudizi mostrano come costoro non siano persone totalmente umane, in modo tale che la sensibilità civile venga minimizzata.

Risulta evidente, da quanto fin qui affrontato, come i mutamenti delle forme di mentalità e di sensibilità vadano ad incidere, oltre che sul modo di intendere i discorsi penali, anche sulle sue pratiche. Le trasformazioni nella sfera della punizione non sono solo da ricercare all'interno della logica penale, dell'economia, del potere come, se si valutasse qualcosa di completamente separato, ma ciò a cui bisogna prestare attenzione è anche il fatto che pure

le emozioni, le idee, i significati, i valori, insomma tutto ciò che si può definire cultura sono fattori importanti anche nella determinazione della pena.

Solitamente siamo abituati a pensare alla sanzione penale come a qualcosa di trasparente e delineata nei suoi tratti salienti. A una certa trasgressione di legge corrisponde, più o meno schematicamente, una pena. Tuttavia, quale sia la funzione della pena nell'età moderna, non è per nulla scontato, ma, anzi, è qualcosa di altamente problematico. L'esistenza dell'attuale sistema penale trascura la pensabilità di soluzioni alternative e spesso dimentica che le istituzioni sono pur sempre convenzioni sociali che non corrispondono ad un ordine naturale. A sostegno di questa affermazione si prendano ad esempio tutte le critiche relative all'insoddisfazione nel risolvere i conflitti, a coprire bisogni, all'aumento dei tassi di criminalità e del disordine interno alle carceri.

BIBLIOGRAFIA

Alfano, Pischelli in paradiso. Storie di ragazzi di strada, Editoral Service System, Roma, 2000.

Anastasia, Gonnella, Inchiesta sulle carceri italiane, Carocci, Roma, 2002.

Ancel, La nuova difesa sociale, Giuffrè, Milano, 1966.

Associazione Antigone, Il carcere trasparente: primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione, Castelvecchi, Roma, 2000.

Attili, Introduzione alla psicologia sociale, Seam, Roma, 2000.

Baldassarri, Funzione rieducativa della pena e nuovo processo penale, in Rivista Penale, La Tribuna, Milano, 1990.

Bandini, Delinquenza giovanile: analisi di un processo di stigmatizzazione e di esclusione, Giuffrè, Milano, 1987.

Baratta, Reintegrazione sociale. Ridefinizione del concetto ed elementi di operazionalizzazione, in Dei delitti e delle pene, 3/1994.

Baratta e Pavarini, in Dei delitti e delle pene, 2000.

Basaglia, L'istituzione negata, Torino, Einaudi, 1968.

Basaglia, L'esclusione. La soluzione finale, in Aa.Vv., Le scelte del '68, Libro del leoncavallo, Milano, 1998.

Becker, Outsiders: saggi di sociologia della devianza, Edizione Gruppo Abele, Torino, 1987.

Benedict, Modelli di cultura, Feltrinelli, Milano, 1979.

Berti, Malevoli (a cura di), Carcere e detenuti stranieri: percorsi trattamentali e reinserimento, Franco Angeli, Milano, 2004.

Brunori, in Prefazione all'edizione italiana di De Zulueta, "Dal dolore alla violenza", Milano, 1999.

Buffa, I territori della pena, alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie, EGA, Torino, 2006.

Camera penale di Roma, Barriere di vetro: voci dalla detenzione speciale in Italia, Palombi, Roma, 2002.

Campelli, Donne in carcere: ricerca sulla detenzione femminile in Italia, Feltrinelli, Milano, 1992.

Canepa, Merlo, Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2006.

Cannavo', Libertà dietro le sbarre, Rizzoli, Milano, 2004.

Carrieri, Serra, Tossicodipendenza e criminalità, Adriatica, Bari, 1999.

Caselli, Stranieri e carcere, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, Franco Angeli, Milano, numero 3.

Caso, Uomini oltre le sbarre: volontari, operatori penitenziari e detenuti alla ricerca di nuove prospettive, Città Nuova, Roma, 1998.

Castaldo, La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative, Jovene, Napoli, 2001.

Castro, Perché sono diventato rapinatore, Edizioni Papillon, Roma, 2001.

Chapman, Lo stereotipo del criminale: componenti ideologiche e di classe nella definizione del crimine, Einaudi, Torino, 1971.

Ciappi, Coluccia, Giustizia criminale, Franco Angeli, Milano, 2007.

Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne: rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale, Palumbo, Palermo, 1973.

Clemmer, The prison community, Christopher House, Boston, 1940.

Colombo, Sulle regole, Feltrinelli, Milano, 2008.

Comucci, Nuovi profili del trattamento penitenziario, Milano, Giuffrè, 1988.

Coppi, I reati sessuali, Giappichelli Editore, Torino, 2000.

Delogu, Giannini, Cristina, L'indice di criminalità di Sellin e Wolfgang nella teoria generale della misurazione di gravità di reati, Giuffrè, 1982.

De Leo, L'interazione deviante: per un orientamento psico-sociologico al problema norma-devianza e criminalità, Giuffrè, Milano, 1981.

De Leo, Salvini, Normalità e devianza: processi scientifici ed istituzionali nella costruzione della personalità deviante, Mazzotta, Milano, 1978.

Di Gennaro, Bonomo, Breda, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Zanichelli, Milano, 1987.

Di Gennaro, *Trattamento penitenziario*, in Grevi, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, 1981.

Dolcini, *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, in Aa.Vv., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* (a cura di Grevi), Zanichelli, Bologna, 1980.

Dolcini, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Rivista italiana di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1999.

Dolcini, Paliero, *Il carcere ha alternative? le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell'esperienza europea*, Giuffrè, Milano, 1989.

Di Nicola, *La rete: metafora dell'appartenenza. Analisi strutturale e paradigma di rete*, Franco Angeli, Milano, 1998.

Durkheim, *Le regole del metodo sociologico*, Edizioni di comunità, Milano, 1963.

Faccioli, *I soggetti deboli: giovani e donne nel sistema penale*, Franco Angeli, Milano, 1990.

Fassone, *La riforma penitenziaria*, Jovene, Napoli, 1987.

Fassone, *Religione e istruzione nel quadro del trattamento*, in Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981.

Ferracuti, Bruno, Giannini, *Criminologia e psichiatria forense delle condotte sessuali normali, abnormi e criminali* in Ferracuti, in *Trattato di criminologia, medicina legale e psichiatria forense*, Milano, Giuffrè, 1988.

Fenelli, Lorenzini, *La sessualità difficile, diagnosi e terapia dei disturbi sessuali*, La Nuova Italia Scientifica, Urbino, 1993.

Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1999.

Fusco, *La pena detentiva e gli autori di reato sessuale*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, 2000.

Garavaglia, *Aspetti e problemi di antropologia criminale*, Eri, Torino, 1969.

Gatti, Gualco, *Carcere e territorio*, Giuffrè, Milano, 2003.

Geertz, *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna, 1998.

Giasanti, *Le misure alternative al carcere*, Franco Angeli, Milano, 2004.

Giordano, *Soggetti senza tempo: una riflessione sociologica sullo spazio recluso*, Seam, Roma, 2001.

Giusti, Bacci, Patologia del detenuto e compatibilità carceraria, Giuffrè, Milano, 1991.

Goffman, Asylums. Le istituzioni totali, Einaudi, Torino, 1968.

Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 1969.

Gramatica, Principi di difesa sociale, Cedam, Padova, 1961.

Grevi (a cura di), L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza: 1986-1993, Cedam, Padova, 1994.

Grevi (a cura di), Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Zanichelli, Bologna, 1981.

Grevi, Giostra, Della Casa, Ordinamento penitenziario-commentario, Cedam, Padova, 2006.

Griswold, Sociologia Della Cultura, Il Mulino, Bologna, 1997.

La Greca, La riforma penitenziaria a vent'anni dal 26 luglio 1975, in Diritto penale e processo, Ipsoa, 1995.

Lemert, Devianza, problemi sociali e forme di controllo, Giuffrè, Milano, 1981.

Lovati (a cura di), Carcere e territorio: i nuovi rapporti promossi dalla legge Gozzini ed un'analisi del trattamento dei tossicodipendenti sottoposti a controllo penale, Franco Angeli, Milano, 1988.

Mayntz, Sociologia dell' Amministrazione pubblica, Il mulino, Bologna, 1982.

Malinverni, in Dolcini, La rieducazione del condannato tra mito e realtà, in Aa.Vv., Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario (a cura Di Grevi), Zanichelli, Bologna, 1980.

Marani, Franceschetti, I reati in materia sessuale, Giuffrè, Milano, 2006.

Marinucci, Dolcini, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 2004.

Margara, Chi punire, perché punire, come punire, in Questione giustizia, Franco Angeli, Milano, 2002.

Margara, La modifica della legge penitenziaria, una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere, in Questione Giustizia, Franco Angeli, Milano, 1986.

Marotta, Donne, criminalità e carcere, Euroma La Goliardica, Roma 1989.

Marotta, Immigrati: devianza e controllo sociale, Cedam, Padova, 1995.

Mathiesen, Perché il carcere, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1996.

Matza, Come si diventa devianti, Il Mulino, Bologna, 1976.

Mccorkle, Korn, Resocialization within Walls, in The Annals, CCXCIII, 1954.

Merton, Teoria e struttura sociale, Il Mulino, Bologna, 1959.

Merzagora Betsos, Lezioni di criminologia: soma, psiche, polis, cedam, Padova, 2001.

Morrone, Trattamento penitenziario e alternative alla detenzione, Cedam, Padova, 2003.

Neppi Modona, Ordinamento penitenziario, in Aa.Vv., Giustizia penale e poteri dello stato, Garzanti, Milano, 2002.

Nelson, Prison days and nights, Little Brown & Co., Boston, 1993.

Pacciolla, Ormani, Pacciolla, Abuso sessuale, una guida per psicologi, giuristi ed educatori, edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1999.

Padovan, L'immigrato, lo straniero, il carcere: il nuovo razzismo nelle cittadelle occidentali, in Dei delitti e delle pene, 1993.

Park, La città, Edizioni Di Comunità, Milano, 1999.

Parsons, Il sistema sociale, Edizioni Di Comunità, Milano, 1996.

Pavarini, Dalla pena perduta alla pena ritrovata? riflessioni su una ricerca, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2001.

Pennisi, Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale, Giappichelli, Torino, 2002.

Pepino, Sicurezza, microcriminalità e immigrazione, in Questione giustizia, numero 1.

Ponti, Compendio di criminologia, Cortina, Milano, 1999.

Ricci, Salierno, Il carcere in Italia, Einaudi, Torino, 1971.

Ripoli, Carcere, risocializzazione, diritti, a cura di Cortés, Tasso, Torino, Giappichelli, 2006.

Rizzo (A Cura Di), Il carcere visto dal carcere, Edizioni Emotion, Piombino, 1995.

Rossi, Cultura e antropologia, Einaudi, Torino, 1983.

Santoro, Carcere e società liberale, Giappichelli, Torino, 1997.

Sciolla, Sociologia dei processi culturali, Il Mulino, Bologna, 2002.

Sclavi, Ridere dentro: un seminario sull'umorismo in carcere, Anabasi, Milano, 1993.

Serra, Macchia (a cura di), Chi ha paura di uscirne? Tossicodipendenza, aids e carcere: strategie possibili e interventi tecnici, Kappa, Roma, 1995.

Serra, Criminalità, carcere e recupero sociale: pena detentiva e risocializzazione tra pubblico e privato, Kappa, Roma, 1988.

Serra, Devianza e difesa sociale, Franco Angeli, Milano, 1981.

Serra, Il castello, s. Giorgio e il drago: depressione reattiva, autolesionismo e suicidio nel carcere, Seam, Roma, 1994.

Serra, Il posto dove parlano gli occhi: progetto '78. Come comunicare le emozioni anche nel carcere, Giuffrè, Milano, 2002.

Serra, Istituzione e comunicazione: segni e simboli della rappresentazione sociale del carcere, Seam, Roma, 1998.

Serra (a cura di), Istituzione e violenza: esperienze di psicologi e criminologi nelle carceri, Rivista di psicologia, Roma, 1998.

Serra, Obiettivo socializzazione: quali alternative ambientali alla istituzionalizzazione?, Kappa, Roma, 1987.

Serra, Marginalità, emarginazione, Kappa, Roma, 1983.

Speltini, Palmonari, I gruppi sociali, Il Mulino, Bologna, 2007.

Sykes, La società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza, in Santoro, Carcere e società liberale, Giappichelli, Torino, 1997.

Tajfel, Gruppi umani e categorie sociali, Il Mulino, Bologna, 1995.

Terragni, Su un corpo di donna, una ricerca sulla violenza sessuale in Italia, FrancoAngeli, Milano, 1997.

Tirelli, La rieducazione del condannato tra cronaca e realtà, in Diritto penale e processo, IPSOA, 2005.

Traverso, Manna, Marugo, La violenza carnale in Italia: autori e vittime a confronto con una difficile giustizia, Padova, Cedam, 1989.

Vassalli, prefazione a Di Gennaro, Bonomo, Breda, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, 1976

Williams, Mc Shane, Devianza e criminalità, Il Mulino, Bologna, 1999.

ARTICOLI

Atti della conferenza tavola rotonda. La vita in carcere, svoltasi a Torino il 4 Ottobre 1999 nell'ambito della manifestazione identità e differenza, pubblicati in internet all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/cultura/intercultura/8/carcere>.

Angelini, L'autolesionismo in carcere, Ristretti Orizzonti, rivista pubblicata in internet all'indirizzo <http://www.ristretti.it>, numero speciale Stranieri, 2000.

Arduini, Intervista a Renato Vallanzasca. La vita che non ho vissuto, articolo pubblicato all'indirizzo <http://www.vita.it>, 30 agosto 2004.

Arena, Psicologia e regime carcerario. La pena, il reato, il reo e il problema della riabilitazione-rieducazione, Quaderni di psicologia giuridica, pubblicazione dello studio di psicologia forense e assistenza giudiziaria di Milano (ottobre 2004), numero 6, all'indirizzo <http://www.psicologiaforense.it/libretto%206.htm>.

Arzone, Notizie oltre i cancelli. Le due città, periodico mensile pubblicato in internet all'indirizzo <http://www.leduecitta.com>, maggio 2004.

Bandini, Gatti, La crisi dell'ideologia del trattamento, Rassegna di criminologia, Fasc. 1, 1979.

Bargiacchi, Esecuzione della pena e relazioni familiari. Aspetti giuridici e sociologici, Centro di documentazione l'altro diritto, Rivista elettronica pubblicata all'indirizzo <http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir>, 30 novembre 2004.

Baronti, La funzione dello stereotipo del criminale nell'ambito dei processi di controllo sociale, La questione criminale, numero 2.

Berti, Funzione della pena e ruolo del carcere, in Cronache dal carcere: storia di un'esperienza di formazione, UPAD, articolo pubblicato all'indirizzo <http://www.provinz.bz.it>, 2003.

Ceraudo, La sessualità in carcere: aspetti psicologici, comportamentali ed ambientali, Medicina penitenziari-periodico di informazione culturale e sindacale, pubblicato all'indirizzo <http://www.cld.it/amapi/relazioni.html>, n. 31, anno XVI, 2004.

Christine, Figlie, mogli, madri: l'affettività è donna, in Dentro, inserto realizzato dai detenuti del carcere di rovereto, di oltre il muro, rivista dell'associazione provinciale Aiuto Sociale, agosto 2004.

Curcio, atti del seminario Reclusioni e risorse, organizzato dalla cooperativa Sensibili Alle Foglie, tenutosi a Milano, marzo 1998.

Cusani, Segio, L'affettività e le relazioni familiari nella vita delle persone detenute, atti della giornata di studi carcere: salviamo gli affetti, casa di reclusione di Padova, 10 maggio 2002, articolo pubblicato sul sito di Ristretti Orizzonti all'indirizzo <http://www.ristretti.it/convegni/affettività/atti>.

Daga, Le manifestazioni di protesta in carcere come forma di comunicazione, Rassegna penitenziaria e criminologica, numero speciale, 1984.

Daga, L'evoluzione della normativa e la situazione penitenziaria dopo la riforma del 1986, Relazione all'incontro con i magistrati di sorveglianza, Frascati, 16-20 Febbraio 1993.

Davide e Livio, Ricomincio da zero, con l'articolo 21, in Uomini Liberi, mensile della casa circondariale di Lodi, pubblicato su internet all'indirizzo <http://www.uominiliberi.org>, numero 1, luglio 2003.

Di Gaballo, Etnografia del carcere: il caso di Borgo San Nicola, tra rappresentazione sociale ed estetica, in Il dubbio. rivista di analisi politica e sociale, pubblicata su internet all'indirizzo <http://www.spazioinwind.libero.it/ildubbio>, numero 3, 2002.

Eusebi, Dibattiti sulla teoria della pena e mediazione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffrè, 1997.

Fabbian, Salvati, Storie di socialità, Ristretti Orizzonti, rivista pubblicata on line all'indirizzo <http://www.ristretti.it>, Ottobre 2000.

Fabbian, Bolzano. Città di confine, Ristretti Orizzonti, rivista pubblicata on line all'indirizzo <http://www.ristretti.it>, numero speciale stranieri, 2000.

Hatem, Cercavo la libertà. piccole storie di migranti e di sogni persi per strada, Ristretti Orizzonti, mensile pubblicato su internet all'indirizzo <http://www.ristretti.it>, numero speciale stranieri, 2000.

M. A., L'ora del ramadan, Uomini Liberi, mensile pubblicato on line all'indirizzo <Http://Www.Uominiliberi.Org>, N. 4, Novembre 2003.

Marotta, Detenuti stranieri in Italia. Dimensioni e problematiche del multiculturalismo penitenziario, in Rassegna penitenziaria e criminologia, numero 1-2.

Morelli, Prove tecniche di comunicazione, Ristretti Orizzonti, mensile on line pubblicato all'indirizzo <http://www.ristretti.it>, febbraio 2003.

Morelli, Chi entra in carcere da emarginato uscirà da escluso, Ristretti Orizzonti, mensile on line pubblicato all'indirizzo <http://www.ristretti.it>, Gennaio 2002.

Morelli, Il trattamento rieducativo. Tra vecchie ideologie e rischio di nuovi moralismi, Ristretti Orizzonti, mensile on line pubblicato all'indirizzo <http://www.ristretti.it>, Ottobre 2000.

Morrone, Il penitenziario di massima sicurezza nella lotta alla criminalità organizzata, Diritto penale e processo, numero 7, IPSOA, Luglio 2004.

Padovan, L'immigrato, lo straniero, il carcere: il nuovo razzismo nelle cittadelle occidentali, Dei delitti e delle pene, numero 1.

Panzani, L'assistenza religiosa in carcere, centro di documentazione L'Altro Diritto, rivista elettronica pubblicata su internet all'indirizzo <http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir>, 2004.

Pinti, Pedofili: solo carcere?, Ristretti Orizzonti, mensile pubblicato all'indirizzo <http://www.ristretti.it>, Ottobre 2000.

Romano, I buoni cattivi e i cattivi buoni, testimonianza raccolta dal sito di Ristretti Orizzonti, <http://www.ristretti.it>, 2004.

Sacerdote, Il genitore dimenticato, atti della giornata di studi carcere: salviamo gli affetti, casa di reclusione di Padova, 10 maggio 2002, articolo pubblicato su internet nel sito di Ristretti Orizzonti all'indirizzo <http://www.ristretti.it>.

Saber e Omar, "I dannati del 1° A", Ristretti Orizzonti, rivista pubblicata su internet all'indirizzo <http://www.ristretti.it>, numero speciale stranieri, 2000.

Salvatore, Le nostre giornate tutte uguali. cronaca di ventiquattr'ore, rinchiusi dietro le sbarre di una cella, Uomini liberi, mensile on line pubblicato all'indirizzo <http://www.uominiliberi.org>, numero 4, novembre 2003.

Santagata, Storie Di Recidivi, Ristretti Orizzonti, Rivista Pubblicata Su Internet All'indirizzo <Http://Www.Ristretti.It>, Numero 6, Dicembre 2000.

Sarzotti, La cultura giuridica degli operatori penitenziari, articolo pubblicato sul sito internet del Centro Interculturale – Città Di Torino all'indirizzo <http://www.comune.torino.it>, settembre 2004.

S. M., la mia prima esperienza, articolo pubblicato nel sito di ristretti orizzonti, all'indirizzo <http://www.ristretti.it>, luglio 2004.

Sillitoe, La solitudine del maratoneta, 1950

Sofri, Il dopo-partita nell'ora d'aria, in Repubblica.It, rivista elettronica pubblicata all'indirizzo <http://www.repubblica.it>, 9 giugno 2002.

Sofri, La nostra lotta dietro le sbarre, rinunciamo anche all'aria, La Repubblica, 17 Settembre 2002.

Tadinac, Ragionare, o calpestare le opportunità, o forse non averne molte, di opportunità?, testimonianza raccolta da Ristretti Orizzonti, 2004.

RIVISTE ON-LINE

- Altalex [Http://Www.Altalex.Com](http://www.altalex.com)
- Cittadino Lex [Http://Www.Cittadinolex.Kataweb.It](http://www.cittadinolex.kataweb.it)
- Diritto E Diritti [Http://Www.Diritto.It](http://www.diritto.it)
- Il Dubbio [Http://Www.Spazioinwind.Libero.It/Ildubbio](http://www.spazioinwind.libero.it/ildubbio)
- Il Due [Http://Www.Ildue.It](http://www.ildue.it)
- L'altro Diritto [Http://Dex1.Tsd.Unifi.It/Altrodir](http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir)
- Le Due Città [Http://Www.Leduecitta.Com](http://www.leduecitta.com)
- Repubblica.It [Http://Www.Repubblica.It](http://www.repubblica.it)
- Ristretti Orizzonti [Http://Www.Ristretti.It](http://www.ristretti.it)
- Uomini Liberi [Http://Www.Uominiliberi.Org](http://www.uominiliberi.org)
- Vita [Http://Www.Vita.It](http://www.vita.it)

SITI INTERNET

<http://www.treccani.it/site/www/index.htm>

[Http://Centrostudi.Gruppoabele.Org](http://centrostudi.gruppoabele.org)

[Http://Dex1.Tsd.Unifi.It](http://dex1.tsd.unifi.it)

[Http://Piombino.Sanvincenzoitalia.It](http://piombino.sanvincenzoitalia.it)

[Http://Www.Act-Brescia.Com](http://www.act-brescia.com)

[Http://Www.Associazioneantigone.It](http://www.associazioneantigone.it)

[Http://Www.Camera.It](http://www.camera.it)

[Http://Www.Circondarialetorino.It](http://www.circondarialetorino.it)

[Http://Www.Comune.Torino.It](http://www.comune.torino.it)

[Http://Www.Edavarese.It](http://www.edavarese.it)

[Http://Www.Giustizia.It](http://www.giustizia.it)

[Http://Www.Filiarmonici.Org](http://www.filiarmonici.org)

<http://www.istat.it/>

[Http://Www.Lazio.Cgil.It](http://www.lazio.cgil.it)

[Http://Www.Madeinjail.It](http://www.madeinjail.it)

[Http://Www.Papillonrebibbia.Org](http://www.papillonrebibbia.org)

[Http://Www.Provinz.Bz.It/Europa](http://www.provinz.bz.it/europa)

[Http://Www.Psicologiaforense.It](http://www.psicologiaforense.it)

[Http://Www.Serviziosociale.Com](http://www.serviziosociale.com)

[Http://Www.Trasgressione.Net](http://www.trasgressione.net)

Grazie

alla Prof.ssa Tirelli, per la disponibilità con cui ha collaborato alla stesura di questo lavoro e per avermi permesso di esprimere davvero me stessa,

a Santo, per essere stato il mio Virgilio nel mondo penitenziario, per tutte le ore passate insieme a "parlare di carcere" e per tutte le preziosissime pagine che ha scritto per me, ma soprattutto, per avermi insegnato che, qualsiasi errore si sia commesso, si può alzare la testa e ricominciare,

a Mario, un Amico, per aver cercato di trovare insieme a me la forza per affrontare le sfide della vita. Ognuno con le sue mete, entrambi troppo poco sicuri delle nostre potenzialità: grazie, perché l'esempio dei tuoi successi mi sta insegnando a non desistere,

a Enrico, per le nostre chiacchierate,

a Sergio, per le emozioni che è stato capace di trasmettermi con le sue poesie,

a Stefano e Angelo, per cercare, in ogni modo possibile, di migliorare il posto in cui vivono e a tutte le persone che ho incontrato a Bollate, per aver percorso con me parte del mio cammino, per avermi raccontato le loro storie con estrema disponibilità, per avermi accettata per quello che sono,

a Camilla, per la fiducia riposta in me, e per essere un esempio di vita,

alla mia Eli, per aver condiviso con me l'avventura universitaria, per essere stata un sostegno insostituibile e per avermi insegnato il vero valore dell'Amicizia,

ai miei amici, per il tempo trascorso insieme,

al mio papà, per il suo Amore. Smisurato, forte, a volte incompreso, incapace di sentire ragioni e accettare lo scorrere del tempo, sincero e in grado di superare qualsiasi ostacolo,

a Luca, il regalo più bello che mamma e papà potessero farmi, perché il suo essere sempre e incondizionatamente dalla mia parte mi riempie il cuore di gioia come poche altre cose al mondo sanno fare, e mi dà la forza per andare avanti, anche nelle sfide più dure,

alla mia mamma, la mia stella polare, per avermi insegnato ad essere sempre me stessa, a lottare per avvicinarmi ai miei sogni, a non arrendermi di fronte agli insuccessi e ad avere coraggio in ogni situazione. Grazie per tutto il tempo della tua vita che mi hai dedicato e che continui a dedicarmi: il tuo amore è stato capace di guidarmi in tutti i miei passi, protettivo, silenzioso, mai invadente, spassionato ed inebriante. Grazie, per essere la mamma più stupenda che potessi desiderare, e per darmi ogni giorno la certezza che qualsiasi sfida la vita mi dovesse riservare, non l'affronterò mai da sola,

a Niki, per essere capace di trasformare i miei sogni in realtà, per riuscire, semplicemente con la sua presenza, a rendermi felice. Grazie, perché percorrere la mia strada mano nella mano con te è la cosa più bella che potesse capitarmi.

“...la vertigine non è, paura di cadere, ma voglia di volare...”